# REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi ASSEMBLEA LEGISLATIVA

X Legislatura
Delibera Num. 2 del 08/01/2020
Seduta Num. 1

Questo mercoledì 08 del mese di gennaio

dell' anno 2020 si è riunito nella residenza di Bologna

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

1) Saliera Simonetta Presidente

2) Soncini Ottavia Vicepresidente

3) Torri Yuri Consigliere Segretario

4) Pruccoli Giorgio Consigliere Questore

5) Tagliaferri Giancarlo Consigliere Questore

Funge da Consigliere Segretario: Torri Yuri

**Proposta:** UPA/2020/1 del 02/01/2020

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI

**ASSEMBLEARI** 

DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA

TRASPARENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA

(PTPCT 2020-2022)

Iter di approvazione previsto: Delibera UP

Parere di regolarità amministrativa di VOLTAN ANNA espresso in data 07/01/2020

Legittimità:

Parere di regolarità amministrativa di VOLTAN ANNA espresso in data 07/01/2020

Merito:

Responsabile del procedimento: Mara Veronese

### L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016, che prevede l'adozione, a livello nazionale, del Piano nazionale anticorruzione e, a livello di ciascuna amministrazione, di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi in combinato disposto con il comma 59, dell'articolo 1 della medesima Legge 190/2012:

- commi 5 e 8, che prevedono che tutte le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, adottino un Piano di Prevenzione della Corruzione di durata triennale e aggiornato annualmente, quale strumento per l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione cui sono esposti gli uffici, nonché per l'individuazione degli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- comma 7, che prevede che "... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (in seguito: "R.P.C.T.") a cui è affidato il compito di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;
- comma 8, che prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adotti, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione;

### VISTO

- l'art. 52 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, come sostituito dall'art. 7 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 26, rubricato "Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione", che, ai fini dell'applicazione della L. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza;
- RICHIAMATI i seguenti atti che , ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis, della L. 190/2012, costituiscono atti di indirizzo per le

pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell' 11 settembre 2013 dalla "Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT)", che, a seguito del D.L. n. 90 del 2014, è stata ridenominata "Autorità Nazionale Anticorruzione" (ANAC);
  - La determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante "Aggiornamento 2015 al Piano nazionale Anticorruzione";
- la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell'ANAC recante "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- la delibera del Consiglio ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 recante "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- la delibera del Consiglio ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 recante "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- la delibera del Consiglio ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 recante "Piano Nazionale Anticorruzione 2019", che rivede e consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

### Visti altresì

- la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- la delibera ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013";
- la circolare n. 2/2017 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)", integrata dalla successiva n. 1/2019, redatte dal Dipartimento della funzione pubblica;
- la delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.lqs. 33/2013

"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016";

- la delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019";
- la delibera ANAC n. 1126 del 4 dicembre 2019 che rinvia alla data del 1° marzo 2020 l'avvio dell'attività di vigilanza dell'ANAC sull'applicazione dell'art. 14, co.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti e sospende l'efficacia della delibera ANAC n. 586/2019 limitatamente all'applicazione dell'art. 14, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa;
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 85 del 21 novembre 2019, concernente l'individuazione degli incarichi dirigenziali soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013;
- le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014).

### RICHIAMATA

La propria deliberazione n. 77 del 14 novembre 2019 con la quale si è provveduto a nominare, fino al 31 ottobre 2020, quale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la Dott.ssa Anna Voltan, Dirigente di ruolo di questa Assemblea;

### DATO ATTO CHE

- già dalla adozione dei precedenti Piani per quanto attiene allo sviluppo del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione l'Assemblea legislativa e la Giunta Regionale hanno adottato piani distinti considerati i diversi contesti organizzativi e di processo, mentre per quanto attiene alla Sezione Trasparenza dei rispettivi P.T.P.C.T. la Giunta e l'Assemblea legislativa hanno instaurato una collaborazione sinergica tra i R.P.C.T. di Giunta e dell' Assemblea legislativa, data la forte componente organizzativa e la natura intersettoriale e interdisciplinare della materia, che impone:

- l'operabilità attraverso applicativi informatici integrati con le attività ordinarie per semplificare e automatizzare le attività di pubblicazione;
- l'adozione di comportamenti e modelli certificati e uniformi in tutte le strutture di Giunta, Assemblea legislativa, agenzie ed enti regionali.
- l'ANAC, già con determinazione n. 12 del 2015 sopra richiamata, ha raccomandato alle Amministrazioni di migliorare l'integrazione tra P.T.P.C. e programma per la trasparenza, per cui "il P.T.P.C. dovrà contenere in apposita sezione, il Programma per la trasparenza" stabilendo inoltre che, tra gli aspetti su cui concentrerà in via prioritaria i propri poteri di vigilanza e controllo, ai sensi dell'art. 1, c.2 lett. f), della L. n. 190 del 2012, vi è la valutazione sul livello di integrazione (paragrafo finale della determinazione rubricato "Vigilanza dell'ANAC: priorità e obiettivi");
- le modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. 97/2016, che con la soppressione del riferimento esplicito al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, hanno confermato l'impostazione evidenziata dall'ANAC in ordine alla necessità che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto ma sia parte integrante del P.T.P.C. come "apposita sezione";
- la Parte II Sezione Trasparenza del P.T.P.C.T. 2020-2022 allegato al presente provvedimento è stata redatta congiuntamente dai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa e della Giunta, previa consultazione e collaborazione con il Comitato guida regionale della trasparenza;

ATTESO che nell'azione di contrasto alla corruzione la R.P.C.T. è affiancata dai dirigenti così come disposto dell'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 165 del 2001, per cui gli stessi:

- l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano

- specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

VISTA la proposta di Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022, formulata dalla Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente delibera insieme ai suoi allegati;

DATO ATTO che la proposta di Piano è stata posta in consultazione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale e sulla intranet dell'ente dal 20 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, con invito a soggetti esterni ed interni a presentare contributi ed osservazioni e che nel termine suddetto non sono pervenuti contributi e osservazioni;

### Valutato:

di condividere l'approccio metodologico e programmatico illustrato nella proposta del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per gli anni 2020-2022, presentata dalla R.P.C.T., poiché in linea e coerente con gli obiettivi strategici da perseguire per il 2020 ad opera delle strutture dell'Assemblea legislativa, fissati da questo Ufficio di Presidenza con delibera n. 67 del 24 ottobre 2019 e declinati nell'aggiornamento del Piano della Performance della Direzione generale dell'Assemblea legislativa anno 2020".

TENUTO CONTO che del Piano sarà data diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa anche al fine di acquisire eventuali osservazioni e suggerimenti da parte degli stakeholders interni ed esterni dei quali tener conto in fase di aggiornamento;

Che inoltre il Piano sarà inviato all'Organismo interno di valutazione (OIV), ai sensi dell'art. 1, comma 8 bis della L. n. 190/2012;

Richiamate le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 2016 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i Servizi della Direzione Generale Assemblea legislativa e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera 67/2014" e n. 32 del 3 maggio 2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale – Assemblea legislativa" come integrata con delibera n. 87 del 15 novembre 2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Visti i pareri allegati al presente atto;

A voti unanimi

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (PTPCT 2020-2022)", compresi i relativi allegati 1, 2, A e B quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di disporre la pubblicazione del Piano, comprensivo dei relativi allegati, sul sito web istituzionale, nella apposita sezione della pagina "Amministrazione trasparente";
- 3) di stabilire che la Responsabile della Prevenzione della Corruzione segnali, tramite posta elettronica, l'avvenuta pubblicazione, sul sito web, del P.T.P.C.T. a ogni dipendente e collaboratore in servizio nelle strutture ordinarie e speciali dell'Assemblea legislativa;
- 4) di dare atto che con la pubblicazione del P.T.P.C.T. sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", è assolto l'obbligo di trasmissione dello stesso all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 5) di dare mandato alla R.P.C.T. di trasmettere il P.T.P.C.T., ai sensi dell'articolo 1, comma 8 bis della L. 190/2012, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV).





# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA

2020-2022



# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA

2020-2022

## Sommario

PAR	RTE I - PI	ANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
E DI	ELLA TR	ASPARENZA	5
1.	INTR	ODUZIONE AL PIANO	5
2.	PRO	CESSO DI ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	6
3.	MISU	IRE PER IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO	7
4.	CON	TESTO	8
	4.1	Quadro normativo di riferimento	8
	4.2	Contesto esterno	. 10
	4.3	Contesto interno	. 22
5.	sog	GETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	25
	5.1	Organo di indirizzo politico: l'Ufficio di Presidenza	. 26
	5.2	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	. 26
	5.3	Comitato guida per la trasparenza e l'accesso civico	. 28
	5.4	Referenti per l'anticorruzione, la trasparenza e l'accesso civico	. 29
	5.5	Direttore generale e dirigenti responsabili di servizio	. 32
	5.6	Dipendenti e collaboratori	. 32
	5.7	Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	. 33
	5.8	Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)	. 34
	5.9	Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)	. 34
6. P		TTIVI STRATEGICI DETTATI DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DECLINATI NEL PRESEI . PIANO DELLA PERFORMANCE	
7.	DAG	LI OBIETTIVI STRATEGICI ALLE MISURE GENERALI E TRASVERSALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	37
	7.1	Mappatura dei processi dell'Assemblea legislativa e valutazione del rischio	. 37
	7.2	Contratti pubblici	. 42
	7.3	Organizzazione dei controlli	. 46
	7.4	Misure in materia di antiriciclaggio	. 49
	7.5	Misure per informatizzazione/dematerializzazione	. 50
8.	MISU	JRE GENERALI OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PNA	51
	8.1	Trasparenza	. 51
	8.2	Codice di comportamento	. 53
	8.3	Rotazione del personale	. 54
	8.4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	. 55
	8.5	Conferimento e autorizzazione di incarichi	. 56
	8.6	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	. 57
	8.7	Attività successive alla cessazione dal servizio (PANTOUFLAGE -REVOLVING DOORS)	. 58
	8.8 penale	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione	. 60
	8.9	Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	. 61

	8.10 190 de	Formazione del personale – procedure per selezionare e formare i dipendenti ex art. 1, comma 8 l. n.	
	8.11	Patti di integrità negli affidamenti	54
	8.12	Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	<b>5</b> 5
	8.13	Monitoraggio dei tempi procedimentali	56
	8.14	Altre misure specifiche dei singoli processi – rinvio allegato 2 "Registro dei rischi e delle misure"	57
PAR	RTE II - S	EZIONE TRASPARENZA	58
1.	PREN	ΛESSE	68
2.	GLI C	DBIETTIVI E LE AZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA	70
	2.1 Rer	ndicontazione obiettivi e azioni in materia di trasparenza PTPC 2019-2021	70
3.	GLI C	DBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA	73
	3.1 tipolog	Promozione dell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e gestione coordinata delle divers ie di accesso (civico, generalizzato e documentale)	
	dell'ap	Coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la nuova na sulla Privacy introdotta dal Regolamento UE 679/2016: perfezionamento e messa a regime plicativo informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia na tramite l'implementazione della "scheda privacy"	
	3.3 "Gover	Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo nance della trasparenza" e ampliamento del relativo perimetro	
	3.4	Misure di informatizzazione a servizio della trasparenza	30
4.	. IL M	ODELLO DI GOVERNANCE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA: COMPITI E RESPONSABILITÀ .	85
5. Ti		APPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DELLE RESPONSABILITÀ. INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA ONE E DELLA PUBBLICAZIONE, DELLA DECORRENZA E RIMOZIONE DELLE PUBBLICAZIONI	87
6.	INIZI	ATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	89
7.	MISU	JRE DI MONITORAGGIO E CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	90
8.	DATI	ULTERIORI	92
PAR	RTE III –	QUADRO DELLE RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI FINALI	93
1.	RESPON	SABILITA'	93
	1.1	Responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa del RPCT	93
	1.2	Responsabilità dei dirigenti	€
	1.3	Responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione	94
2.	ITER E C	OMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	94

### **ALLEGATI**

ALLEGATI ALLA PARTE I: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ALLEGATO 1: QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

**ALLEGATO 2: REGISTRO DEI RISCHI E DELLE MISURE** 

### **ALLEGATI ALLA PARTE II: SEZIONE TRASPARENZA**

ALLEGATO A): Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

ALLEGATO B): Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022

### PARTE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

### 1. INTRODUZIONE AL PIANO

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2020-2022 (di seguito PTPCT) costituisce aggiornamento al precedente piano 2019-2021. È stato predisposto, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti dell'Assemblea legislativa, dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) dott.ssa Anna Voltan, nominata dall'Ufficio di Presidenza con delibera n. 77 del 14 novembre 2019.

Il PTPCT, così come previsto dalla I. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, contiene le misure per contrastare il fenomeno corruttivo all'interno delle strutture dell'Assemblea legislativa e le misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, come individuate e precisate nella Parte II - Sezione Trasparenza.

Il Piano tiene conto:

- del Piano nazionale anticorruzione (delibera CIVIT n. 72 del 11/09/2013) e dei successivi aggiornamenti disposti con:
  - Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015;
  - Delibera del Consiglio ANAC n. 831 del 3/8/2016;
  - Delibera del Consiglio ANAC n. 1208 del 22/11/2017;
  - Delibera del Consiglio ANAC n. 1074 del 21/11/2018;
- della delibera del Consiglio ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 recante "Piano Nazionale Anticorruzione 2019", che rivede e consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori;
- del Documento di pianificazione strategica della Direzione generale Assemblea legislativa per l'anno 2020, approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 24 ottobre 2019 che, in considerazione del fatto che la legislatura è in fase di chiusura e che le elezioni regionali si svolgeranno in data 26 gennaio 2020, ha confermato le priorità politiche e gli obiettivi strategici da perseguire, già definite con delibera n. 98/2018 per il triennio 2019-2021.
- del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il 2020 e della nota di aggiornamento approvata con delibera dell'Assemblea legislativa n. 232 del 3 dicembre 2019, i cui contenuti orientano le successive decisioni dell'Ente con ricadute in materia di prevenzione della corruzione;
- del progetto della "Rete per l'integrità e la Trasparenza", di cui all'art. 15 della l.r. n. 18 del 2016. La "Rete" costituisce una forma di raccordo istituzionalizzato tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo. Il progetto di dettaglio è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1852 del 17 novembre 2017, previa intesa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con le seguenti finalità:
  - a) condividere le esperienze;
  - b) elaborare strategie comuni di prevenzione, con previsione di misure coerenti nei rispettivi PTPC;

- c) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;
- d) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini. La Rete permette ai relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate e più efficaci di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel territorio emiliano-romagnolo.
- degli obiettivi del Piano della performance della Direzione generale-Assemblea legislativa per il 2020 con il quale il presente Piano si integra e coordina;
- del monitoraggio svolto, nel corso del 2019, in tutte le strutture dell'Assemblea legislativa sull'attuazione del PTPC 2019-2021, nonché sull'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto ivi previste, come evidenziato dal monitoraggio conclusivo per l'anno 2019, di cui alla Relazione annuale della RPCT sull'attività svolta nell'anno 2019, redatta in formato Excel secondo il modello predisposto dall'ANAC, pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti Prevenzione della Corruzione in Assemblea legislativa";
- del quadro riepilogativo dei processi dell'Assemblea legislativa in allegato 1;
- della ricognizione di tutti i macro processi, i processi, i procedimenti e le attività dell'Assemblea legislativa svolta dal RPCT, da tutti i responsabili delle strutture e dai gestori di processo dell'Assemblea legislativa, i cui risultati sono riportati in allegato 1 e in allegato 2 (Registro dei rischi e individuazione delle misure per prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi);le schede descrittive dei processi sono agli atti del RPCT e della struttura che gestisce il sistema di gestione della qualità (SGQ ISO).
- del rapporto al 31 dicembre 2019 relativo al Monitoraggio sull'applicazione del codice di comportamento a firma del RPCT pubblicato in "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti Prevenzione della Corruzione in Assemblea legislativa".

Si premette che le misure da attuare da parte dei "titolari del rischio" e dei "soggetti competenti all'attuazione delle misure", individuati quali "soggetti responsabili" sulla base del Piano, ed inserite nel Piano della Performance e nei Piani di Attività della Direzione generale dell'Assemblea legislativa, così come i relativi indicatori di attuazione, divengono fattori di valutazione della prestazione lavorativa, ai fini della retribuzione di risultato dei dirigenti e dei responsabili di posizione organizzativa, nonché della produttività del rimanente personale.

### 2. PROCESSO DI ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della legge 190/2012 il Piano è adottato, su proposta del RPCT, dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ed è aggiornato almeno annualmente entro il 31 gennaio, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, anche sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica della sua attuazione.

Il PTPC, adottato dall'Ufficio di Presidenza, deve essere oggetto di:

comunicazione all'ANAC entro il 31 gennaio 2020. In base all'indirizzo di cui alla determina ANAC
 n. 12/2015, la comunicazione si intende adempiuta con la pubblicazione del documento in

"Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa". Nella stessa sezione sono mantenuti tutti i Piani adottati dall'Assemblea legislativa;

- segnalazione inviata tramite mail personale a ciascun dipendente e collaboratore dell'Assemblea legislativa, anche in occasione della prima assunzione in servizio;
- nella Intranet regionale (Orma) sezione Anticorruzione e Trasparenza.

L'aggiornamento del presente PTPC è stato preceduto da consultazioni, adeguatamente pubblicizzate, esterne e interne tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa di un invito a presentare contributi/osservazioni, tramite apposito *modulo* contenente domande mirate a rilevare in particolare:

- a) possibili ulteriori aree a rischio corruzione;
- b) misure di prevenzione ulteriori da introdurre e programmare;
- c) misure di maggiore coinvolgimento degli stakeholder nel processo di elaborazione del Piano;
- d) misure per implementare le azioni di sensibilizzazione della società civile;
- e) misure ulteriori di tutela del Whistleblower.

La procedura di consultazione è stata attivata dal 20 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020, al fine di consentire di adottare il Piano entro il 31 gennaio 2020. Non sono pervenute osservazioni o segnalazioni di alcun genere.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il RPCT predispone entro il 15 dicembre di ogni anno (termine prorogato al 31 gennaio 2020 con comunicato del Presidente ANAC del 13/11/2019) una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico. La Relazione della RPCT sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione nell'anno 2019, redatta in formato Excel secondo il modello ANAC, è stata pubblicata entro il termine del 31 gennaio 2020 nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione in Assemblea legislativa".

### 3. MISURE PER IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

L'art. 1, comma 12, lett. b), della l. 190/2012 pone in capo al RPCT la verifica del funzionamento e dell'osservanza del Piano. In attuazione degli indirizzi contenuti nel PNA, si procederà quindi al monitoraggio sull'attuazione delle misure contenute nel presente Piano.

Dal 2015 al 2017 sono state svolte due sessioni di monitoraggio per verificare l'effettivo stato di attuazione del PTPC e delle misure di prevenzione programmate attraverso la somministrazione di questionari/report riguardanti anche gli obblighi di pubblicazione e i risultati sono stati riportati in apposita relazione pubblicata in "Amministrazione trasparente" – "Altri contenuti".

A partire dal 2018 e con ulteriore implementazione nel corso del 2019 è stato adottato il nuovo sistema di monitoraggio per un più incisivo coordinamento e integrazione tra i diversi strumenti di Pianificazione strategica. Infatti, diversi obiettivi e misure previste dal PTCP sono corrispondenti agli obiettivi strategici e operativi contemplati dal Piano della performance approvato dall'UP. Misure e obiettivi sono poi declinati, con un maggior grado di definizione e precisazione nei Piani di attività delle diverse strutture dell'Assemblea legislativa.

Il sistema di monitoraggio per verificare il grado di implementazione delle misure e il raggiungimento degli obiettivi è attuato attraverso l'applicativo Integra (utilizzato per monitorare l'attuazione dei Piani di attività - PdA) secondo le seguenti fasi:

- monitoraggi intermedi: maggio (con riferimento al periodo gennaio-aprile), settembre (con riferimento al periodo fino ad agosto);
- monitoraggio finale del grado di raggiungimento dei risultati (dicembre gennaio).

Quindi attraverso tale sistema anziché due sessioni di monitoraggio come nei precedenti anni, se ne effettuano tre, che permettono di osservare costantemente le attività e il grado di realizzazione delle misure previste. Sono inoltre predisposti Report e attestazioni sugli obblighi di trasparenza.

La necessità di integrare i documenti di pianificazione è obiettivo strategico definito dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per il 2019 e confermato anche per il 2020 (vedi obiettivo 1.1). Tale obiettivo strategico ha come primo obiettivo operativo (1.1.1) la necessità di "Aumentare il grado di integrazione degli strumenti di monitoraggio degli obiettivi individuati da ciascun documento di pianificazione/programmazione".

### 4. CONTESTO

### 4.1 Quadro normativo di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), rappresenta il primo organico intervento normativo per rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l'ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o da raccomandazioni formulate all'Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa. L'articolo 1, comma 7, della citata legge, come modificata dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede, nel primo periodo, che "l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività" e il successivo comma 8, come modificato, stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione".

Tra i decreti adottati in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1 della citata l. 190/2012, si citano per rilevanza:

 il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che ha dettato disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché presso gli enti privati in controllo pubblico; • il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che nel corso del 2016 è stato significativamente modificato dal precitato d.lgs. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

In base all'art. 1, comma 4, della l. 190/2012, è stato approvato, nel 2013, il primo "Piano Nazionale Anticorruzione" (PNA) (delibera n. 72 del 11 settembre 2013), a cui sono seguiti successivi aggiornamenti per gli anni di riferimento con i seguenti atti:

- determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015;
- delibera del Consiglio ANAC n. 831 del 3/8/2016;
- delibera del Consiglio ANAC n. 1208 del 22/11/2017;
- delibera del Consiglio ANAC n. 1074 del 21/11/2018.

Il PNA 2019 (di cui alla delibera del Consiglio ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019) rivede e consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori;

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una strategia della prevenzione della corruzione, oltre che a livello nazionale, anche a livello decentrato e costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche amministrazioni.

L'Assemblea legislativa ha adottato il primo Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) in data 28 gennaio 2014, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza (UP) n. 11, per il periodo 2014-2016, con aggiornamenti annuali negli anni successivi (delibere nn. 8/2015, 10/2016, 6/2017, 13/2018 e 5/2019). Il presente Piano costituisce aggiornamento al piano citato da ultimo.

Come precisato in precedenza la l. 190/2012 si applica "in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni", tuttavia i commi 60 e 61 dell'art. 1 della medesima legge subordinano all'adozione di apposite intese, da assumere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli adempimenti in materia, con indicazione dei relativi termini, da parte delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

In data 24 luglio 2013 sono state adottate le intese citate che, tra l'altro, prevedono:

 nell'ambito dell'Amministrazione deve essere individuato un solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione, salvo che nelle Regioni, in cui i due organi (Consiglio e Giunta) espressione della volontà popolare siano dotati di una spiccata autonomia anche per quanto riguarda gli apparati serventi, il che giustifica la nomina di due diversi responsabili, sia per quanto riguarda la prevenzione della corruzione che per quanto riguarda la trasparenza; - si è condivisa la necessità di tenere conto della specificità degli enti di piccole dimensioni, il che implica l'introduzione di forme di adattamento e l'adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali.

La Regione Emilia-Romagna ha previsto che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuino, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza (art. 52, comma 2 della l.r. 43/2001, come sostituito dall'art. 7 della l.r. 26/2013).

La Regione Emilia-Romagna ha valutato opportuno nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture organizzative della Giunta regionale e uno per quelle dell'Assemblea legislativa.

L'Assemblea legislativa ha nominato l'attuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona della dirigente di ruolo dott.ssa Anna Voltan, con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 77 del 14 novembre 2019.

### 4.2 Contesto esterno

Si evidenzia che questo paragrafo inerente il "contesto esterno", costituisce il prodotto di una collaborazione interistituzionale, nell'ambito della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza", per condividere, tra tutti i "Responsabili della prevenzione della corruzione e Trasparenza" degli enti aderenti, documenti e criteri di riferimento per la descrizione del contesto, socio-economico e criminologico, del territorio regionale emiliano-romagnolo, in fase di aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni. Di seguito sono riportati alcuni dati informativi che si ritengono a tal fine significativi.

### L'economia regionale nel 2019<sup>1</sup>

Nonostante uno scenario sfavorevole, dovuto al rallentamento dell'economia mondiale che penalizza in modo più sensibile i Paesi a maggior vocazione export, il 2019 per l'economia dell'Emilia-Romagna dovrebbe chiudersi positivamente ed essere archiviato come un altro anno di crescita per l'economia regionale. Crescita a ritmo non sostenuto, con alcuni diffusi segnali di rallentamento, tuttavia sufficiente per confermare l'Emilia-Romagna al vertice delle regioni italiane per incremento del PIL nel 2019 e anche per il 2020.

Di seguito una breve sintesi del sistema imprenditoriale regionale, del livello di occupazione e la qualità del credito.

### a) Il sistema imprenditoriale

Al 30 settembre 2019 le **imprese attive** in Emilia-Romagna erano poco più di 400mila, 2.875 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-0,7 per cento), a fronte di un aumento del numero degli addetti nelle imprese dell'1,9 per cento. Una flessione del tessuto imprenditoriale che non va interpretata negativamente in quanto associata a una crescita occupazionale e, quindi, a un rafforzamento delle imprese esistenti.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fonte: Rapporto sull'economia regionale 2019 – a cura dell'Ufficio Studi di Unioncamere Emilia-Romagna

Le **aziende straniere** in Emilia-Romagna sono oltre 49mila, il 12 per cento del totale delle imprese regionali, il 2 per cento in più rispetto all'anno precedente;

Le **imprese femminili** costituiscono oltre un quinto del tessuto imprenditoriale regionale, il 14 per cento dell'occupazione. Nell'ultimo anno il numero delle imprese femminili è rimasto pressoché invariato, mentre nel lungo periodo si è registrata una modesta crescita

Variazioni ancora negative per quanto riguarda le **imprese giovanili**, diminuite nell'ultimo anno del 2 per cento in termini di aziende, mentre l'occupazione è cresciuta del 2 per cento.

I dati sulla demografia d'impresa suddivisi per **settore** confermano e prolungano le dinamiche in atto da alcuni anni. Vi sono alcuni comparti interessati da una progressiva riduzione del numero di imprese, in particolare l'agricoltura, le costruzioni e il manifatturiero. In calo anche il commercio, flessione contenuta dalla crescita al suo interno della componente più rivolta al turismo, in particolare le attività legate all'alloggio e alla ristorazione. Crescono i servizi, sia quelli rivolti alle imprese sia quelli alle persone.

Prosegue la contrazione delle imprese attive nei **settori dell'agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca** che a fine settembre 2019 risultavano 55.914 ovvero 1.194 unità in meno (-2,0 per cento) rispetto allo stesso mese del 2018. Gli occupati in agricoltura nei primi nove mesi 2019 sono stati mediamente circa 70mila, mille in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Per quello che riguarda **l'industria in senso stretto**, dopo 16 trimestri di crescita ininterrotta, la produzione industriale nel 2019 segna una battuta di arresto, una flessione che ha preso avvio nel primo trimestre dell'anno per poi irrobustirsi nel corso dell'anno. Complessivamente i primi nove mesi del 2019 chiudono con un calo della produzione dell'1,1 per cento, una frenata che ha interessato tutte le classi dimensionali e ha colpito quasi tutti i settori. A registrare il calo più consistente sono le imprese con meno di 10 addetti (-2,6 per cento), mentre le società con almeno 50 addetti contengono la perdita (-0,6 per cento).

Dal punto di vista settoriale solo l'alimentare e l'industria del legno e del mobile mostrano una variazione positiva; per la meccanica la contrazione della produzione è pari all'1,3 per cento, percentuale che si appesantisce per la lavorazione dei metalli (-2,3 per cento) e per il sistema moda (-4,7 per cento).

Il **commercio con l'estero** ha giocato un ruolo fondamentale nel contenere la flessione. Nei primi nove mesi del 2019, le esportazioni regionali di prodotti dell'industria manifatturiera hanno fatto segnare un aumento del 4,6 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la stessa percentuale registrata l'anno passato. Molto bene i mezzi di trasporto (+11,4 per cento), buoni risultati superiori al 5 per cento per il sistema moda e per l'alimentare, variazioni di segno negativo per meccanica e per elettricità-elettronica.

Per quello che riguarda il **settore delle costruzioni** dall'inizio del 2015 si sono succeduti quattro anni di espansione, anche se non privi di incertezze. I dati relativi ai primi nove mesi del 2019 confermano sia la tendenza positiva degli anni precedenti, seppur con diffusi segnali di rallentamento, sia le difficoltà e le incognite che caratterizzano il comparto.

Il **volume d'affari** delle costruzioni, espresso a valori correnti, nei primi nove mesi del 2019 è aumentato dello 0,1 per cento, risultato derivato dalla flessione delle imprese più piccole (-1 per cento per le aziende con meno di 10 addetti) e la crescita di quelle più strutturate (+2,4 per cento per le società con più di 50 addetti).

I dati congiunturali confermano le difficoltà che caratterizzano il **settore del commercio** da oltre un decennio. Nei primi nove mesi del 2019 le vendite sono diminuite dello 0,9 per cento, con una dinamica negativa che è andata attenuandosi negli ultimi trimestri. Maggiormente penalizzato chi commercializza abbigliamento e accessori (-2,9 per cento), calo dello 0,6 per cento per gli esercizi che trattano prodotti per la casa ed elettrodomestici, flessione dello 0,8 per cento per chi vende prodotti alimentari. In ripresa, seppur lentamente (+0,3 per cento), iper, supermercati e grandi magazzini.

Il comparto **dell'alloggio e della ristorazione** conta più di 30mila imprese con circa 195mila addetti. Nel suo complesso, il settore vale il 30 per cento del totale delle imprese della regione e il 28 per cento dell'occupazione. Nei primi nove mesi del 2019 il settore dell'alloggio ha evidenziato una crescita del numero delle aziende (+3 per cento) e una leggera flessione dell'occupazione (-0,5 per cento). Andamento opposto per la ristorazione che ha perso qualche locale (-0,5 per cento) ma ha incrementato gli addetti (+3,4 per cento)

Il **movimento turistico** nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell'Emilia-Romagna viene rilevato dall'Osservatorio Turistico Regionale realizzato congiuntamente dalla Regione Emilia-Romagna e da Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con Trademark Italia.

L'industria turistica regionale chiude i primi dieci mesi del 2019 superando i 57,4 milioni di presenze turistiche, in aumento del 1,8 per cento rispetto ai 56,3 milioni registrati nel 2018. Gli arrivi turistici salgono a 12,8 milioni, con una crescita del 3 per cento rispetto ai 12,4 milioni del 2018. Tutti i comparti turistici della regione (Riviera, Città d'Arte e d'Affari, Montagna appenninica ed Altre località) registrano una performance sostanzialmente positiva sia degli arrivi, sia delle presenze.

La consistenza delle imprese attive nel **settore dei trasporti e magazzinaggio** a settembre 2019 è apparsa in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno passato sia in Emilia-Romagna (-2,2 per cento) sia a livello nazionale (-0,8 per cento). Come evidenziato per altri settori, alla flessione del numero delle imprese si contrappone un buon aumento degli occupati sia a livello nazionale (+2,2 per cento) che regionale (+3,3 per cento). La parte di gran lunga più consistente del trasporto marittimo dell'Emilia-Romagna si svolge attraverso il porto di Ravenna. Secondo i dati Istat, (il cui ultimo aggiornamento disponibile è al 2017) lo scalo portuale ravennate ha rappresentato il 6,1 per cento del movimento merci portuale italiano, occupando il terzo posto sui quarantatré porti italiani censiti, preceduto da Trieste e Genova e seguito da Livorno e Venezia.

Secondo i dati divulgati dall'Autorità portuale ravennate, nei primi dieci mesi del 2019 il movimento merci è ammontato a oltre 22 milioni e 47 mila tonnellate, vale a dire un valore leggermente inferiore a quello registrato l'anno passato (-0,3 per cento). Questo risultato è il saldo di andamenti differenziati registrati dalle diverse tipologie di merci che transitano per il porto di Ravenna.

Relativamente ai trasporti aerei, nei primi 10 mesi del 2019 il sistema aeroportuale emilianoromagnolo ha mostrato un andamento molto positivo (+11,5 per cento di passeggeri per un valore
assoluto superiore agli 8,4 milioni), superiore al già buon andamento nazionale (+4,1 per cento).
Tale situazione deriva dal comporsi di diversi andamenti dei tre aeroporti attivi al momento in
regione. Bologna combina una dinamica molto vivace (+11,0 per cento) a valori assoluti importanti
(quasi 8 milioni di passeggeri). Rimini registra una spiccata tendenza all'aumento (+25,6 per cento
di passeggeri) pur con valori assoluti ancora contenuti (quasi 367.000). Parma, invece, riporta una
contrazione dei passeggeri (-5,1 per cento) e valori assoluti contenuti (67.000 passeggeri).

Al 30 settembre 2019 le **cooperative attive** in regione erano poco meno di 5mila, l'1,2 per cento del totale delle imprese, un'incidenza apparentemente marginale. La valutazione sul ruolo della cooperazione cambia radicalmente se si guarda all'occupazione creata, quasi 250mila addetti pari al 14 per cento del totale regionale, oltre 40 miliardi di fatturato equivalente, ancora una volta, a quasi il 14 per cento del valore della produzione ascrivibile alle società di capitali regionali. Quasi un terzo del fatturato realizzato dalle cooperative italiane è "made in Emilia-Romagna".

Nell'ultimo anno il numero delle cooperative in Emilia-Romagna è diminuito del 3 per cento, flessione che ha toccato il 7 per cento se considerata con riferimento all'ultimo quinquennio. Al contrario l'occupazione è cresciuta dell'1,4 per cento rispetto al 2018 e del 3,5 per cento rispetto al 2014. La crescita occupazionale trova conferma anche nell'aumento del fatturato delle cooperative, cresciuto dell'1,5 per cento nel 2018 rispetto al 2017.

### b) lo stato dell'occupazione

Secondo l'indagine Istat sulle forze di lavoro, i primi nove mesi del 2019 si sono chiusi positivamente per l'occupazione in regione. Tra gennaio e settembre l'occupazione dell'Emilia-Romagna è mediamente ammontata a circa 2.031.000 persone, vale a dire oltre 26.000 occupati in più rispetto all'analogo periodo del 2017, per un incremento dell'1,3 per cento.

Il **tasso di disoccupazione**, che misura l'incidenza delle persone in cerca di occupazione sul totale delle forze di lavoro (cioè di coloro che hanno un lavoro o lo cercano attivamente), nei primi nove mesi del 2019 è stato pari al 5,4 per cento in discesa rispetto all'analogo periodo del 2018, quando era pari al 5,7 per cento.

Il **tasso di occupazione**, che misura il peso delle persone che tra i 15 ed i 64 anni lavorano sulla popolazione complessiva della medesima fascia d'età, nei primi nove mesi del 2019 ha raggiunto il 70,4 per cento. Nello stesso periodo del 2018 il valore era pari a 69,6 per cento.

Dal **punto di vista del genere** va notato come i buoni dati sull'occupazione dell'Emilia-Romagna derivino anche dall'elevata partecipazione al mercato del lavoro della componente femminile. Nei primi nove mesi dell'anno il tasso di occupazione femminile è stato del 64 per cento, in crescita rispetto all'anno precedente, 62,7 per cento. Il tasso di disoccupazione femminile si è attestato al 6,7 per cento (6,9 per cento nel 2018).

Le ore di **cassa integrazione** autorizzate nei primi 10 mesi del 2019 risultano in aumento rispetto allo stesso periodo del 2019 (27 per cento in più). Cresce il ricorso alla cassa straordinaria nel manifatturiero e soprattutto nell'edilizia, per le artigiane aumenta considerevolmente la cassa integrazione in deroga.

### c) la qualità del credito

Secondo i dati provvisori forniti dalla Banca d'Italia, la consistenza dei prestiti bancari concessi al complesso dell'economia regionale a fine settembre 2019 risultava in espansione dello 0,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dal punto di vista settoriale, continua l'espansione del credito concesso alle famiglie consumatrici (+3,4 per cento) mentre si registra una contrazione di quello accordato alle famiglie produttrici (-2,3 per cento). Per il settore delle imprese si nota una contrapposizione netta tra gli andamenti delle medio-grandi (+0,5 per cento) e quelle piccole (-3,1 per cento). Per quel che riguarda la qualità del credito, nei primi nove mesi del 2019 è proseguito il graduale miglioramento del credito erogato all'economia regionale.

I rapporti tra banca e impresa in Emilia-Romagna sono tradizionalmente oggetto di analisi dall'Osservatorio sul credito che Unioncamere Emilia-Romagna e le Camere di commercio attive in regione realizzano congiuntamente dal 2009.

La lenta marcia verso il miglioramento sembra essersi fermata nel primo semestre 2019. In particolare, la battuta d'arresto appare più evidente per quel che riguarda i parametri di costo del

finanziamento. Il livello di soddisfazione risulta in particolare contrazione nei confronti del costo complessivo del credito e relativamente alla soddisfazione rispetto alle garanzie richieste. In termini settoriali, i comparti che riportano una situazione migliore rispetto alla media sono meccanica e alimentare moda mentre quelli che riportano una situazione meno favorevole sono le costruzioni e il commercio.

### Descrizione del profilo criminologico del territorio E-R

Fin dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, le attività di ricerca realizzate dalla Regione Emilia-Romagna hanno permesso di ricostruire un quadro articolato della presenza delle organizzazioni criminali in regione e di comprendere le strategie adottate da tali organizzazioni nello spostamento e nell'insediamento di uomini nel territorio per condurre attività lecite e illecite e organizzare i traffici illegali.

A differenza di altre regioni del Nord Italia, il controllo del territorio da parte di organizzazioni criminali in Emilia-Romagna risulta ancora assente, mentre la loro attività principale e più remunerativa è costituita dai traffici illeciti, in particolare dal traffico di stupefacenti. Le altre attività rilevanti delle mafie in Emilia-Romagna riguardano l'edilizia pubblica e privata, il movimento terra e autotrasporti, l'usura, il recupero crediti, la gestione e il controllo illegale del gioco d'azzardo, le estorsioni, l'intestazione fittizia di beni e il riciclaggio.

La ricerca sul territorio pone in evidenza l'importanza assunta da elementi di origine locale nel favorire l'ingresso di attività criminali organizzate nel territorio regionale. 'Ndranghetisti e casalesi, afferenti alle due organizzazioni criminali più significative in Emilia-Romagna, puntano alla mimetizzazione sociale, a non richiamare l'attenzione e a passare inosservati. In altre parole, le organizzazioni mafiose hanno adottato meccanismi di infiltrazione diversi da quelli tradizionali al fine di rendersi assai più invisibili e quindi anche più difficilmente decifrabili. La loro azione in tal modo si confonde spesso con quella di operatori che si muovono nella legalità.

Le realtà territoriali più vulnerabili, ma anche quelle più studiate e conosciute, sono quelle di Reggio Emilia e Modena, dove le indagini confermano la presenza di 'ndranghetisti e casalesi nei cantieri edili. È l'edilizia, infatti, il settore più vulnerabile all'infiltrazione mafiosa in Emilia-Romagna e dove i processi di corruzione e di condizionamento della criminalità organizzata sono più visibili e consolidati, come dimostrato anche dall'inchiesta Aemilia, il cui impianto accusatorio è stato recentemente confermato nel primo grado di giudizio.

Parma è la città in cui si segnala una presenza significativa di Cosa nostra, con cellule collegate alla famiglia Panepinto di Bivona (AG), per il resto poco presente nel territorio regionale.

Negli ultimi tempi alle presenze mafiose italiane si sono aggiunti sodalizi criminali d'origine straniera, in particolare albanese e nigeriana, attivi principalmente nel traffico di stupefacenti e nella tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

Anche nel mercato immobiliare si segnala nella regione un notevole attivismo delle cosche mafiose, in particolare nella città di Bologna. Si tratta di un settore strategico, che consente di reinvestire capitali illeciti ed acquisire patrimoni immobiliari, in genere utilizzando acquirenti fittizi. Anche in

questo caso si rivela fondamentale il ruolo giocato da "faccendieri" locali e prestanome nel mondo delle professioni. Il riciclaggio risulta così essere una delle attività più fiorenti della criminalità organizzata in Emilia-Romagna e si manifesta attraverso acquisti di attività commerciali, imprese ed immobili.

Anche l'area della Romagna è stata interessata da una crescente infiltrazione delle mafie, come testimoniano le diverse inchieste condotte dall'autorità giudiziaria. Nella riviera romagnola, ed in particolare nella provincia di Rimini, le mafie si sono concentrate in attività legate al narcotraffico, gioco d'azzardo, recupero crediti, usura, estorsioni, gestione di locali notturni, intestazione fittizia di beni ed il riciclaggio.

Ancora negli anni più recenti il controllo del mercato degli stupefacenti in Emilia-Romagna assume una rilevanza fondamentale per le organizzazioni criminali. È infatti da questa attività che tali organizzazioni criminali traggono la porzione più consistente dei loro profitti, da reinvestire poi in parte anche nelle attività del mercato legale attraverso complesse attività di riciclaggio.

Secondo i dati pubblicati dalla Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, negli ultimi dieci anni (dal 2009 al 2018) in regione sono state eseguite dalle forze di polizia circa 18 mila operazioni antidroga (l'8% di quelle condotte a livello nazionale). In seguito a queste operazioni sono state segnalate all'Autorità giudiziaria circa 26 mila persone, di cui oltre la metà di origine straniera (va detto a questo proposito che molti soggetti stranieri sono presenti nella parte terminale nella catena del narcotraffico, ovvero nell'attività di spaccio, ma questo non esclude che le organizzazioni criminali straniere ricoprano anche ruoli significativi in questo lucroso mercato). Inoltre, da queste operazioni sono state sequestrate oltre 26 mila chili di sostanze stupefacenti - 26 tonnellate -, pari al 4% di quanto è stato sequestrato a livello nazionale, di cui circa l'80% di hashish e marijuana e la parte rimanente di eroina e cocaina. Se alla quantità di sostanze appena ricordate si aggiunge la quantità di droghe sintetiche anch'esse sequestrate (e qui non conteggiate), oltre alla quota di sostanze – ragionevolmente preponderante – immessa sul mercato perché non intercettata dalle forze di polizia possiamo immaginare quanto sia vasto il mercato delle droghe nella nostra regione e quanto significativi i ricavi per le organizzazioni criminali che lo gestiscono, i quali, come si è detto, vengono ripuliti e reinvestiti in attività legali spesso grazie anche al coinvolgimento di esponenti della c.d. area grigia.

Il riciclaggio dei capitali illeciti è infatti l'attività terminale per bonificare i capitali provenienti da tutta una serie di attività criminali e che avviene attraverso più fasi e una molteplicità di canali che si vanno sempre di più affinando e moltiplicando man mano che aumentano gli strumenti per contrastarlo: dalla immissione dei capitali nel circuito finanziario attraverso banche, società finanziarie, uffici di cambio, centri off-shore e altri intermediari, alla loro trasformazione in oro, preziosi, oggetti di valore, assegni derivanti da false vincite al gioco, ecc., fino appunto all'investimento in attività lecite a ripulitura avvenuta.

Nel corso degli ultimi decenni l'attività di contrasto alla criminalità organizzata si è molto concentrata sull'attacco ai capitali di origine illecita e ciò è avvenuto anche grazie al supporto di un sistema di prevenzione che è un importante complemento all'attività di repressione dei reati, intercettando e ostacolando l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi. In questo sistema di prevenzione l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal d.lgs. n. 231/2007 (che è la cornice legislativa antiriciclaggio in Italia), è l'autorità incaricata di acquisire i

flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori; di dette informazioni l'UIF effettua l'analisi finanziaria, utilizzando l'insieme delle fonti e dei poteri di cui dispone, e valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi e della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per l'eventuale sviluppo dell'azione di repressione.

Secondo i dati pubblicati annualmente da questo organismo, negli ultimi dieci anni (dal 2009 al 2018) in Emilia-Romagna sono state segnalate all'UIF quasi 50.000 operazioni sospette di riciclaggio, pari al 10% di tutte le segnalazioni avvenute nel territorio nazionale. Osservandone l'andamento nel tempo, va detto che il numero di segnalazioni è aumentato costantemente in Emilia-Romagna e nel resto dell'Italia, e ciò va interpretato sicuramente come un possibile tentativo di espansione criminale nell'economia legale, ma probabilmente anche di una accresciuta sensibilità e attenzione per il problema del riciclaggio da parte dei soggetti che sono incaricati a trasmettere le segnalazioni all'UIF, ovvero principalmente degli operatori finanziari e in second'ordine dei professionisti (basti pensare che dal 2009 al 2018 il numero di segnalazioni è quasi quintuplicato sia in regione che in Italia).

Un andamento simile del fenomeno, seppure con numeri sensibilmente inferiori rispetto alle segnalazioni all'UIF, lo si riscontra nei dati delle denunce delle forze di polizia (i dati della delittuosità), secondo i quali i reati di riciclaggio in regione sono cresciuti costantemente negli ultimi dieci anni, passando dalle 95 denunce del 2009 alle 124 del 2018. Ciò detto, va tuttavia rilevato che nel decennio in esame la regione ha detenuto costantemente tassi di reato di riciclaggio inferiori alla media nazionale. Nell'ultimo anno (il 2018), ad esempio, la regione ha registrato un tasso di 2,8 denunce per riciclaggio ogni 100.000 abitanti a fronte di un tasso nazionale pari a 3,1 denunce ogni 100.000 abitanti. Naturalmente si riscontrano differenze sostanziali fra le diverse province della regione. Modena soprattutto, ma anche Ravenna e Rimini sono i territori della regione dove l'incidenza di questo reato è maggiore quasi costantemente. Nell'ultimo anno, ad esempio, il tasso per il reato di riciclaggio di Modena è risultato di 7,4 ogni 100 mila abitanti e quello di Ravenna di 3,8 a fronte di un tasso medio regionale di 2,8 ogni 100 mila abitanti.

Come è noto, i capitali illeciti, una volta ripuliti attraverso complesse operazioni finanziarie realizzate da professionisti spesso a servizio esterno delle organizzazioni criminali, altre volte strutturati al loro interno, sono immessi nell'economia legale e utilizzati per l'acquisto di attività economiche, immobili e, quando necessario, per corrompere pubblici funzionari o condizionare la politica.

Quello della corruzione è un fenomeno difficile da misurare non solo perché è difficile definirne correttamente i contorni, ma perché presenta anche, come è ovvio, un elevatissimo sommerso. Tuttavia, se ci si limita a osservare i delitti commessi negli ultimi anni in Emilia-Romagna da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, anche in questo caso si può notare una crescita non trascurabile del fenomeno. In particolare, dal 2011 al 2017 (che è l'ultimo anno per cui si dispone dei dati dell'Autorità giudiziaria), i procedimenti per i reati di questo tipo per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale sono stati 2.317 (il 5% di quelli definiti in tutti i distretti giudiziari del paese). Va precisato che per quasi il 70% di questi procedimenti si è trattato di violazioni dei doveri d'ufficio e abusi, mentre la restante parte riguardava reati più strettamente collegati ai fenomeni corruttivi. In particolare, nel settennio in esame l'Autorità giudiziaria ha

iniziato l'azione penale per 341 procedimenti riguardanti delitti di peculato, 237 di malversazione, 66 di concussione e 154 di corruzione vera e propria.

Non trascurabile, infine, è il numero di soggetti condannati con sentenza irrevocabile per avere commesso tali reati. In particolare, 949 sono i pubblici ufficiali che dal 2011 al 2017 sono stati condannati per avere commesso delitti contro la pubblica amministrazione, di cui 159 per peculato, 16 per malversazione, 54 per concussione e 93 per corruzione.

Procedimenti penali per i quali l'Autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e condannati con sentenza irrevocabile dal 2011 al 2017 in Emilia-Romagna per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (valori assoluti)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
PROCEDIMENTI PENALI								
Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica								
amministrazione	339	301	292	304	312	339	430	2.317
di cui:								
delitti di peculato	34	41	55	59	52	56	44	341
delitti di malversazione	6	7	13	8	22	33	148	237
concussione	13	9	13	12	6	9	4	66
delitti di corruzione	27	20	30	26	15	16	20	154
CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA								
Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica								
amministrazione	172	151	114	143	145	124	100	949
di cui:								
delitti di peculato	16	31	20	19	21	30	22	159
delitti di malversazione	1	0	0	1	4	6	4	16
concussione	12	9	6	6	5	13	3	54
delitti di corruzione	13	13	13	18	9	8	19	93

### Fonti:

### Rivista «QUADERNI DI CITTÀ SICURE», numeri:

- 11b "La sicurezza in Emilia-Romagna. Terzo rapporto annuale" (1997);
- 29 "Criminalità organizzata e disordine economico in Emilia-Romagna" (2004);
- 39 "I raggruppamenti mafiosi in Emilia-Romagna. Elementi per un quadro di sintesi"
   (2012), a cura di E. Ciconte;
- 41 "Mafie, economia, territori, politica in Emilia-Romagna" (2016), a cura di E. Ciconte;
- 42 "Mafie, economia, lavoro" (2018), a cura di V. Mete e S. Borelli.

Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per il 2017, n. 10 – 2018 (v.: <a href="http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/">http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/</a>)

### LIBERA INFORMAZIONE:

- 2011 Mafie senza confini, noi senza paura Dossier 2011 Mafie in Emilia-Romagna, (a cura di Frigerio L., Liardo G.), Rapporto predisposto per l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Roma.
- 2012 Mosaico di mafie e antimafia Dossier 2012 I numeri del radicamento in Emilia-Romagna, (a cura di Della Volpe S., Ferrara N., Frigerio L., Liardo G.), Rapporto predisposto per l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Roma.
- 2013 Mosaico di mafie e antimafia Dossier 2013 L'altra 'ndrangheta in Emilia-Romagna, (a cura di S. Della Volpe, L. Frigerio, G. Liardo), Rapporto predisposto per l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Roma.
- 2015 Mosaico di mafie e antimafia Dossier 2014/15 Aemilia: un terremoto di nome 'ndrangheta, (a cura di S. Della Volpe, L. Frigerio, G. Liardo), Rapporto predisposto per l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Roma.

(per eventuali integrazioni, per descrizione del territorio di riferimento vd. anche la "RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA" del Ministro dell'Interno al Parlamento in <a href="https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco\_categoria">https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco\_categoria</a>

### Attività di contrasto sociale e amministrativo

Con l'adozione della L.R. 18/2016 la Regione Emilia-Romagna ha dedicato una particolare attenzione ai progetti di promozione della legalità. Sono incentivate tutte le iniziative per la promozione della cultura della legalità sviluppate d'intesa con i diversi livelli istituzionali, ivi incluse le società a partecipazione regionale, che comprendono anche il potenziamento dei programmi di formazione del personale e lo sviluppo della trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Numerose disposizioni sono volte a rafforzare la prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità a partire dal settore degli appalti pubblici. Tra le misure previste:

- la valorizzazione del rating di legalità delle imprese (art. 14);
- la creazione di elenchi di merito, a partire dal settore dell'edilizia ed in tutti i comparti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 14);
- la diffusione della Carta dei Principi delle Imprese e dell'Elenco di Merito delle imprese e degli operatori economici (art. 14);
- Il monitoraggio costante degli appalti pubblici, anche in collaborazione con l'Autorità anticorruzione (art. 24);
- La riduzione delle stazioni appaltanti, favorendo la funzione di centrale unica di committenza esercitata dalle unioni di comuni (art. 25);
- La promozione della responsabilità sociale delle imprese, al fine di favorire il pieno rispetto delle normative e dei contratti sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 26).

Ulteriori misure specifiche vengono adottate per il settore dell'autotrasporto e facchinaggio, con il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo negli ambiti della logistica, e in quelli del commercio, turismo, agricoltura e della gestione dei rifiuti, anche al fine di contrastare i fenomeni del caporalato e dello sfruttamento della manodopera (artt. 35-42). Viene favorita poi una maggiore condivisione di informazioni sui controlli da parte dei corpi deputati alla protezione del patrimonio naturale, forestale e ambientale in genere, oltre al maggiore sostegno alle attività della rete del lavoro agricolo, cercando di prevenire l'insorgenza di fenomeni illeciti all'interno del contesto agricolo.

Recentemente la Giunta regionale, con propria delibera n. 2151 del 22/11/2019 ha approvato il Piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi relativo al biennio 2020/2021, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili".

Per quanto attiene specificatamente le strategie regionali di prevenzione e di contrasto e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, la Regione - in base all'art. 15 della l.r. n. 18 del 2016 - ha promosso l'avvio di una "Rete per l'Integrità e la Trasparenza", ossia una forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo.

Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e Unioncamere, con i quali è stato sottoscritto apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017.

La Rete, a cui hanno aderito, ad oggi, ben **195 enti**, permette ai relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate e efficaci, pertanto, di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel nostro territorio.

Prosegue poi l'azione di diffusione della Carta dei Principi di responsabilità sociale di imprese e la valorizzazione del rating di legalità, attraverso i bandi per l'attuazione delle misure e degli interventi della DG Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa. L'adesione diviene così requisito indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dai bandi.

Continua l'attività dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che fornisce anche assistenza tecnica alle Stazioni Appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori del territorio regionale, per la predisposizione dei bandi, di promozione del monitoraggio delle procedure di gara, della qualità delle procedure di scelta del contraente e della qualificazione degli operatori economici.

È stato realizzato l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.

In relazione all'art. 34, della L.R. n. 18/2016, è continuata l'attività relativa all'aggiornamento dell'Elenco di merito degli operatori economici del settore edile e delle costruzioni. La formazione dell'Elenco di merito, che conta ad oggi 1.506 imprese iscritte, persegue due principali finalità: a) la prima è rivolta alla costituzione di una banca dati a cui le Stazioni Appaltanti, i Comuni, i

committenti, i professionisti ed i cittadini possono attingere per affidare incarichi alle imprese; b) la seconda riguarda l'attuazione del principio della semplificazione offrendo la possibilità, ove si realizzino le condizioni normative ed organizzative, di non dover ripresentare i medesimi documenti previsti per altri adempimenti.

È stato aggiornato e adeguato al nuovo Codice degli appalti pubblici D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. il sistema informativo SITAR, ora denominato **SITAR 2.0**; l'Osservatorio regionale, quindi, con il un nuovo sistema informativo, a partire dagli ultimi mesi del 2017, ha svolto in modo più efficace la propria attività di monitoraggio dell'intero ciclo di realizzazione degli appalti pubblici dalla fase di programmazione a quella del collaudo, tenendo conto delle sue specificità in relazione alla tipologia e all'importo. Il SITAR 2.0 permette inoltre di assolvere in modo unitario alle diverse esigenze di monitoraggio dei vari organismi legalmente deputati, concentrando in un'unica banca dati le diverse informazioni e semplificando l'azione di invio, realizzando quindi il monitoraggio previsto dal Codice dei contratti pubblici in modo completamente informatico e rendendolo più efficiente e meno gravoso per i soggetti coinvolti.

Con l'approvazione della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 - Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), sono state introdotte norme ed obblighi specifici di contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito delle operazioni urbanistiche. In particolare, l'articolo 2 (Legalità, imparzialità e trasparenza nelle scelte di pianificazione), oltre a ribadire che le amministrazioni pubbliche devono assicurare, anche nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e contro i conflitti di interesse, definite dalle leggi statali e dall'ANAC, introduce inoltre l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia, disciplinata dall'articolo 84 del D. Lgs. 159/2011, relativamente ai soggetti privati che propongono alle amministrazioni comunali l'esame e l'approvazione di progetti urbanistici, nell'ambito dei diversi procedimenti regolati dalla legge (accordi operativi, accordi di programma e procedimento unico per i progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico e per le modifiche di insediamenti produttivi).

A seguito di diversi incontri tematici e della deliberazione di Giunta n. 15 del 8 gennaio 2018, è stato sottoscritto il 9 marzo 2018 il Protocollo di intesa per la legalità negli appalti di lavori pubblici e negli interventi urbanistici ed edilizi, tra la Regione, il Commissario delegato per la ricostruzione e le nove Prefetture/Uffici territoriali del governo, operanti in Emilia-Romagna, volto ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di inserimento della criminalità organizzata nel settore delle opere pubbliche e dell'edilizia privata, migliorando l'interscambio informativo tra gli enti sottoscrittori, garantendo maggiore efficacia della prevenzione e del controllo, anche tramite l'estensione delle verifiche antimafia a tutti gli interventi finanziati con fondi destinati alla ricostruzione. Nell'ambito di tale Protocollo, volto ad aggiornare, integrare e rinnovare l'omologo accordo siglato il 5 marzo 2012, tra la Regione e le Prefetture, oltre a recepire il nuovo Codice degli appalti pubblici, con la deliberazione di Giunta n. 2032 del 14/11/2019, è stato approvato l'Accordo attuativo dell'Intesa per la legalità firmato il 9 marzo 2018 per la presentazione alle Prefetture-UTG, attraverso il sistema

informativo regionale SICO della notifica preliminare dei cantieri pubblici, di cui all'art. 26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132). Tale Accordo dà anche attuazione a quanto previsto dagli art. 30 e 31, della LR. 18/2016, in materia di potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri.

Inoltre, si prevedono anche misure indirizzate ad agevolare l'attuazione dell'art. 32 della L.R. 18/2016 sul requisito della comunicazione antimafia per i titoli abilitativi edilizi relativi ad interventi di valore complessivo superiore a 150mila euro, nonché l'attuazione delle richiamate norme della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24 del 2017) inerenti all'obbligo di informazione antimafia per i soggetti privati proponenti progetti urbanistici.

Con il Protocollo, firmato il 9 marzo 2018, per le specifiche esigenze legate al processo della ricostruzione post-sisma, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato alla ricostruzione si impegna a mettere a disposizione delle Prefetture che insistono sul cd. "cratere" (Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia) le risorse umane necessarie e strumentali con il coinvolgimento, anche ai fini della programmazione informatica, di personale esperto.

Va rimarcato che il Protocollo migliora l'interscambio informativo tra le Prefetture e le altre Pubbliche amministrazioni per garantire una maggiore efficacia e tempestività delle verifiche delle imprese interessate, ed è anche teso a concordare prassi amministrative, clausole contrattuali che assicurino più elevati livelli di prevenzione delle infiltrazioni criminali.

Va rimarcato, inoltre, che le misure di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa sono estese non solo all'ambito pubblico, ma anche al settore dell'edilizia privata puntando a promuovere il rispetto delle discipline sull'antimafia, sulla regolarità contributiva, sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme.

Con la sottoscrizione di accordi di programma, la Regione poi ha sostenuto un ampio spettro di azioni nell'ambito della **promozione della cultura della legalità**: interventi di sensibilizzazione e formativi, specialmente per i più giovani; costituzione di "Centri per la legalità"; attivazione di **Osservatori locali sulla criminalità organizzata e per la diffusione della cultura della legalità**. Ne è stata sostenuta la creazione: nella provincia di Rimini, nella Città Metropolitana di Bologna, nelle amministrazioni comunali di Forlì e Parma e nelle Unioni Terre d'Argine (MO) e Tresinaro Secchia (RE).

In materia forestale, a livello legislativo, con l'introduzione dell'art. 3 della L.R. 18 luglio 2017, n. 16 («Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici») è stato modificato l'art. 15 della L.R. n. 30/1981 prevedendo che ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni del Regolamento forestale, spettanti ai Comuni e alle loro Unioni, la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'articolo 42 della L.R 18/2016 con l'Arma dei Carabinieri e con gli altri soggetti preposti, e che analoghe forme di collaborazione, per le medesime finalità, possono essere attivate dagli enti competenti in materia forestale e dagli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000.

Con l'approvazione del nuovo Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 (in vigore dal 15/9/2018) e delle relative disposizioni attuative dedicate al funzionamento del sistema telematico regionale

(con deliberazione di Giunta regionale n. 1437 del 10/9/2018) è stata completata la regolazione del nuovo sistema, attraverso il quale le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti e le comunicazioni presentate dagli interessati sono autonomamente rese disponibili ai soggetti e alle autorità preposti alle attività di controllo, preventivamente abilitati per l'esercizio delle loro funzioni.

Il sistema così impostato è uno strumento di efficienza e semplificazione non solo nella gestione delle autorizzazioni e delle comunicazioni relative agli interventi forestali, ma anche nel monitoraggio e nel controllo degli stessi. Dal 15/9/2018 (data di entrata in vigore del nuovo Regolamento forestale) ad oggi, attraverso il sistema telematico regionale sono stati gestiti più di 4.000 procedimenti, relativi a interventi che hanno complessivamente interessato circa 9.000 ettari del territorio regionale.

### 4.3 Contesto interno

### L'assetto istituzionale e organizzativo dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.

L'assetto istituzionale e organizzativo dell'Assemblea legislativa regionale costituisce la premessa indispensabile per chiarire il contesto in cui sono maturate le determinazioni e le scelte oggetto del presente PTPC.

L'Assemblea legislativa è l'**organo della rappresentanza democratica regionale**, di indirizzo politico e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale; esercita la potestà legislativa regionale, nonché le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi (art. 121 Cost., art. 27 e 28 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna - legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, di seguito Statuto regionale).

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale (articolo 29 Statuto regionale).

È dotata dell'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia (art. 27, comma 3 Statuto regionale).

### Organi dell'Assemblea legislativa sono il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

L'**Ufficio di Presidenza** coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento; dispone di **servizi generali** per le attività dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell'Assemblea (art. 35, commi 1 e 2 Statuto regionale).

Per ciò che concerne l'assetto organizzativo, l'Assemblea legislativa è dotata di una **struttura amministrativa** che fa capo all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 26 novembre 2001, n. 43 (*Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna*),

destinata a fornire il supporto necessario al compimento delle funzioni istituzionali. Tali funzioni si sostanziano essenzialmente nell'attività legislativa e in quella di indirizzo e controllo sull'esecutivo regionale, come sopra evidenziato.


Come in altre regioni, sono stati istituiti presso l'Assemblea legislativa anche alcuni organismi dotati, a vario titolo, e in forme differenziate, di livelli di autonomia in relazione alle specifiche finalità istituzionali: Difensore Civico, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), Consulta di garanzia statutaria e Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

Si evidenzia la peculiarità delle funzioni istituzionali delle Assemblee legislative regionali, che prevedono una limitata attività di amministrazione attiva di risorse pubbliche, circoscritta all'attività amministrativa a supporto del funzionamento delle stesse. Si è rilevato per questa situazione un livello di rischio contenuto all'interno della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa, come risulta dalla mappatura dei processi e dall'analisi del rischio, i cui esiti sono riportati negli allegati 1 e 2 parte integrante e sostanziale del presente PTPCT.

La struttura organizzativa, di livello gestionale, della Regione Emilia-Romagna è articolata in direzioni generali, Agenzie e altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale (vedi l.r. 43/2001).

Alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti di competenza, spetta determinare l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, provvedere alla loro istituzione, denominazione e competenza, stabilire il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale, dettare gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale.

I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi politici di cui sopra, possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale, e individuarne la denominazione e la competenza.



La **struttura organizzativa gestionale** dell'Assemblea legislativa è articolata - alla data di approvazione del presente PTPC - nei seguenti 3 servizi, che fanno capo alla Direzione generale:

1. Servizio Funzionamento e gestione

- 2. Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
- 3. Servizio Diritti dei cittadini.

Quale struttura di collaborazione diretta con gli organi di direzione politica (c.d. strutture speciali ex l.r. 43/2001) è istituita la struttura del Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa, che ha in staff il Servizio informazione e comunicazione istituzionale.

### Personale dipendente e classificazione

Alla data del **30.11.2019**, il personale complessivo alle dipendenze della Assemblea legislativa è pari a **301 unità** (compresi i rapporti di lavoro subordinato a termine e i comandi da altri enti, nonché il personale inquadrato con Contratto Nazionale di Lavoro dei Giornalisti).

Si riporta di seguito nelle varie tabelle la distinzione per qualifica/categoria e tipologia contrattuale, distintamente per il personale dell'area della dirigenza e per quello del comparto:

Tabella 1 Area Dirigenza

Qualif.	Direttore generale (nota a)	Ruolo Tempo Indeterminat o	Tempo Determinato (Contratti ex art. 18 e art.19 l.r.43/2001) (nota b)	Tempo Determinato (Uffici di diretta collaboraz. politica)	Comando da altri enti
TOTALE 7	1	5	0	1 (giornalista)	0

**nota a:** i direttori generali hanno un contratto di lavoro a termine per tutta la durata dell'incarico; se sono scelti tra i dirigenti regionali di ruolo, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere risolto, fermo restando il diritto riconosciuto dal legislatore alla riassunzione, al momento della cessazione dell'incarico di direttore generale (art. 43 l.r. 43/2001);

**nota b:** in base alla l.r. 43/2001, la Regione ha facoltà di provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del dieci per cento delle relative dotazioni organiche dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale. Tali incarichi a tempo determinato possono essere conferiti anche a funzionari dell'Ente.

Tabella 2 Area Comparto

Categoria	Ruolo Tempo Indeterminato	Tempo Determinato (Contratti ex d.lgs. 368/2001)	Tempo Determinato (Uffici di diretta collaborazione politica)	Comando da altri enti
В	29 (di cui 1 assegnato a uffici di diretta	0	11	0


	collaborazione politica)				
С	69 (di cui 3 assegnati a uffici di diretta collaborazione politica)	0	67	0	
D	83 (di cui 3 assegnati a uffici di diretta collaborazione politica)	0	28	2 (di cui 2 assegnati a uffici di diretta collaborazione politica)	
TOTALE	181	0	106	2	
TOTALE PERSONALE DI COMPARTO			289		

Nella tabella 2 del personale di Comparto non è compreso:

- il personale inquadrato con Contratto Nazionale di Lavoro dei Giornalisti (5 unità, di cui 3 di Ruolo a Tempo Indeterminato e 2 a Tempo determinato)
- il personale appartenente alla dotazione organica della Giunta, attualmente assegnato agli uffici di diretta collaborazione politica dell'Assemblea legislativa (24 unità).

### 5. SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Di seguito sono indicati i soggetti del sistema di prevenzione del rischio corruzione nell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, con i relativi compiti e responsabilità.



### 5.1 Organo di indirizzo politico: l'Ufficio di Presidenza

L'**Ufficio di Presidenza** è l'organo di indirizzo politico dell'Ente che, in base alla normativa statale, regionale, nonché al PNA 2019:

- 1. nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- 2. detta gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione;
- 3. esprime l'intesa per l'adozione da parte della Giunta regionale del Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna;
- 4. adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e i suoi aggiornamenti;

### 5.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Ufficio di Presidenza ha nominato come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (**RPCT**) il dirigente di ruolo Anna Voltan (dal 14.11.2019 al 31.10.2020). I compiti del RPCT sono di seguito elencati:

in base a quanto previsto dalla L. 190/2012:

- elabora la proposta di Piano di prevenzione della corruzione, che deve essere adottato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, a partire dai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del PTPC, il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- riferisce sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno;
- trasmette, entro il 15 dicembre di ogni anno (o entro altra data secondo quanto indicato da ANAC),
   all'Organismo indipendente di valutazione e all'Ufficio di Presidenza una relazione, recante i risultati dell'attività svolta, con pubblicazione della stessa nel sito web dell'amministrazione;

### in base a quanto previsto dal d.lgs. 39/2013:

- vigila sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al citato decreto, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità;
- segnala i casi di possibili violazioni al decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla l. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;

### in base a quanto previsto dall'art. 15 del d.p.r. 62/2013:

- cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione;
- effettua il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
- provvede a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione i risultati del monitoraggio;

### in base a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, come modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all'Ufficio di Presidenza, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- assicura la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5 e 5-bis.

### Staff di supporto diretto al RPCT

Il RPCT ha individuato, come proprio supporto, le risorse umane e i mezzi necessari per l'esercizio dei compiti assegnati dalla l. 190/2012, dal d.lgs. 39/2013 e dal d.lgs. 33/2013.

Lo staff di supporto è articolato in due Aree, come sotto riportato, composto da collaboratori con i compiti indicati a fianco di ciascun nominativo:

Area prevenzione della corruzione	Area trasparenza e accesso civico				
Mara Veronese (P.O. con compiti di supporto giuridico per la predisposizione e monitoraggio del PTPC)	Chiara Caciagli (supporto e consulenza giuridica in materia di trasparenza e accesso civico; supporto specialistico nell'attività di monitoraggio e controllo sugli adempimenti in materia di trasparenza)				
Monia Masetti (funzionario con compiti di supporto statistico per la predisposizione del PTPC e di monitoraggio delle misure anticorruzione)	Daniela Biondi (Supporto per monitoraggio e controllo degli adempimenti in materia di trasparenza)				

Il RPCT ha inoltre attivato appositi indirizzi di posta elettronica dedicata:

- <u>anticorruzioneAL@regione-emilia-romagna.it</u>, per le comunicazioni in materia sia interne che esterne all'Ente e ha aperto una apposita sezione Anticorruzione nella Intranet per la pubblicazione della normativa, delle circolari e della modulistica;
- <u>trasparenza@regione-emilia-romagna.it</u>, per le comunicazioni in materia sia interne che esterne all'Ente.

### 5.3 Comitato guida per la trasparenza e l'accesso civico

Per ciò che concerne il Comitato guida per la Trasparenza e l'accesso civico di cui alla determina n. 16272 del 19 ottobre 2016, con il presente Piano si intende confermare il ruolo centrale dello stesso nel modello di governance della trasparenza, come descritto nel processo certificato ISO 9001:2015 "Governance della trasparenza".

I principali compiti del Comitato guida sono, pertanto, i seguenti:

- a) affiancare e supportare i RPCT della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa nella predisposizione e gestione integrata della Sezione Trasparenza del PTPC;
- b) assicurare il coordinamento dei contributi apportati dalle strutture centrali competenti in materia, in particolare:
  - definendo, per ogni obbligo di pubblicazione, il processo comprendente l'organizzazione, il workflow, le procedure e i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati;
  - individuando le priorità di azione in materia di trasparenza del PTPC, per ciascuna annualità;
  - individuando le soluzioni normative, organizzative, informatiche, comunicative più idonee e funzionali a supporto del processo di trasparenza;
  - verificando la coerenza tra la Sezione Trasparenza del PTPC, il piano ICT, il piano di semplificazione e dematerializzazione e il piano della Performance;
  - analizzando i report di monitoraggio e suggerendo indicazioni per il continuo miglioramento della funzione di trasparenza.

Per garantire la continuità delle attività del Comitato Guida, con il presente Piano si intende strutturare la sua composizione in modo da collegarla alla **funzione** rivestita dai singoli componenti, nell'ottica di presidio di macro-aree di pubblicazioni e gestione della sezione "Amministrazione trasparente".

In tal senso si ritiene che nel Comitato Guida debba essere assicurato il presidio nelle seguenti materie e attività:

- personale
- contratti pubblici e patrimonio
- ICT,
- enti controllati e bilancio
- gestione della spesa
- supporto giuridico
- gestione della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna.

In osservanza dei criteri sopra indicati ed in ragione delle specifiche funzioni ricoperte, il Comitato Guida, coordinato dai RPCT, è attualmente così composto:

- Cristiano Annovi dirigente del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio;
- Elena Roversi Responsabile del Servizio Amministrazione e gestione;
- Virginia Musconi

   Dirigente del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza;
- Stefania Papili Responsabile del Servizio ICT regionale;
- Flavia Spinelli Funzionario PO del servizio ICT regionale;
- Tamara Simoni Responsabile del Servizio Pianificazione finanziaria e controlli;
- Marina Orsi Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale;
- Roberto Tommasi Dirigente del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato;
- Chiara Caciagli funzionario Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari – Assemblea legislativa;
- Cristina Gilodi funzionario PO Servizio Funzionamento e gestione Assemblea legislativa;
- Mara Veronese funzionario PO Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari – Assemblea legislativa;
- **Milco Forni** funzionario PO del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio.

#### 5.4 Referenti per l'anticorruzione, la trasparenza e l'accesso civico

Il RPCT ha creato una rete di "Referenti per l'anticorruzione, la trasparenza e l'accesso civico" che è unica sia per l'anticorruzione che per la trasparenza e l'accesso civico.

I Referenti svolgono i seguenti compiti, con riferimento agli ambiti sotto delineati:

#### A) attività di prevenzione della corruzione

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, perché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e un costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti assegnati alle varie strutture.

L'obiettivo è appunto quello di creare, attraverso il network dei Referenti, un sistema di comunicazione e di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di successo.

In particolare, i Referenti dovranno supportare sia il RPCT che i dirigenti responsabili delle strutture per:

- a) la mappatura dei processi;
- b) la individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi e loro fasi;
- c) l'individuazione di misure idonee alla eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione;
- d) il monitoraggio costante della attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili;
- e) la elaborazione annuale del Piano;
- f) curare o supervisionare i controlli per la prevenzione della corruzione, nelle aree di rispettiva competenza, con particolare riferimento ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive funzionali agli istituti previsti dal d.lgs. 39/2013 (cause di inconferibilità e di incompatibilità), dall'art. 35-bis d.lgs. 165/2001 (prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni degli uffici e nella formazione di commissioni), dagli artt. 6, e 13 d.p.r. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dall'art. 6-bis l. 241/1990 (rispetto dell'obbligo di astensione prescritto dai Codici di comportamento.

#### B) attività inerenti alla trasparenza e l'accesso civico

La complessità della disciplina in materia di trasparenza, il significativo impatto del d.lgs. 33/2013 sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione regionale, hanno richiesto, già a partire dal 2014, l'adozione di uno specifico modello di "governance" e relazioni, che coinvolge anche la Giunta regionale, sia in fase di progettazione che in fase di attuazione del programma della trasparenza.

Il rilevante processo di riassetto istituzionale e di riorganizzazione interna che ha investito la Regione a partire dal 2015, le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 e in particolare la necessità di assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui al novellato art. 5 del d.l.gs 33/2013 (c.d. FOIA), hanno portato i RPCT di Assemblea legislativa e Giunta e a confermare, nella sostanza, il modello di "governance" implementato, sia pur con i necessari adeguamenti organizzativi, come illustrato con maggior dettaglio nel par. 4 della Sezione Trasparenza. Il processo "Governance della Trasparenza" dal 30 maggio 2018 ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 dall'ente accreditato Bureau Veritas, rinnovata nel 2019.

I principali **compiti** dei Referenti, per quanto riguarda la trasparenza e l'accesso civico, si sostanziano:

 a) nell'assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa ed i relativi aggiornamenti, di competenza della struttura organizzativa di riferimento, secondo quanto indicato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità, allegato A del presente Piano;

- b) nel garantire l'attuazione delle specifiche azioni previste nella Sezione Trasparenza del Piano e nell'Allegato A, di competenza della struttura organizzativa di riferimento;
- c) nel fornire il necessario supporto ai colleghi della propria struttura che curano la raccolta e/o la pubblicazione dei dati richiesti;
- d) nel supportare il RPCT, collaborando con la struttura in staff, nelle attività di monitoraggio e di controllo previste nella Sezione Trasparenza del Piano, per quanto riguarda la struttura organizzativa di riferimento;
- e) nell'assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013, rispettando direttive, procedure e tempistiche dettate in materia dal RPCT (vedi Sezione Trasparenza);
- f) nel segnalare tempestivamente al RPCT e al Comitato guida per la trasparenza eventuali criticità rilevate nelle rispettive strutture in merito all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso civico.

I nominativi dei funzionari individuati nel 2020 per le funzioni di Referenti sono elencati nella tabella che segue, con a fianco l'indicazione della struttura di rispettiva assegnazione:

Struttura Organizzativa	Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso civico		
Direzione generale	Galiotto Sabrina		
Gabinetto del Presidente	Cassanelli Sandra		
Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	Evangelisti Gloria		
Servizio informazione e comunicazione istituzionale	Bertolini Emiliana		
	Cavallucci Antonella		
Convisio Eunzianamento e gestiano	Servello Alessia		
Servizio Funzionamento e gestione	Gilodi Cristina		
	Ugliano Paola		
Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni	Casoni Susanna		
assembleari	Baldazzi Davide		
	Coda Gianfranco		
	Antonini Claudia		
	Zotti Carla		
Servizio Diritti dei cittadini	Palopoli Ortensia		
	Manari Rosa Mari		
	Sentimenti Stefania		
	Tonegutti Lilian Rose		
	Lonardo Emilio		

L'individuazione dei Referenti per l'anticorruzione, la trasparenza e accesso civico potrà essere modificata con lettera indirizzata al RPCT e per conoscenza al Direttore generale dell'Assemblea legislativa, a seconda delle diverse esigenze che dovessero manifestarsi o al mutarsi del contesto organizzativo.

#### 5.5 Direttore generale e dirigenti responsabili di servizio

L'attività del RPCT è affiancata da quella dei dirigenti dell'Assemblea legislativa, ai quali sono affidati funzioni propositive e di controllo, nonché obblighi di informazione al RPCT, di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione.

In particolare, il Direttore generale e i Dirigenti Responsabili di Servizio/Struttura sono tenuti a svolgere i seguenti compiti:

- a) forniscono le necessarie informazioni al RPCT e ai "Referenti per l'anticorruzione, per la Trasparenza e l'accesso civico", per permettere loro l'espletamento delle funzioni;
- b) partecipano attivamente all'intero processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo in particolare le misure di prevenzione più idonee;
- c) vigilano sull'osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 62/2013) e del Codice di comportamento regionale, attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari;
- d) applicano le misure di prevenzione indicate nel PTPC e gli indirizzi elaborati e diffusi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- e) rispettano, quali soggetti adottanti o quali responsabili di procedimento, le prescrizioni del d.lgs. 39/2013 in materia di cause di inconferibilità e incompatibilità per le tipologie di incarico ivi previste, assicurando, nelle rispettive strutture, i controlli tempestivi delle autocertificazioni.

Il ruolo svolto dai dirigenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi del presente Piano; i loro compiti in tale ambito si configurano come sostanziali alla funzione di direzione svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali.

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale e se ne deve tenere conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali.

#### 5.6 Dipendenti e collaboratori

#### I dipendenti

Al fini del presente Piano, per "dipendenti regionali" si intendono coloro che sono inquadrati, con qualsiasi qualifica/categoria, nei ruoli della Regione, assegnati sia alle strutture ordinarie che alle strutture di diretta collaborazione politica dell'Assemblea legislativa o che abbiano, con la stessa, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o di formazione-lavoro.

Rientrano altresì in tale definizione i titolari di contratti di lavoro flessibile di somministrazione nonché i titolari di contratti di lavoro subordinato con altri soggetti, pubblici o privati, e che siano distaccati, comandati o comunque assegnati temporaneamente presso l'Assemblea legislativa.

#### I dipendenti regionali:

- a) collaborano al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
- b) osservano le misure di prevenzione previste dal PTPC;
- c) adempiono agli obblighi del Codice di Comportamento d.p.r. 62/2013 e del Codice di comportamento regionale;
- d) effettuano le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;

e) segnalano i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento regionale all'articolo 14 e nella determinazione del RPCT n. 160 dell'8 marzo 2017, ad oggetto "Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

#### I collaboratori

Ai fini del Piano per "collaboratori" si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il rapporto di dipendenza, sono inseriti, per ragioni professionali, nelle strutture dell'Assemblea legislativa. I collaboratori sono tenuti a:

- a) osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- b) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento regionale all'articolo 14 e nella determinazione del RPCT n. 160 dell'8 marzo 2017, ad oggetto "Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

#### 5.7 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione, ai sensi dell'art. 49 della I.r. 43/2001, è istituito dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ed è composto da un collegio di tre esperti esterni. A tale Organismo, per legge, spettano le seguenti funzioni:

- a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;
- b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;
- c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali.

Ai fini della prevenzione della corruzione l'OIV:

- a) verifica che il PTPC e relativi aggiornamenti, sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- b) verifica, ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- c) elabora un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del rimanente personale che tenga conto della osservanza o meno del PTPC e delle sue misure attuative e degli obblighi delineati dai Codici di comportamento;

- d) esprime il proprio parere obbligatorio sulla proposta di Codice di comportamento della Regione, e sulle sue modifiche, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
- e) svolge i compiti connessi all'attività di prevenzione della corruzione in relazione alla misura generale obbligatoria della trasparenza amministrativa, ai sensi degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 33/2013;
- f) verifica la relazione trasmessa annualmente dal RPCT e chiede allo stesso informazioni e documenti che ritiene necessari, oltre ad effettuare audizioni di dipendenti.

L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

#### 5.8 Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, oltre ad esercitare le funzioni proprie delineate dall'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001, deve svolgere una funzione propositiva in relazione all'aggiornamento del Codice di comportamento dell'Ente.

Il Codice di comportamento regionale prevede inoltre, all'art. 14, che l'UPD:

- a) operi in raccordo con il RPCT, fornendo tutti i dati da questo richiesti anche ai fini delle comunicazioni periodiche all'ANAC;
- b) proponga, sulla base dell'esperienza realizzata, la revisione periodica del Codice di Comportamento;
- c) svolga funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice (deputato al ricevimento di segnalazioni e/o di proposte di miglioramento dei contenuti da parte di cittadini, collaboratori e utenti). A questi fini i dipendenti, i collaboratori regionali, i cittadini e gli utenti possono segnalare una potenziale condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei Codici di comportamento da parte di collaboratori regionali, a qualsiasi livello appartengano, utilizzando un apposito modulo disponibile sul sito web dell'Amministrazione;
- d) provveda ad assicurare le tutele di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, adottando idonea procedura di garanzia; a tal fine, sulla base delle indicazioni di cui alla determinazione del RPCT n. 160 dell'8 marzo 2017, ad oggetto "Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti". è stata attivata una apposita procedura informatica che assicura una maggiore tutela di riservatezza al c.d. whistleblower.

#### 5.9 Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, con delibera n. 18 del 30 gennaio 2018, ha designato quale "Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)" il dott. Alessandro Zucchini. I compiti del DPO sono svolti per tutte le strutture regionali della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie e Istituti regionali ai sensi della lettera b), comma 3 bis, art. 1, l.r. 43/2001, come stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 2169 del 20 dicembre 2018.

A partire dall'1° gennaio 2020, la delibera di Giunta n. 2329 del 21 novembre 2019, ha designato anche per le strutture dell'Assemblea legislativa il DPO tramite contratto di servizio con la società

LEPIDA S.C.P.A. La designazione esterna del DPO ha durata triennale salvo che mutate condizioni organizzative interne all'Amministrazione permettano di procedere alla nomina interna del DPO.

I compiti del DPO sono di seguito riportati:

- informa e fornisce consulenza all'Ente in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, coordinando il gruppo dei referenti designati dalle strutture;
- sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dell'Ente, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- 3. fornisce il proprio parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;
- 4. coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
- 5. funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del citato Regolamento, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- 6. fornisce supporto all'Ente nella definizione delle linee guida in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, esprimendo formale parere;
- 7. partecipa alla progettazione di nuove applicazioni o alla modifica sostanziale di quelle esistenti in aderenza al principio della privacy by design;
- 8. fornisce supporto alla redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici trasversali e di settore, esprimendo formale parere;
- 9. fornisce supporto e coopera con la struttura competente nei casi di incidenti di sicurezza;
- vigila sulla puntuale osservanza della normativa e delle policy regionali in materia di sicurezza delle informazioni e di trattamento di dati personali, partecipando allo svolgimento delle verifiche di sicurezza svolte dal Responsabile del Servizio ICT regionale o richiedendone di specifiche;
- 11. promuove la formazione di tutto il personale dell'Ente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
- 12. fornisce supporto nella definizione delle misure più idonee ed efficaci a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al Capo III del citato Regolamento;
- 13. formula gli indirizzi per la realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del citato Regolamento.

# 6. OBIETTIVI STRATEGICI DETTATI DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DECLINATI NEL PRESENTE PTPC E NEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Con delibera n. 67 del 24 ottobre 2019 l'Ufficio di Presidenza ha approvato il "Documento di pianificazione strategica 2020 della Direzione generale dell'Assemblea legislativa" che, come specificato nelle premesse, in prossimità della scadenza della legislatura conferma sostanzialmente gli obiettivi già fissati con delibera n. 98 del 2018.

La prima priorità politica contenuta in tale documento è relativa al "Consolidamento del sistema di pianificazione strategica integrato". Tale priorità si declina, per quello che qui rileva, nei seguenti obiettivi strategici:

- integrazione dei documenti di pianificazione strategica (1.1);
- potenziare il sistema di *governance* in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (1.2);
- consolidamento del sistema dei controlli interni (1.4);
- revisione organizzativa: ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili per il perseguimento di "obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini" (1.5);
- coordinamento delle procedure relative ai contratti pubblici e agli accordi tra amministrazioni (1.9);

Nella priorità politica 4 "Potenziare i processi partecipativi, di cittadinanza attiva e tutela dei diritti dei cittadini l'obiettivo 4.9 riguarda la promozione della legalità e della sicurezza.

Con la stessa delibera l'Ufficio di Presidenza ha dato mandato al Direttore generale di definire la proposta relativa all'aggiornamento 2020 del Piano della Performance dell'Assemblea legislativa. Proprio per assicurare, fin dalle premesse, la necessaria integrazione tra i contenuti del Piano della performance e PTPC, nel corso degli ultimi mesi sono continuati nel corso del 2019 i **momenti di lavoro e confronto tra lo staff della Direzione generale e quello del RPCT**. I risultati di questo lavoro sono confermati dal fatto che diverse misure previste dal presente Piano sono comprese tra gli obiettivi strategici e operativi del Piano della performance. In particolare:

- l'obiettivo operativo "Aumentare il grado di integrazione degli strumenti di monitoraggio degli obiettivi individuati in ciascun documento di pianificazione/programmazione;
  - l'obiettivo operativo "Verifica e aggiornamento di tutte le procedure e dei relativi indicatori predisposti nell'ambito del SGQ e del PTPC in coerenza con l'annuale mappatura dei processi (schede descrittive, schede valutazione del rischio, registro dei rischi e delle misure)";
  - l'obiettivo operativo "Programmare, pianificare e monitorare tutte le procedure acquisizione di beni e servizi sotto soglia di importo inferiore a € 40.000" (le acquisizioni sotto soglia devono essere programmate in apposita scheda obiettivo di Servizio)
- l'obiettivo strategico inerente il potenziamento del sistema di governance in materia di prevenzione della corruzione è stato declinato nei seguenti obiettivi operativi:
  - maggiore diffusione all'interno dell'ente di una cultura dell'integrità e della prevenzione della corruzione. In tal senso va garantita una formazione finalizzata ad accrescere la conoscenza e la professionalità del personale in materia di anticorruzione e trasparenza, quindi con svolgimento dei corsi indicati nel Piano Formazione, con indicatori e target definiti nello stesso PdP.
  - elevare il livello della trasparenza dell'Ente anche attraverso il miglioramento della qualità e fruibilità delle informazioni, andando oltre la logica del mero adempimento;
  - valorizzare una gestione semplificata e integrata delle istanze di accesso (documentale, generalizzato, ai propri dati personali, scientifici, ecc.);
  - -rivedere il registro dei rischi e le relative misure di attenuazione, con chiaro riferimento all'aggiornamento delle schede di valutazione dei rischi e corrispondente verifica e aggiornamento del Registro dei rischi e delle misure di attenuazione entro 30.11.2020;

• attuazione della delibera UP n. 87/2017 per quanto riguarda i controlli di regolarità amministrativa successiva, con definizione della tempistica della procedura di controllo e scelta della tipologia di atti da sottoporre a controllo per il 2020.

## 7. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI ALLE MISURE GENERALI E TRASVERSALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### 7.1 Mappatura dei processi dell'Assemblea legislativa e valutazione del rischio

Con il PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), l'ANAC ha sviluppato e aggiornato le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo (contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015). Il documento metodologico di cui all'allegato 1 del PNA 2019 costituisce ora, per le pubbliche amministrazioni, l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio. Si passa, come è noto, da un approccio di tipo quantitativo, prevalente nell'impostazione data con l'allegato 5, ad un approccio di tipo qualitativo, che "può essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023".

Ruolo fondamentale, anche con questa nuova metodologia, assume la "mappatura" dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. Già l'aggiornamento 2015 al PNA (determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015) tra le indicazioni metodologiche per il miglioramento del processo di gestione del rischio corruzione raccomandava che la mappatura dei processi fosse effettuata su tutta l'attività svolta dall'amministrazione o ente e non solamente con riferimento alle c.d. "aree obbligatorie". La stessa ANAC nella determina citata poneva in evidenza il fatto che "l'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva". L'allegato metodologico al PNA conferma e arricchisce tali raccomandazioni e chiarisce come sia indispensabile che "la mappatura sia integrata con i sistemi di gestione spesso già presenti nelle organizzazioni (controllo di gestione, sistema di auditing e sistemi di gestione per la qualità, sistemi di performance management) secondo il principio guida della integrazione...".

A tali precise raccomandazioni si è in questi anni attenuta l'Assemblea legislativa. I precedenti Piani, a cui si rinvia, danno conto di un percorso iniziato già nel 2014, con una prima mappatura dei processi delle aree a rischio obbligatorie e via via estesa, nel corso degli anni, a tutti i processi, con la consapevolezza che si tratta di un lavoro dinamico, *in progress*, che va costantemente rivisto alla luce dei cambiamenti organizzativi e normativi che incidono sulla amministrazione.

In stretto collegamento con la struttura della Direzione generale che sovrintende e coordina il sistema di gestione della qualità (SGQ), il RPCT, con la collaborazione dei Dirigenti e dei referenti anticorruzione, sono state via via predisposte e aggiornate nel tempo tutte le schede descrittive dei processi. L'ultimo aggiornamento è del 30 novembre 2019. Le schede descrittive già allegate ai PTPC 2017-2019 e 2018-2020, così come recentemente aggiornate e validate dai Responsabili di servizio e dal Direttore generale sono agli atti del RPCT. Le schede riportano tutti gli elementi utili per la descrizione dei processi come evidenziati nel Box 4 dell'allegato metodologico al PNA 2019.

La valutazione del rischio per i singoli processi mappati è stata, fin dal 2014, effettuata con riferimento alla metodologia di cui all'allegato 3 e utilizzando la scheda di cui all'allegato 5 al PNA

2013, in alcuni casi con gli opportuni criteri interpretativi per una migliore adattabilità alla realtà dell'ente.

Già dal PTPC del 2017 era emersa la necessità di rivedere e adattare la check list utilizzata in modo da renderla più adeguata alle caratteristiche delle funzioni istituzionali e al contesto, interno ed esterno, in cui operano le Assemblee legislative.

Nel 2018, grazie anche all'apporto del Gruppo di lavoro dei Responsabili della prevenzione della corruzione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, costituito presso l'omonima Conferenza, si era giunti ad un primo e importante risultato comune di aggiornamento e contestualizzazione della scheda di valutazione dei rischi. Permaneva comunque la sensazione, tra i RPCT, che nonostante il lavoro di adattamento e affinamento dell'allegato 5 tale strumento si prestasse a misurare processi più che focalizzarsi su eventi rischiosi individuati in relazione a ciascun processo. Vi erano aspetti e definizioni nell'allegato 5 che andavano ripensati e ricalibrati. Proprio per tali motivi si ritenne che il lavoro del Gruppo dovesse proseguire nel 2019, in tempo

 con la ricerca e la sperimentazione di ulteriori strumenti di misurazione del rischio per migliorare e rendere più utili i PTPC;

utile per la predisposizione del Piano 2020-2022:

- con la predisposizione di un "Catalogo di rischi comuni" e di un "Catalogo di misure comuni" per attenuare il rischio;
- con un approfondimento sui processi gestiti dagli organismi statutari e di garanzia, con particolare riguardo a quelli del Corecom e Difensore civico;
- con l'individuazione di elementi comuni per la definizione del contesto interno ed esterno alle Assemblee legislative.

La Relazione sul lavoro svolto dai RPCT delle Assemblee legislative è stata portata all'attenzione di ANAC nel corso della 5<sup>^</sup> Giornata nazionale di incontro con i RPCT (Roma, 9 maggio 2019). Successivamente è stato possibile seguire, per gli aspetti di interesse, i lavori del Gruppo sul sistema di valutazione e gestione del rischio istituito dalla stessa ANAC. Già a partire da luglio (con la pubblicazione del PNA in consultazione), si sono svolti diversi incontri tra i RPCT delle Assemblee che hanno portato ad elaborare una **prima ipotesi** di "schema di valutazione del livello di esposizione al rischio", mutuato dalla Tabella 4 del PNA in consultazione, che di seguito si riporta:

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TRATTAMENTO**

Processo:

Area Rischio:

Processo/attività/ fase	Rischi identificati	Indicatore sul livello di interesse "esterno" <sup>2</sup> Alto Medio Basso	Indicatore sul grado di discrezionalità 3 Alto Medio Basso	Indicatore su eventi corruttivi in passato sul processo o fase <sup>4</sup> SI/NO	Indicatore sul grado di attuazione delle misure di trattamento <sup>5</sup> Alto Medio Basso	Indicatore sul livello di opacità ovvero di mancanza di trasparenza <sup>6</sup> Alto Medio Basso	Giudizio sintetico sul livello di esposizione Alto Medio Basso

#### Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata:

- evidenziare i dati sui precedenti giudiziari e sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti coinvolti nel processo o fase
- evidenziare se sono pervenute segnalazioni interne/esterne sul processo o fasi
- evidenziare risultanze di eventuali indagini di customer satisfaction

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; tipologia dei beneficiari (pubblici, privati) e importo

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi; occorre inoltre tener conto dei dati sui precedenti giudiziari

 $<sup>^{5}</sup>$  Il giudizio va espresso sulla base dei monitoraggi sull'attuazione delle misure previste dai PTPC

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'adozione di misure di trasparenza sostanziale e non solo formale riduce il rischio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Misure generali/trasversali già applicate:	
Misure specifiche già applicate per il processo:	
Necessità di ulteriori misure o di interventi correttivi: SI/NO	
	Calcada una diamanta dal anotano di una cocca a dalla staff
	Scheda predisposta dal gestore di processo e dallo staff anticorruzione
	Validazione del Dirigente responsabile

A partire da agosto u.s. la scheda è stata da noi sperimentata su alcuni processi inerenti all'area Pianificazione strategica e la gestione delle risorse umane. Quindi, nel corso dei mesi che vanno da settembre a dicembre, le schede sono state compilate dai gestori di ogni processo con la collaborazione dello staff anticorruzione. Al di là dei giudizi sintetici riportati per ogni processo (basso, medio, alto) che non paiono discostarsi dagli indici di rischio rilevati con la vecchia metodologia di cui all'allegato 5, ciò che rileva, e quella che è la vera novità nella valutazione, è che per ogni processo viene indicato il rischio o gli eventi rischiosi associabili al processo o fase, a giustificazione del giudizio reso sono riportati informazioni inerenti il contesto in cui si svolge il processo stesso: personale/collaboratori coinvolti e relativi dati giudiziari e disciplinari, il livello di discrezionalità e di interesse esterno, il livello di informatizzazione, dematerializzazione delle procedure, quali misure di attenuazione del rischio siano già state applicate per il processo e se vi sia necessità di ulteriori misure.

I risultati di questo lavoro sono riportati sinteticamente negli allegati 1 e 2 del presente PTPCT. Tutte le schede di valutazione validate dai Responsabili di struttura sono agli atti del RPCT.

Anche in questa occasione (così come per i precedenti PTPC) si è proceduto ad inquadrare i processi mappati nelle Aree di rischio indicate dal PNA:

Area A: Acquisizione e progressione del personale

Area B: Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario

Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario

Area E: Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio

Area F: Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni

Area G: Incarichi e nomine

Area H: Affari legali e contenzioso

Si riconferma l'individuazione di un'Area di rischio "specifica" per l'Assemblea legislativa, nella quale confluiscono i processi che ineriscono ad attività connesse alle finalità istituzionali delle Assemblee regionali e degli organi od organismi assembleari, quali ad esempio le attività del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) e quelle connesse alla funzione legislativa. Tale Area di rischio "specifica" viene contraddistinta come segue:

Area Z: Attività inerenti alle finalità istituzionali dell'Assemblea legislativa regionale e degli organi od organismi assembleari.

È comunque evidente che il lavoro svolto finora non può ritenersi concluso. Sussistono ancora aspetti e definizioni nella nuova scheda di valutazione del rischio che vanno attentamente soppesati anche sulla base di ciò che di nuovo potrà emergere dalla "Rete per l'integrità e la Trasparenza", di cui all'art. 15 della l.r. n. 18 del 2016 (La "Rete" costituisce una forma di raccordo istituzionalizzato tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo) e dal Gruppo di lavoro dei RPCT delle Assemblee legislative. D'altra parte, com'è scritto nel PNA, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello

stesso comparto o nello stesso territorio è uno dei principi strategici nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio, poiché può favorire la sostenibilità economica e organizzativa dello stesso, la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse.

Di seguito si riportano le azioni calendarizzate per gli anni 2020-2022:

n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti
1	Verifica periodica della mappatura dei processi dell'AL (quadro processi, schede descrittive, schede valutazione del rischio) per i necessari adeguamenti a cambiamenti normativi e procedurali, al mutato assetto organizzativo e al quadro delle responsabilità.  Allineamento delle schede descrittive dei processi con il sistema gestione della Qualità	RPCT	Entro il 30 novembre di ogni anno	Mappatura depositata presso il RPCT	DG, Dirigenti PO Innovazione organizzativa, sviluppo e sistemi di qualità PO e Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso Referente anticorruzione in staff al RPCT
2	Rivedere e aggiornare il registro dei rischi e le relative misure di attenuazione del rischio	RPCT	Entro il 30 novembre	Registro allegato al PTPC	DG, Dirigenti PO Innovazione organizzativa, sviluppo e sistemi di qualità PO e Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso Referente anticorruzione in staff al RPCT

#### 7.2 Contratti pubblici

L'Area di rischio inerente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata oggetto di un particolare approfondimento da parte dell'ANAC per fornire alle amministrazioni indicazioni per la predisposizione e gestione delle misure specifiche di prevenzione della corruzione, in ragione delle criticità ricorrenti riscontrate. In particolare:

- assenza di una visione strategica complessiva del processo di approvvigionamento;
- assenza di un'adeguata analisi di contesto interno ed esterno con riferimento all'area specifica (mancata rilevazione dei possibili conflitti di interesse, del numero di contenziosi, ecc.);
- assenza di un'appropriata descrizione del processo, mediante articolazione delle fasi, rilavanti ai fini dell'esatta individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione.

Le indicazioni fornite dall'ANAC nel corso degli anni circa la metodologia di gestione del rischio da adottare per l'area inerente ai contratti pubblici, richiedono alle amministrazioni:

 di effettuare una autoanalisi organizzativa, preferibilmente su base triennale, che consenta alla stesse di "fotografare lo stato di servizio", al fine di individuarne criticità e punti di forza in funzione della pianificazione delle conseguenti misure di intervento, anche attraverso l'utilizzo di indicatori a particolare valenza informativa;

- di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi:
  - 1. programmazione
  - 2. progettazione della gara
  - 3. selezione del contraente
  - 4. verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
  - 5. esecuzione e rendicontazione;
- di individuare i processi rilevanti per ciascuna fase;
- di individuare i possibili eventi rischiosi per ciascuna fase e programmare le più idonee misure di prevenzione.

Tali attività sono state svolte dallo staff del RPCT con la collaborazione dell'"Area coordinamento, attività e supporto giuridico- operativo in materia di contratti pubblici", costituita presso il Servizio Funzionamento e gestione. La collocazione di tale Area è mutata nel corso dell'anno 2019 a seguito dell'adozione della Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 33/2019 con cui, alla luce delle esigenze organizzative e funzionali emerse a seguito dell'analisi del contesto interno, è stato ridefinito l'assetto delle competenze delle strutture organizzative della Direzione generale dell'Assemblea legislativa.

L'obiettivo del citato intervento è stato quelli di rispondere alle esigenze di centralizzazione e trasversalità della conduzione delle procedure di acquisto, nonché, in un'ottica di necessaria separazione delle responsabilità per scongiurare l'annidarsi di possibili fenomeni corruttivi, di mantenere la distinzione tra le fasi di programmazione, progettazione, selezione del contraete, verifica e stipula (assegnate all'Area contratti, che funge da ufficio unico acquisti per l'intera Assemblea) e le fasi di esecuzione del contratto e rendicontazione dei costi (assegnate alla competenza del Servizio su cui grava il relativo centro di costo e la competenza sulle obbligazioni nascenti dal contratto).

Con la suddetta delibera n. 33/2019, pertanto, sono state allocate presso il Servizio Funzionamento e Gestione le competenze, di seguito elencate, in materia di contrattualistica pubblica:

- 1) predisposizione e monitoraggio della programmazione per le acquisizioni di beni e servizi;
- 2) coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività e degli adempimenti inerenti alle procedure di approvvigionamento, anche con modalità elettroniche, della Direzione generale, del Gabinetto del Presidente e dei Servizi, compresa la predisposizione della documentazione di gara (ad esclusione di determine a contrarre, capitolati tecnici, atti d'impegno della spesa e stipulazione dei contratti);
- 3) supporto giuridico operativo alla Direzione generale, al Gabinetto del Presidente e ai Servizi per le criticità in sede di esecuzione contrattuale;
- 4) gestione del raccordo con le autorità centrali e periferiche competenti in materia di acquisizione di beni e servizi e del rapporto con Intercent-ER;
- 5) gestione degli adempimenti connessi alle prescrizioni relative a anticorruzione, trasparenza, performance, sistema di gestione della qualità in materia di acquisizione di beni e servizi.

La nuova Area coordinamento, attività e supporto giuridico-operativo in materi a di contratti pubblici, dunque, è stata separata dalla struttura stabile di consulenza giuridica che, invece, è rimasta incardinata presso il Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari e che ha mantenuto un ruolo di approfondimento giurisprudenziale e normativo e di supporto per l'analisi e la risoluzione di questioni giuridiche di natura complessa.

La consulenza giuridica e il supporto operativo vengono assicurati anche per la conclusione degli accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico.

La scelta di separare l'attività di consulenza giuridica, dall'Area più propriamente operativa, centralizzando ne Servizio Funzionamento e gestione tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi dell'intera Direzione nonché tutti gli adempimenti e le attività ad esse connesse e collegate (dall'acquisizione del cig, alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione alle procedure, alle comunicazioni all'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici e all'ANAC, ecc., alla predisposizione di atti programmatori, di pianificazione e progettuali, al monitoraggio e attività circa l'attuazione e l'aderenza alla normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy), risponde alla necessità di garantire alti standard di qualità e procedure omogenee per l'intera Direzione, nonché ad alimentare comportamenti e prassi di qualità e di efficienza.

L'obiettivo è, altresì, teso a creare una unità giuridico-operativa specializzata nella materia della contrattualistica pubblica, che sia costantemente aggiornata con l'evoluzione normativa e l'interpretazione giurisprudenziale e che possa irrobustire e uniformare, nei tempi e nelle metodologie, le fasi in cui si sostanzia una procedura di acquisto e le diverse tipologie di procedure, coordinando e supportando le strutture dell'Assemblea legislativa negli aspetti organizzativi e procedurali, nonché nella scelta della procedura da adottare in relazione all'acquisizione da sostenere e alle finalità da raggiungere.

A seguito della suddetta riorganizzazione delle competenze, pertanto, L'Area in seno al Servizio Funzionamento e gestione supervisiona e interviene in ogni momento dell'iter procedurale, presidiando, coordinando, gestendo e monitorando le attività e tutti gli adempimenti inerenti alle procedure di approvvigionamento delle strutture, compresa la predisposizione della documentazione di gara.

All'Area Coordinamento, attività e supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici compete, altresì, la predisposizione del programma relativo agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro. Attraverso questa programmazione, disciplinata tra l'altro dall'art. 21 del Codice dei contratti (obbligatoria con le modalità previste dalla normativa nazionale a partire dalla programmazione 2019 - 2020), si intende assicurare un più ordinato svolgimento dell'attività contrattuale e contribuire alla prevenzione della corruzione. Nell'ordinamento dell'Assemblea legislativa, tale programma e i suoi aggiornamenti sono approvati con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza. La redazione di tali atti spetta all'Area contratti pubblici, sulla base delle indicazioni e dei dati economico-finanziari elaborati e trasmessi dai Responsabili delle strutture organizzative competenti, coordinati e supportati dall'Area stessa nell'ambito dell'intero iter prodromico all'elaborazione degli atti di programmazione medesimi.

Anche per l'anno 2020, tra l'altro, in attuazione degli obiettivi strategici fissati dall'Ufficio di Presidenza, è stata confermato l'obiettivo operativo, all'interno del Piano della Peerformance, di "Programmare, pianificare e monitorare tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi sotto sogli a di importo inferiore a euro 40.000,00"

L'obiettivo, accogliendo i rilievi principali in tema di procedure sotto soglia, risponde all'esigenza di rispettare la normativa in materia, con particolare riguardo al divieto di frazionamento delle commesse pubbliche e all'applicazione del principio di rotazione del fornitore uscente.

In ogni caso, per tutta l'attività contrattuale dell'Assemblea legislativa, ivi compresa quella caratterizzata da contratti di importo inferiore a 40.000 euro, si conferma il tentativo di condivisione di una modalità gestionale di monitoraggio (sperimentata rispetto ad uno dei servizi dell'Assemblea) che consente un aggiornamento dinamico e costante dell'andamento di ogni singolo contratto e funge da strumento per l'Area coordinamento supporto contratti pubblici nella sua attività di supporto e coordinamento delle procedure. La programmazione, in prospettiva, è inoltre finalizzata al monitoraggio dell'attività contrattuale, anche in vista della programmazione futura. A tal fine si intende prevedere la redazione, da parte delle strutture preposte agli acquisti, di report periodici che permettano di controllare lo stato di attuazione dei contratti programmati, l'eventuale scostamento rispetto alle previsioni iniziali e le corrispondenti ragioni.

Il monitoraggio e la visione d'insieme dell'attività contrattuale è il presupposto per perseguire la riduzione e, in prospettiva, il superamento delle ipotesi di acquisto di beni e servizi (divenuti) infungibili in conseguenza di decisioni di acquisto effettuate in periodi precedenti che, ad es. a seguito dell'adozione di scelte tecnologiche, finiscono col vincolare, in modo improprio, le decisioni future (c.d. lock-in).

#### Misure di riduzione del rischio

In coerenza con le linee guida dell'ANAC, si evidenziano le seguenti misure:

- l'acquisizione di informazioni, dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato, privilegiando l'esperimento di confronti concorrenziali, anche per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, al fine di bilanciare gli obiettivi di speditezza dell'azione amministrativa con le esigenze di tutela della concorrenza;
- il rispetto del principio di rotazione, secondo le indicazioni dell'ANAC, che consente l'affidamento al "contraente uscente" in casi del tutto eccezionali e in presenza di specifiche circostanze e con adeguata motivazione;
- il predominante ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione informatici quali: convenzioni quadro, mercato elettronico, ecc.;
- la centralizzazione, presso un'unica area, delle fasi centrali del processo di acquisto, richiedendo adeguata istruttoria e puntuali controlli;
- la responsabilizzazione dei Responsabili di Servizio e dei referenti di Area nella definizione puntuale delle varie esigenze di approvvigionamento con le relative caratteristiche tecniche al fine di attivare l'Area contratti finalizzando l'attività;
- la separazione delle funzioni fra RUP e DEC, ai fini di garantire maggiore trasparenza nelle procedure.

Nell'allegato 2 "Registro dei rischi e delle relative misure di attenuazione" per favorire la prevenzione e il contrasto dei fenomeni corruttivi" sono riportati i processi dell'Area a rischio B.

Occorre tuttavia sottolineare che il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dal Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, e dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "Sblocca cantieri") e i provvedimenti attuativi già emanati o in corso di emanazione e di aggiornamento danno il quadro di una situazione ancora in evoluzione e in assestamento.

In questo contesto assume particolare importanza l'attività di aggiornamento (normativo, di *soft law* e giurisprudenziale), l'individuazione di soluzioni coerenti, "omogenee" e giuridicamente sostenibili, di "migliori pratiche", e la loro diffusione, anche attraverso attività di formazione interna. Anche per

questo, come specifica misura, si prevede di adottare indicazioni interne declinate rispetto alle esigenze organizzative e funzionali delle strutture e dei servizi dell'Assemblea legislativa.

Di seguito si riportano le azioni previste per gli anni 2020-2022:

n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti
1	Indicazioni interne per l'attività negoziale, a carattere generale ovvero con riferimento a specifiche fattispecie	- Servizio Funz. e gest	2020 - 2022	Elaborazione e diffusione delle indicazioni	Dirigenti e i referenti per i servizi e le strutture da essi individuati
2	Predisposizione a cura di ciascun dirigente, in collaborazione con l'Area coordinamento, attività e supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici, di apposita "scheda obiettivo di Servizio" su Integra contenente l'elenco delle acquisizioni di beni e servizi sotto soglia di importo inferiore a euro 40.000	Dirigenti	Entro la data di predisposizi- one PDA su Integra	Percentuale degli oggetti monitorati attraverso Integra > 70 %	Dirigenti e i referenti per i servizi e le strutture da essi individuati
3	Raccordo e coordinamento tra Servizi e l'Area coordinamento, attività e supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici per la predisposizione della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi	Responsabili di Servizio/ Struttura	2020 - 2022	Adozione atti di programmazion e per l'acquisizione beni e servizi	Dirigenti e i referenti per i servizi e le strutture da essi individuati

#### 7.3 Organizzazione dei controlli

#### Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva

Come rilevato al punto 4 il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è previsto tra gli specifici obiettivi operativi del Piano della Performance.

Come già evidenziato nei PTPC precedenti, in data 3 maggio 2017 l'Ufficio di Presidenza ha approvato la delibera n. 32 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Direzione generale dell'Assemblea legislativa" (successivamente integrata con delibera n. 87/2017, i cui contenuti si riportano sinteticamente:

- **previsione di controlli di 1° livello:** controllo preventivo di regolarità amministrativa, scheda aiuti di stato distinct body (art. 4); controlli contabili (art. 5);
- previsione di controlli di 2° livello: controllo sostitutivo in caso di inerzia o ritardo (art. 6); controllo strategico (art. 7); controllo di gestione (art. 8); controllo della performance organizzativa e della prestazione lavorativa del personale (art. 9); controllo di regolarità amministrativa in fase successiva (art. 10); controlli derivanti dal sistema di prevenzione dei rischi corruzione e dalle misure di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e per il finanziamento del terrorismo (art. 11).

Il **controllo di regolarità amministrativa in fase successiva** è stato attivato nel corso del **2018.** Tale tipo di controllo ha finalità di natura collaborativa ed è stato introdotto per assicurare che l'attività amministrativa regionale sia effettivamente improntata al rispetto del principio di legalità, e per contribuire ai processi di autocorrezione, di miglioramento qualitativo, di semplificazione e di

standardizzazione dell'attività amministrativa regionale. Infatti è previsto che, all'esito del controllo, la struttura competente possa proporre modifiche di carattere organizzativo e procedurale, anche in un'ottica di semplificazione; elaborare direttive e raccomandazioni, rivolte a tutte le strutture che gestiscono procedure identiche o analoghe, per migliorare l'attività istruttoria e la redazione degli atti; elaborare schemi-standard per tipologie di atti, anche per esigenze di omogeneizzazione delle medesime attività nei vari settori amministrativi.

Il controllo successivo ha ad oggetto gli atti dirigenziali ed è esteso alle relative procedure istruttorie. È esercitato a campione, per ciascuna tipologia di atto che si intende esaminare, secondo quanto deciso annualmente, entro gennaio, con l'adozione del "Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva", che individua le tipologie di atti dirigenziali da sottoporre a controllo in corso d'anno, entità del campione, periodo di adozione degli atti da controllare e le modalità operative.

Si riportano sinteticamente i principali passaggi che hanno dato attuazione alla misura:

- con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 6 del 2018 è stato adottato il primo Piano dei controlli a cui ha fatto seguito il Piano dei controlli 2019 di cui alla delibera UP n. 6 del 2019;
- la Responsabile del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari competente ad effettuare i citati controlli ha individuato nel Piano di attività 2019 e nella determina n. 171/2018 un **gruppo di lavoro stabile**, coordinato dal Dirigente Professional del Servizio stesso, con compiti già precisati dalla richiamata delibera UP n. 6/2019;
- in data 4 luglio 2019 il gruppo di lavoro ha provveduto all'estrazione del campione degli atti oggetto di controllo, secondo la metodologia stabilita dal paragrafo V del Piano controlli 2019. Il sorteggio è avvenuto mediante un generatore di numeri casuali eseguito a cura del gruppo di lavoro;
- gli ambiti oggettivi del controllo hanno riguardato processi che in sede di valutazione del rischio sono risultati a maggior rischio:
  - 1. "Acquisizione e gestione del personale";
  - 2. "Acquisizione di servizi";
  - 3. "Acquisizione di forniture/beni";
  - 4. "Contributi, finanziamenti e simili";
  - 5. "Altro".

La verifica degli atti ha anche riguardato il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione eventualmente previsti dal d.lgs. 33/2013 e i controlli su autocertificazioni acquisite inerenti singoli atti.

Il gruppo infine ha compilato per ogni atto estratto una scheda di verifica costituita da una griglia di valutazione e dall'indicazione dell'esito del controllo, inserendo inoltre nelle note alcune sintetiche osservazioni finalizzate al miglioramento della tecnica redazionale degli atti.

L'attività di controllo sul 1° semestre 2019 è stata completata entro i termini indicati nel Piano stesso, vale a dire entro quattro mesi dalla scadenza del semestre, cioè entro il 31 ottobre 2019. Mentre il controllo sul 2° semestre sarà attivato a partire da gennaio 2020.

Non sono comunque state riscontrate illegittimità o problematiche di rilievo sugli atti verificati.

#### Controllo sulle autocertificazioni

La misura è stata prevista, dal PTPC e dal Piano della Performance 2018-2020, per rimarcare la necessità di una disciplina interna di profilo organizzativo al fine di:

- superare le determinazioni autonome dei singoli dirigenti con un provvedimento unico generale sugli obblighi e i contingenti di controlli applicabili ad ogni servizio;
- coordinare i controlli in materia di Trasparenza e di anticorruzione con l'obiettivo di evitare doppi controlli sugli stessi processi/procedimenti;
- identificare l'insieme di banche dati e piattaforme a supporto delle attività di controllo;
- individuazione, in via eventuale, un servizio trasversale dedicato alla gestione dei controlli.

Nel corso del 2019, con la delibera dell'Ufficio di presidenza n. 13, si è ritenuto necessario riunire in un unico testo tutti gli indirizzi per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445. Il lavoro ha portato alla predisposizione di linee di indirizzo comuni per tutte le strutture dell'Assemblea legislativa:

- 1) per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai fini di procedimenti amministrativi gestiti dai vari responsabili dell'Assemblea legislativa;
- 2) per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà funzionali agli istituti previsti dal d.lgs. 39/2013 (cause di inconferibilità e di incompatibilità), dall'art. 35-bis d.lgs. 165/2001 (prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni degli uffici e nella formazione di commissioni), dagli artt. 6, e 13 d.p.r. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dall'art. 6-bis l. 241/1990 (rispetto dell'obbligo di astensione prescritto dai Codici di comportamento),

Riunire in un unico documento tutte le linee di indirizzo ha la finalità di assicurare interpretazioni e comportamenti uniformi all'interno dell'Assemblea, disciplinando anche un adeguato e coerente sistema di vigilanza per tutelare l'Amministrazione regionale, i suoi amministratori e dirigenti, in considerazione delle gravi responsabilità che possono derivare in caso di accertate violazioni alle disposizioni normative che disciplinano gli istituti di cui al punto 2). Inoltre, ha il fine di assicurare l'esercizio dell'attività di vigilanza per la prevenzione della corruzione a cui è obbligato per legge il RPCT.

Le misure inerenti ai controlli si ripropongono per il triennio 2020-2022 come specificato di seguito:

	Misura: ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI						
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti		
1	Predisposizione della proposta di Piano dei controlli di regolarità amministrativa atti adottati dai Dirigenti Definizione della tempistica della procedura di controllo	Responsabile Affari legislativi e coord. comm. ass.	entro il 31 gennaio di ogni anno	Approvazione del Piano	Dirigenti e i Responsabili procedimenti		
2	Effettuazione controlli	Gruppo di lavoro stabile	entro ottobre di ogni anno sul 1sem. entro aprile do ogni anno sul 2 sem.	Schede sui singoli atti verificati	Dirigenti e i Responsabili procedimenti		

3	Elaborazione Relazione annuale di sintesi sulle procedure di controllo	Gruppo di lavoro stabile	entro i termini indicati ogni anno nel Piano	Relazione sui controlli effettuati	
4	Applicazione della delibera UP 13/2019 relativa ai controlli sulle autocertificazioni e monitoraggio	Responsabili di procedimento	Relazione conclusiva sui controlli entro 15 giorni dal termine delle operazioni di controllo da inviare al Direttore generale	Relazione sui controlli effettuati	
5	Analisi dati emersi dal censimento dei procedimenti in cui sono necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e conseguenti adempimenti	DG	entro il 2020	Presentazione risultati analisi	Dirigenti e i Responsabili procedimenti

#### 7.4 Misure in materia di antiriciclaggio

In considerazione degli esiti dell'analisi del contesto esterno, relativamente alla parte di descrizione del profilo criminologico del territorio emiliano-romagnolo, il contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale deve essere visto anche come una importante misura generale di prevenzione della corruzione.

La delibera UP n. 87/2017 ha dettato disposizioni anche in tema di lotta alle attività di riciclaggio. L'allegato 1, punto 11.2 dispone infatti che il RPCT dell'Assemblea legislativa collabori con il RPCT della Giunta regionale, nominato "gestore delle segnalazioni antiriciclaggio", al progetto per l'implementazione di un efficace modello organizzativo interno per la lotta alle attività di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare, i suddetti responsabili collaborano per l'individuazione di settori obbligati a trasmettere le necessarie informazioni al "gestore", la disciplina delle procedure di trasmissione nonché per la necessaria formazione agli addetti.

Nel 2018, la Giunta regionale ha adottato, di intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, la delibera n. 585, avente ad oggetto la "Delineazione di un progetto in attuazione dell'art. 10 del d.lgs. 231/2007 e ss.mm., per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo".

La citata delibera, a cui si rinvia per ogni dettaglio, oltre a definire ambito di applicazione e criteri per l'individuazione di operazioni sospette individua anche una procedura interna di gestione degli adempimenti, che è stata oggetto di analisi e ulteriore implementazione nel corso del 2019.

Per il 2020 si prevedono le seguenti azioni:

	Misura: Antiriciclaggio						
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti		
1	adozione della scheda tecnica di sintesi delle istruzioni UIF	RPCT Giunta e Assemblea legislativa in coordinazione	31.12.2020	Adozione formale della scheda operativa	Staff RPCT Referenti anticorruzio ne, trasparenza e accesso		
2	avvio della formazione operativa a dirigenti e funzionari interessati		31.12.2020	Organizzazione di almeno una edizione del corso per la formazione operativa	Staff RPCT Referenti anticorruzio ne, trasparenza e accesso		

#### 7.5 Misure per informatizzazione/dematerializzazione

Nelle relazioni pubblicate annualmente in "Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti" il RPCT ha dato conto dell'attività svolta in ordine alla misura prevista già a partire dal PTPC 2015-2017 relativa alla "Tracciabilità del processo decisionale e dematerializzazione dei fascicoli documentali".

Nel corso di questi anni, oltre ai processi già gestiti informaticamente da procedure attivate, sono state predisposte altre procedure informatiche e i relativi applicativi che lavorano in connessione col sistema di protocollo. Si riepilogano di seguito i processi automatizzati:

- a) gestione dematerializzata dei fascicoli del processo di spesa, comprensiva della fatturazione elettronica;
- b) procedure di affidamento telematiche Intercent-ER (tramite adesione a Convenzioni/Accordi quadro, mercato elettronico) ulteriori rispetto a quelle previste da Consip Spa e Mepa;
- c) procedure informatizzate di pubblicazione per gli obblighi di cui agli artt. 14, 15, 26, 23 e 37 d.lgs. 33/2013;
- d) gestione dematerializzata degli atti di sindacato ispettivo e degli atti di accesso dei Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (l.r. 13/2005);
- e) gestione dematerializzata dei processi di gestione degli iter legislativi;
- f) gestione dematerializzata delle istanze di conciliazione del Corecom;
- g) gestione dematerializzata delle istanze al Difensore Civico Regionale, al Garante per l'infanzia e l'adolescenza e al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
- h) gestione dematerializzata dei bandi di concorso;
- i) gestione digitalizzata e dematerializzata degli atti amministrativi (determinazioni dirigenziali e delibere Ufficio di Presidenza);
- I) dichiarazioni detrazioni fiscali e familiari a carico;
- m) DURC;
- n) procedura whistleblower;
- o) procedura delle verifiche presenze dei dipendenti;
- p) protocollazione dei CUD dei collaboratori esterni;

q) la gestione informatica delle sedute degli organi assembleari, con una migliore integrazione e controllo fra le diverse fasi del processo (gestione delle sedute, imputazione delle presenze, controllo e passaggio dati a SAP, applicativo in cui sono gestiti gli aspetti finanziari).

Tutte le gestioni dematerializzate garantiscono la fascicolazione automatica di tutti i documenti in formato digitale eliminando la possibilità di alterare manualmente la consistenza dei fascicoli digitali.

Nel corso degli ultimi mesi del 2019, come previsto dal PTPC 2019-2021 è stata avviata la sperimentazione per la presentazione dematerializzata degli atti assembleari ed è stato rilasciato l'aggiornamento dell'applicativo ALiter per la presentazione degli oggetti stessi.

Per il 2020 in occasione del cambio di legislatura si ripropongono le seguenti azioni:

	Misura: informatizzazione/dematerializzazione						
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti		
1	Ampliamento della dematerializzazione nelle attività istituzionali dei consiglieri: proposta operativa di dematerializzazione .	GDL Responsabile Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni  Responsabile Servizio Funzionamento e Gestione	31/12/2020	Presentazione al DG della proposta	DG Strutture speciali		
2	Con il cambio di legislatura, a regime il processo dematerializzazione presentazione atti assembleari	GDL Servizio Funzionamento e Gestione Servizio affari legislativi e coordinamento commissioni	31/12/2020	Atti protocollati da file invece che da cartaceo > 90%	Consiglieri e strutture speciali, Segreteria AL		
3	Analisi e proposte di altri processi documentali cartacei da informatizzare	GDL	31/12/2020	Presentazione delle proposte al DG	DG		

#### 8. MISURE GENERALI OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PNA

#### 8.1Trasparenza

Nel corso del triennio 2014-2016 Giunta e Assemblea legislativa hanno informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente", con riferimento alle seguenti sottosezioni:

- **1.** Bandi di gara e contratti: per le pubblicazioni inerenti ai dati previsti dall'art.1 comma 32 della l. n. 190/2012 (art. 37, comma 1 lett. a) del novellato d.lgs. 33/2013).
- 2. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;

- 3. Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo;
- 4. Consulenti e collaboratori;
- 5. Bandi di concorso;
- 6. Provvedimenti;
- **7. Pagamenti dell'Amministrazione:** per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale e trimestrale);
- **8. Enti controllati** (art. 22 D.lgs. 33/2013), nel corso del 2019.

Nel corso del 2018, nell'ambito degli obiettivi di ulteriore informatizzazione delle pubblicazioni:

- è stato rilasciato, ed è in uso, l'applicativo informatico per le pubblicazioni richieste ai sensi dell'art.
   37, comma 1 lett. b) del d.lgs. 33/2013 (Profilo del committente della Regione Emilia-Romagna).
   Nel 2019 sono state implementate alcune funzioni aggiuntive;
- è stata rilasciata in test la nuova piattaforma informatica in grado di assicurare la gestione integrata degli accessi e la produzione e aggiornamento del "Registro degli accessi", come previsto nella Direttiva regionale in materia di accesso (DUP n. 47/2017).

Nel 2019 si è provveduto all'implementazione della nuova funzionalità "scheda privacy" nell'applicativo informatico "Scrivania degli atti", con il rilascio in test. E' stata inoltre integrata la piattaforma di pubblicazione con la sezione "gestione oblio" per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 33/2013.

Di rilievo il conseguimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza", rilasciata in data 30 maggio 2018 dall'ente accreditato Bureau Veritas.

Nel corso del 2019 si è proceduto al consolidamento delle attività a supporto del processo certificato "Governance della trasparenza" (con particolare attenzione agli indicatori di monitoraggio) nonché alla ulteriore definizione, perfezionamento e aggiornamento di alcuni sotto-processi anche a seguito del rilascio di applicativi informatici di gestione o dell'introduzione di attività sperimentali (come la verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione all'interno dei controlli in fase successiva sugli atti dirigenziali).

Nel corso del 2019 sono stati altresì realizzati dei percorsi formativi in materia di trasparenza tramite il sistema di e-learning federato per le P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF). E' inoltre stato realizzato un percorso formativo di base in materia di trasparenza ed accesso destinato ai dipendenti delle amministrazioni aderenti alla Rete per l'integrità e la trasparenza della Regione.

Si segnalano altresì, le attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione effettuate mediante apposite schede di attestazione che le strutture responsabili della pubblicazione coinvolte hanno trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in merito all'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione di competenza (individuati dai RPCT), in base alla Mappa degli obblighi e delle responsabilità.

Nel corso del 2019, per perseguire l'obiettivo strategico di introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione nelle attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione, sono stati effettuati tali controlli anche nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sugli atti, di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 32 del 2017, integrata dalla n. 87 del 2017, e alla delibera di Giunta n. 468 del 2017.

Le azioni previste dalla Sezione Trasparenza del Piano sono state monitorate mediante l'inserimento e l'aggiornamento delle stesse nel Piano delle Attività (PDA) delle strutture responsabili dell'attuazione.

Si evidenzia infine, già dal febbraio 2016, l'implementazione della nuova sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, unica per Giunta e Assemblea legislativa, nell'ottica di dare una visione concretamente trasparente dell'ente regionale nel suo complesso, anche con l'ausilio di infografiche e visual data per la rappresentazione di dati e documenti di particolare complessità (come ad esempio il bilancio regionale).

Per un maggior dettaglio sull'attuazione delle azioni in materia trasparenza nel corso del 2019 si rimanda alla Parte II "Sezione trasparenza".

#### 8.2 Codice di comportamento

Come già evidenziato nei precedenti Piani, il Codice di comportamento, contenendo norme che regolano in senso eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e l'azione amministrativa, deve considerarsi un elemento essenziale, è una tra le principali misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato.

Poiché l'articolo 1, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con d.p.r. 62/2013) stabilisce che le sue previsioni siano integrate e specificate (necessità di specificazione ribadite dalle recenti "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche", documento ancora in consultazione alla data di approvazione del presente PTPCT) da quelle dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni (ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001), la Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ha approvato con deliberazione n. 421 del 31 marzo 2014 il "Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna".

Sono state approvate modifiche al testo (vedi delibera di Giunta n. 905 del 18 giugno 2018, adottata d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, per introdurre parti speciali orientate a specifici settori e categorie di funzionari che svolgono attività ispettiva e di vigilanza presso soggetti esterni finalizzata alla verifica della corretta applicazione della normativa europea, statale o regionale, mediante accertamento delle violazioni alle sue prescrizioni (vedi art. 13 bis, comma 2, lett. c) della nuovo Codice di comportamento. Tale modifica interessa per l'Assemblea legislativa solo il personale Corecom che effettua "ispezioni sul posto" presso le emittenti televisive locali.

Il Codice di comportamento è pubblicato in "Amministrazione trasparente" – "Disposizioni generali" e nella intranet. È stato inoltre inviato con email a ciascun dipendente e collaboratore dell'Assemblea legislativa.

Già con circolare del RPCT del 7 gennaio 2014 (Prot. AL/2014/144) sono stati impartiti indirizzi per permettere la concreta attuazione, anche sotto il profilo procedurale, degli obblighi di cui all'art. 6 (per tutti i collaboratori) e all'art. 13 (per i dirigenti); inoltre è stata precisata la clausola da inserire nei contratti di lavoro autonomo per assicurare il rispetto del Codice anche da parte di Collaboratori La necessaria modulistica e la clausola da inserire nei contratti di lavoro autonomo sono a disposizione in apposita sezione della intranet dedicato al tema "Anticorruzione e trasparenza"

Nel corso del 2015 il RPC ha adottato la "Direttiva sulle clausole da inserire nei bandi gara, negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata e nei relativi contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-

Romagna 2015-2017 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (prot. NP/2015/688 del 31/03/2015), con la quale è stata standardizzata la clausola per assicurare il rispetto dei Codice anche da parte dei soggetti affidatari di contratti pubblici e loro dipendenti e/o collaboratori.

#### Il RPCT inoltre:

- cura la diffusione del Codice in Assemblea legislativa anche mediante periodici corsi di formazione rivolti a tutto il personale e collaboratori, diretti anche a verificare il grado di conoscenza delle norme del Codice stesso.
- verifica annualmente lo stato di applicazione del Codice attraverso l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (di seguito UPD), che rileva, ad esempio il numero e il tipo delle violazioni del Codice accertate, nonché le aree dell'Assemblea in cui si sia concentrato il più alto tasso di violazioni).
- monitora annualmente lo stato di attuazione del Codice, comunicandone i risultati all'ANAC e valutandoli anche in sede di aggiornamento del piano. Il Monitoraggio sulla applicazione del Codice di Comportamento è pubblicato in "Amministrazione trasparente" intendendosi assolto in tal modo l'onere di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai fini dello svolgimento delle attività sopra viste, l'UPD opera in raccordo con il RPCT.

	Misura: CODICE DI COMPORTAMENTO							
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti			
1	Monitoraggio annuale sull'applicazione del Codice di comportamento (procedimenti disciplinari)	RPCT Resp. Servizio Funzionamento e gestione UPD	entro il 31 dicembre di ogni anno (o altra data secondo indicazioni ANAC)	Pubblicazione dati sull'esito del monitoraggio in "Amministrazio ne trasparente"	Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso Servizio Funzionamento e gestione  Referente anticorruzione in staff al RPCT			
2	Formazione specifica per neo- assunti sul Codice di comportamento	Direzione generale (PO innovazione organizzativa) RPCT	entro il 31 dicembre di ogni anno (vedi misura Formazione)	(vedi misura Formazione)	(vedi misura Formazione)			
3	Monitoraggio sull'effettivo inserimento della clausola di rispetto del Codice di comportamento nei bandi di gara e nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori	Direttore Generale Responsabili di Servizio/Struttura	entro il 31 dicembre di ogni anno (o altra data secondo indicazioni ANAC)	Inserimento in tutti i contratti stipulati	Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso  Referente anticorruzione in staff al RPCT			

#### 8.3 Rotazione del personale

L'allegato 2 al PNA 2019 riprende il tema della rotazione del personale già presente dal PNA 2013, disponendo che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 siano tenute a prevedere adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

Secondo il PNA tale misura deve essere adottata nelle aree a più elevato rischio di corruzione, salvo che non vi siano motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

Si citano di seguito gli atti che hanno dato applicazione alla misura prevista dal PNA.

- con deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 30 giugno 2014, assunta previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, sono stati individuati i criteri per la rotazione degli incarichi dirigenziali nei settori maggiormente esposti a rischio corruzione.
- con deliberazione della Giunta regionale n. 2252 del 28 dicembre 2015, assunta previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sono stati adottati i criteri per la rotazione del personale non dirigente nelle aree a rischio corruzione;
- con deliberazione UP n. 103/2015, modificata dalla n. 13/2016, recante "Istituzione, denominazione e competenze di strutture organizzative di livello dirigenziale e Professional della Direzione generale Assemblea legislativa", si è provveduto alla soppressione di 7 servizi e alla contestuale istituzione di 3 nuovi servizi e due posizioni di dirigente professional;
- con determinazioni successive del DG, adottate nel corso del triennio 2016-2018 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali e di Posizione Organizzativa operando la rotazione della dirigenza secondo quanto disposto dalle delibere citate.

Nel corso del 2019 con delibera n. 33/2019 sono state ridefinite le competenze delle strutture organizzative dell'AL e, con determina n. 265/2019 è stato ridefinito l'assetto organizzativo delle posizioni organizzative e si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi, secondo i criteri dettati dal recente CCNL e a quanto stabilito dalle succitate delibere dell'ente.

Il 31 ottobre del 2020 andranno a scadenza i diversi incarichi Dirigenziali rinnovati con determina n. 502 del 10/7/2018, nel rispetto dei criteri di rotazione stabiliti dalla citata delibera n. 967/2014.

L'incarico di Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione, struttura a cui afferiscono gran parte dei processi a maggior rischio corruzione (con particolare riferimento all'area A: Acquisizione e progressione del personale, all'Area B: Contratti pubblici, all'Area E: Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio) è stato conferito, dal 1 maggio 2019 al 30 ottobre 2020, a dirigente proveniente da altra Pubblica Amministrazione, acquisito nel rispetto delle procedure di mobilità esterna stabilite dal D.Lgs 165/2001.

Infine, anche per il 2019, si attesta che non vi sono stati episodi o casi da prevedere misure di rotazione straordinaria.

#### 8.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Per "conflitto di interessi" si intende la situazione in cui un interesse secondario (privato o personale) interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire, con l'abilità di un funzionario pubblico ad agire in conformità ai suoi doveri e responsabilità (interesse primario).

I collaboratori devono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività, anche istruttorie, allorquando si trovino nelle situazioni di "conflitto di interesse" descritte all'articolo 6 e all'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 62/2013). Per i dirigenti si fa riferimento anche all'art. 13 del Codice. A tal proposito si richiamano gli indirizzi operativi di cui alla circolare del RPCT del 7 gennaio 2014 (Prot. AL/2014/144).

Il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna ha dettato ulteriori disposizioni operative per far emergere possibili conflitti di interesse (art. 5 "Partecipazione ad associazioni e organizzazioni" e art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari") e previsto le modalità procedurali

da seguire per l'astensione se vi sono tali presupposti (si veda l'art. 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione").

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, ma qualora il conflitto riguardi il dirigente stesso, a valutare le iniziative da assumere sarà il RPCT.

Inoltre, l'art. 1, comma 41, della l. 190/2012 (introducendo l'art. 6-bis nella l. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi"), stabilisce che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Dal 2016 ad oggi, in sede di formazione sui contenuti dei Codici di comportamento e in materia di corsi anticorruzione, sono stati approfonditi i temi del conflitto di interessi, del conseguente obbligo di astensione, con particolare attenzione alle conseguenze, in caso di violazione, sotto il profilo della legittimità degli atti amministrativi e delle responsabilità in cui incorrono dirigenti e funzionari ai sensi del citato art. 6-bis della l. 241/90.

In questi anni, come risulta dalla Relazione del RPCT, è stato effettuato il controllo puntuale su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai dirigenti dell'Assemblea legislativa e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione del personale non dirigenziale tenuto all'osservanza, secondo il campione indicato nel PTPC. Non sono state accertate violazioni. Le attività inerenti alla presente misura vengono confermate per il triennio 2020-2022 sulla base di quanto previsto dalla delibera UP del 7 marzo 2019, n. 13.

	Misura: OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE						
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti		
1	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'art, 6 bis legge 241/1990 e codici di comportamento	Gruppo di lavoro preposto ai controlli di regolarità amministrativa in fase successiva	In base ai termini stabiliti dalla delibera 13/2019 e dal piano dei controlli	Controllo dei rapporti tra amministrazione e soggetti con cui sono stati stipulati contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici riferiti agli atti estratti ne corso dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva	RPCT  Estensori atti estratti  Dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'Assemble a tenuti all'osservanza		

#### 8.5 Conferimento e autorizzazione di incarichi

L'Assemblea legislativa ha da tempo adottato i criteri per il conferimento o l'autorizzazione all'esercizio di incarichi, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 e dall'art. 19 della l.r. 43/2001, mediante la delibera n. 11 del 2002 dell'Ufficio di Presidenza, avente ad oggetto "Direttiva"

in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti del Consiglio regionale allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti".

Conformemente a quanto previsto dal PTPC 2018- 2020, con delibera UP n. 68 del 5 luglio 2018 è stata adottata la nuova "Direttiva in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti dell'Assemblea legislativa allo svolgimento di attività esterne", che sostituisce la citata delibera UP n. 11/2002. Il collaboratore che intende svolgere un incarico temporaneo o assumere una carica a favore di soggetti pubblici o privati deve richiedere un'autorizzazione preventiva presentando specifica richiesta al Dirigente del Servizio Funzionamento e gestione, tramite apposito modulo.

La domanda di autorizzazione deve essere controfirmata preventivamente dal responsabile della struttura di appartenenza, che attesta la compatibilità fra l'incarico e l'attività del servizio, anche per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro.

L'autorizzazione è rilasciata, per i dipendenti assegnati a strutture dell'Assemblea legislativa, secondo i criteri fissati dalla citata direttiva, che indica le procedure da seguire, descrive i casi di incompatibilità e conflitto di interesse e precisa quali sono i destinatari delle singole disposizioni.

La misura viene quindi così ricalibrata:

	Misura: CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI						
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti		
1	Monitoraggio annuale sugli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'Assemblea legislativa	RPCT Resp. Servizio Funzionamento e gestione UPD	Entro la tempistica prevista dai monitoraggi dei PdA in Integra	Predisposizione e invio al RPCT Report con:  n. annuale di richieste autorizzate ai dipendenti (distinte per incarichi retribuiti e incarichi gratuiti);  n. annuale di richieste non autorizzate conferite (distinte per incarichi retribuiti e incarichi gratuiti)	Referenti Anticorruzione, trasparenza e accesso Servizio Funzionamento e gestione  Referente Anticorruzione in staff al RPTC		

#### 8.6 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Come i PNA precedenti anche il PNA 2019 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 siano tenute a verificare la sussistenza - all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. 39/2013 – di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire l'incarico.

Già il PTPC 2014-2016 e la Circolare di indirizzo della Responsabile della prevenzione della corruzione del 7 gennaio 2014 (Prot. AL/2014/144) avevano già dato attuazione alle norme sull'inconferibilità e incompatibilità dei suddetti incarichi prevedendo:

l'espressa introduzione di condizioni ostative per la loro attribuzione;

- l'obbligo in capo ai soggetti interessati di rendere, all'atto del conferimento dell'incarico, la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- la verifica da parte dell'amministrazione dell'insussistenza di tali cause.

Le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità sono pubblicate in "Amministrazione trasparente", come prevede l'articolo 20 del d.lgs. 39/2013.

Il RPCT, ai sensi dell'art. 15 del medesimo decreto legislativo, ha l'obbligo di curare, anche attraverso le disposizioni del PTPC, che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Nel corso del 2019, come risulta dalla Relazione del RPCT, è stato effettuato il controllo puntuale su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai dirigenti dell'Assemblea legislativa. Non sono state accertate violazioni. Le attività inerenti alla presente misura vengono confermate per il triennio 2020-2022, tenendo in considerazione le linee di indirizzo comuni per tutte le strutture dell'Assemblea legislativa di cui alla delibera UP del 7 marzo 2019, n. 13.

	Misura: INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI						
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti		
1	Controllo annuale sulle autocertificazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 39/2013 (incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali)	Resp. Servizio Funzionamento e gestione RPCT	Entro la tempistica prevista dalla delibera UP 13/2019	Controllo puntuale su tutte le dichiarazioni dei Dirigenti	Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso Servizio Funzionamento e gestione Referenti anticorruzione in staff al RPCT Dirigenti dell'Assemblea tenuti al rilascio delle autocertificazioni		

# 8.7 Attività successive alla cessazione dal servizio (PANTOUFLAGE -REVOLVING DOORS)

Al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, la l. 190/2012 ha introdotto, all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, il comma 16 ter, che stabilisce che "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Come i precedenti anche il PNA 2019 prevede l'adozione di direttive interne da parte dell'amministrazione interessata affinché:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001.

Ad integrazione di quanto disposto nella circolare 7 gennaio 2014 (Prot. AL/2014/140), nel corso del 2015 il RPCT ha emanato la "Direttiva sulle clausole da inserire nei bandi gara, negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata e nei relativi contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (prot. NP/2015/688 del 31/03/2015) con la quale è stato standardizzato il modello di clausola anti-pantouflage da inserire in tutti i contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori (con la precisazione che nel caso di contratti pluriennali la condizione deve permanere per tutta la durata del contratto), nonché nei contratti di assunzione del personale.

E' prevista l'applicazione della norma anche in relazione all'affidamento di incarichi professionali (es. collaborazioni con studi professionali) richiedendo esplicita dichiarazione in tal senso ossia di aver rispettato l'obbligo di non affidare incarichi o lavori retribuiti a dipendenti della Regione, che avevano esercitato i propri poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, entro tre anni dalla cessazione dal servizio presso la Regione di questi dipendenti.

Si conferma la misura come di seguito:

	Misura: PANTOUFLAGE							
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti			
1	Monitoraggio sull'effettivo inserimento delle clausole nei contratti, nei bandi di gara o affidamenti.	DG Responsabili di Servizio/struttura	Entro la tempistica prevista dai monitoraggi dei PdA in Integra	Inserimento in tutti i contratti stipulati  n. segnalazione di eventuali casi di esclusione dalla procedura o dal contratto a seguito di violazione della clausola di pantouflage	Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso  Referenti Anticorruzione in staff al RPCT			

# 8.8 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

L'art. 35 bis, introdotto dalla l. 190 /2012 nel d.lgs. 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro (dipendenti e dirigenti) che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Secondo quanto previsto nel PNA 2019, ai fini dell'applicazione della normativa citata, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del citato decreto.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000 (art. 20 d.lgs. 39/2013).

Il PNA prevede l'adozione di direttive interne da parte dell'amministrazione interessata affinché:

- siano effettuati controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo;
- siano inserite espressamente, negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi, le condizioni ostative al conferimento;
- siano adottati gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

La misura è attuata sin dal 2014 (circolare di indirizzo del RPCT del 7 gennaio 2014 Prot. AL/2014/144). Nel corso del 2019, come risulta dalla Relazione del RPCT, è stato effettuato il controllo puntuale su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai dirigenti dell'Assemblea legislativa e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione del personale non dirigenziale tenuto all'osservanza, secondo il campione indicato nel PTPC 2019-2021. Non sono state accertate violazioni. Le attività inerenti alla presente misura vengono confermate per il triennio 2020-2022 sulla base di quanto disposto dalla delibera UP 7 marzo 2019, n. 13.

	Misura: ACCERTAMENTO CONDANNE PENALI PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE							
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti			
1	Controllo sulle autocertificazioni rilasciate dal personale ex art.35 bis d.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento	Resp. Servizio Funzionamento e gestione RPCT	Entro la tempistica prevista dalla delibera UP 13/2019	-controllo puntuale su tutte le dichiarazioni dei Dirigenti, capo di gabinetto, direttore generale - controllo puntuale su tutti i titolari di incarico di posizione organizzativa - controllo sul 10% del restante personale	Referenti Anticorruzione Servizio Funzionamento e gestione  Referenti Anticorruzione in staff al RPCT  Dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'Assemblea tenuti all'osservanza			

#### 8.9 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti

Per quanto riguarda la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, nel 2017 è stata approvata la determina n. 160 "*Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità*. *Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*". E' stata attivata la procedura di segnalazione completamente informatica e crittografata, a maggior tutela dell'identità del segnalatore accessibile in "Amministrazione trasparente-Altri contenuti" (<a href="https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/segnalazionianticorruzione/default.aspx?CodEnte=ASSLEG">https://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/segnalazionianticorruzione/default.aspx?CodEnte=ASSLEG</a>) e per il personale interno, nella Intranet dell'Ente.

Si evidenzia che ad oggi non è pervenuta nessuna segnalazione.

## 8.10 Formazione del personale – procedure per selezionare e formare i dipendenti ex art. 1, comma 8 l. n. 190 del 2012

Come negli anni precedenti, anche nel 2019 (vedi Relazione annuale RPCT 2019), si è svolta una capillare formazione di carattere generale e specifica, rivolta alla totalità dei dirigenti e collaboratori dell'Assemblea legislativa (compresi i collaboratori assegnati agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico). Nello specifico, i corsi realizzati nel 2019 sono risultati i seguenti:

### A progetto

Descr. Percorso	Data Inizio Edizione	Data Fine Edizione	numero partecipanti	Durata in ore
Aspetti giuridici-operativi sull'utilizzo delle piattaforme Consip - Intercent-ER	09/05/2019	09/05/2019	23	3
Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della Regione Emilia-Romagna	01/06/2019	02/10/2019	34	2
I principali istituti della contrattazione pubblica alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi e giurisprudenziali	29/11/2019	29/11/2019	16	6
Laboratorio giuridico di redazione esplicitata degli atti amministrativi		28/01/2019	32	3
La prevenzione della corruzione alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi e linee guida ANAC	09/10/2019	09/10/2019	73 (Collab + Dir.)	5.30
Le recenti novità in materia di contratti pubblici	30/09/2019	30/09/2019	64	5
L'utilizzo delle piattaforme Consip – Intercent-ER in seguito agli ultimi aggiornamenti	14/03/2019	14/03/2019	15	4
L'utilizzo delle piattaforme Consip – Intercent-ER in seguito agli ultimi aggiornamenti	21/03/2019	21/03/2019	16	4
Trattamento dei dati personali nelle Assemblee legislative: profili generali e problemi applicativi	21/10/2019	21/10/2019	21	6

### A catalogo

Descr. Percorso	Data Inizio Edizione		Tipologia e numero partecipanti	Durata h
Affidamenti sotto soglia e utilizzo del MEPA: guida pratica per gli operatori	19/09/2019	19/09/2019	1	4

7697 - Come cambia la trasparenza amministrativa a seguito del d.lgs. N. 101/2018 e delle recenti riforme.	24/09/2019	24/09/2019	1 – (Collab + Dir.)	4
7882- Corso di preparazione per il concorso a segretario comunale e provinciale e di aggiornamento per dirigenti	27/09/2019	27/11/2019	6 - Dati non ancora def.	

## Organizzati dalla Giunta con partecipazione di personale dell'Assemblea

	Data Inizio	Data Fine	Tipologia e numero	Durata
Descr. Percorso	Edizione	Edizione	partecipanti	
La trasparenza in Regione Emilia-				
Romagna (e-learning)	11/02/19	07/03/19	4	14
Nomagna (C icarming)	11/02/13	07/03/13	<del> </del>	14
I reati contro la pubblica				
amministrazione dopo la legge n. 3				
del 9 gennaio 2019 e riflessi sulla				
gestione del rapporto di lavoro	04/06/19	04/06/19	17	4.30
La trasparenza in Regione Emilia-	24/06/40	02/00/40		
Romagna (e-learning) ed. 2	24/06/19	02/09/19	1	14
La trasparenza in Regione Emilia-				
Romagna e le pubblicazioni sul				
profilo del committente	24/06/19	02/09/19	26	16
L'esecuzione del contratto nella				
nuova direttiva regionale per le				
procedure di acquisto di forniture e				
servizi (DGR n. 376 del 11/03/2019)	21/05/2019	21/05/2019	1	3
Le nuove modalità di				
programmazione degli acquisti di				
forniture e servizi ai sensi del D.M. n.				
14/2018 e l'utilizzo dell'applicativo				
alice per l'inserimento dei dati di				
programmazione 1	15/04/2019	15/04/2019	1	3
Appalti pubblici: le novità introdotte				
dal decreto sblocca cantieri e dalla	10/11/2010	10/11/2010	11 (Callah : D'.)	
legge di conversione. Principali effetti	19/11/2019	19/11/2019	11 (Collab + Dir.)	4

Nel prossimo triennio 2020-2022 continueranno le iniziative formative generali e specifiche secondo i Piani annuali di formazione che saranno adottati dalla Direzione generale dell'Assemblea su proposta del RPCT.

#### Gli obiettivi primari saranno:

- implementazione di ulteriori percorsi formativi per i dipendenti che curano processi a maggior rischio corruzione e in particolare i contratti pubblici. In una materia così complessa e specialistica come quella degli appalti e degli affidamenti le competenze degli addetti richiedono necessariamente adeguati livelli di professionalità e specializzazione;
- continuare con iniziative di carattere specifico dedicate alle novità normative in materia di trasparenza e di illustrazione degli Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.l.gs. 33/2013, rivolti a dirigenza e referenti per la trasparenza delle strutture regionali. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla gestione delle richieste di accesso (documentale, civico, civico generalizzato) e alle procedure legate al profilo del committente (v. Sezione Trasparenza – Formazione);
- effettuare iniziative di carattere specifico, per il RPCT, i componenti dello staff di supporto, i referenti anticorruzione e trasparenza, i dirigenti, con riferimento agli strumenti per la prevenzione della corruzione, la valutazione e la misurazione del rischio, e per assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico generalizzato (c.d. Foia).
   Si prevede l'utilizzo anche di docenti interni.

L'attuazione di questa misura è curata dalla Direzione generale che ne rendiconta al RPCT entro maggio e novembre di ogni anno.

	Misura: FORMAZIONE							
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti			
1	Inserimento nel Piano della Formazione dell'attività di formazione anticorruzione secondo i livelli (generale e specifico) sopra indicati.	DG RPCT	Entro il 31 marzo di ogni anno	Adozione del Piano della Formazione nei termini	Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso della DG Staff del RPCT			
	Attuazione dei percorsi formativi organizzati per l'anno 2019	DG RPCT	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Frequenza ai percorsi formativi almeno al 80% dell'orario previsto  Livello di gradimento 3 (range 1= per niente positivo - 4=molto positivo)	Referenti anticorruzione della DG Staff del RPCT			

#### 8.11 Patti di integrità negli affidamenti

Il Patto d'integrità dell'Assemblea legislativa è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza contestualmente al PTPC 2016-2018.

Lo stesso Piano prevedeva che il "Patto di integrità" dovesse essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura stessa di affidamento. Tale condizione deve essere espressamente prevista nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d'invito.

Il "Patto di integrità" si applica alle procedure di affidamento di forniture, di servizi e di lavori che abbiano un valore economico pari o superiore ad euro 20.000,00.

In caso di procedure di affidamento mediante adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza, sarà possibile richiedere al fornitore la sottoscrizione del "patto di integrità" al momento di emissione dell'ordinativo di fornitura. Si ripropone pertanto la misura di monitoraggio anche per gli anni 2020-2022.

	Misura: PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI E						
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti		
1	Monitoraggio sul Patto di integrità dei contratti	RPCT DG Responsabili di Servizio	Entro la tempistica prevista dai monitoraggi dei PdA in Integra	- Inserimento nei contratti stipulati Rilevazione: - n. casi di esclusione dalla gara - n. casi di revoca	Referenti Anticorruzione, trasparenza e accesso Referenti		
				dell'aggiudicazione - n. casi di risoluzione del contratto	Anticorruzione in staff al RPCT		

# 8.12 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

L'attività di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'etica pubblica è realizzata attraverso:

- un'efficace comunicazione e diffusione dell'attività dell'Assemblea legislativa per il contrasto ai fenomeni corruttivi attraverso la redazione e pubblicazione del proprio Piano sul sito web istituzionale;
- l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi.

I collaboratori regionali, i cittadini e gli utenti possono segnalare una potenziale condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei Codici di comportamento da parte di collaboratori regionali, a qualsiasi livello appartengano utilizzando un apposito modulo per le segnalazioni con procedura completamente informatica e crittografata, a maggior tutela dell'identità del segnalatore accessibile in "Amministrazione trasparente - altri contenuti".

Si evidenzia inoltre che, in attuazione della I.r. 28 ottobre 2016, n. 18, "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" le iniziative di sensibilizzazione di tutta la comunità regionale sono state, e ciò anche grazie alla recente costituzione della "Rete per l'integrità e la Trasparenza", forma di raccordo tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emilianoromagnolo.

	Misur	a: AZIONE DI SENSIBILI	IZZAZIONE E RAPPO	ORTO CON LA SOCIETÀ C	IVILE
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti
1	Pubblicazione (in forma anonima) degli eventuali suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito raccolti t	RPCT  Resp. Servizio Funzionamento e gestione (P.O. Innovazione e semplificazione)  Responsabile Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	Pubblicazione tempestiva (entro 5 gg. dal ricevimento)	n. suggerimenti, proposte pervenute annualmente	Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso del Servizio Funzionamento e gestione  Referente anticorruzione, trasparenza e accesso del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale  Referenti anticorruzione in staff al RPCT

### 8.13 Monitoraggio dei tempi procedimentali

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. d) della l. 190/2012, in base al quale il Piano risponde, tra le altre, all'esigenza di *definire le modalità* di *monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti,* l'Assemblea stabilisce che i Dirigenti interessati individuano i termini per la conclusione dei procedimenti di competenza e provvedono al monitoraggio periodico del loro rispetto con la compilazione di un apposito report.

Tale attività periodica consente la tempestiva eliminazione di eventuali anomalie e, al contempo, l'immediata visione al cittadino dell'iter procedimentale, anche al fine di consentire una più efficace interazione con l'ente.

Il report dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza deve essere inviato dal Responsabile di ogni struttura al RPCT, il quale verifica così che i Responsabili delle strutture provvedano periodicamente al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Il monitoraggio dei tempi procedimentali è semestrale e viene pubblicato in "Amministrazione trasparente".

La misura è attuata dai dirigenti interessati con il supporto del Servizio Funzionamento e gestione (Area informatica) semestralmente (entro luglio ed entro gennaio di ogni anno) e le attività inerenti vengono confermate per il triennio 2020-2022.

		Misura: MONIT	ORAGGIO DEI TEM	PI PROCEDIMENTALI	
n.	Azioni da implementare	Soggetti Responsabili	Termine di attuazione	Indicatori di risultato	Soggetti coinvolti
1	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali da parte di ciascun Responsabile	RPCT  Resp. Servizio Funzionamento e gestione (PO Innovazione e semplificazione)  Direttore Dirigenti (per i procedimenti di relativa competenza)	Semestrale: entro luglio ed entro gennaio di ogni anno	Avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa – Sezione Amministrazione trasparente	Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso Referenti anticorruzione in staff al RPCT

# 8.14 Altre misure specifiche dei singoli processi – rinvio allegato 2 "Registro dei rischi e delle misure"

Per quanto riguarda le altre misure specifiche per i vari processi si rinvia all'allegato 2 "Registro dei rischi e delle misure", parte integrante e sostanziale del presente Piano.

#### **PARTE II - SEZIONE TRASPARENZA**

#### 1. PREMESSE

La presente sezione individua le iniziative della Regione Emilia-Romagna volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013, novellato dal d.lgs. n. 97 del 2016, nonché del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall'ANAC con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e in osservanza:

- della delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- della delibera ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013";
- della circolare n. 2/2017 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)", integrata dalla successiva n. 1/2019, redatte dal Dipartimento della funzione pubblica;
- della delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016";
- della delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019";
- delibera ANAC n. 1126 del 4 dicembre 2019 che rinvia alla data del 1° marzo 2020 l'avvio dell'attività di vigilanza dell'ANAC sull'applicazione dell'art. 14, co.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti e sospende l'efficacia della delibera ANAC n. 586/2019 limitatamente all'applicazione dell'art. 14, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa;
- delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1826 del 28 ottobre 2019 e di Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 85 del 21 novembre 2019, concernenti l'individuazione degli incarichi dirigenziali soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013;
- delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014).

All'interno di tale quadro di riferimento sono, pertanto, individuate:

> misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, anche di natura organizzativa, dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività

- dei flussi informativi, ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 43, comma 3 del d.lgs. 33/2013;
- ➢ azioni e strumenti attuativi, anche di natura organizzativa, diretti ad assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico (proprio e generalizzato), ai sensi degli articoli 5 e 43, comma 4 del d.lgs. 33/2013;
- ➢ misure di trasparenza ulteriori rispetto agli specifici obblighi di pubblicazione già previsti dalla normativa vigente, attraverso la pubblicazione dei c.d. "dati ulteriori" nella sottosezione di 1° livello "Altri contenuti Dati ulteriori" della sezione "Amministrazione Trasparente", nell'osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza (Regolamento UE 679/2016 e d.l.gs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018);

#### e sono inoltre definiti:

gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, e le relative azioni attuative.

### Alla presente Sezione del Piano sono allegati:

- Allegato A): "Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 D.lgs. 33/2013, L.R. 1/2012 e L.R. 7/2017)", che ne integra sostanzialmente il contenuto;
- Allegato B): "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022."

Per ciò che concerne - l'organizzazione dell'Assemblea legislativa si rinvia alla PARTE I – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza paragrafi 4.3 "Contesto interno" e 5 "Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione".

Si evidenzia che la presente Sezione Trasparenza è elaborata congiuntamente dai Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa e si applica anche alle strutture della Giunta regionale, in continuità con le scelte strategiche ed organizzative in materia di trasparenza adottate dalla Regione Emilia-Romagna fin dall'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, in una logica di efficienza, efficacia ed economicità tesa a superare il mero adempimento, impiantando la "funzione trasparenza" nell'organizzazione e nelle sue modalità operative in modo progressivo, stabile e integrato.

In tal senso la realizzazione della sezione "Amministrazione trasparente", unica per Assemblea legislativa e Giunta (on-line da febbraio 2016), nell'ottica di consentire ai cittadini e ai soggetti interessati di avere una visione d'insieme dell'Amministrazione regionale, per garantire concretamente che la trasparenza si traduca in un diritto a comprendere l'organizzazione e l'operato della Regione Emilia-Romagna nel suo complesso al fine di esercitare il controllo sul corretto esercizio del potere pubblico.

#### 2. GLI OBIETTIVI E LE AZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Come indicato nella PARTE I paragrafo 6 del presente documento, gli obiettivi in materia di trasparenza e accesso civico rientrano sostanzialmente tutti nell'*Obiettivo strategici* 1.2 "Potenziare il sistema di governance in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza" di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 24 ottobre 2019.

Nel paragrafo 3 sono individuati gli **obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico** (contraddistinti con la lettera **S**), in relazione all'incidenza innovativa e/o strutturale sull'organizzazione dell'Ente e alla promozione di maggiori livelli di trasparenza, ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 10, comma. 3, del d.lgs. 33/2013.

Costituiscono obiettivi operativi in materia di trasparenza e accesso civico:

- le azioni di carattere trasversale, individuate nella presente Sezione, (contraddistinte con la lettera **O**)
- le azioni riportate nella *Mappa degli obblighi e delle responsabilità Allegato A)*, in corrispondenza di ogni singolo obbligo di pubblicazione.

# 2.1 Rendicontazione obiettivi e azioni in materia di trasparenza PTPC 2019-2021

Con riferimento agli obiettivi e alle azioni in materia di trasparenza **programmate nel 2019** si riporta di seguito uno schema sintetico che riporta lo **stato di attuazione alla data del 31/12/2019**:

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Stato di attuazione al 31/12/2019
1/S	1	Perfezionamento e messa a regime della nuova piattaforma informatica per la gestione integrata delle richieste di accesso in grado di assicurare: - data certa alla ricezione delle istanze prevenute attraverso i canali prioritari del web form e della casella e-mail dedicataaccesso@regione.emilia-romagna.it (e relative ricevute); - la produzione e l'aggiornamento automatico del "Registro degli accessi	ATTUATA 1^ FASE  La piattaforma informatica è stata rilasciata in test dal Servizio ICT regionale secondo i requisiti previsti dalla Direttiva regionale in materia di accesso.  Sono state sospese le successive fasi programmate nel 2019, in attesa del passaggio al nuovo sistema di protocollo informatico dell'ente, in considerazione della necessaria integrazione con la piattaforma informatica, tenendo in considerazione anche le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1/2019
1/\$	2	Implementazione dell'architettura regionale per il censimento e la fruizione dei dataset regionali, secondo lo standard DCAT_AP-IT.	IN CORSO DI ATTUAZIONE Si tratta di una azione il cui termine di attuazione, previsto dal PTPC 2018-2020, è il 31/12/2020. Nel corso del 2018 è stata attuata l'analisi dell'architettura delle Direzioni Generali della Giunta e avviata l'azione con riferimento ai dati dei settori della programmazione territoriale, ambiente e mobilità (piattaforma informatica MinERva). Nel corso del 2019 si è avviata la costruzione del catalogo regionale dei dataset: si è costituito il gruppo di lavoro con la partecipazione di tutte le Direzioni Generali, l'Assemblea legislativa, le Agenzie e il Gabinetto della Presidenza della Giunta. Sono stati individuati e condivisi gli strumenti e i contenuti della rilevazione coerenti con

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Stato di attuazione al 31/12/2019
			ali standard gazzieti della lia CC 11 ACID
			gli standard previsti dalle Linee Guida AGID. Il 2020 è l'anno di realizzazione dei cataloghi di direzione
			e del catalogo regionale.
1/S	3	Perfezionamento del sistema informatico a	ATTUATA 1^ FASE
		supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-	Rilasciato a fine 2018 il documento di analisi dei requisiti del sistema informatico da parte del Servizio ICT
		Romagna (deliberazioni della Giunta	regionale.
		regionale e dell'Ufficio di Presidenza	ATTUATA 3^ FASE
		dell'Assemblea legislativa, dei decreti del	Nel corso del 2019 si è provveduto all'implementazione
		Presidente e degli Assessori), per assicurare il massimo grado di tutela dei dati personali	della nuova funzionalità "scheda privacy" nell'applicativo informatico "Scrivania degli atti, con il rilascio in test a
		tramite l'implementazione della "scheda	fine maggio.
		privacy".	A seguito di ridefinizione dell'ambito applicativo della
			funzionalità "scheda privacy" si è reso necessario avviare una fase intermedia di controllo su tutti gli atti
			amministrativi contenenti dati personali che ha
			posticipato le FASI 2^ (parzialmente), 4^ e 5^ dell'azione.
			La programmazione delle elezioni regionali in data 26 gennaio 2020 ha determinato l'opportunità di far slittare
			l'entrata a regime dell'applicativo nel corso del 2020.
1/S	4	Consolidamento e perfezionamento della	ATTUATA
		certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della	Nel corso del 2019 sono stati ulteriormente definiti e
		trasparenza"	aggiornati alcuni sotto-processi. Sia l'audit interno svolto in data 15/03/2019 che quello esterno svolto in data
		·	08/04/2019 hanno dato esito positivo in termini di
			presidio del processo trasversale "Governance della
			trasparenza" e quindi di mantenimento e rinnovo della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.
1/S	5	Informatizzazione del flusso per alimentare	ATTUATA
		la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 del	Nel corso del 2018 ATTUATA I^ FASE
		D.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione	Implementata e rilasciata in test da parte del servizio ICT regionale di un'interfaccia per la pubblicazione, in
		"Enti controllati", tramite l'utilizzo della	formato aperto, nella sottosezione "Enti controllati" di
		piattaforma SIP (Sistema Informativo	Amministrazione Trasparente, di tutti dati e le
		Partecipate)	informazioni oggetto di pubblicazione in relazione a ciascun ente.
			Nel corso del 2019 ATTUATE II^ e la III^ FASE
			Definito il flusso operativo per la validazione e la
			pubblicazione dei dati. Rilasciata la soluzione informatica definitiva ed effettuate le prime pubblicazioni mediante
			il nuovo sistema, ormai entrato a regime (on line nella
			versione perfezionata a fine ottobre 2019).

Ob	n.	Azione (descrizione)	Stato di attuazione al 31/12/2019
1/5	6	Informatizzazione della rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, garantendo la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016	ATTUATA A seguito dell'attuazione a fine 2018 della I^ FASE, con la stesura dello studio di fattibilità sulle soluzioni informatiche da adottare per la rimozione automatica dei dati dalle piattaforme di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa in materia di Privacy, nel corso del 2019, sono state attuate nei termini le successive FASI II^ e III^, attraverso l'integrazione della piattaforma di pubblicazione con la sezione "gestione oblio" (rilascio on-line dal 14/10/2019).
1/5	7	Realizzazione ed erogazione di percorsi formativi di base e trasversali in materia di trasparenza tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF)	ATTUATA  Nel corso del 2019 sono state realizzate ed erogate tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF):  - n. 2 edizioni del corso "La trasparenza in Regione Emilia-Romagna" con il coinvolgimento di n. 330 collaboratori regionali che hanno completato il corso;  - n. 1 edizione del corso "La trasparenza in Regione Emilia-Romagna e le pubblicazioni sul profilo del committente" con il coinvolgimento di n. 150 collaboratori regionali che hanno completato il corso.  Nel corso del 2019 è stato realizzato, inoltre, un percorso formativo di base in materia di trasparenza e accesso destinato ai dipendenti delle amministrazioni aderenti alla Rete per l'integrità e la trasparenza della Regione Emilia-Romagna, da erogare sempre tramite la piattaforma SELF.
1/0	1	Adozione di una circolare contenente le misure organizzative e gli indirizzi operativi per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione Trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013.	ATTUATA Sono state adottate dai RPCT di Giunta e Assemblea legislativa due circolari riportanti Indirizzi operativi per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione Trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33 del 2013 (PG/2019/0465589 del 16/05/2019 e PG/2019/0757871 del 11/10/2019)
1/0	2	Perfezionamento in termini di funzioni aggiuntive e di controllo dell'applicativo informatico per le pubblicazioni di cui all'art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 (Profilo del committente) subordinato alla definizione dei requisiti da parte del Gruppo di lavoro "Profilo del committente coordinato dai RPCT Giunta e Assemblea legislativa	ATTUATA  Sono state implementate nei termini le funzioni aggiuntive e di controllo dell'applicativo informatico per le pubblicazioni di cui all'art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 (Profilo del committente) definite nel documento dei requisiti dal Gruppo di lavoro (in particolare funzionalità di gestione e pubblicazione di più CIG per la medesima procedura, possibilità di associare più determinazioni a contrarre alla medesima procedura, ampliamento della funzione correggi errori/modifica, implementazione della funzione revoca/sostituzione di un atto della procedura).  Rilascio on-line dal 14/10/2019.
1/0	3	Implementazione di visual data e info- grafiche sui dati pubblicati, di particolare complessità, individuati anche sulla base di	ATTUATA 1^ FASE Realizzata l'infografica relativa al Bilancio 2019 e aggiornata la mappa relativa ai pagamenti effettuati nel

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Stato di attuazione al 31/12/2019
		istanze e confronti con la società civile e gli stakeholder in apposite giornate sulla trasparenza e/o eventi sulla comunicazione	corso del 2018. È in fase di predisposizione un datawarehouse dedicato ai dati per la trasparenza (preliminare alla realizzazione di visualizzazioni interattive e aggiornate): definito il modello in ambiente di test, partendo dall'argomento Contratti e Affidamenti. Dopo la verifica delle integrazioni necessarie (in particolare per quanto riguarda la localizzazione del beneficiario) si stanno predisponendo le procedure di omogeneizzazione per il caricamento dei dati nel DWH predisposto.

# 3. GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Con delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 67 del 24 ottobre 2019 "Documento di pianificazione strategica 2020 della Direzione generale Assemblea legislativa", sono state individuati le priorità politiche e gli obiettivi strategici da perseguire nel corso del 2020 ad opera delle strutture dell'Assemblea legislativa.

In particolare, l'obiettivo strategico 1.2 prevede il potenziamento del sistema di Governance in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In relazione agli **obiettivi strategici in materia di trasparenza e accesso civico** individuati per il triennio 2020-2022, sono programmate e dettagliate le relative azioni con un maggior dettaglio per l'annualità 2020.

Per ciascuna azione (numerata progressivamente e descritta sinteticamente) sono indicati:

- il termine di attuazione in relazione alla specifica fase;
- il Responsabile dell'attuazione, con indicazione delle specifiche attività nel caso in cui alla realizzazione dell'azione concorrano più soggetti e/o del responsabile con funzioni di impulso o coordinamento;
- l'indicatore di realizzazione, anche in relazione alla specifica fase.

La programmazione delle azioni riguarda, per quanto esposto nelle premesse della presente Sezione, tutte le strutture: quelle dell'Assemblea legislativa, nonché quelle della Giunta regionale, e delle sue Agenzie/Istituti.

# 3.1 Promozione dell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato e gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale)

L'obiettivo si sostanzia nel favorire l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, cogliendo lo spirito sotteso all'istituto introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016 teso a soddisfare le reali e concrete esigenze di trasparenza dei cittadini e dei soggetti interessati, superando l'ottica del mero adempimento normativo, anche attraverso una gestione coordinata delle diverse tipologie di accesso (civico, generalizzato e documentale).

L'obiettivo, in ragione dell'incidenza innovativa e strutturale sull'organizzazione dell'Ente regionale nel suo complesso, già indicato come strategico nell'aggiornamento 2017, 2018 e 2019 del Piano, è confermato e prosegue anche nel presente aggiornamento.

In attuazione delle azioni programmate nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019:

- è stata adottata la "Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso" (DUP n. 47/2017, DGR n. 898/2017), che ha definito le misure organizzative per garantire l'esercizio del diritto di accesso civico "generalizzato" e il coordinamento nella gestione delle diverse istanze di accesso (in particolare accesso civico, generalizzato, documentale);
- è stata aggiornata coerentemente la Sezione "Amministrazione Trasparente" della Regione Emilia-Romagna, sottosezione "Altri contenuti-Accesso civico"; rendendo disponibile anche la modulistica approvata con la citata Direttiva, per semplificare la presentazione delle istanze di accesso;
- le istanze di accesso sono state gestite e monitorate attraverso il sistema di ticketing già in uso presso l'URP regionale, individuato come il collettore di tutte le richieste di accesso, con il compito di smistare le istanze di accesso alle strutture regionali competenti;
- è stato implementato e pubblicato con aggiornamento a cadenza semestrale il "Registro delle richieste di accesso (civico, generalizzato, documentale), a cura dell'URP;
- è stata rilasciata in test una piattaforma per la gestione delle istanze di accesso nonché per la produzione e l'aggiornamento in automatico del "Registro degli accessi", ai sensi della Direttiva regionale in materia di accesso;
- nel corso del 2019 la fase pilota di sperimentazione della piattaforma è stata sospesa in quanto si attendono gli esiti dello studio di fattibilità sulla compatibilità con il nuovo sistema di gestione del protocollo informatico (a regime nel 2020) e con le indicazioni contenute nella circolare n. 1/2019 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)", del Dipartimento della Funzione Pubblica e le relative "Indicazioni operative per l'implementazione del registro degli accessi FOIA"; di conseguenza sono state di seguito riprogrammate le seguenti azioni:

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
Ob. 1/S	n. 1	Perfezionamento e messa a regime di un sistema di gestione delle richieste di accesso in grado di assicurare: - il monitoraggio in iter sull'andamento delle istanze di accesso - la produzione e l'aggiornamento automatico del "Registro degli accessi" - la compatibilità con la circolare n. 1/2019 del Dipartimento della	ATTUATA 1º FASE: rilasciata dalla Direttiva regionale in r. n.47/2017)  2º FASE entro il 31/03/2020: Studio di fattibilità sulla compatibilità del nuovo sistema di protocollo informatico con la gestione integrata degli accessi in linea con la circolare n. 1/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica e relative "Indicazioni operative per l'implementazione del	dell'attuazione piattaforma in test secondo materia di accesso (DGR. n.  Responsabile per la transizione al digitale della Regione-Emilia con il supporto: - tecnico dei Responsabili dei servizi: - ICT regionale - Sviluppo Risorse umane, organizzazione comunicazione di servizio	realizzazione i requisiti previsti
		Funzione Pubblica e relative "Indicazioni operative per	registro degli accessi FOIA"	legislativa - <i>giuridico</i> dei RPCT di Giunta e Assemblea	

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
		l'implementazione del registro degli accessi FOIA"		legislativa	
			3^ FASE entro il 30/06/2020 Progettazione della soluzione emersa nello studio di fattibilità	Responsabile per la transizione al digitale della Regione-Emilia con il supporto: - tecnico dei Responsabili dei servizi: - ICT regionale - Sviluppo Risorse umane, organizzazione comunicazione di servizio - Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa	Documento di specifiche tecniche (concordato con i RPCT)
			A^ FASE entro il 30/11/2020 Aggiornamento della Direttiva regionale in materia di accesso	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa	Proposta di deliberazione di Giunta e Ufficio di Presidenza
			<b>5^ FASE entro 31/12/2020</b> Rilascio della soluzione informatica in test	Servizio ICT regionale	Rilascio della soluzione informatica in test
			6^ FASE entro 31/03/2021 Avvio dei percorsi formativi sulla nuova Direttiva regionale in materia di accesso e per l'utilizzo della nuova soluzione informatica per la gestione degli accessi, anche tramite il sistema di elearning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF)	Resp. Sviluppo Risorse umane, organizzazione comunicazione di servizio e Direttore generale AL (organizzazione dei moduli formativi) con il supporto: - Area URP, trasparenza e diritto di Accesso e Resp. Servizio Funzionamento e gestione Assemblea legislativa per il modulo formativo tecnico per l'utilizzo della piattaforma informatica - RPCT di Giunta e Assemblea legislativa per il modulo formativo sulla Direttiva regionale in materia di accesso	formazione della formazione
1/S	2	Costruzione e pubblicazione del catalogo dei dataset regionali derivanti dai cataloghi di Direzione, secondo gli standard di Agid	31/12/2020	Responsabile del Servizio ICT regionale	Rilascio e completezza dei cataloghi di Direzione

3.2 Coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la nuova disciplina sulla Privacy introdotta dal Regolamento UE 679/2016: perfezionamento e messa a regime dell'applicativo informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna tramite l'implementazione della "scheda privacy"

La Regione Emilia-Romagna, in osservanza delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014) già in occasione dei precedenti aggiornamenti del Piano ha ritenuto prioritario assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche nella pianificazione delle azioni in materia di trasparenza e nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre norme, anche regionali.

Il rafforzamento del coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la disciplina sulla Privacy, già avviato a partire dal 2018 con il positivo confronto dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa con il Responsabile della protezione dei data (DPO – Data Protection Officer) su diverse tematiche di particolare complessità (accesso civico generalizzato, oblio e rimozione dei dati, tecniche di redazione degli atti amministrativi per "minimizzare" l'utilizzo dei dati personali) prosegue e costituisce obiettivo strategico e centrale anche nell'aggiornamento del presente Piano, ai fini del pieno adempimento della nuova normativa introdotta dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 101 del 2018 di adeguamento ed in linea con quanto previsto, da ultimo, nel PNA 2019 (delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019).

In relazione all'aggiornamento 2020 il presente obiettivo viene declinato nell'azione, già avviata nel corso del 2019, di perfezionamento e messa a regime dell'applicativo informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna tramite l'implementazione della "scheda privacy"; ad ulteriore tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Al fine di garantire la trasparenza come "accessibilità totale" dei dati e dei documenti detenuti dall'Amministrazione regionale e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (ai sensi art. 1 comma 1 del D.lgs. n. 33 del 2013, come novellato dal D.lgs. n. 97 del 2016), la Regione Emilia-Romagna ha individuato come obiettivo strategico in materia di trasparenza la pubblicazione "ulteriore" di tutti gli atti amministrativi, partendo già dall'annualità 2016 con la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dei decreti del Presidente e degli Assessori, per proseguire nell'annualità 2017 (dal 1° agosto 2017) con la pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale, Agenzie e Istituti rientranti nel perimetro di applicazione del presente PTPC.

L'avvio di tale pubblicazione "ulteriore" è stata accompagnata da diverse misure dirette a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nella redazione degli atti amministrativi (circolare dei RPCT di Giunta e Assemblea legislativa PG/2017/0475007 del

27/06/2017 contenente indicazioni operative sull'utilizzo della "Scrivania degli atti", per oscurare il testo e/o anche l'oggetto dell'atto amministrativo in presenza di dati personali tramite l'apposizione di specifici flag; corsi di formazione, anche in modalità a distanza tramite la piattaforma SELF, in materia di trasparenza con un focus sul tema della protezione dei dati personali e tecniche di redazione degli atti amministrativi). Si evidenziano a tal proposito anche gli aggiornamenti 2018 e 2019 della "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013", con contenuti di approfondimento dedicati alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali, trasparenza nella redazione degli atti amministrativi e dei connessi profili privacy e la previsione di una sezione dedicata nell'aggiornamento 2020.

Già a partire dall'aggiornamento 2018 della presente Sezione è stato individuato come strategico e prioritario perfezionare il sistema informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna (deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dei decreti del Presidente e degli Assessori, determinazioni dirigenziali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale, Agenzie e Istituti), per elevare ulteriormente il livello di tutela dei dati personali, tramite l'implementazione della "scheda privacy", ai fini del pieno adempimento della nuova normativa introdotta dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 101 del 2018.

Di seguito sono individuate le azioni da programmare nel 2020, a seguito della ridefinizione dell'ambito applicativo della funzionalità "scheda privacy" nel corso del 2019:

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di	Responsabile	Indicatore di
			attuazione	dell'attuazione	realizzazione
1/\$	3	Implementazione e messa a regime dell'applicativo informatico "Scrivania degli atti" con la nuova funzionalità "scheda privacy" a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna (deliberazioni della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, decreti del Presidente e degli Assessori, determinazioni dirigenziali) per elevare il livello di tutela dei dati personali delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679	2018). Costituito (determinazion tecnico per la definizion nuove modalità di reda nuova "Scrivania degli al Rilasciata in test la nuov	Imente) e 3 ^ FASE: di analisi dei requisiti del si one n. 9494 del 23/05/20: de di linee guida e modelli si dizione degli atti amministri tti" e avviati i relativi lavori. da funzionalità "scheda priva dito applicativo dai RPCT e D  RPCT di Giunta e Assemblea legislativa in collaborazione con il DPO e con il Gruppo di lavoro tecnico costituito con determinazione n. 9494/2019	19) il gruppo di lavoro tandard, funzionali alle ativi e all'utilizzo della acy" a fine maggio 2019
			4^ FASE entro il 30/09/2020	Resp. Servizio Sviluppo delle risorse umane e	Erogazione della formazione in
			Realizzazione di	organizzazione e	termini utili a
			percorsi formativi	Direttore generale AL	Dirigenti e
			dedicati alle nuove	(organizzazione dei	collaboratori abilitati
			modalità di redazione	moduli formativi anche	all'applicativo

degli atti amministrativi e per l'utilizzo della nuova funzionalità "scheda privacy" anche tramite il sistema di elearning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF)	con l'intervento di docenti esterni) con il supporto di:  - RPCT di Giunta e Assemblea legislativa e DPO (modulo formativo sulle nuove modalità di redazione degli atti amministrativi con la scheda privacy)  - Resp. Servizio ICT regionale, Resp. Servizio Amministrazione e gestione (Supporto Atti) e Resp. Servizio Funzionamento e gestione Assemblea legislativa (modulo formativo tecnico per l'utilizzo della nuova funzionalità scheda privacy dell'applicativo informatico Scrivania degli atti)	"Scrivania degli Atti"
5^ FASE entro 31/10/2020 Entrata a regime dell'applicativo informatico "Scrivania degli atti" con la nuova funzionalità "scheda privacy" per tutte le strutture regionali rientranti nel perimetro di	Responsabile Servizio ICT regionale	Rilascio dell'applicativo informatico "Scrivania degli atti" con la nuova funzionalità "scheda privacy" a tutte le strutture regionali rientranti nel perimetro di applicazione della
perimetro di applicazione della Sezione trasparenza PTPC che utilizzano il sistema		applicazione della Sezione trasparenza PTPC che utilizzano il sistema

# 3.3 Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza" e ampliamento del relativo perimetro

La certificazione di qualità della governance del sistema trasparenza è obiettivo strategico della Regione Emilia-Romagna in ragione delle stesse finalità cui tende la norma UNI EN ISO 9001:2015: migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema, ottenere e incrementare la soddisfazione del cliente interno ed esterno (cittadino).

Pertanto, nel 2015 è stato avviato il percorso che ha portato l'Ente al conseguimento nel corso del 2018 della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo trasversale "Governance della trasparenza", a seguito di verifica da parte dell'ente accreditato *Bureau Veritas*.

Nel corso del 2019 si è proceduto al consolidamento delle attività a supporto del processo certificato "Governance della trasparenza" (con particolare attenzione agli indicatori di monitoraggio) nonché alla ulteriore definizione, perfezionamento e aggiornamento di alcuni sotto-processi anche a seguito del rilascio di applicativi informatici di gestione o dell'introduzione di attività sperimentali (come la verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione all'interno dei controlli in fase successiva sugli atti).

Costituisce obiettivo strategico del 2020 la prosecuzione delle attività di continuo miglioramento volte al consolidamento, al perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza" (ottenuta in data 30 maggio 2018 dall'ente accreditato *Bureau Veritas*) e all'ampliamento del relativo perimetro, con l'avvio della fase di certificazione di singoli obblighi di pubblicazione. In tal senso sono programmate seguenti azioni:

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/5 4	4	Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza" e ampliamento del relativo perimetro	1º FASE entro il 31/12/2020 - Consolidamento e perfezionamento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 del processo "Governance della trasparenza" - Avvio della revisione dei processi di pubblicazione relativi agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013	legislativa coadiuvati da:	specifiche tecniche
			2^ FASE entro il 31/12/2021 Ampliamento del perimetro della certificazione di qualità del processo "Governance della trasparenza" con l'avvio della fase di certificazione di singoli obblighi di pubblicazione	legislativa coadiuvati da:  Responsabile Servizio Sviluppo delle risorse	Certificazione di qualità sull'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 26, 27 D.lgs. n. 33/2013

### 3.4 Misure di informatizzazione a servizio della trasparenza

Le azioni di informatizzazione al servizio della trasparenza proseguono come obiettivo strategico anche nel presente aggiornamento, sviluppandosi secondo le seguenti due direttrici:

- 1. informatizzazione delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di semplificare gli adempimenti e consentire una maggiore accessibilità e fruibilità dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate;
- 2. informatizzazione delle **modalità di somministrazione della formazione** trasversale permanente in materia di trasparenza e accesso civico (formazione a distanza, webinar, ecc.).

# 3.4.1 Informatizzazione delle pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente"

- La Regione Emilia-Romagna, a partire dal 2014, ha proceduto progressivamente all'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente con riferimento alle seguenti sottosezioni:
- **1. Bandi di gara e contratti**: sia per le pubblicazioni inerenti i dati previsti dall'art.1 comma 32 della Legge n. 190/2012 (art. 37, comma 1 lett. a) del novellato D.lgs. 33/2013) che per le pubblicazioni di cui all'art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 (Profilo del committente);
- 2. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- **3. Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo**: con riferimento alla piattaforma finalizzata alla gestione dell'anagrafe dei Consiglieri regionali, dei componenti della Giunta, automatizzando le pubblicazioni previste dall'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 e dalla L.R. n.1/2012;
- 4. Consulenti e collaboratori;
- 5. Bandi di concorso;
- 6. Provvedimenti;
- **7. Pagamenti dell'Amministrazione:** per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale e trimestrale) e per la pubblicazione dei **pagamenti ai sensi dell'art. 4-bis del novellato D.lgs. 33/2013** "Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche".

Per ciò che concerne la sottosezione **Altri contenuti – Dati ulteriori** sono informatizzate le pubblicazioni inerenti:

- gli **atti amministrativi** della Giunta e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
- i dati relativi alle presenze alle sedute istituzionali di Aula, Commissioni, Ufficio di Presidenza, previsti dalla L.R. 1/2012;
- **8. Enti controllati** (art. 22 D.lgs. 33/2013).

Nell'ambito del presente Piano, previo coordinamento con i Responsabili del Servizio ICT regionale della Giunta e del Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa, sono programmate le seguenti azioni di sviluppo di nuovi servizi informatici e/o necessarie a mantenere o migliorare

dal punto di vista funzionale e dei formati le piattaforme di pubblicazione già implementate per assolvere agli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013 e alla L.R. 1/2012.

• Perfezionamento dell'applicativo informatico per le pubblicazioni di cui all'art. 26, comma 2, e 27 del D.lgs. 33/2013 (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici)

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	•	Indicatore di realizzazione
1/S	5	Perfezionamento dell'applicativo informatico per le pubblicazioni di cui all'art. 26, comma 2, e 27 del D.lgs. 33/2013 (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici) in termini di maggiore rispondenza al contenuto dell'obbligo, maggiore fruibilità e velocità di ricerca dall'esterno.	FASE 1^ entro il 30/04/2020 Definizione dei requisiti	coadiuvato da:  Resp. Servizio ICT regionale Resp. Servizio Funzionamento e	Rilascio del documento di specifiche tecniche concordato con RPCT di Giunta e Assemblea legislativa
			FASE 2^ entro 5 mesi dalla conclusione della fase precedente  Progettazione e implementazione della soluzione informatica definita nella fase precedente, sulla base del documento di specifiche tecniche	regionale	Rilascio della soluzione informatica in test

• Sviluppo di un applicativo informatico per la gestione delle pubblicazioni di cui all'art. 35 del D.lgs. 33/2013 (Procedimenti amministrativi)

Ob.	n.	Azione (descrizione)	Fasi e termini di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di realizzazione
1/S	6	Sviluppo di un applicativo informatico per la gestione delle pubblicazioni di cui all'art. 35 del D.lgs. 33/2013 (Procedimenti amministrativi) tramite l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati e delle informazioni.	30/06/2020  Definizione dei requisiti		Rilascio del documento di specifiche tecniche concordato con RPCT di Giunta e Assemblea legislativa  Rilascio della soluzione informatica in test

• Informatizzazione delle pubblicazioni dei dirigenti (e PO con funzioni dirigenziali) di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013

Ob.	n.	Azione (descrizione)		•	Indicatore di realizzazione
1/S	7	Implementazione di un applicativo informatico per le pubblicazioni dei dirigenti (e delle PO con funzioni dirigenziali) di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013 sulla base dell'applicativo già esistente per le pubblicazioni dei Consiglieri e Assessori regionali (art. 14 D.lgs. n. 33/2013 e L.R. n.1/2012)	FASE 1º entro il 31/03/2020  Studio di fattibilità sulla compatibilità della piattaforma di pubblicazione per le pubblicazioni dei Consiglieri e Assessori regionali (art. 14	gestione Responsabile Servizio	Produzione dello studio di fattibilità

FASE 2 <sup>^</sup> entro 3 mesi dalla conclusione della fase precedente Progettazione della soluzione informatica	regionale coadiuvato da:  RPCT di Giunta e Assemblea legislativa  Responsabile Servizio Amministrazione e gestione  Responsabile Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio  Resp. Servizio Funzionamento e	documento di specifiche tecniche
	gestione dell'Assemblea legislativa	
precedente	ICT regionale Resp. Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa	Rilascio della soluzione informatica in test

Con riferimento alle azioni di informatizzazione di cui agli obiettivi strategici **1/S/1** (Perfezionamento e messa a regime della piattaforma informatica per la gestione delle richieste di accesso) e **1/S/3** (Perfezionamento e messa a regime dell'applicativo informatico a supporto della pubblicazione di tutti gli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna tramite l'implementazione della "scheda privacy"), si rimanda ai paragrafi 3.1 e 3.2.

# 3.4.2 Informatizzazione delle modalità di somministrazione della formazione trasversale permanente in materia di trasparenza e accesso civico

La Regione Emilia-Romagna, fin dall'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013, ha riconosciuto un rilievo strategico alla formazione in materia di trasparenza per favorire il cambiamento culturale dell'amministrazione regionale in una logica di accountability e di servizio nei confronti dei cittadini e degli stakeholder.

Per assicurare un coinvolgimento sempre più ampio dell'intera struttura amministrativa

nell'attuazione delle misure di trasparenza nel rispetto della normativa sulla Privacy, compresa la gestione delle richieste di accesso civico generalizzato ed in considerazione della programmazione nel 2020 di rilasci e/o aggiornamenti di diversi applicativi informatici di pubblicazione, viene individuato come obiettivo strategico la realizzazione di percorsi formativi in materia di trasparenza con modalità a distanza tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF).

Tale sistema consente infatti di coinvolgere un'ampia platea di soggetti (anche dipendenti regionali dei servizi territoriali), di differenziare gli interventi formativi a seconda delle diverse esigenze formative, di assicurare una formazione tempestiva anche ai nuovi assunti, di condividere i percorsi formativi realizzati dalla Regione Emilia-Romagna con gli enti del sistema federato, in particolare della Rete per l'integrità e la trasparenza (RIT) di cui alla L.R. n. 18/2016, nonché di conseguire un notevole risparmio di spesa coinvolgendo docenti interni.

Nel corso del 2018 sono stati realizzati a cura dei RPCT di Giunta e Assemblea legislativa e dei collaboratori in staff moduli formativi in grado di assicurare una formazione di base e trasversale in materia di trasparenza e di accesso (in particolare accesso civico generalizzato c.d. FOIA e "Direttiva contenente disposizioni organizzative della Regione Emilia-Romagna in materia di accesso") con focus sul tema della protezione dei dati personali e tecniche di redazione degli atti amministrativi e sulle pubblicazioni in materia di contratti pubblici in occasione dell'entrata a regime dal 1 giugno 2018 del nuovo applicativo informatico per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 ("Profilo del Committente"). La 1^ edizione del coso ha coinvolto 170 collaboratori regionali.

Nel corso del 2019 sono state realizzate ed erogate tramite il sistema di e-learning federato per la P.A. della Regione Emilia-Romagna (SELF):

- n. 2 edizioni del corso "La trasparenza in Regione Emilia-Romagna" con il coinvolgimento di n. 330 collaboratori regionali che hanno completato il corso;
- n. 1 edizione del corso "La trasparenza in Regione Emilia-Romagna e le pubblicazioni sul profilo del committente" con il coinvolgimento di n. 150 collaboratori regionali che hanno completato il corso. Nel corso del 2019 è stato realizzato, inoltre, un percorso formativo di base in materia di trasparenza e accesso destinato ai dipendenti delle amministrazioni aderenti alla Rete per l'integrità e la trasparenza della Regione Emilia-Romagna, da erogare sempre tramite la piattaforma SELF.

Anche in considerazione del riscontro positivo circa il gradimento di tali iniziative formative, si intende programmare anche nel 2020 attività di formazione trasversale permanente in materia di trasparenza e accesso civico, con l'utilizzo di tale modalità.

Ob.	n.	Azione (descrizione)	zione (descrizione) Fasi e termini Responsabile c		Indicatore o	di
			di attuazione		realizzazione	
<b>1/S</b>	8	Realizzazione ed erogazione di	Entro i	Responsabile Servizio Sviluppo delle	Erogazione dei	
		percorsi formativi di base e	31/12/2020	risorse umane e organizzazione e	percorsi formativi	
		trasversali in materia di		Direttore generale Assemblea	in materia di	
		trasparenza tramite il sistema di		legislativa (organizzazione dei moduli	trasparenza sulla	
		e-learning federato per la P.A.		formativi anche con l'intervento di	piattaforma SELF	
		della Regione Emilia-Romagna		docenti esterni) con il supporto di:	inseriti nel Piano	
		(SELF)			della formazione	
				- RPCT di Giunta e Assemblea		
				legislativa (in collaborazione con il		
				DPO per i profili privacy)		

	- Resp. Servizio ICT regionale e Resp.	
	Servizio Funzionamento e gestione AL	
	(moduli formativi tecnici per l'utilizzo	
	delle piattaforme informatiche per la	
	trasparenza)	

Per i percorsi formativi dedicati:

- alla nuova Direttiva regionale in materia di accesso e all'utilizzo della piattaforma informatica per la gestione degli accessi si rimanda al paragrafo 3.1 (obiettivo 1/S/1);
- alle nuove modalità di redazione degli atti amministrativi e all'utilizzo della nuova funzionalità "scheda privacy" della piattaforma Scrivania atti si rimanda al paragrafo 3.2 (obiettivo 1/S/3).

# 4. IL MODELLO DI GOVERNANCE PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA: COMPITI E RESPONSABILITÀ

La complessità della disciplina in materia di trasparenza, il significativo impatto del d.lgs. 33/2013 sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione regionale, l'ampio e complesso perimetro di applicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Regione Emilia-Romagna, hanno richiesto, già a partire dal 2014, l'adozione di uno specifico modello di "governance" e relazioni, che coinvolge anche la Giunta regionale, sia in fase di progettazione che in fase di attuazione del programma della trasparenza.

Il rilevante processo di riassetto istituzionale e di riorganizzazione interna che ha investito l'Ente Regione a partire dal 2015, le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 ed in particolare la necessità di assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui al novellato articolo 5 del d.lgs. 33 del 2013 (c.d. FOIA), hanno peraltro portato i Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa e della Giunta a confermare, nella sostanza, il modello di "governance" implementato, sia pur con i necessari adeguamenti organizzativi.

Si richiama quanto esposto nella PARTE I paragrafo 5, per la descrizione, la composizione e il dettaglio dei compiti degli attori della governance trasparenza.

Si definisce, quindi, di seguito la suddivisione dei compiti e delle responsabilità per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016:

Compiti	Responsabilità
Predisporre la proposta di aggiornamento annuale del PTPCT - Sezione Trasparenza.	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvati da:  - Staff di supporto diretto  - Comitato guida trasparenza e l'accesso civico.
Predisporre l'aggiornamento della Direttiva Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, che costituisce allegato della Sezione Trasparenza del PTPCT.	Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato in collaborazione con il RPCT dell'Assemblea legislativa.

Compiti	Responsabilità
a) Pubblicazioni "manuali"  Garantire il tempestivo e regolare flusso dei dati delle informazioni e dei documenti da pubblicare (nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dalla delibera ANAC n. 1310/2016 e dal presente Piano) trasmettendoli:	Dirigenti responsabili delle strutture organizzative come individuati nell'allegato A) Mappa degli obblighi e delle responsabilità coadiuvati dai Referenti per la trasparenza e l'accesso civico di riferimento.
Per la Giunta: all'Area URP, trasparenza e diritto di accesso del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (casella trasparenza@regione.emilia-romagna.it)  Per l'Assemblea legislativa: all'Area Innovazione e	In particolare, nella Mappa suddetta, relativamente a ciascun obbligo di pubblicazione, sono indicati, distintamente, qualora non coincidenti:  Responsabile della trasmissione
semplificazione del Servizio Funzionamento e gestione (mediante l'apertura di apposito ticket).  b) Pubblicazioni "automatiche" tramite piattaforme informatiche:  Assicurare, la tempestiva pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare (nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dalla delibera ANAC n. 1310/2016 e dal presente Piano), gestendo autonomamente la pubblicazione stessa, tramite apposito applicativo informatico.	• Responsabile della pubblicazione e della rimozione (in osservanza delle indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33 come modificato dal D.lgs. 97/2016" - paragrafo 2).
Garantire, tempestivamente (entro due giorni lavorativi dal ricevimento), il materiale inserimento dei dati, delle informazioni e dei documenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con indicazione della data di pubblicazione, a seguito delle comunicazioni degli stessi da parte delle strutture organizzative responsabili della pubblicazione, in caso di pubblicazioni "manuali".	Per la Giunta: Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio - Area URP, trasparenza e diritto di accesso  Per l'Assemblea legislativa: Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione - Area Innovazione e semplificazione.

Favorire e incentivare la pubblicazione dei dati, delle Per la Giunta: Responsabile del Servizio Sviluppo delle informazioni e dei documenti nel rispetto delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di prescrizioni di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, mediante servizio - Area URP, trasparenza e diritto di accesso l'utilizzo di formati di tipo aperto. Per l'Assemblea legislativa: Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione Area Innovazione e semplificazione. Svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio e RPCT di Giunta e Assemblea legislativa (per competenza) coadiuvati dallo Staff di supporto diretto. controllo sull'adempimento degli obblighi pubblicazione, segnalando gli inadempimenti alla Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi all'UPD.

Controllare e assicurare la regolare attuazione	RPCT di Giunta e Assemblea legislativa coadiuvati da:
dell'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013.	<ul> <li>URP;</li> <li>Staff di supporto diretto;</li> <li>Referenti per la trasparenza e l'accesso civico.</li> </ul>
Verificare la coerenza tra gli obiettivi del PTPC - Sezione	OIV
Trasparenza e il Piano della performance e attestare	
l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione entro il	
31/12 di ogni anno o entro i diversi termini prescritti da	
ANAC	

La sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, è gestita:

- per la Giunta regionale dal Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio *Area URP*, *trasparenza e diritto di accesso*;
- per l'Assemblea legislativa dal Servizio Funzionamento e gestione Area Innovazione e semplificazione.

# 5. LA MAPPA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DELLE RESPONSABILITÀ. INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE, DELLA DECORRENZA E RIMOZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

La Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità, riprodotta in allegato A), è la rappresentazione sintetica della Sezione Trasparenza del PTPCT per il triennio 2020-2022 della Regione Emilia-Romagna.

La mappa è impostata sulla base dell'allegato 1 della citata delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016", e regola l'articolazione in sottosezioni e livelli delle sezioni "Amministrazione trasparente" dei portali istituzionali E-R, Assemblea legislativa e agenzie e istituti.

Per ogni singolo obbligo di pubblicazione sono indicati:

- i riferimenti normativi
- i contenuti di dettaglio dell'obbligo;
- le azioni previste per ciascun obbligo (aggiornamento, realizzazione di attività ex novo e/o integrative);
- i termini di attuazione delle azioni previste con riferimento al triennio 2019- 2021 di programmazione;
- la periodicità prevista per gli aggiornamenti;
- il responsabile della trasmissione, inteso:
  - quale responsabile della struttura organizzativa deputata alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, cioè in sostanza il responsabile dei contenuti informativi, distinti per Assemblea legislativa e Giunta (comprese, Agenzie e Istituti);

- quale soggetto non appartenente alla struttura organizzativa regionale che detiene i dati, i documenti e le informazioni (ad es. Consiglieri ed Assessori regionali per gli adempimenti di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013).
- Il responsabile della trasmissione è tenuto alla validazione dei dati, informazioni e documenti trasmessi.
- il responsabile della pubblicazione e rimozione, inteso quale responsabile della struttura organizzativa deputata alla raccolta, aggregazione e sistematizzazione complessiva del contenuto informativo ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo i criteri di qualità delle informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013, distinti per Assemblea legislativa e Giunta (comprese, Agenzie e Istituti), e alla relativa rimozione al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione, come successivamente specificato e fermo restando quanto sopra indicato in ordine alla validazione da parte dei responsabili della trasmissione.

Le responsabilità sono indicate con riferimento alla struttura organizzativa del Servizio, la cui titolarità è definita nell'organigramma e risulta anche dai dati pubblicati sui dirigenti sull'apposita pagina della Sezione "Amministrazione Trasparente". Le residuali responsabilità riferite alla struttura organizzativa della Direzione Generale sono da ritenersi limitate a casi in cui quest'ultima ha competenze di presidio trasversale su determinate categorie di pubblicazioni di particolare rilievo. Per l'Assemblea legislativa le responsabilità della Direzione Generale e del Gabinetto permangono altresì per le pubblicazioni di stretta competenza della rispettiva struttura.

Come già indicato nel paragrafo 4, in caso di **pubblicazioni "manuali"**, il materiale inserimento dei dati, delle informazioni e dei documenti nella sezione "Amministrazione trasparente" è effettuato per la Giunta dal Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio –(Area URP, trasparenza e diritto di accesso) e per l'Assemblea legislativa dal Responsabile del Servizio Funzionamento e gestione (Area Innovazione e semplificazione), con le modalità e tempistiche ivi indicate, precisandosi che non sussistono in capo ai suddetti responsabili obblighi di verifica e/o sollecito in caso di mancata trasmissione e/o aggiornamento di dati e/o informazioni da parte dei Responsabili indicati nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle relative responsabilità, di cui all'allegato A).

I Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza hanno un ruolo di regia, coordinamento e monitoraggio sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione, ma non sostituiscono i Responsabili delle strutture, come individuati nell'Allegata Mappa, nell'individuazione, elaborazione, raccolta, trasmissione, pubblicazione e rimozione dei dati, documenti e informazioni.

Per quanto concerne la **tempistica** di ciascuna pubblicazione vige l'indicazione riportata in relazione a ciascun obbligo nella Mappa di cui all'Allegato A) del presente Piano.

Ciò premesso, e salve diverse previsioni, in tutti i casi in cui nella suddetta Mappa sia indicato:

- "aggiornamento tempestivo", sarà da intendersi quale termine massimo per la pubblicazione quello di venti giorni decorrenti dal momento in cui il documento, il dato o l'informazione entri nella materiale disponibilità della struttura competente alla pubblicazione (Responsabile della trasmissione).

- "aggiornamento trimestrale, semestrale, annuale", la pubblicazione deve essere effettuata entro il termine massimo di venti giorni successivi alla scadenza, rispettivamente, del trimestre, del semestre, dell'annualità.

Secondo le indicazioni ANAC contenute nella delibera 1310 del 2016, la data di aggiornamento del dato, documento e informazione deve essere indicata in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente". Laddove tale data non venga apposta automaticamente dal sistema informatico di pubblicazione, è a carico del **responsabile della pubblicazione** indicare la data di aggiornamento del dato, documento o informazione, distinguendo quella di iniziale pubblicazione da quella di successivo aggiornamento.

E' parimenti a carico del **responsabile della pubblicazione**, la **rimozione** dei dati, documenti e informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33 del 2013, con le modalità che sono state individuate e dettagliate, a seconda che si tratti di pubblicazioni manuali o automatiche mediante apposite piattaforme informatiche, nella circolare dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza PG/2019/0465589 del 16/05/2019 e PG/2019/757871 del 11/10/2019.

#### 6. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

L'intensa attività di comunicazione, ascolto e confronto sui temi della trasparenza condotta a partire dalla programmazione del triennio 2014-2016, è stata confermata di fondamentale rilevanza negli aggiornamenti successivi di programmazione del triennio 2017-2019, proseguendo all'interno del nuovo canale di confronto avviato con la costituzione della *"Rete per l'integrità e la trasparenza"* (di seguito contraddistinta anche con l'acronimo RIT), prevista dall'articolo 15 della L.R. n. 18/2016 *"Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"*.

Il 3 dicembre 2019 si è svolta la Giornata della trasparenza "Il difficile equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali" organizzata dalla Giunta regionale e dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli Enti regionali Arl (Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna), Er.Go. (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna), Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna).

Nel prossimo triennio 2020 - 2022 l'attività di comunicazione in materia di trasparenza proseguirà seguendo tre direttrici principali:

- promuovere la conoscenza e l'utilizzo dei dati e delle informazioni pubblicate;
- migliorare la comprensibilità e la fruibilità di quanto pubblicato;
- <u>diversificare</u> le occasioni di confronto sulla qualità e le tipologie dei dati pubblicati con gli interlocutori interni ed esterni all'ente.

Nel 2020 si intende, in particolare:

- proseguire nell'attività di confronto continuo e permanente con i soggetti aderenti alla "Rete per l'integrità e la trasparenza";
- organizzare la "Giornata della Trasparenza", insieme all'Assemblea legislativa;

- proseguire nel lavoro avviato nelle annualità precedenti sui visual data e sulle infografiche dando continuità a quanto realizzato e sviluppando i temi relativi a:
- bilanci
- enti controllati (società partecipate, enti vigilati e controllati)
- bandi di gara e contratti
- pagamenti.

Ob.	n.	Azione (descrizione)			Indicatore di
			di attuazione		realizzazione
1/0	1	Implementazione di visual data e info-	I FASE	Responsabile del Servizio	Aggiornamento di
		grafiche sui dati pubblicati, di particolare	Entro il	Sviluppo risorse umane,	visual data e info-
		complessità, individuati anche sulla base	30/06/2020	organizzazione e	grafiche già
		di istanze e confronti con la società civile		comunicazione di servizio (Area	implementate
		e gli stakeholder in apposite giornate		URP, trasparenza e diritto di	
		sulla trasparenza e/o eventi sulla	II FASE	accesso) con il supporto del:	Realizzazione di
		comunicazione	Entro il	Servizio ICT regionale	nuovi e ulteriori
			31/12/2020		visual data e info
					grafiche

Ob.	n.	Azione (descrizione)		Responsabile dell'attuazione	Indicatore di
1/0	2	Revisione delle applicazioni di consultazione della trasparenza. Finalità: -adeguamento alle evolutive 2019 -ripensamento in ottica mobile first - allineamento alla nuova grafica del portale regionale in ottemperanza a linee guida Agid - incremento usabilità - incremento prestazioni di risposta su ricerca ed estrazione dati	I FASE Entro il 30/06/2020 Rilascio nuove pagine di consultazione per banche dati articoli 37,15, 23, etc. d.lgs. n.33 del 2013 II FASE Entro il 31/12/2020 Rilascio nuove pagine di consultazione per art.26 d.lgs. n.33 del 2013	Responsabile Servizio ICT regionale con il supporto del:  Servizio Sviluppo risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area Comunicazione di servizio e trasparenza  RPCT di Giunta e Assemblea (Staff)	

# 7. MISURE DI MONITORAGGIO E CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza hanno il compito di verificare il puntuale adempimento delle responsabilità in materia di pubblicazione, con monitoraggi a cadenza almeno semestrale, avvalendosi del supporto della rete dei referenti, sopra individuati (Parte I - paragrafo 5.4).

Per lo svolgimento del monitoraggio, le strutture responsabili della pubblicazione coinvolte trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di riferimento (Giunta o Assemblea legislativa) apposite schede di attestazione in merito all'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione di competenza (individuati dai RPCT), in base alla *Mappa degli obblighi e delle responsabilità*, che costituisce l'allegato A) del presente Piano.

Costituiscono oggetto di monitoraggio anche le azioni previste dalla presente Sezione, a garanzia dell'efficiente ed efficace osservanza degli obblighi di pubblicazione. Il monitoraggio delle azioni viene effettuato mediante l'inserimento e l'aggiornamento delle stesse nel Piano delle Attività (PDA) delle strutture responsabili dell'attuazione. Attraverso tale sistema si effettuano 3 sessioni di monitoraggio, che permettono di osservare costantemente il grado di attuazione delle azioni.

Al suddetto monitoraggio si affiancano, inoltre, controlli specifici per valutare completezza, aggiornamento e qualità dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate.

Salvo criticità emerse a seguito di eventuali richieste di accesso civico semplice o a seguito di rilievi e/o segnalazioni di soggetti portatori di particolari interessi, come ad esempio fruitori di servizi, i controlli sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione saranno effettuati a campione, con almeno una sessione di controlli per anno solare.

Per perseguire l'obiettivo strategico di introdurre elementi di **semplificazione e razionalizzazione** nelle **attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione**, a seguito dell'avvio in forma sperimentale nel corso del 2019, prosegue anche nel 2020, l'attività di verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nell'ambito del **controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sugli atti,** di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 32 del 2017, integrata dalla n. 87 del 2017, e alla delibera di Giunta n. 468 del 2017.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio viene rilevato anche il rispetto degli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali contenuti nelle pubblicazioni.

I Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza all'esito dei monitoraggi svolti redigono una relazione sintetica che dà conto degli eventuali ritardi e/o scostamenti rilevati e delle azioni correttive previste e/o attuate. La relazione è condivisa all'interno del Comitato Guida per la trasparenza.

In caso di anomalie nel procedimento di pubblicazione emerse in ragione dell'attività di controllo e/o di monitoraggio, i Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza procederanno all'analisi dell'intero processo di pubblicazione, redigendo un verbale che darà indicazioni sulle azioni correttive da adottare da parte dei dirigenti responsabili della pubblicazione e il termine perentorio per provvedere. Il verbale verrà notificato ai dirigenti responsabili della pubblicazione, cui ineriscono, per competenza, gli obblighi di trasparenza assoggettati a monitoraggio e/o controllo e, per conoscenza, ai referenti per la trasparenza.

#### 8. DATI ULTERIORI

La legge n. 190 del 2012 (art.1, comma 9, lett. f)), dispone che il Piano triennale di prevenzione della corruzione debba individuare specifici **obblighi di trasparenza ulteriori** rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, come già precisato nel paragrafo 3, la Regione è tenuta, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 33/2013, a porsi come obiettivo strategico la **promozione di maggiori livelli di trasparenza**, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali

In conformità a tali disposizioni, pertanto, la Regione Emilia-Romagna garantisce un alto livello di trasparenza e a tal fine ha individuato ulteriori dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione non è prevista obbligatoriamente dalla legge, previa anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in osservanza delle norme in materia di protezione dei dati personali.

I dati attualmente pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione Altri contenuti – Dati ulteriori sono:

- Atti amministrativi della Giunta e dell'Assemblea legislativa, ed in particolare:
  - delibere della Giunta regionale, decreti del Presidente e degli Assessori, delibere dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, a decorrere dal 1° agosto 2016;
  - determinazioni dirigenziali della Giunta, delle Agenzie e Istituti rientranti nel perimetro di applicazione del PTPC e dell'Assemblea legislativa, a decorrere dal 1°agosto 2017;
- Elenco mensile degli assegni vitalizi erogati dall'Assemblea ai titolari di cariche elettive (ai sensi della l.r. 7/2017);
- Titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa (ai sensi della l.r. 1/2012);
- Autovetture di servizio (ai sensi dell'art. 4 d.p.c.m. 25 settembre 2014).

Inoltre, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 28 della I. 190/2012, nonostante l'abrogazione disposta dal d.lgs. 97/2016, è stato individuato quale obbligo di trasparenza ulteriore la pubblicazione inerente al:

Monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti.

Questa pubblicazione è, pertanto, mantenuta e continua ad essere pubblicata nella medesima sottosezione di "Amministrazione trasparente" in cui era pubblicata prima dell'abrogazione.

#### PARTE III – QUADRO DELLE RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI FINALI

#### 1. RESPONSABILITA'

Come prescritto nel PNA, le misure da attuare da parte dei "titolari del rischio", e dei "soggetti competenti all'attuazione delle misure", individuati quali "soggetti responsabili" sulla base del Piano, ed inserite nel Piano della Performance e nei Piani di Attività, così come i relativi indicatori di attuazione, divengono fattori di valutazione della prestazione lavorativa, ai fini della retribuzione di risultato dei dirigenti e dei responsabili di posizione organizzativa, nonché della produttività del rimanente personale.

### 1.1 Responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa del RPCT

Il RPCT ha considerevoli responsabilità ai sensi di legge.

Infatti, all'art. 1, comma 12 della l. 190/2012 si prevede una responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al RPCT nel caso in cui a carico di un dipendente dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. La responsabilità è esclusa solo se il responsabile della prevenzione prova entrambe le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 1 della l. 190/2012;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

La responsabilità disciplinare, a carico del RPCT, "non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi".

L'art. 1, comma 14, della stessa l. 190/2012 individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale nel caso di "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano";
- una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

### 1.2 Responsabilità dei dirigenti

Per poter attuare il sistema di gestione del rischio e di prevenzione della corruzione in modo efficace è fondamentale la collaborazione dei dirigenti responsabili di servizio/struttura, per le loro competenze professionali e la loro esperienza.

Tra gli strumenti tecnico-gestionali per l'esercizio del proprio ruolo, i dirigenti d'ora in avanti devono contemplare anche quelli previsti per la prevenzione della corruzione dalla legge e dal presente Piano, integrando le proprie competenze.

I dirigenti responsabili di servizio/struttura in caso di violazione dei compiti di loro spettanza, rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale e disciplinare. I dirigenti individuati quali "titolari del rischio" o "soggetti competenti all'attuazione delle misure" se non attuano la misura di prevenzione prevista, nel rispetto dei termini, sono chiamati a risponderne disciplinarmente e anche in termini di responsabilità dirigenziale, nell'ambito della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

# 1.3 Responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPC e implementate devono essere rispettate da tutti i dipendenti (dirigenti e non). L'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 62/2013) precisa che "la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare".

Pertanto il dipendente che non osserva le misure del Piano incorre in un illecito disciplinare. Tra le misure da osservare si evidenziano in particolare, a mero titolo esemplificativo:

- a) la partecipazione ai percorsi di formazione predisposti sui Codici di comportamento, sul Piano e sulle misure di contrasto all'illegalità e ai fenomeni corruttivi;
- b) gli obblighi di pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 da parte del soggetto obbligato;
- c) l'osservanza degli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e del RPCT, formalizzati in appositi atti, per l'attuazione delle misure obbligatorie o ulteriori.

#### 2. ITER E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Per l'elaborazione del Piano, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si è avvalsa delle competenze professionali del proprio staff. E' stata inoltre seguita, come negli anni precedenti, una procedura di consultazione avvenuta in via informatica, con pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente" e nella Intranet regionale della proposta di PTPC e di un modulo finalizzato alla raccolta di contributi ed osservazioni.

La procedura di consultazione è stata attivata il 20 dicembre 2019 e fino al 5 gennaio 2020 vi è stata la possibilità di presentare osservazioni e proposte (all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione AL@regione.emilia-romagna.it), in modo tale da poter adottare il Piano entro il 31 gennaio.

Nessuna segnalazione è pervenuta.

Il Piano, adottato dall' Ufficio di Presidenza, è oggetto di comunicazione entro il 31 gennaio 2020 all'ANAC. In base all'indirizzo di cui alla determina ANAC n. 12/2015, la comunicazione si intende adempiuta con la pubblicazione del documento nel sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa, in cui sono pubblicate anche gli aggiornamenti precedenti del PTPC.

La citata pubblicazione è oggetto di segnalazione, tramite mail personale, a ciascun dipendente e collaboratore regionale. In fase di reclutamento, occorre segnalare a ogni neo-assunto la pubblicazione del Piano e il suo obbligo di prenderne conoscenza.

# ALLEGATO 1 AL PTPCT 2020-2022

# QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

AREA	N.M.	MACROPROCESSI	N.P.	PROCESSI	SOTTOPROCESSI/ATTIVITÀ	Struttura
			1.1	Definire l'organizzazione dell'Ente		Direzione Generale
			1.2	Predisporre e gestire il Piano della Performance		Direzione Generale
			1.3	Gestire la governance del sistema anticorruzione		Staff RPCT Assemblea
programmazione e rendicontazione	1	Pianificazione strategica	1.4	Gestire la governance della trasparenza e l'accesso	Governance - Normativo - Sezione PTPC - Accesso - Consulenza - Gestione AT - Applicativi - Segnalazioni Anac - Monitoraggi - Relazione PTPC - FIP	Staff RPCT Assemblea/Giunta
			1.5	Progettare e sviluppare progetti innovativi		Direzione Generale
strategica,			1.6	Gestire il Sistema Qualità	PRS Audit, Monitoraggi, Riesame -PRS Documenti	Assemblea/Giunta
ne			1.7	Gestire lo sviluppo delle relazioni sindacali e del benessere organizzativo		Direzione Generale
Pianificazione			2.1	Gestire la programmazione economico-finanziaria	I.O. Collegio revisori	Funzionamento e Gestione
iani		Strumenti di	2.2	Effettuare il controllo di gestione		Direzione Generale
<b>a</b> .	2	programmazione e rendicontazione	2.3	Effettuare il controllo interno di regolarità amministrativa in fase successiva		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
	3	Fornire supporto agli organi assembleari nell'attività decisionale	3.1	Gestire il processo legislativo, amministrativo e di indirizzo politico	I. O. Iniziativa popolare; I.O. Gestire l'Albo delle associazioni; I.O. Funzioni consultive delle Commissioni su atti di Giunta; I.O. Clausole valutative; I.O. Gestire le nomine; I.O. Petizioni ; I.O. Monitoraggio processo legislativo e Report	_

assembleari			3.2	Gestire la Sessione Europea annuale e le attività successive		Direzione Generale
Supporto agli organi a	4	Fornire supporto al funzionamento degli organi assembleari	4.1	Fornire supporto alla costituzione degli organi assembleari		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni
			4.2	Gestire le sedute degli organi istituzionali dell'Assemblea Legislativa		assembleari Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni
			4.3	Gestire gli emolumenti di eletti, nominati, co.co.co, tirocinanti e borsisti delle strutture speciali e ordinarie	IO Rimborsi	assembleari Funzionamento e Gestione
	5	Fornire supporto agli organi assembleari nell'esercizio delle funzioni di controllo	5.1	Gestire le richieste di accesso dei Consiglieri regionali		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
			5.2	Gestire gli atti di sindacato ispettivo		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
ente	6	Gestire le risorse finanziarie	6.1	Gestire l'esercizio finanziario	IO mandato di pagamento; IO reversali	Servizio Funzionamento e Gestione
			6.2	Gestire l'acquisizione di beni e servizi	I.O RDO a uno o più fornitori su Piattaform telematiche I.O Acquisto inf. a 5.000 con lett. commerciale I.O Tratt. Diretta su Mepa I.O Ordine a carrello su Mepa I.O OdF su piattaforme telematiche Adesione Convenz.	Servizio Funzionamento e gestione
isorse dell'ente			7.1	Gestire l'amministrazione del personale		Servizio Funzionamento e Gestione

gestione delle r	7	Gestire le risorse umane	7.2	Acquisire e sviluppare il personale	I.O. concorsi; I.O.incentivi; IO lavoro autonomo; IO Agg PL e CV; Ass e	Servizio Funzionamento e Gestione	
o			7.3	Gestire la formazione	comandi in Strutt. Spec.	Direzione Generale	
al funzionamento	8		8.1	Gestire manutenzione, logistica e sicurezza nei luoghi di lavoro	IO Supportare gli organi politici	Servizio Funzionamento e Gestione	
o al funzic			8.2	Gestire il patrimonio dei beni mobili	IO Alienare beni mobili	Servizio Funzionamento e Gestione	
Supporto			8.3	Gestire <b>la privacy e</b> la sicurezza informatica	IO Accreditamenti; IO Consulenza; IO Amministratori di sistema	Servizio Funzionamento e Gestione	
		8	Gestire le risorse strumentali	8.4	Ticketing e provisioning		Servizio Funzionamento e Gestione
			8.5	Sviluppare e gestire il software, le applicazioni e i servizi intranet e internet		Servizio Funzionamento e Gestione	
			8.6	Gestire il protocollo		Servizio Funzionamento e Gestione	
			8.7	Gestire gli archivi di deposito e la procedura di scarto		Servizio Funzionamento e Gestione	
			9.1	Gestire le attività di difesa civica		Servizio Diritti dei	
			9.2	Gestire le funzioni di vigilanza e tutela a favore dei ristretti su istanza collettiva o individuale			
			9.3	Gestire le funzioni di vigilanza e tutela a favore dei minori		Servizio Diritti dei	
statuto	9		9.4	Esercitare funzioni di controllo e regolazione del sistema regionale della comunicazione		Funzionamento e Gestione Servizio Diritti dei Cittadini Diritti dei Cittadini Servizio Diritti dei Cittadini	
dallo			9.5	Educare ai media			
agli organismi e istituti previsti dallo Statuto		Gestire le funzioni di tutela, garanzia e controllo	9.6	Esercitare funzioni di garanzia per i cittadini e le imprese	I.O. conciliazioni in udienza e semplificata; I.O. udienza di conciliazione ordinaria e in videoconferenza; I.O. udienza di discussione	Servizio Diritti dei	
to agli or			9.7	Esercitare funzioni di servizi alle imprese	I.O. gestire richieste e/o comunicazioni del ROC	Servizio Diritti dei Cittadini	

Suppor						Servizio Affari
Su						legislativi e
				Supportare le funzioni della Consulta di garanzia statutaria		coordinamento
						commissioni
						assembleari
				Supportare le attività della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo		Servizio Diritti dei
						Cittadini
				Gestire la comunicazione e informazione istituzionale	I.O. Trasmissioni	Servizio Informazione e
			10.1			comunicazione
						istituzionale
<b>a</b> )						
one		Gestire la comunicazione e le relazioni esterne				Servizio Informazione e
azi			10.2	Gestire e aggiornare il sito istituzionale, i sotto-siti tematici, il sito giornalistico e i profili social		comunicazione
Jur	10					istituzionale
comunicazione						
e CC			10.3	Educare alla cittadinanza attiva - Gestione delle relazioni con le istituzioni scolastiche e le realtà		Servizio Diritti dei
				associative	I.O. Cittadinanza attiva	Cittadini
Zio				Promuovere il networking e le relazioni in ambito europeo e internazionale		Direzione Generale
ща				Promuovere la partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali		Direzione Generale
Je			10.6	Gestire le collaborazioni e promuovere le iniziative culturali		Direzione Generale
Ë					I.O. Cambi di supporto, I.O.	
one			10.7	Sviluppare e gestire le raccolte documentali	Collocazione rintracciabilità	Servizio Diritti dei
oazi						Cittadini
ecip						Cittadiiii
Partecipazione, informazione						
						Servizio Diritti dei
			10.8	Gestire i servizi di accesso e ricerca	I.O. Abilitare gli utenti	Cittadini
			10.9	Favorire la circolazione dei materiali	I.O. Prestito	Servizio Diritti dei
						Cittadini

#### **ALLEGATO 2 AL PTPCT 2020-2022**

### REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI E DELLE MISURE DI ATTENUAZIONE

# PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

	PROCESSO	FASE	AREA RISCHIO	INDICE Alto Medio Basso	RISCHI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILI
1.1	Definire l'organizzazione dell'Ente						DG
		Istituire e modificare strutture organizzative	A	M	Definire una organizzazione non in linea con le reali esigenze organizzative e di distribuzione dei carichi di lavoro	Applicazione norme legislative e regolamentari Pubblicazione atti in amministrazione trasparente	DG
		Conferire incarichi dirigenziali	A	M	Previsione di requisiti ad personam; mancata verifica del possesso dei titoli e delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità	Pubblicazione atti in amministrazione trasparente Controlli sulle dichiarazioni sostitutive comunque rese e controlli annuali in materia di inconferibilità e incompatibilità su tutti i	DG

					dirigenti e le PO con deleghe dirigenziali Procedura e- recruitement dematerializzata e news sul portale dell'AL	
	Conferire incarichi di PO	A	M	Previsione di requisiti ad personam; mancata verifica del possesso dei requisiti	Pubblicazione atti in amministrazione trasparente Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive comunque rese e controlli a campione annuali in materia di inconferibilità e incompatibilità Procedura erecruitement dematerializzata e news sul portale dell'AL	DG
	Definire il fabbisogno di personale	A	M	Definizione arbitraria del fabbisogno e dei profili mancanti non in linea con le disposizioni in materia	Pubblicazione atti in amministrazione trasparente	DG
	Definire il fabbisogno annuale di incarichi di prestazioni	A	M	Definizione arbitraria del fabbisogno e dei profili mancanti non in	Controllo a campione sugli atti Applicazione del. 421/2017	DG

		professionali a soggetti esterni strutture ordinarie  Definire il fabbisogno annuale di incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni strutture speciali	A	M	linea con le disposizioni in materia  Programmazione in deroga a quanto stabilito dalla Delibera 421/2017	Controllo a campione sugli atti Applicazione del. 421/2017	DG
1.2	Predisporre e gestire il Piano della Performance		F	В	Carente definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa Disallineamento rispetto alle previsioni del PTPC	Collaborazione con OIV in fase di predisposizione del Piano valutazione intermedia da parte dell'OIV dell'andamento del ciclo della performance e finale in sede di rilascio del parere sulla Relazione sulla Performance coordinamento con lo staff RPCT in fase di predisposizione del PdP e del PTPC	DG
1.3	Gestire la governance del sistema anticorruzione		F				RPCT
		Verifica e aggiornamento		В	Disallineamento rispetto alla mappatura del SGQ;	Coordinamento con SGQ	

della many della		French a	Union had for many its and	
della mappatura dei processi dell'AL (quadro processi, schede descrittive, valutazione del rischio)		Errata o parziale rappresentazione dei processi, non adeguata identificazione e valutazione dei rischi	Unica bd (contenitore) schede descrittive processi Coordinamento con strutture e referenti anticorruzione	
Predisporre e aggiornare il PTPCT	M	Non intercettare aggiornamenti normativi o indirizzi derivanti da PNA e ANAC Non coerenza rispetto agli obiettivi strategici dettati dall'UP e mancato coordinamento col Piano della Performance Mancata raccolta di segnalazioni esterne o feedback interni sulle misure da prevedere nel PTPC	Presidio dello staff del RPCT Coordinamento Dirigenti e staff in fase di predisposizione del PDP e del PTPCT Attenersi alle valutazioni dell'OIV	
Monitoraggio attuazione misure del PTPCT	В	Omessi o carenti controlli sulla implementazione delle misure previste dal PTCP Mancata o carente previsione di indicatori e target	Monitoraggio attraverso pda (Piani di attività) delle strutture in applicativo "Integra"	

					Ritardi o mancata adozione di misure correttive		
		Predisposizione delle relazioni annuali su modello ANAC e sulla applicazione del codice di comportamento		В	Mancata pubblicazione nei tempi prescritti Mancato invio all'UP e all'OIV Disomogeneità o elementi contradditori tra contenuti delle Relazioni e PTPC	Scadenziario attività RPCT Lavoro di gruppo dello staff anticorruzione con referenti delle diverse strutture	
1.4	Gestire la governance della trasparenza e l'accesso						
1.5	Progettare e sviluppare progetti innovativi						
1.6	Gestire il sistema Qualità						
1.7	Gestire lo sviluppo delle relazioni sindacali e del benessere organizzativo						
2.1	Gestire la programmazione		Е	В	Insufficienza delle risorse stanziate –	Controllo da parte del Collegio dei Revisori	DG

	economico finanziaria			Errata previsione della spesa Comunicazioni di fabbisogni finanziari poco chiari	Invio Bilanci alla BANCA DATI dell'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, la quale effettua un controllo preventivo prima di acquisire i documenti Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli atti di bilancio (Previsione, assestamento e consuntivo)	Serv. Funzionamento e Gestione
2.2	Effettuare il controllo di gestione	 				
2.3	Effettuare il controllo interno di regolarità amministrativa in fase successiva	F	В	Scelta discrezionale degli atti da controllare, non rispetto dei termini del controllo	Approvazione Piano controlli entro il 31 gennaio di ogni anno Estrazione del campione degli atti da controllare in seduta pubblica Predisposizione Relazioni annuali sugli esiti dei controlli effettuati	Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.

#### SUPPORTO AGLI ORGANI ASSEMBLEARI

	PROCESSO	FASE	AREA RISCHIO	INDICE Alto Medio Basso	RISCHI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILI
3.1	Gestire il processo legislativo, amministrativo e di indirizzo politico		Z	В	Alterazione atti istruttori	Informatizzazione/ tracciabilità di tutto il processo dalla fase dell'iniziativa all'output	Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.
		Iniziativa popolare	Z	В	Alterazione atti istruttori	Informatizzazione/ tracciabilità di tutto il processo dalla fase dell'iniziativa all'output	Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.
		petizioni	Z	В	Alterazione atti istruttori	Informatizzazione/ tracciabilità di tutto il processo dalla fase dell'iniziativa all'output	Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.
		Gestire l'Albo delle Associazioni	Z	В	Alterazione atti istruttori	Informatizzazione/ tracciabilità di tutto il processo dalla fase dell'iniziativa all'output	Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.
		Funzioni consultive delle commissioni su atti di Giunta	Z	В	Alterazione atti istruttori	Informatizzazione/ tracciabilità di tutto il processo dalla fase dell'iniziativa all'output	Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.
		Clausole valutative	Z	В	Alterazione atti istruttori	Informatizzazione/ tracciabilità di tutto il processo dalla fase dell'iniziativa all'output	Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.

		Gestire le nomine	G	M	Alterazione della fase istruttoria al fine di favorire determinati soggetti Omessi o parziali controlli sulle dichiarazioni rese e sui casi di inconferibilità e incompatibilità	Pubblicazioni su Amministrazione trasparente Controllo puntuale su dichiarazioni rese dai nominati	Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.
3.2	Gestire la Sessione Europea annuale e le attività successive		Z	В	Alterazione atti istruttori	Informatizzazione/ tracciabilità di tutto il processo dalla fase dell'iniziativa all'output	DG
4.1	Fornire supporto alla costituzione degli organi assembleari		Z	В	Alterazione dati istruttori Omessi controlli ex I. 235/2012	Informatizzazione/ tracciabilità di tutto il processo Pubblicazioni in amministrazione trasparente	Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.
4.2	Gestire le sedute degli organi istituzionali dell'assemblea legislativa		Z	В	Alterazione dati presenze	Gestione informatica delle sedute degli organi (imputazione delle presenze, controllo e passaggio dati a SAP per gestione aspetti finanziari)	Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.
4.3	Gestire gli emolumenti di eletti, nominati, collaboratori, tirocinanti e borsisti delle strutture speciali e ordinarie		D	M	Non puntuale individuazione dei beneficiari e verifica dei requisiti Irregolarità nella fase istruttoria e conseguente indebita corresponsione di indennità e rimborsi; errata imputazione dei dati relativi a presenze e	Controlli su conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità, assenze condanne penali. Applicazione delibera UP n. 13/2019 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive Predisposizione e invio al RPCT del Report controlli effettuati Gestione informatica delle sedute degli	Serv.Funzionamento e Gestione

				sedute e giustificativi di assenza Mancato controllo dei giustificativi di spesa ed omesso controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio	organi (imputazione delle presenze, controllo e passaggio dati a SAP per gestione aspetti finanziari.	
5.1	Gestire le richieste di accesso dei Consiglieri regionali	Z	В	Scarsa imparzialità e riservatezza nella gestione dell'iter delle richieste di accesso dei consiglieri ai sensi dell'art. 30 Statuto	Gestione delle pratiche con strumenti informatici ad accesso riservato in grado di tracciare tempistica e identità dei collaboratori intervenuti.	Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.
5.2.	Gestire gli atti di sindacato ispettivo	Z	В	Scarsa imparzialità nella gestione dell'iter degli atti di sindacato ispettivo	Controllo e monitoraggio degli atti. Pubblicazione sul sito delle interrogazioni e delle interpellanze, nonché delle relative risposte.	Serv. Affari leg.vi e coord. Comm. Ass.

#### SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE DELL'ENTE

	PROCESSO	FASE	AREA RISCHIO	INDICE Alto Medio Basso	RISCHI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILI
6.1	Gestire l'esercizio finanziario		E				
		Gestire le entrate		В	Mancato rispetto delle scadenze temporali Mancato o parziale introito dei proventi o non corrispondenza con quanto accertato Mancata effettuazione del monitoraggio (quadrimestrale)	Completa informatizzazione del processo, con particolare riferimento alla scrivania degli atti amministrativi e al sistema di gestione interno SAP	Serv. Funzionamento e Gestione
		Gestire la spesa		M	Mancato rispetto dei tempi di pagamento Liquidazione della spesa in mancanza di verifiche puntuali sui requisiti ivi compresa la verifica presso l'agenzia delle entrate	Completa informatizzazione del processo, con particolare riferimento alla scrivania degli atti amministrativi e al sistema di gestione interno SAP Pubblicazione trimestrale/annuale dei tempi di pagamento	Serv. Funzionamento e Gestione

						Pubblicazione trimestrale dell'elenco dei pagamenti con elenco beneficiari e tipologia di spese	
		Gestire il servizio di tesoreria		В	Irregolarità nella trasmissione degli ordinativi di pagamento informatici Omissione o carenza di documentazione inerente i documenti di bilancio	Completa informatizzazione del processo, con particolare riferimento alla scrivania degli atti amministrativi e al sistema di gestione interno SAP	Serv. Funzionamento e Gestione
6.2	Gestire l'acquisizione di beni e servizi	Vedi scheda di dettaglio in fondo al presente allegato					
7.1	Gestire l'amministrazione del personale		A				Serv. Funzionamento e Gestione
		Gestione e controllo sulle presenze/assenze del personale		M	Falsa attestazione di presenza in servizio; omessi controlli; danno all'immagine dell'Ente;	Applicazione della Delibera UP 7/2019 Controlli a campione su presenza in servizio	Tutti i Dirigenti
		Gestione di missioni e servizi fuori sede		M	Uso di false documentazioni e attestazioni, omessi controlli	Applicazione della Delibera UP 7/2019 Controlli a campione su presenza in servizio	Serv. Funzionamento e Gestione
		malattie e infortuni		В	Discrezionalità nell'accertamento dello stato di malattia mediante	Applicazione della Delibera UP 7/2019	Tutti i Dirigenti

					visita fiscale; omessi controlli	Controlli a campione su presenza in servizio	
		Permessi e periodi di aspettativa e congedi		В	False dichiarazioni e omessi controlli con benefici impropri ai dipendenti	Applicazione della Delibera UP 7/2019 Controlli a campione su presenza in servizio Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Serv. Funzionamento e Gestione
		autorizzazione al lavoro straordinario		В	Utilizzo improprio dell'istituto con benefici impropri a dipendenti	Controlli sul rispetto delle circolari in materia e del limite di lavoro straordinario per ciascuna struttura	Tutti i Dirigenti
		Procedimenti disciplinari		В	Mancato o ritardato avvio del procedimento disciplinare; discrezionalità sull'applicazione delle sanzioni	Controlli sul comportamento di dipendenti e dirigenti; Report sui procedimenti disciplinari avviati e conclusi	Tutti i Dirigenti
7.2	Acquisire e sviluppare il personale		А				Serv. Funzionamento e Gestione
		Acquisizione personale con mobilità interna		В	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità della procedura al fine di favorire determinati dipendenti	Applicazione L.R. 43/2001, Regolamento per l'accesso , procedure e- recruitement, pubblicazione in Orma	

Acquisizione personale con mobilità esterna	В	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità della procedura al fine di favorire determinati dipendenti	Applicazione L.R. 43/2001, Regolamento per l'accesso, procedure e-recruitement, pubblicazione in amministrazione trasparente e sul sito dell'AL	Serv. Funzionamento e Gestione
Acquisizione personale in comando	В	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità della procedura al fine di favorire determinati dipendenti	Applicazione L.R. 43/2001, Regolamento per l'accesso, procedure e-recruitement, pubblicazione in amministrazione trasparente e sul sito dell'AL	Serv. Funzionamento e Gestione
Procedura concorsuale per assunzione personale a tempo indeterminato e determinato	M	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; Previsione di requisiti di accesso ad personam; Falsare od omettere i controlli sul possesso dei requisiti; Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Interferenze e pressioni sulle procedure di selezione	Applicazione L.R. 43/2001, Regolamento per l'accesso, procedure e-recruitement, pubblicazione in amministrazione trasparente e sul sito dell'AL Controlli sulle dichiarazioni rese dai commissari di concorso, e verifica dichiarazioni sui requisiti di candidati e vincitori	Serv. Funzionamento e Gestione

			Comunicare informazioni		
			riservate;		
(artt. 63 assegnaz personal attivazio	le per le e speciali Statuto, zione le di ruolo, ne di lavoro	M	Acquisire personale in base a richieste incongrue senza i presupposti di legittimità ex legge regionale 43/2001, art. 20 L.R. 11/2013 e Del. 421/2017; Assunzione e inquadramento di candidati con requisiti non coerenti; Falsare od omettere i controlli sul possesso dei requisiti e delle autodichiarazioni.	Applicazione specifica regolazione degli incarichi di lavoro autonomo con Delibera 421/2017. Controllo sulle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti ex del. UP 7/2019.	Serv. Funzionamento e Gestione
Gestione Telelavo smart-w	ro e dello	В	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità della procedura al fine di favorire determinati dipendenti	Procedure e-recruitement, pubblicizzazione in Orma	Tutti i dirigenti di struttura
Individua requisiti	iche ali (PEO)-	В	PEO accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti, candidati particolari; Alterare le valutazioni	Procedura interamente informatizzata, utilizzando dati tracciabili nella sez. curriculum e PL	DG
Sistema valutazio attribuzi indennit	di ne: one:	M	Mancata definizione degli obiettivi e delle attività oggetto di valutazione e discrezionalità nel	Applicazione CCNL e decentrato. Direttive interne con criteri applicativi. Puntuale definizione nel PdA delle	DG Dirigenti

				1	1		
		risultato a Dirigenti e PO; trattamento economico accessorio al personale			riconoscimento delle indennità di risultato e delle quote di salario accessorio	attività di lavoro e obiettivi assegnati ai dipendenti	
		Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a dipendenti		M		Applicazione Delibera UP n. 68/2018 e predisposizione Report su incarichi autorizzati	DG
7.3	Gestire la formazione		A	M	Mancata programmazione e realizzazione della formazione per tutto il personale Affidamento incarichi di formazione a soggetti eludendo le disposizioni in materia di contratti pubblici e affidamento di incarichi	Adozione Piano della Formazione entro marzo di ciascun anno; In merito ai contratti si rinvia alla scheda 6.2	DG
8.1	Gestire manutenzione, logistica e sicurezza nei luoghi di lavoro		E	В	Discrezionalità nel concedere spazi e sale a soggetti richiedenti con benefici impropri a terzi; rinvio alla scheda 6.2 per i rischi derivanti da contratti	Assegnazione in base a disciplinare	Serv. Funzionamento e Gestione
		Assegnazione di posti auto nei parcheggi aziendali	E	В	Discrezionalità nella concessione del beneficio	Assegnazione in base a disciplinare Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	Serv. Funzionamento e Gestione
8.2	Gestire il patrimonio dei beni mobili		E	В	Mancata rilevazione e gestione dei beni con rischi di danno erariale	Gestione del patrimonio mobiliare di uso pubblico e indisponibile	Serv. Funzionamento e Gestione

		,		1		
				all'Ente nella gestione dell'inventario dei beni mobili Discrezionalità nella procedura di concessione gratuita o onerosa Perdita di parte di beni del patrimonio	attraverso utilizzo applicativo SAP 740 – gestione contabilità – ciclo passivo - gestione cespiti Periodica rilevazione dei beni esistenti ai fini del suo aggiornamento (consegnatari, ubicazioni, ecc.).	
8.3	Gestire la privacy e la sicurezza informatica	E	M	Mancata individuazione dei referenti privacy, da parte dei soggetti attuatori di struttura speciale e ordinaria Carente o errata individuazione dei trattamenti Mancati controlli di sicurezza e concessione di accessi indebiti	Istituzione GdL Privacy AL Formazione su piattaforma Elearning Predisposizione di data base accessi agli applicativi	Serv. Funzionamento e Gestione
8.4	Ticketing e provisioning	E	M	Sforamento tempi - Mancata abilitazione utente Incidenti informatici o fermi macchina Errato smistamento ticket - Duplicazione di controlli ed attività	Specifiche procedure e piattaforma di accreditamento, ticketing e provisioning Presidio costante del service desk Perfezionamento del data base escalation del sistema ticketing	Serv. Funzionamento e Gestione
8.5	Sviluppare e gestire il software, le applicazioni e i	E	M	Analisi non completamente coerente con i requisiti dell'utente Sviluppo software e applicazioni non pienamente	Attenersi alle Linee guida per la governance del sistema informatico	Serv. Funzionamento e Gestione

	servizi intranet e internet			conformi ai requisiti di analisi Persistenza del problema e blocco dell'attività istituzionale Non rispetto delle procedure di sicurezza per l'implementazione delle nuove applicazioni Per quanto riguarda la gestione dei servizi utilizzati in ambito di sviluppo software si rinvia alla specifica scheda 6.2	regionale - Delibera n. 281 del 29/02/2016.  Utilizzo "ticket utente" che permette le segnalazioni di problemi di blocco o errori negli applicativi	
8.6	Gestire il protocollo	E	В	Mancati controlli di sicurezza e possibilità di accessi non autorizzati; violazione del segreto d'ufficio con indebiti benefici a terzi	Applicazione del Manuale di gestione (Delibera UP n. 12 /2013) per l'accesso al sistema di protocollo regolato da profili utenti richiesti nominativamente dai dirigenti responsabili; monitoraggio degli accessi tramite i file di log del sistema.	Serv. Funzionamento e Gestione
8.7	Gestire gli archivi di deposito e la procedura di scarto	E	В	Mancati controlli di sicurezza e possibilità di accessi non autorizzati; violazione del segreto d'ufficio con indebiti benefici a terzi	Applicazione del Manuale di gestione per l'accesso controllato alle banche dati e accesso esclusivo del personale ai locali d'archivio in	Serv. Funzionamento e Gestione

12 /2013 recante  "Manuale di gestione dei documenti dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna".
--

#### SUPPORTO AGLI ORGANISMI E ISTITUTI PREVISTI DALLO STATUTO

	PROCESSO	FASE	AREA RISCHIO	INDICE Alto Medio Basso	RISCHI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILI
9.1	Gestire le attività di Difesa civica		Z	В	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità della procedura nell'individuare fornitori e soggetti di ricerca. Possibili conflitti di interesse dei dipendenti nelle istanze presentate al Difensore civico.	Istruttoria attraverso gruppi di lavoro Per i contratti relativi a servizi si rinvia alla scheda 6.2.	Servizio Diritti dei cittadini
		Supporto alle attività della Consigliera di parità	Z	В	Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità della procedura nell'individuare fornitori e soggetti di ricerca. Possibili conflitti di interesse dei dipendenti nelle istanze presentate al Difensore civico	Pubblicazione atti in amministrazione trasparente Per i fornitori di beni o servizi: Attenersi alle misure specificate nella scheda 6.2 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Servizio Diritti dei cittadini
9.2	Gestire le funzioni di vigilanza e tutela a favore		Z	В	Visto il particolare rilievo, anche giudiziario che hanno le informazioni	Corsi di formazione tutela privacy rivolte ai collaboratori	Servizio Diritti dei cittadini

	dei ristretti su istanza collettiva				contenute nelle	Revisione schede on line	
	o individuale				segnalazioni, è fondamentale la massima protezione- La dispersione di informazioni potrebbe danneggiare il segnalante	per raccogliere le segnalazioni	
9.3	Gestire le funzioni di vigilanza e tutela a favore dei minori		Z	В	Ricevere e procedere con documentazione impropria o incompleta	Revisione dei format on- line per le segnalazioni	Servizio Diritti dei cittadini
9.4	Esercitare funzioni di controllo e regolazione del sistema regionale della comunicazione		Z				Servizio Diritti dei cittadini
		Par condicio	Z	M	Alterazione od omissione di atti e documenti; deroga alle norme regolamentari e alla tempistica prevista nelle diverse fasi procedimentali.	Monitoraggi tempi procedimentali e relativa pubblicazione in "Amministrazione trasparente"	Servizio Diritti dei cittadini
		Gestione MAG	Z	В	Orientamento del sorteggio per la messa in onda dei MAG al fine di agevolare soggetti determinati.	Sorteggio alla presenza di tre collaboratori con l'utilizzo di un generatore di numeri casuali con redazione di apposito verbale	Servizio Diritti dei cittadini

		Monitoraggio dell'emittenza televisiva locale	Z	В	Orientamento del sorteggio delle emittenti televisive.	Sorteggio alla presenza di tre collaboratori con l'utilizzo di un generatore di numeri casuali con redazione di apposito verbale	Servizio Diritti dei cittadini
		Sondaggi	Z	В	Orientamento del sorteggio delle emittenti / quotidiani.	Sorteggio alla presenza di tre collaboratori con l'utilizzo di un generatore di numeri casuali con redazione di apposito verbale	Servizio Diritti dei cittadini
9.5	Educare ai media		Z				
		Definizione dei criteri di selezione delle scuole partecipanti ai progetti in una determina dirigenziale pubblicata sul sito del Corecom Selezione delle scuole da coinvolgere. Individuazione del periodo e degli eventuali partner da coinvolgere (centri di educazione ai media, associazioni di	Z	В	Favorire la scelta degli istituti da coinvolgere	Elaborare e attenersi a specifiche Linee Guida che prevedano: -individuazione dei requisiti di ammissibilità -individuazione di specifici criteri di valutazione e relativi punteggi	Servizio Diritti dei cittadini

		comunicazione, Università, ecc.)  Pubblicazione sul sito internet del	Z	В	Pubblicazione involontaria	Monitoraggio dei contenuti del sito e interventi	Servizio Diritti dei cittadini
		corected del corected del corected del corected del prodotti (video, report, opuscoli, adesivi, ecc.) realizzati dagli studenti.			di informazioni protette dal diritto d'autore; pubblicazioni di notizie incomplete o errate	correttivi	dei cittadini
9.6	Esercitare funzioni di garanzia per i cittadini e le imprese		Z			Le relative procedure, ai sensi della deliberazione 203/2018/ AGCOM, vengono gestite su una piattaforma informatica, denominata Conciliaweb, di proprietà della Autorità Garante delle Comunicazioni, su	Servizio Diritti dei cittadini
						cui interagiscono operatori telefonici, funzionari ed addetti Corecom Emilia- Romagna ed utenti. La gestione di tali procedure è improntata alla massima trasparenza rispetto alle parti singolarmente coinvolte	
						(pur nel rispetto di specifici vincoli di	

				operatività a tutela della privacy). Separazione dei ruoli fra soggetti che svolgono l'attività di conciliazione e quelli che svolgono attività di definizione	
Tentativo obbligatorio di conciliazione in udienza	Z	M	Divulgazione di informazioni riservate. Influire sull'andamento dell'udienza in modo da favorire o svantaggiare l'utente e/o l'operatore.		Servizio Diritti dei cittadini
Tentativo obbligatorio di conciliazione semplificata	Z	M	Divulgazione di informazioni riservate. Influire sull'andamento dell'udienza in modo da favorire o svantaggiare l'utente e/o l'operatore		Servizio Diritti dei cittadini
Definizione delle controversie	Z	M	Divulgazione di informazioni riservate Influire sull'andamento dell'udienza di discussione in modo da favorire o svantaggiare l'utente e/o l'operatore Predisposizione atti che favoriscano o svantaggino l'utente e/o l'operatore		Servizio Diritti dei cittadini

		Provvedimenti	Z	В	Predisposizione atti che		Servizio Diritti
		temporanei e			favoriscano o svantaggino		dei cittadini
		urgenti			l'utente e/o l'operatore		
		Accesso televisivo	Z		NESSUN RISCHIO		Servizio Diritti
		(RAI Emilia-					dei cittadini
		Romagna)					
9.7	Esercitare	<u> </u>	Z				
	funzioni di servizi alle imprese						
		Gestire le banche	Z	В	Caricamento di dati errati	Procedura completamente	Servizio Diritti
		dati informative Catasto dei siti e			o incompleti	informatizzata e dematerializzata	dei cittadini
		degli impianti di				Monitoraggio e controllo	
		radio-diffusione				dei dati inseriti	
		Registro degli	Z	М	Agevolare alcuni operatori	Procedura completamente	Servizio Diritti
		Operatori di			rispetto ad altri	informatizzata e	dei cittadini
		Comunicazione				dematerializzata	
		(ROC)				Monitoraggio e controllo	
						dei dati inseriti	
		Elenco di merito	Z		Dal momento		Servizio Diritti
		(in fase di			dell'esercizio: Agevolare		dei cittadini
		costituzione)			alcuni operatori rispetto		
					ad altri		
		Controlli per	Z	M	Agevolare alcuni soggetti	Attenersi ai controlli da	Servizio Diritti
		erogazione			rispetto ad altri.	effettuarsi in base al	dei cittadini
		contributi editoria locale				bando e alla L.R. 11/2017	
9.8	Supportare le		Z	В	Alterazione atti istruttori	Informatizzazione/	Serv. Affari leg.
	funzioni della					tracciabilità di tutto il	e coord. Comm.
	Consulta di					processo dalla fase	Ass.
	Garanzia					dell'iniziativa all'output	
	statutaria						
	Supportare le		D				Servizio Diritti
	attività della						dei cittadini

Consulta degli emiliano- romagnoli nel mondo						
	Supportare le attività della Consulta degli emiliano- romagnoli nel mondo	D	M	Inadeguata pubblicizzazione dei Bandi rivolti a diverse tipologie di beneficiari. Omessi controlli e concessione benefici a non aventi diritto	Attenersi ai controlli da effettuarsi in base al bando e alla delibera UP n. 13 del 2019	Servizio Diritti dei cittadini

## PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

	PROCESSO	FASE	AREA RISCHIO	INDICE Alto Medio Basso	RISCHI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILI
10.1	Gestire la comunicazione e informazione istituzionale		Z	В	Mancanza o inefficace strategia di programmazione, organizzazione, attuazione e controllo delle attività; Condizionamento o limitazione per ragioni particolari e di parte	Adozione Piano editoriale Collaborazione di tutti i giornalisti all'attività di desk Definizione turni di presenza e assegnazione compiti Comunicati redatti secondo l'ordine definito dalle notifiche di protocollo	Resp. Serv. Inf.Com
		Trasmissioni	Z		Mancanza o inefficace strategia di gestione delle attività di comunicazione Per quanto attiene ai contratti si rinvia alla specifica scheda 6.2	Adozione Piano editoriale	Resp. Serv. Inf.Com
10.2	Gestire e aggiornare il sito istituzionale		Z	В	Mancanza o inefficace strategia di gestione delle attività di comunicazione online; Condizionamento o limitazione per ragioni particolari e di parte	Gruppo di lavoro interdirezionale Per referenti web attività di formazione e aggiornamento annuale	Resp. Serv. Inf.Com

10.3	Educare alla cittadinanza attiva— Gestione delle relazioni con le Istituzioni scolastiche e le realtà associative	С	В	Inadeguata pubblicizzazione della procedura al fine di favorire specifiche categorie di utenti	Attenersi alle specifiche Linee Guida (Determina n. 616 del 11/09/2019), che prevedono: -individuazione dei requisiti di ammissibilità -istituzione di un apposito Nucleo di Valutazione -individuazione di specifici criteri di valutazione e relativi punteggi	Resp. Serv. Diritti dei cittadini
10.4	Promuovere il networking e le relazioni in ambito europeo e internazionale	D	В	Presentazione di un Piano di comunicazione (PdC) pluriennale o Commissione Europea non in grado di ottenere il cofinanziamento o insufficiente attuazione dei Piani di comunicazione annuale con conseguente possibile calo del cofinanziamento annuale;	i vincoli sono dettati dai bandi della Commissione europea "Monitoraggio mensile attraverso Intranet europea e file excel per gestione piano annuale in share point";	DG
			М	Gestione non corretta del networking con eccessiva discrezionalità nella scelta dei partner	benefici esterni conferiti solo a soggetti o selezionati con Avvisi pubblici, o in presenza di accordi di collaborazione su progetti specifici formalizzati	

						dall'Assemblea	
						legislativa	
10.5	Promuovere la partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali		D				DG
		Gestione del Bando annuale a sostegno dei percorsi partecipativi. Acquisizione dei progetti presentati		В	Mancata acquisizione o ritardo nella protocollazione al fine di favorire determinati soggetti	Otilizzo piattaforma online per la presentazione dei progetti candidati al contributo regionale. Pubblicazione dei criteri di valutazione dei progetti nella determinazione di approvazione del Bando. Pubblicazione sul portale Partecipazione di tutta la documentazione relativa al bando e ai singoli progetti finanziati (progetto presentato, documento di proposta partecipata e relazione finale).	
		Valutazione dei progetti presentati		В	Scarsa trasparenza relativa ai criteri di valutazione dei progetti al fine di favorire determinati soggetti	Vedi misure sopra	
		Validazione Documento di		В	Non corretta valutazione del Documento di	Vedi misure sopra	

		proposta			proposta partecipata e		
		partecipata			conseguente liquidazione		
					non dovuta del contributo		
10.6	Gestire le		D				DG e tutte le
	collaborazioni e						strutture
	promuovere le						
	iniziative culturali						
		Selezione dei	D	M	Scarsa trasparenza per	Pubblicazione degli atti,	
		partner			favorire alcuni partner	Avvisi e bandi in	
		pubblici/privati con			esterni, sia pubblici che	amministrazione	
		cui collaborare			privati, piuttosto che altri	trasparente e sul sito	
		attraverso			Scarsa interlocuzione con	istituzionale;	
		Convenzioni,			altre istituzioni del	Controllo sulle	
		Accordi, Protocolli			territorio regionale o con	dichiarazioni sostitutive	
		d'intesa			la società civile al fine di	di certificazione e di atto	
		u iiitesa			favorire determinati		
						notorio.	
					soggetti		
		Scelta delle	D	М	Realizzazione di iniziative	Pubblicazione degli atti,	
		iniziative da			volte a favorire particolari	Avvisi e bandi in	
		realizzare in			partner	amministrazione	
		collaborazione				trasparente e sul sito	
						istituzionale;	
		Rendicontazione	D	В	Acquisizione di	Controllo sulle	
		dei progetti			documentazione	dichiarazioni sostitutive	
		, 0			insufficiente ad attestare	di certificazione e di atto	
					l'avvenuta realizzazione	notorio	
					delle iniziative o le spese		
					sostenute		
10.7	Sviluppare e		Z		Non si evidenziano rischi		Resp. Serv.
10.7	gestire le raccolte						Diritti dei
	documentali				corruttivi per le attività		cittadini
	documentali				propriamente correlate		Cittauiiii
					alla gestione della		

				biblioteca. Si precisa che per la fase relativa all'acquisizione di beni e servizi, da metà 2019 la gestione delle procedure relative è di competenza del Nucleo Contratti. Restano in carico alla biblioteca le fasi relative alla programmazione del fabbisogno, dell'individuazione delle specifiche utili alla redazione dei capitolati, dell'esecuzione del contratto. Pertanto si rinvia alla specifica scheda 6.2	
		Cambi di supporto		 	
		Collocazione e rintracciabilità		 	
10.8	Gestire i servizi di accesso e ricerca		Z		Resp. Serv. Diritti dei cittadini
		Abilitare gli utenti		 	
10.9	Favorire la circolazione dei materiali		Z	 	 Resp. Serv. Diritti dei cittadini
		Prestito		 	

#### **ALLEGATO 2 AL PTPCT 2020-2022**

### REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI E DELLE MISURE DI ATTENUAZIONE

## Scheda di dettaglio del processo 6.2 "gestire l'acquisizione di beni e servizi"

	PROCESSO	FASE	AREA RISCHIO	INDICE Alto Medio Basso	RISCHI	MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILITA'
6.2	Gestire l'acquisizione di beni e servizi	Programmazione	В	В	Rilevazione incompleta dei fabbisogni	Aggiornamento annuale della programmazione delle acquisizioni di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000- monitoraggio in integra delle acquisizioni programmate e del rispetto della relativa tempistica	R.S. Funzionamento e gestione  Area coordinamento attività e supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici
		Adempimenti amm.vi prodromici all'avvio della procedura per l'individuazione del contraente	В	M	Mancata o ritardata richiesta di attivazione della procedura	Predisposizione di ceck list interne e di scadenziari; gestione dell'agenda della casella mail di struttura in funzione delle scadenze con impostazione di promemoria	Tutti i Servizi
		Adempimenti amm.vi trasversali endoprocedimentali	В	М	-Capitolato con specifiche tecniche e descrizione del	-Controllo a tappeto e incrociato di tutta la documentazione predisposta ai fini dell'indizione della procedura;	R.S. Funzionamento e gestione

alla procedura di individuazione del contraente e gestione della procedura ad evidenza pubblica			servizio/fornitura non adeguati; -Documentazione relativa alla procedura di gara non completa o imprecisa -Non corretta valutazione delle offerte -Tempistiche dilatate nella predisposizione degli adempimenti in fase di aggiudicazione	-controllo a tappeto e incrociato della bozza di procedura telematica predisposta dai Punti IstruttoriPredisposizione di ceck list interne e di scadenziari; gestione dell'agenda della casella mail di struttura in funzione delle scadenze delle attività trasversali, con impostazione di promemoria per ogni scadenza e per i termini stabiliti al momento di indizione di ciascuna proceduraPrevisione di formazione tecnica nelle materie oggetto del servizio / fornitura principaliFormazione interna e periodica, anche su richiesta delle singole Aree dei Servizi, circa le novità normativa e le implicazioni pratico-operativeScadenziario interno dei diversi tipi di controlli ex articolo 80 del Codice e degli ulteriori prescritti dalla normativa o dalla lex specialis.	Area coordinamento attività e supporto giuridico- operativo in materia di contratti pubblici
Adempimenti amm.vi trasversali successivi a procedura di individuazione del contraente	В	M	-Forniture di prodotti non conformi alle esigenze o svolgimento di servizio non conforme alle necessità o a quanto indicato nel contratto -Rendicontazione, controllo sull'esecuzione o invio fatture in modo errato -Mancata o incompleta pubblicazione degli atti e	Previsione di formazione tecnica nelle materie oggetto del servizio / fornitura principali.  Monitoraggio, secondo le scadenze previste nel Pda o di quelle ulteriori definite dal RPCT, di tutte le pubblicazioni e relativo intervento correttivo.	R.S. Funzionamento e gestione  Area coordinamento attività e supporto giuridico- operativo in materia di contratti pubblici

				dei provvedimenti		
				prescritti		
6.2.1	Gestire una RDO a uno o più fornitori sulle piattaforme telematiche	В	M	-Mancata o ritardata richiesta di attivazione della procedura - Capitolato con specifiche tecniche e descrizione del servizio/fornitura non adeguati; -Documentazione relativa alla procedura di gara non completa o imprecisa -Tempistiche dilatate negli adempimenti in fase di aggiudicazione - Mancata o incompleta pubblicazione degli atti e dei provvedimenti prescritti	Controllo a tappeto e incrociato di tutta la documentazione predisposta ai fini dell'indizione della procedura; controllo a tappeto e incrociato della bozza di procedura telematica predisposta dai Punti Istruttori.  Predisposizione di ceck list interne e di scadenziari; gestione dell'agenda della casella mail di struttura in funzione delle scadenze delle attività trasversali, con impostazione di promemoria per ogni scadenza e per i termini stabiliti al momento di indizione di ciascuna procedura.  Previsione di formazione tecnica nelle materie oggetto del servizio / fornitura principali.  Formazione interna e periodica, anche su richiesta delle singole Aree dei Servizi, circa le novità normativa e le implicazioni pratico-operative.  Scadenziario interno dei diversi tipi di controlli ex articolo 80 del Codice e degli ulteriori prescritti dalla normativa o dalla lex specialis.  Monitoraggio, secondo le scadenze previste nel Pda o di quelle ulteriori definite dal RPCT, di tutte le pubblicazioni e relativo intervento correttivo	R.S. Funzionamento e gestione  Area coordinamento attività e supporto giuridico-operativo in materia di contratti pubblici
6.2.2	Gestire un acquisto fuori piattaforma	В	М	-Mancata o ritardata richiesta di attivazione	Controllo a tappeto e incrociato di tutta la documentazione predisposta ai fini	R.S. Funzionamento e
	con lettera			della procedura	dell'indizione della procedura;	gestione

	commerciale –		-Informazioni tecniche e	Predisposizione di ceck list interne e di	Area
	importo inferiore a euro 5.000,00		-Informazioni tecniche e amministrative e descrizione del servizio/fornitura non adeguati - Tempistiche dilatate negli adempimenti in fase di aggiudicazione -Mancata o incompleta pubblicazione degli atti e dei provvedimenti prescritti	Predisposizione di ceck list interne e di scadenziari; gestione dell'agenda della casella mail di struttura in funzione delle scadenze delle attività trasversali, con impostazione di promemoria per ogni scadenza e per i termini stabiliti al momento di indizione di ciascuna procedura.  Previsione di formazione tecnica nelle materie oggetto del servizio / fornitura principali.  Formazione interna e periodica, anche su richiesta delle singole Aree dei Servizi, circa le novità normativa e le implicazioni pratico-operative.  Scadenziario interno dei diversi tipi di controlli ex articolo 80 del Codice e degli ulteriori prescritti dalla normativa o dalla lex specialis.  Monitoraggio, secondo le scadenze	Area coordinamento attività e supporto giuridico operativo in materia di contratti pubblici
6.2.3	Gestire una Trattativa diretta a uno o più fornitori su MEPA	B N	richiesta di attivazione della procedura - Capitolato con specifiche tecniche e descrizione del servizio/fornitura non adeguati;	previste nel Pda o di quelle ulteriori definite dal RPCT, di tutte le pubblicazioni e relativo intervento correttivo  -controllo a tappeto e incrociato della bozza di procedura telematica predisposta dai Punti Istruttori Predisposizione di ceck list interne e di scadenziari; gestione dell'agenda della casella mail di struttura in funzione delle scadenze delle attività trasversali, con impostazione di promemoria per	Area coordinamento attività e supporto giuridico- operativo in materia di contratti pubblici
			-Tempistiche dilatate negli adempimenti in fase di aggiudicazione	ogni scadenza e per i termini stabiliti al momento di indizione di ciascuna procedura.	

				-Mancata o incompleta pubblicazione degli atti e dei provvedimenti prescritti	Previsione di formazione tecnica nelle materie oggetto del servizio / fornitura principali. Formazione interna e periodica, anche su richiesta delle singole Aree dei Servizi, circa le novità normativa e le implicazioni pratico-operative. Scadenziario interno dei diversi tipi di controlli ex articolo 80 del Codice e degli ulteriori prescritti dalla normativa o dalla lex specialis. Monitoraggio, secondo le scadenze previste nel Pda o di quelle ulteriori definite dal RPCT, di tutte le pubblicazioni e relativo intervento correttivo	
6.2.4	I.O Ordine a carrello su Mepa	В	M	Stessi rischi del processo 6.2.3	Stesse misure del processo 6.2.3	Area coordinamento attività e supporto giuridico- operativo in materia di contratti pubblici
6.2.5	I.O OdF su piattaforme telematiche Adesione Convenz.	В	M	Stessi rischi del processo 6.2.3	Stesse misure del processo 6.2.3	Area coordinamento attività e supporto giuridico- operativo in materia di contratti pubblici

Allegato A) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

iglie)	ie sotto- vello i dati)	ormativo	ne del oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo			attuazione azioni	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn Agenzie/Ibacn		Responsabile Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Aggiornamento annuale del PTPCT entro il 31 gennaio di ogni anno	31/01/2020		enzione della corruzione e ta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea legislativa
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica di norma	/	Servizio Affari legi	slativi aiuti di stato	Direzione generale
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	estivo , d.lgs. n. 2013)	Aggiornamento tempestivo in seguito ad adozione di nuovi provvedimenti. Il Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato fornisce consulenza nell'individuazione degli atti amministrativi generali oggetto di pubblicazione	/		ottanti o proponenti gli atti itivi generali	Direzione generale
	Atti generali		Documenti di programmazi one strategico- gestionale	Direttive ministri*, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo in seguito ad adozione di nuovi provvedimenti *(o atti equivalenti per l'Ente regionale)	/	Servizio Affari legi	slativi aiuti di stato	Direzione generale
generali		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento automatico tramite link a Demetra (http://demetra.regione.emilia-romagna.it/) banca dati dell'Assemblea legislativa che contiene tutte le leggi della Regione Emilia-Romagna dal 1970	/	Servizio Affari legi	slativi aiuti di stato	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
Disposizioni g		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)  Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica dei codici	/	Servizio Svi	luppo delle risorse umane, o	rganizzazione e comunicazione di servizio
	ni e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo della pubblicazione dello scadenziario su impulso dei referenti trasparenza.	/	Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa
	Oneri informativi per cittadi	Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del digs 97/2016	Obbligo soppresso				Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa

# Allegato A) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

Ġ	4	Q				, 1/2012 ( 1/2017)					
one sotto vello 1 miglie)	one sotte : livello di dati)	normativo	tione del bbligo		mento		Termini di	Strutture responsabili (	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
	Burocrazia	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione	Obbligo soppresso				Obbligo non afferente	l'Assemblea legislativa
	zero	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013		Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	Obbligo soppresso				Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Nella Regione Emilia-Romagna sono individuati i seguenti organi di indirizzo politico (titolari di incarichi politici) secondo quanto indicato nelle Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 del D.lgs.33/2013 Allegato 1: - il Presidente - la Giunta - l'Assemble legislativa - l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Di tali organi sono descritte e tempestivamente aggiornate le rispettive competenze da parte delle strutture di Giunta per gli Assessori regionali e da parte delle strutture di Assemblea legislativa per i Consiglieri regionali (e componenti dell'Ufficio di Presidenza). Aggiornamento tempestivo all'inizio di ogni legislatura e a ogni modifica.	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Gabinetto del Presidente della Giunta		Servizio Affari legislativi e coordinamen Gabinetto del Presidente della Giunta assembleari	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica della composizione degli organi	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Gabinetto del Presidente della Giunta	Servizio Amministrazione e gestione	Servizio Affari legislativi e co assem	
	Art. 14, c. 1, lett. politici di cui			Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica della composizione degli organi	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Gabinetto del Presidente della Giunta	Servizio Amministrazione e gestione	Servizio Funzionar	nento e Gestione
	incarichi politici, di ammi.ne, di direzione o di	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione degli emolumenti teorici attribuibili ad ogni tipologia di carica. Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi. Pubblicazione annuale degli emolumenti corrisposti ad ogni singolo Consigliere/Assessore nell'anno precedente entro il 31 gennaio .	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Servizio Amminist	razione e gestione	Servizio Funzionar	nento e Gestione

Allegato A) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

otto- 1 e)	e sotto- llo 1 glie) e sotto- eello dati)		de o		0	, 1/2022 0 // 2027/		Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornament	Azioni	Termini di attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione trimestrale degli importi di viaggi di servizio e di missione corrisposti ad ogni Consigliere e Assessore. Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi.	Vedi allegato	Servizio Amminist	crazione e gestione	Servizio Funziona	mento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione/nomina o eventuale surroga. Successivo aggiornamento annuale entro il termine di aggiornamento della situazione patrimoniale.	l Vediallegato	Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione/nomina o eventuale surroga. Successivo aggiornamento annuale entro il termine di aggiornamento della situazione patrimoniale.	l Vedi allegato	Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione/nomina o eventuale surroga. Successivo aggiornamento annuale.		Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	ne, dalla nento	Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione/nomina o eventuale surroga. Successivo aggiornamento annuale.		Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	rmativo	ne del oligo		ento		Termini di attuazione	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni		Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)		Pubblicazione da effettuarsi entro 3 mesi dall'elezione o eventuale surroga. (Consiglieri regionali, Presidente e Assessori Consiglieri regionali)		Pubblicazione effettuata	dall'Assemblea legislativa	Consiglieri regionali	Direzione generale Assemblea legislativa (validazione e pubblicazione)
	f), 33 n. Ar a),	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Aggiornamento annuale	Vedi allegato specifico sull'art. 14 e LR 1/2012	Presidente e componenti della Giunta regionale	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	de	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		33/2013	bis, del dlgs n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						

ie sotto- illo 1 iglie)	re sotto- vello i dati)	rmativo	one del oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	n.a	a. : conte	nuti non affe	renti la Regio	one	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	reddit e i par dando neces o dell.  3) dict assun avvals predis politic della corris finanz €)	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico						
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale						
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.	d	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	ınss	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.		Servizio Amminist	razione e gestione	Servizio Funzionar	nento e Gestione
		33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	inssa	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.		Servizio Amminist	razione e gestione	Servizio Funzionar	nento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	web)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	inssa	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.		Servizio Amminist	razione e gestione	Servizio Funzionar	nento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	inss	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.		Servizio Amminist	razione e gestione	Servizio Funzionar	nento e Gestione

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	rmativo	ine del oligo		ento		Termini di attuazione	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabil	i Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni		Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione. Pubblicare la dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione stessa (vedi Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs. 33/2013)	/	Presidente e componenti della Giunta regionale cessati	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Pubblicazione effettuata dall'Assemblea legislativa solo per i Consiglieri eletti		lo Servizio Funzionamento e Gestione	
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Pubblicare la variazione entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico e mantenerla in pubblicazione per i 3 anni successivi. Provvedere poi alla rimozione decorso tale periodo (vedi Linee guida ANAC sull'attuazione dell'art. 14 D.lgs. 33/2013)	/	Presidente e componenti della Giunta regionale cessati	Servizio Amministrazione e gestione	Consiglieri regionali	Servizio Funzionamento e Gestione	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo della pubblicazione nel caso in cui siano emessi i provvedimenti sanzionatori.	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		l .	enzione della corruzione e emblea legislativa
	diconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	La L.R. 1/2015 ha abolito i contributi ai Gruppi e di conseguenza i relativi rendiconti.	/	Pubblicazione effettuata	dall'Assemblea legislativa	Servizio Funziona	mento e Gestione
	Rendicontig		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	La L.R. 1/2015 ha abolito i contributi ai Gruppi e di conseguenza i relativi rendiconti. Vengono meno perciò anche i controlli.			n.a.		

ne sotto- ello 1 iglie)	ie sotto- vello i dati)	normativo	one del bligo		ento		Termini di	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabi	li Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento bimestrale del manuale delle strutture organizzative comprensivo delle strutture speciali (formato Pdf). Aggiornamento delle competenze di ogni ufficio dirigenziale.	/	1	luppo delle risorse umane, org zio Funzionamento e Gestione		
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo della rappresentazione grafica dell'organigramma di Giunta e Assemblea legislativa	/	1	rse umane, organizzazione e ne di servizio	Servizio Funziona	amento e Gestione
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Orga (da pubblicare sotto forr tale che a ciascun ufficic pagina contenente tutte	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione della versione internos che completa il profilo del servizio con le declaratorie e le persona assegnate	/	1	rse umane, organizzazione e ne di servizio	-	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo e automatico a ogni modifica organizzativa e/o delle caselle PE e PEC assegnate alle strutture.	/		t regionale PEC)		amento e Gestione e PEC)
Consulenti e collabora-	collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva antecedente o contestuale alla decorrenza del contratto	/	dell'incarico presso le Di	cedimento di conferimento rezioni generali di Giunta, e e Ibacn	Servizio Funziona	amento e Gestione
tori	carichi d	Art. 15, c. 1, lett. b). d.lgs. n.	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva antecedente o contestuale alla decorrenza del contratto	/	Consulente e/o collaboratore	Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Consulente e/o collaboratore	Servizio Funzionamento e Gestione (istruttoria a carico dei Dirigenti AL)	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva antecedente o contestuale alla decorrenza del contratto	/	Consulente e/o collaboratore	Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Consulente e/o collaboratore	Servizio Funzionamento e Gestione (istruttoria a carico dei Dirigenti AL)

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	rmativo	ne del oligo		ento		Termini di attuazione	Strutture responsabili(	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni		Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva antecedente o contestuale alla decorrenza del contratto	/	dell'incarico presso le Di	cedimento di conferimento rezioni generali di Giunta, e e Ibacn	Servizio Funziona	mento e Gestione
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Le tabelle comunicate alla Funzione pubblica sono scaricabili dalla banca dati on line, aggiornata tempestivamente.		Servizi responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	Servizio Funziona	mento e Gestione
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva antecedente o contestuale alla decorrenza del contratto	/	Direttori generali	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Funziona	mento e Gestione
	istrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Att	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento bimestrale della pubblicazione			se umane, organizzazione e n qualità di responsabile del imento	Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio
	i incarichi dirigenziali ammin		Incarichi	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva. Aggiornamento bimestrale della pubblicazione.	/	Titolari incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio in qualità di responsabile del procedimento	Servizio Funzionamento e Gestione Titolari incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio
Personale	Titolari di inca	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione entro il 30/09 di ogni anno in relazione alla corresponsione effettiva delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	entro 30/09 di ogni anno	Servizio Sviluppo delle riso comunicazio	rse umane, organizzazione e ne di servizio	Servizio Funzionamento e gestione	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio

e sotto- ilo 1 iglie)	e sotto- vello dati)	normativo	ne del oligo		ento		Towns of di	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	Termini di attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva. Aggiornamento trimestrale della pubblicazione.	/	Direzioni generali Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta	Servizio Funzionamento e gestione	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I dati riguardano gli incarichi extra-istituzionali e gli altri incarichi di cui alla direttiva regionale in materia di obblighi di pubblicazione. Quest'ultima è effettuata a seguito della raccolta dei relativi dati che avviene di norma in concomitanza con l'acquisizione delle informazioni sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (all'interno di appositi moduli compilati e comunicati annualmente dal dirigente), nonché in attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le relative modalità.  Per eventuali cariche presso gli enti di cui all'art.22 del D.Lgs. n.33/2013, si rinvia alle relative pubblicazioni.	/			di vertice (Responsabili della Giunta (Responsabile della p	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	La pubblicazione è effettuata a seguito della raccolta dei relativi dati che avviene di norma in concomitanza con l'acquisizione delle informazioni sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (all'interno di appositi moduli compilati e comunicati annualmente dal dirigente), nonché in attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le relative modalità.	/	Dirigenti titolari di incarichi amministrati Servizio Amministrazione e gestione del			
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Pubblicazione da effettuare entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico, salvo eventuali interventi normativi o ulteriori atti dell'ANAC pubblicazione in ottemperanza alle delibere ANAC n. 241/2017 e 586/2019 nonchè della deliberazione di Giunta regionale n. 1826 del 28/10/2019 INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 14, COMMA 1, LETT. F), D.LGS. N. 33/2013 E SS.MM.II.e dalla delibera UP del 21/11/2019 n. 85. Ai sensi della delibera ANAC 4/12/2019 n. 1126 la vigilanza dell'ANAC è rinviata alla data del 1 marzo 2020	/			di vertice (Responsabili della Giunta (Responsabile della p	

e sotto- ilo 1 glie)	e sotto- vello dati)	normativo	ne del oligo		ento		Township di	Strutture responsabili G	Siunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabil	i Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	Termini di attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato, la pubblicazione dei dati sensibili ora particolari)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Pubblicazione da effettuare entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico, salvo eventuali interventi normativi o ulteriori atti dell'ANAC pubblicazione in ottemperanza alle delibere ANAC n. 241/2017 e 586/2019 nonchè della deliberazione di Giunta regionale n. 1826 del 28/10/2019 INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 14, COMMA 1, LETT. F), D.LGS. N. 33/2013 E SS.MM.II. e dalla delibera UP del 21/11/2019 n. 85. Ai sensi della delibera ANAC 4/12/2019 n. 1126 la vigilanza dell'ANAC è rinviata alla data del 1 marzo 2020.	/			di vertice (Responsabili della Giunta (Responsabile della p	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Pubblicazione annuale salvo eventuali interventi normativi o ulteriori atti dell'ANAC pubblicazione in ottemperanza alle delibere ANAC n. 241/2017 e 586/2019 nonchè della deliberazione di Giunta regionale n. 1826 del 28/10/2019 INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALL'ART. 14, COMMA 1, LETT. F), D.LGS. N. 33/2013 E SS.MM.II. e dalla delibera UP del 21/11/2019 n. 85. Ai sensi della delibera ANAC 4/12/2019 n. 1126 la vigilanza dell'ANAC è rinviata alla data del 1 marzo 2020.	/			ivi di vertice (Responsabili della trasmissione) :lla Giunta (Responsabile della pubblicazione)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva della dichiarazione, contestuale al conferimento dell'incarico, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio: responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico  Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice	Sarvizio Svilunno dalla	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Prima pubblicazione della dichiarazione tempestiva, contestuale al conferimento dell'incarico Pubblicazione annuale delle dichiarazioni per gli anni successivi di durata dell'incarico, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio: responsabile del procedimento di conferimento dell'incarico  Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Dirigenti titolari di incarichi amministrativi di vertice	Servizio Funzionamento e Gestione

					u.igs. 33/2013	, i.r. 1/2012 e i.r. //2017)						
e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	rmativo	ne del oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili (	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa	
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Pubblicazione annuale	entro il 30/03 di ogni anno con riferimento agli emolumenti comunicati nell'anno precedente			di vertice (Responsabili della Giunta (Responsabile della p	•	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento bimestrale della pubblicazione	/	Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	
		n. 33/2013	delli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva. Aggiornamento bimestrale della pubblicazione.	/	Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn Titolari di incarichi dirigenziali	Servizio sviluppo delle risorse umane e organizzazione	Servizio Funzionamento e Gestione Titolari di incarichi dirigenziali	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	
		Art. 14, c. 1, lett.	procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art.8, d.lgs. n.33/2013)	Pubblicazione entro il 30/09 di ogni anno in relazione alla corresponsione effettiva delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	entro 30/09 di ogni anno	l '''	rse umane, organizzazione e ne di servizio	Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	
		n. 33/2013	funzioni dirigenziali 14, c. 1, lett. 2. 1-bis, d.lgs. 33/2013  (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	funzioni dirigenziali  (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente,	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art.8, d.lgs. n.33/2013)	Pubblicazione tempestiva. Aggiornamento trimestrale della pubblicazione.	/	Direzioni generali Giunta, Agenzie e Ibacn	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta	Servizio Funzionamento e Gestione	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art.8, d.lgs. n.33/2013)	I dati riguardano gli incarichi extra-istituzionali e gli altri incarichi di cui alla direttiva regionale in materia di obblighi di pubblicazione. Quest'ultima è effettuata a seguito della raccolta dei relativi dati che avviene di norma in concomitanza con l'acquisizione delle informazioni sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (all'interno di appositi moduli compilati e comunicati annualmente dal dirigente), nonché in attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le relative modalità. Per eventuali cariche presso gli enti di cui all'art.22 del D.Lgs. n.33/2013, si rinvia alle relative pubblicazioni.	/	Diri		enziali (Responsabili della tra one e gestione della Giunta	smissione)	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art.8, d.lgs. n.33/2013)	La pubblicazione è effettuata a seguito della raccolta dei relativi dati che avviene di norma in concomitanza con l'acquisizione delle informazioni sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (all'interno di appositi moduli compilati e comunicati annualmente dal dirigente), nonché in attuazione dell'art.18 del D.Lgs. n.33/2013, secondo le relative modalità.	/	Diri	_	enziali (Responsabili della tra one e gestione della Giunta	smissione)	

e sotto- illo 1 iglie)	crofamiglie) crofamiglie) inazione sotto- one 2 livello logie di dati)	normativo	ne del oligo		ento	, 1.1. 1/2012 ( 1.1. 1/2017)	Termini di	Strutture responsabili G	iunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabil	i Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Pubblicazione da non effettuare in quanto riferita solo agli incarichi amministrativi di vertice come individuati nelle deliberazioni di Giunta n. 1826 del 2019 e di UP n. 85 del 2019, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 586/2019, attuativa della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale					
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato , la pubblicazione dei dati sensibili)	della nomina o da ento dell'incarico	Pubblicazione da non effettuare in quanto riferita solo agli incarichi amministrativi di vertice come individuati nelle deliberazioni di Giunta n. 1826 del 2019 e di UP n. 85 del 2019, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 586/2019, attuativa della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale					
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Pubblicazione da non effettuare in quanto riferita solo agli incarichi amministrativi di vertice come individuati nelle deliberazioni di Giunta n. 1826 del 2019 e di UP n. 85 del 2019, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 586/2019, attuativa della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale					
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva delle dichiarazioni contestuale al conferimento dell'incarico, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso il Gabinetto, Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn  Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio per tutti gli incarichi dirigenziali preceduti da atti di assunzione a tempo determinato e/o mobilità dall'esterno  Dirigenti incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Dirigenti incaricati	Servizio Funzionamento e Gestione

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	rmativo	ne del oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili (	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabil	i Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Prima pubblicazione della dichiarazione tempestiva, contestuale al conferimento dell'incarico. Pubblicazione annuale delle dichiarazioni per gli anni successivi di durata dell'incarico, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso il Gabinetto, Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn  Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio per tutti gli incarichi dirigenziali preceduti da atti di assunzione a tempo determinato e/o mobilità dall'esterno  Dirigenti incaricati	organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Dirigenti incaricati	Servizio Funzionamento e Gestione
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Pubblicazione annuale	entro il 30/03 di ogni anno con riferimento agli emolumenti comunicati nell'anno precedente		_	ziali (Responsabili della trasm Giunta (Responsabile della p	
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			Obbligo soppre	esso		
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva ad ogni modifica di dotazione organica e/o di programmazione annuale e pluriennale della assunzioni	/	Servizio Svil	Per Assemblea legis	ganizzazione e comunicazior lativa dati validati da Imento e gestione	ne di servizio
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Pubblicazione tempestiva al conferimento degli incarichi con aggiornamento bimestrale dell'elenco completo.	/	Servizio Svil	Per Assemblea legis	ganizzazione e comunicazior lativa dati validati da amento e gestione	ne di servizio
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Svil	uppo delle risorse umane, oi	ganizzazione e comunicazior	ne di servizio
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Svil	uppo delle risorse umane, oi	ganizzazione e comunicazion	ne di servizio

						- 0,,	, 1111 1/2012 C 1111 //2017					
ne sotto- ello 1	niglie)	ne sotto- livello li dati)	ormativo	one del		ento		Termini di	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sotto- sezione livello 1	(Macrofan	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento norm	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
			Art. 14, c. 1, lett.	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Svi	luppo delle risorse umane, o	rganizzazione e comunicazion	e di servizio
			c), d.lgs. n. 33/2013	web)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione.	/	Servizio Amministrazione e gestione della Giunta  Dirigenti cessati dall'incarico (Responsabili della trasmissione)			
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo provvedere alla loro rimozione. Le relative azioni sono descritte nelle sottosezioni Titolari di incarichi amministrativi di vertice e Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)				(Responsabili della trasmissi zione e gestione della Giunta	
		anti	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Mantenere la pubblicazione dei dati per i 3 anni successivi dalla cessazione dell'incarico e decorso tale periodo. provvedere alla loro rimozione. Le relative azioni sono descritte nelle sottosezioni Titolari di incarichi amministrativi di vertice e Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	/		Dirigenti cessati dall'incarico (Responsabili della trasmissione)  Servizio Amministrazione e gestione della Giunta		
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)		Pubblicare la variazione entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico e mantenerla in pubblicazione per i 3 anni successivi. Provvedere poi alla rimozione decorso tale periodo, salvo eventuali interventi normativi o ulteriori atti dell'ANAC. Pubblicazione solo per incarichi amministrativi di vertice come individuati nelle deliberazioni di Giunta n. 1826 del 2019 e di UP n. 85 del 2019, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 586/2019, attuativa della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale.	/			co (Responsabili della trasmis zione e gestione della Giunta	

ie sotto- silo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	rmativo	one del		ento	, 2, 2022 € 7, 2023 ,	Termini di	Strutture responsabili G	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	ntata una sola volta ssazione dell'incaric	Pubblicare la variazione entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico e mantenerla in pubblicazione per i 3 anni successivi. Provvedere poi alla rimozione decorso tale periodo, salvo eventuali interventi normativi o ulteriori atti dell'ANAC. Pubblicazione solo per incarichi amministrativi di vertice come individuati nelle deliberazioni di Giunta n. 1826 del 2019 e di UP n. 85 del 2019, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 586/2019, attuativa della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale.	/			o (Responsabili della trasmissione) zione e gestione della Giunta
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo della pubblicazione nel caso in cui siano emessi i provvedimenti sanzionatori.	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Assemblea legislativa
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1- quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva al conferimento degli incarichi con aggiornamento bimestrale dell'elenco completo.	1	Servizio Svil	Per Assemblea legis	rganizzazione e comunicazione di servizio Ilativa dati validati da Imento e Gestione
	ione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	l a o	Pubblicazione annuale a seguito della trasmissione al ministero (trasmissione al MEF tramite applicativo SICO)	/	Servizio Amministrazion	ne e gestione della Giunta	
	Dotaz	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	Servizio Amministrazione e gestione della Giur	ne e gestione della Giunta		

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello dati)	normativo	ne del Nigo		ento	, 2, 2022 0 1, 2021 ,	Township di	Strutture responsabili G	iunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorname	Azioni	Termini di attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
	mpo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	/		Servizio Amministrazio	ne e gestione della Giunta	
	Personale non a te	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione trimestrale	/		Servizio Amministrazio	ne e gestione della Giunta	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione mensile.	/	Servizio Amministrazione e ges		ne e gestione della Giunta	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione dei dati degli incarichi extra-istituzionali di cui alla direttiva regionale in materia di obblighi di pubblicazione. I dati sono formati e comunicati dalle Direzioni (compresa Assemblea), Agenzie, Istituti. La pubblicazione avviene tramite collegamento ipertestuale alla banca dati Perla PA come da combinato disposto degli artt. 9-bis e 18, D.Lgs. n. 33/13. Eventuale modalità alternativa e secondaria è la pubblicazione in tabelle (tempistica quadrimestrale) nelle quali confluiscono i dati estratti tramite PerlaPA.	/		e Is	base dei dati trasmessi dalle D tituto orniti da Servizio Funzionamen	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione delle raccolte sistematiche ARAN che comprendono i CCNL vigenti per comparto e dirigenti nonché gli accordi per i servizi pubblici essenziali per comparto e dirigenti	,	Servizio Sviluppo delle risc	orse umane, organizzazione	e e comunicazione di servizio	- Area Relazioni sindacali
	e integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Contratto collettivo decentrato integrativo (Ccdi) suddivisi per il personale non dirigente e dirigente.	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio - Area Relazioni sinda  Servizio Amministrazione e gestione della Giunta	- Area Relazioni sindacali		
	Contrattazion	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Pubblicazione a seguito di consolidamento dei dati nel conto annuale	/				

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	normativo	ne del oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili (	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	eile)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Svi	luppo delle risorse umane, o	ganizzazione e comunicazion	e di servizio
	NIO	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV licare in tab	Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Svi	luppo delle risorse umane, o	ganizzazione e comunicazion	e di servizio
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013	(da pubb	Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Svi	luppo delle risorse umane, o	ganizzazione e comunicazion	e di servizio
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva di tutti i bandi di reclutamento attraverso la piattaforma informatizzata. Aggiornamento tempestivo dei dati del procedimento selettivo. I dati delle procedure vanno conservati per 5 anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organiz comunicazione di servizio  Direzione generale Risorse		-	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Pubblicazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance	/	Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni Servizio Sviluppo de risorse umane, organizzazione e comunicazione di ser		Direzione g	enerale AL
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. - b), d.lgs. n.	no d nan ecut stio	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	1	Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	Direzione g	enerale AL
	Relazione sulla Performance	33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	Direzione g	enerale AL
	ontare o dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs.	Ammontare lessivo dei premi pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio		e di servizio	
	Ammontare complessivo dei premi	n. 33/2013	Ammontare complessivo dei p (da pubblicare tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestiv o o (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio			e di servizio
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio			e di servizio

					unger 00/ =0=0	, 1.1. 1/2012 e 1.1. //201/)					
ne sotto- ello 1 niglie)	ne sotto- ivello ii dati)	ormativo	one del ibligo		ento		Termini di	Strutture responsabili (	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili Assemblea legislativa	
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornan	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Svil	luppo delle risorse umane, or	ganizzazione e comunicazione di servizio	
	Datir		Dati r (da pub	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio			
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016			Obbligo soppresso			
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale dell'elenco enti pubblici vigilati. Le pubblicazioni sono effettuate tramite estrazione dalla piattaforma software per la gestione dei dati relativi ai soggetti controllati, vigilati e partecipati dalla Regione. I dati pubblicati sono validati all'interno della piattaforma dalle Direzioni generali cui afferiscono gli enti vigilati e/o dai direttori generali degli enti partecipati. La mancata trasmissione dei dati da parte degli enti costituisce responsabilità diretta in capo al rappresentante legale dell'ente vigilato. Il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli coordina la raccolta dei dati per la pubblicazione in osservanza delle tempistiche indicate nella presente sotto-sezione a fianco di ogni obbligo di pubblicazione.	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	
				Per ciascuno degli enti:							
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale	

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	normativo	ne del oligo		ento	, 1/2012 € 7/2017	Termini di	Strutture responsabili (	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat:	a dalla Giunta regionale
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente		e finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale
	blici vigilati			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato	Servizio Funzionamento e Gestione (con riferimento ai soli dati relativi al Presidente IBC)	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli
	Enti pubb			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/10 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Enti vigilati Direttori Generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale
			Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	l .	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <u>link</u> <u>al sito dell'ente</u> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva tramite la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico di amministratore dell'ente vigilato o di Direttore Generale di Azienda sanitaria reionale  Amministratori e Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Presidente IBC	Servizio affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari (con riferimento ai soli dati relativi al Presidente IBC)

ie sotto-	ne sotto- vello i dati)	ormativo	one del bligo		ento		Termini di	Strutture responsabili (	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	i Assemblea legislativa
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamizlie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (I <u>ink</u> <u>al sito dell'ente</u> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tramite comunicazione tempestiva alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it del link al sito web dell'ente dove risultano pubblicate le dichiarazioni sostitutive annuali, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Enti pubblici vigilati  Per le Aziende sanitarie regionali: Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico presso la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare  Amministratori e Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Presidente IBC	Servizio affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari (con riferimento ai soli dati relativi al Presidente IBC)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Enti vigilati Direttori Generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale dell'elenco delle società partecipate dalla RER.  Le pubblicazioni sono effettuate tramite estrazione dalla piattaforma software per la gestione dei dati relativi ai soggetti controllati, vigilati e partecipati dalla Regione. I dati pubblicati sono validati all'interno della piattaforma dalle Direzioni generali cui afferiscono le società partecipate e/o dai Direttori Generali delle società stesse.  La mancata trasmissione dei dati da parte delle società costituisce responsabilità diretta in capo al rappresentante legale della società.  Il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli coordina la raccolta dei dati per la pubblicazione in osservanza delle tempistiche indicate nella presente sotto-sezione a fianco di ogni obbligo di pubblicazione.	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	ta dalla Giunta regionale
				Per ciascuna delle società:							
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale

e sotto- llo 1 glie)	e sotto- vello dati)	rmativo	ne del Nigo		ento	, 1,2012 0 7,2017		Strutture responsabili (	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	Termini di attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Servizio Pianificazione	e finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale
			(da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli Servizio Affari legislativi e aiuti di stato	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale
Enti controllati	partecipate			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/10 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Società partecipate	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale
Enti o	Società			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Società partecipate	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <u>link</u> <u>al sito dell'ente</u> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva tramite la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico di amministratore nella società  Amministratori incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (I <u>ink</u> <u>al sito dell'ente</u> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tramite comunicazione tempestiva alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it del link al sito web della società dove risultano pubblicate le dichiarazioni sostitutive annuali, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "		Società partecipate Amministratori incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale

5 % 5	e & c	rmat	Denominazione del singolo obbligo	norma zione d	zione obbligi				Termini di	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn <sup>a</sup>		Strutture responsabili Assemblea legislativa	
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazio singolo obk	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa legislativa			
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Società partecipate	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale			
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d·lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva in relazione all'adozione dei provvedimenti	/	Gabinetto (provvedimenti di razionalizzazione periodica delle	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli  Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato (provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale			
				Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva in relazione all'adozione dei provvedimenti	/	Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale			
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva in relazione all'adozione dei provvedimenti	/	Società partecipate	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale			
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale dell'elenco degli enti di diritto privato in controllo della RER.  Le pubblicazioni sono effettuate tramite estrazione dalla piattaforma software per la gestione dei dati relativi ai soggetti controllati, vigilati e partecipati dalla Regione. I dati pubblicati sono validati all'interno della piattaforma dalle Direzioni generali cui afferiscono gli enti di diritto privato in controllo della RER e dai Direttori generali degli enti stessi.  La mancata trasmissione dei dati da parte degli enti di diritto privato costituisce responsabilità diretta in capo al rappresentante legale dell'ente stesso.  Il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli coordina la raccolta dei dati per la pubblicazione in osservanza delle tempistiche indicate nella presente sotto-sezione a fianco di ogni obbligo di pubblicazione	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale			

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	normativo	ne del oligo		ento	, 2, 2022 0 1, 2022 ,	Termini di	Strutture responsabili (	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa	
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale	
	sto controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Servizio Pianificazione	finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale	
	Enti di diritto priva			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale	
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/10 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali Enti di diritto privato	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente		Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> <u>al sito dell'ente</u> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Pubblicazione tempestiva tramite la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Responsabili del procedimento di conferimento dell'incarico di amministratore nell'ente di diritto privato controllato Amministratori incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Pubblicazione effettuat	a dalla Giunta regionale	

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	rmativo	ine del oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili (	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l <u>ink</u> al sito dell'ente)	Annu ), c. 2, d.l <u>i</u>	Pubblicazione tramite comunicazione tempestiva alla casella mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it del link al sito web della società dove risultano pubblicate le dichiarazioni sostitutive annuali, secondo le modalità stabilite nella DGR n. 1786/2018 "Linee guida per l'applicazione del D.LGS. N. 39 del 2013, dell'art. 35 BIS del D.LGS. N. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. N.62 del 2013 nell'ordinamento regionale "	/	Enti di diritto privato controllati Amministratori incaricati	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Direttori generali Enti di diritto privato	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Uno schema per ognuna delle tipologie: enti vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati.	31/05 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente		e finanziaria e controlli	Pubblicazione effettuata dalla Giunta regionale
Attività e procedi- menti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del digs 97/2016			Obbligo soppre	esso	
	ie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuna tipologia di procedimento:  1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.		Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL
	Tipologie	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Tipologie di procedimento	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.		Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.		Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	I .	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL

e sotto- Ilo 1 glie)	e sotto- vello dati)	ento normativo	ne del iligo		ento	, 1, 2012 ( 1, 2017)	Township di	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili Assemblea legislativa
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorname	Azioni	Termini di attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	l	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	l	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	l	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	l	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL
		Art. 35, c. 1, lett. I), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	I	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei dati relativi ai procedimenti di loro competenza.	,	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL
				Per i procedimenti ad istanza di parte:						
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Link alle pagine web tematiche. I Servizi sono responsabili della pubblicazione sulle pagine web della modulistica, degli atti e dei documenti aggiornati. I responsabili di procedimento sono responsabili della trasmissione dell'indirizzo web aggiornato al Servizio Affari Legislativi e aiuti di Stato per la Giunta e al Servizio Funzionamento e gestione per l'AL.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello dati)	rmativo	ne del Nigo		opua	, mr 1/2012 C mr 7/2017	Tamaiai di	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	Termini di attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica organizzativa e/o riattribuzione del responsabile del procedimento sulla base dei dati trasmessi dai singoli responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei rispettivi dati.	/	Responsabili di procedimento	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Responsabili procedimento AL
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Pubblicazione dati ulteriori.  I tempi di conclusione vengono rilevati semestralmente. La rilevazione è effettuata dai responsabili di procedimento che rispondono della veridicità dei rispettivi dati sulla base delle indicazioni metodologiche fornite dal Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato, condivise con l'Assemblea legislativa.  La pubblicazione delle rilevazioni costituisce pubblicazione di dati ulteriori.	/	Servizio Affari legislativi aiuti di Stato	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Responsabili procedimento AL
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio id	rt regionale	Servizio Funzionamento e Gestione
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno si provvede alla pubblicazione dei provvedimenti rispettivamente del secondo semestre dell'anno precedente e del primo semestre dell'anno in corso	31/01/2020 31/07/2020	Dirigenti compet	enti dell'istruttoria	Dirigenti competenti dell'istruttoria
menti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			Obbligo soppr	esso	
Provvedim	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno si provvede alla pubblicazione dei provvedimenti rispettivamente del secondo semestre dell'anno precedente e del primo semestre dell'anno in corso	31/01/2020 31/07/2020	Dirigenti competenti nell'	adozione dei provvedimenti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			Obbligo soppr	esso	
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017		bligo soppre	esso		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa

					u.igs. 33/2013	, i.r. 1/2012 e i.r. //2017)					
one sotto-	miglie) ne sotto- livello di dati)	normativo	ione del bbligo		mento		Termini di	Strutture responsabili (	iunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sotto- sezione livello 1	(Macrofamiglie)  Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento 1	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017		bligo soppro	esso		Obbligo non afferente	l'Assemblea legislativa
	ocedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva in relazione all'avanzamento della procedura	/		apetenti nella gestione delle affidamento i di procedimento	Dirigenti competenti all'a	dozione dei provvedimenti
	Informazioni sulle singole pr	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva in relazione all'avanzamento della procedura	/	Responsabili di Servizio com procedure di Responsabili unio		Dirigenti competenti all'a	dozione dei provvedimenti
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Le informazioni inerenti i contratti sono contenute nella banca dati art. 37 D.lgs 33/2013 al seguente link: http://www.servizi.regione.emilia- romagna.it/trasparenza/garecontratti.aspx	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti Responsabili unici di procedimento	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Responsabile del Servizio ICT regionale	Dirigenti competenti all'adozione dei provvedimenti	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Servizio Funzionamento e Gestione
	aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori	i Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione del programma e ai relativi aggiornamenti	/	Direttori Servizio Approvvigioname sicurezza (relativamente all servizi superiori a 1 milio regio	nti, patrimonio, logistica e a programmazione di beni e	Servizio Funziona	Mento e Gestione
				Per ciascuna procedura:		nubblicazioni sono effettuate tramite l'applicativo informa arente" da parte delle strutture regionali competenti	atico a supporto de	lle pubblicazioni del Profilo d	el Committente che consent	e la pubblicazione automatic	a nella "Sezione

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	normativo	ne del oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Iba	n* Strutture responsabili Assemblea legislativa
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Pubblicazione da effettuarsi tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Direttori Generali / Direttori Agenzie, Ibacn Responsabili di servizio competenti nella gestione procedure di affidamento	elle Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione dell'atto	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione procedure di affidamento  Responsabili unici di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del digs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Pubblicazione nel momento in cui è necessario rendere noto l'avviso. Pubblicazione da effettuarsi tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	elle  Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Pubblicazione nel momento in cui è necessario emettere l'avviso . Pubblicazione da effettuarsi tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento	elle  Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento / Servizio Funzionamento e gestione

e sotto- llo 1 glie)	e sotto- rello dati)	rmativo	ne del iligo		ento	, mr 1/2022 c mr // 201//		Strutture responsabili G	iunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento norm	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorname	Azioni	Termini di attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Pubblicazione nei casi in cui è prevista la realizzazione dell'avviso. Pubblicazione da effettuarsi tempestivamente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Direttori Generali / Di Responsabili di servizio com procedure di	petenti nella gestione delle	Dirigenti competenti nella g affidamento / Servizio Fu	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione degli atti.	/	Responsabili di Servizio com procedure di Responsabili unici	affidamento	Dirigenti competenti nella g affidamento / Servizio Fu	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione degli atti e al verificarsi delle iniziative nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016	/	Responsabili di Servizio competenti nella gestione delle procedure di affidamento Responsabili unici di procedimento		Dirigenti competenti nella g affidamento / Servizio Fu	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	<u>~</u> <u> </u>	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Pubblicazione entro 2 giorni dall'adozione degli atti di esclusione e di ammissione.	/	Responsabili di Servizio com procedure di Responsabili unici	affidamento	Dirigenti competenti nella g affidamento / Servizio Fu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	one della sione : i curricula nponenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva rispetto all'adozione degli atti di nomina.	,	Responsabili di Servizio com procedure di Responsabili unici	affidamento	Dirigenti competenti nella g affidamento / Servizio Fu	
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti Abrogazione dell'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi dell'art. 217, co. 1 lett.ss-bis) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 (c.d. "Correttivo")	Tempestivo	Pubblicazione da non effettuare a seguito dell'abrogazione dell'ell'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi dell'art. 217, co. 1 lett.ss-bis) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 (c.d. "Correttivo")	/				

					u.igs. 33/2013	, l.r. 1/2012 e l.r. //201/)				
ne sotto- ello 1 niglie)	ne sotto- ivello Ji dati)	normativo	one del		nento		Termini di	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento n	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Si resta in attesa di chiarimenti da parte dell'ANAC sul contenuto di tale pubblicazione.  Nella banca dati art. 37 D.lgs 33/2013 ( link: http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/garecontratti.aspx ) sono comunque pubblicate per ogni contratto: le somme liquidate e le penali applicate, con aggiornamento progressivo dell'importo erogato.	/	procedure d	npetenti nella gestione delle i affidamento ci di procedimento	Dirigenti competenti nella gestione delle procedure di affidamento
	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)			Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto:  1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti
Sovven- zioni, contributi,		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti
sussidi, vantaggi economici		Art. 27, c. 1, lett.	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti	
	ione	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n.	ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti
	Atti di concessi	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		1	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'adozione dei provvedimenti

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello dati)	normativo	ne del oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili (	iunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'a	dozione dei provvedimenti
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	E' disponibile un applicativo informatico a supporto della pubblicazione che consente anche la possibilità di scaricare tabelle in formato csv	/	Responsabili di procedimento	Responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti	Dirigenti competenti nell'a	dozione dei provvedimenti
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione relativa al bilancio preventivo	entro trenta giorni da approvazione	Servizio Bilancio e finanze	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Servizio Funziona	mento e Gestione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione relativa al bilancio preventivo	entro tre mesi da approvazione	Servizio Bilar Servizio Pianificazione		Servizio Funziona	mento e Gestione
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	75	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione relativa al bilancio consuntivo	entro trenta giorni da approvazione	Servizio Bilancio e finanze	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Servizio Funziona	mento e Gestione
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione relativa al bilancio consuntivo	entro tre mesi da approvazione	Servizio Bilar Servizio Pianificazione		Servizio Funzionamento e Gestione	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18- bis del dlgs n.118/2011	o degli indicatori tati attesi di bila	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. Rappresentazioni sintetiche delle principali evidenze	entro trenta giorni da approvazione	Servizio Bilancio e finanze	Servizio Pianificazione finanziaria e controlli	Servizio Funziona	mento e Gestione

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello 'dati)	normativo	ne del Nigo		opua		Termini di	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento no	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
gestione	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti dalla Regione, suddivisi per provincia (aggiornamento semestrale)	Aggiornamentoen tro il 30/04 ed entro il 31/10 di ogni anno	'' -	nti, patrimonio, logistica e ezza	Servizio Funziona	mento e Gestione
Beni immobili e ge patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva ad ogni variazione dei beni immobili di proprietà della Regione assegnati in concessione o locazione a terzi; Pubblicazione tempestiva degli edifici e dei terreni per i quali la Regione paga un canone di affitto. (aggiornamento semestrale)	Aggiornamentoen tro il 30/04 ed entro il 31/10 di ogni anno	'' -	nti, patrimonio, logistica e ezza	Servizio Funziona	mento e Gestione
	tazione o altri		i di valutazione	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere Anac	Pubblicazione annuale nel rispetto delle scadenze richieste da Anac	/	OIV	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn	OIV	Responsabile della prevenzione della corruzione AL
razione	rilievi sull'amministrazione ismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutaz organismi con funzioni analoghe tr.		i valutazione, nuclei n funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva	/	OIV	Servizio sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	OIV	Direzione generale AL
II'amminist		Art. 31, d.lgs. n.	nismi indipendenti di o altri organismi con	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva	/	OIV	Servizio sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	OIV	Direzione generale AL
olli e	Organismi indipe	33/2013	Atti degli Organism o al	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	,	OIV	Servizio sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio	oiv	Direzione generale AL
Contra	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/		mpetenti per materia enzie, Ibacn	Direzione g	generale AL
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direttori Generali competenti per materia Direttori Agenzie, Ibacn	Direzione g	generale AL	
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	v v	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art.8, d.lgs. n.33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direttori generali Direttori Agenzie, Ibacn		Direzione generale e Servizi AL	

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	rmativo	ne del oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili As	ssemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
	_	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva	/		Avvo	catura	
	Class action	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva	/		Avvo	catura	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva	1	1	Dirigenti responsabili dell'ado	zione delle misure/Avvocatura	
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	- + -	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Annualmente entro il 30/06 di ogni anno i Servizi competenti all'erogazione dei servizi presso le Direzioni generali di Giunta, Agenzie e Ibacn e Assemblea legislativa devono procedere all'aggiornamento dell'elenco dei diversi servizi erogati, con comunicazione da inviare alla casella mail @trasparenza  Sulla base dell'aggiornamento annuale dei servizi erogati di cui sopra:  - le strutture competenti delle Agenzie, Ibacn e Assemblea legislativa, provvedono alla contabilizzazione e pubblicazione dei costi relativi entro il 31/12 di ogni anno con riferimento all'anno precedente (i costi di funzionamento sostenuti dalla Giunta sono forniti su richiesta al Servizio Pianificazione finanziaria e controlli).  - le strutture di Giunta forniscono i dati necessari alla contabilizzazione dei costi relativi al personale impiegato e il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli provvede alla contabilizzazione e pubblicazione dei costi relativi entro il 31/12 di ogni anno con riferimento all'anno precedente	31/12/2020	Direzioni	zio Pianificazione finanziaria e controlli per le Direzioni di Giunta Agenzie e Ibacn		enerale
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Luste di atti pubblicazi enti, azier pubbliche erogano p conto sai	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			n.a.			
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	gini ; da petto izi in tilizzo e	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Aggiornamento dell'elenco dei diversi servizi in rete, in coordinamento con l'aggiornamento dell'elenco dei servizi erogati. Pubblicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate (in particolare Urp, numero verde sanità, biblioteca, formazione)	30/06/2020	Dirigenti responsabili dei vari servizi in rete	Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio (Area URP, trasparenza e diritto di accesso)	Dirigenti responsabili dei org vari servizi in rete coi (Ar	ervizio Sviluppo delle sorse umane, ganizzazione e municazione di servizio rea URP, trasparenza e ritto di accesso)

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	rmativo	ine del oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili(	iunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa		
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa		
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013		Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Pubblicazione con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre	30/01/2020 30/04/2020 30/07/2020 30/10/2020 (medesime scadenze sul 2021 e sul 2022)	Servizio Gestione d	ella spesa regionale	Servizio Funziona	mento e Gestione		
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	gamen' e aggre are in t	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Pubblicazione con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre relativamente alla Gestione sanitaria accentrata regionale	30/01/2020 30/04/2020 30/07/2020 30/10/2020 (medesime scadenze sul 2021 e sul 2022)		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa				
dell'amministrazione	enti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	menti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, con cadenza annuale, entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento secondo le modalità indicate dal DPCM 22 settembre 2014	entro il 31/01 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente	Servizio Gestione d	ella spesa regionale	Servizio Funziona	mento e Gestione		
Pagamenti dell'amr	e di tempestività dei pagamenti		-		Art. 33, d.lgs. n.	Indicatore di tempestiv	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, con cadenza trimestrale, entro il trentesimo giorno successivo al termine del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità indicate dal DPCM 22 settembre 2014	30/01/2020 30/04/2020 30/07/2020 30/10/2020 (medesime scadenze sul 2021 e sul 2022)	Servizio Gestione d	ella spesa regionale	Servizio Funziona
	Indicatore		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione annuale.	entro il 31/01 di ogni anno con riferimento ai dati dell'anno precedente (delibera ANAC n.1310/2016)	Servizio Gestione della spesa regionale		Servizio Funziona	mento e Gestione		
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	<b>⊢</b>	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Estremi e indicazioni per effettuare pagamenti nei confronti della Regione, tra cui IBAN, identificativi dei conti correnti e codici identificativi dei pagamenti da indicare nei versamenti.		Servizio Bilancio e finanze	Servizio Funzionamento e Gestione				

e sotto- ello 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	rmativo	ne del oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili (	iunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili	Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento nor	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	e ve e ve 44/	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio Coordinamento programmazione, coo		Obbligo non afferente	l'Assemblea legislativa
e pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	programmazione opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").  A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva. La pubblicazione è effettuata tramite link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti".	/	Responsabile della fase di programmazione delle opere		Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
Oper	Opere Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs.  U. 33/2013  ase dello schema tipo a e della finanza d'intesa  nticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		1	Responsabile della fase di	realizzazione delle opere	Obbligo non afferente	l'Assemblea legislativa	
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	indicatori di rez ne in corso o con sbelle, sulla bas dell'economia e	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Attivato il collegamento al portale OpenBDAP - Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze		Responsabile della fase di rea	realizzazione delle opere	Obbligo non afferente	l'Assemblea legislativa
del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	ritorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/			Obbligo non afferente	l'Assemblea legislativa
Pianificazione e governo d		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del (da pubblicare in tabe	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva	/	Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente  Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità (PTR, PTPR, PRIT e relative varianti)		Obbligo non afferente	l'Assemblea legislativa

	ie sotto- ello 1 iglie)	ie sotto- vello i dati)	ormativo	one del bligo		ento		Termini di	Strutture responsabili (	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili Assemblea legislativa
	Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normati	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
				Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	ivo (ex art. 8 D. Lgs 1!	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ https://webbook.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi. E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2020	I Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa
Informa- zioni ambientali				1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	ivo (ex art. 8 D.Lgs 1:	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ https://webbook.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi. E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2020	I Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa	
				Ē	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	estivo (ex art. 8 D.Lgs 19	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ https://webbook.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi. E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2020	Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa
			Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	ncidenti sull'ambie analisi di impat	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	estivo (ex art. 8 D.Lgs 195/	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi. E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2020	Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello dati)	rmativo	ne del oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
			d) :=	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi. E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2020	Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Si pubblicano gli esiti delle "clausole valutative" delle leggi regionali, tenendo presente che la tutela dell'ambiente è materia di competenza legislativa statale e quindi il consuntivo circa l'attuazione della legislazione ambientale riguarda soprattutto lo Stato.		Assemblea legislativa	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	Le informazioni ambientali continuano ad essere pubblicate ai sensi del D.Lgs 195/2005, al quale il D.Lgs 33/2013 rinvia, nel sito di ARPAE agli indirizzi: https://webbook.arpae.it/ e https://wew.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi. E' in corso un processo di razionalizzazione degli strumenti che concorrono alla pubblicazione delle informazioni ambientali e territoriali (Webbok ARPAE, catalogo Minerva, portali Open Data) con interventi progressivi nel corso del 2019.	31/12/2020	I Responsabili dei Servizi competenti per materia	Direttore generale Cura del territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8 D.Lgs 195/2005)	La RER pubblica una relazione sullo stato dell'Ambiente in Emilia-Romagna http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/sviluppo-sostenibile/relazione-stato-ambiente	/	Direttore generale Cura d	el territorio e dell'ambiente	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa

e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	rmativo	ne del oligo		ento		Tormini di	Strutture responsabili G	iunta, Agenzie e Ibacn*	Strutture responsabili Assemblea legislativa
Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	Termini di attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
sanitarie creditate		Art. 41, c. 4, d.lgs.	tarie private itate e in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento periodico		Servizio Amministrazio regionale, sociale	ne del servizio sanitario e socio-sanitario	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa
Strutture sanitarie private accreditate		n. 33/2013	Strutture sanitarie paccreditate accreditate (da pubblicare in ta	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Aggiornamento periodico		Servizio Amministrazio regionale, sociale	ne del servizio sanitario e socio-sanitario	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa
inari e di a		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	: di emergenza tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva		Agenzia regionale per la R Agenzia per la Sicurezza T Civ	erritoriale e la Protezione	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa
enti straordinari emergenza		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	straordinari e pubblicare in	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva		Agenzia regionale per la R Agenzia per la Sicurezza T Civ	erritoriale e la Protezione	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa
Interv		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Interventi (da	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione tempestiva		Agenzia regionale per la R Agenzia per la Sicurezza T Civ	erritoriale e la Protezione	Obbligo non afferente l'Assemblea legislativa
		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati entro il 31 gennaio di ogni anno da parte della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza per l'Assemblea legislativa . Pubblicazione entro 1 mese dall'adozione (ai sensi della delibera ANAC n. 1310/2016)	I .	Responsabile della preve trasparenza Giunt		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea legislativa
Altri contenuti		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica dei dati pubblicati.	/	Responsabile della preve trasparenza Giunt		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea legislativa
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica dei dati pubblicati.	/	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Giunta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea legislativa	
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Aggiornamento annuale della relazione del RPCT (scheda standard ANAC). Pubblicazione della relazione entro i temini indicati da ANAC	31/01/2020	Responsabile della preve trasparenza Giunt		Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Assemblea legislativa

					go: 00/ =0=0/	, 111. 1/2012 ( 111. //2017)					
one sotto- ivello 1 miglie)	one sotto- ! livello di dati)	normativo	rione del ibbligo		mento		Termini di	Strutture responsabili	Giunta, Agenzie e Ibacn*		
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea ri legislativa	Responsabile pubblicazione e imozione Assemblea legislativa
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo dei dati	/		enzione della corruzione e ta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzio trasparenza Assembl	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo dei dati	/	l ' '	enzione della corruzione e ta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzione della corru trasparenza Assemblea legislativa	
		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Aggiornamento tempestivo a ogni modifica dei dati pubblicati	/		enzione della corruzione e ta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzio trasparenza Assembl	
Altri contenuti	contenuti Accesso civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Individuazione dell'URP come ufficio competente per la presentazione delle richieste di accesso civico generalizzato  Aggiornamento tempestivo ad ogni modifica dei dati pubblicati.	/	l ' '	enzione della corruzione e ta, Agenzie e Ibacn	Responsabile della prevenzio trasparenza Assembl	
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Pubblicazione semestrale del registro delle di tutte le richieste di accesso pervenute da effettuare entro la fine del mese successivo dal termine del semestre di riferimento	31/03/2020 (2° sem. 2019) 30/09/2020 (1° sem. 2020) 31/03/2021 (2° sem. 2020)	Servizio Sviluppo delle risor	_	comunicazione di servizio (Area Ul ile della pubblicazione)	RP, trasparenza e diritto
Altri Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Pubblicazione tempestiva	/	Servizio io	t regionale	Servizio Funzionamen	nto e Gestione	
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Pubblicazione tempestiva ad ogni modifica regolamentare e dei relativi disciplinari d'uso	/		ell'agenda digitale n data)	Servizio Funzionamen	nto e Gestione

# Allegato A) Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici (art. 14 d.lgs. 33/2013, l.r. 1/2012 e l.r. 7/2017)

ļ	e sotto- illo 1 iglie)	e sotto- vello i dati)	rmativo	ne del Oligo		ento		Termini di	Strutture responsabili Giunta, Agenzie e Ibacn*		Strutture responsabili Assemblea legislativa	
	Denominazione sott sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento nor	Denominazione de singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornam	Azioni	attuazione azioni	Responsabile trasmissione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile pubblicazione e rimozione Giunta e Agenzie/Ibacn	Responsabile trasmissione Assemblea legislativa	Responsabile pubblicazione e rimozione Assemblea legislativa
			Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Pubblicazione annuale	entro 31/03 di ogni anno	(obiettivi a		Servizio Informazione e co (obiettivi a Servizio Amministrazione stato di attuazione del telela	ccessibilità) e Gestione della Giunta ( "piano per l'utilizzo del
	Altri contenuti	<u>t</u> er	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Comunicazioni obbligatorie Open data Urp Autovetture di servizio (Art. 4 d.p.c.m. 25 settembre 2014) Nominati da parte dell'Assemblea (Corecom, difensore civico, garante per l'infanzia) Assegni vitalizi (LR n. 7/2017) Delibere di Giunta e delibere dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e atti dirigenziali la cui pubblicazione non è richiesta dal d.lgs. 33/2013 . Eventuale pubblicazione dei dati oggetto di richieste di accesso civico generalizzato pervenute (da selezionare ad esempio in relazione alla numerosità delle richieste di accesso)	/	trasparenza Giunta, Age pubblicazione dei dati ogge in raccordo con RPCT d	Assemblea legislativa). el contenuto informativo e pubblicazioni ulteriori nti, patrimonio, logistica e	assembleari per pubblicazio 6/2004 e Servizio Funzionamento e Responsabile della preve trasparenza ( eventuale pul	oordinamento commissioni oni ai sensi della LR 24/1994, e 1/2012. e gestione (assegni vitalizi). enzione della corruzione e oblicazione dei dati oggetto i raccordo con RPCT Giunta, e Ibacn).

		111/2011 00				Assen		dati illerenti i titolari di illearieni poli	1		,	Giunta		
Tipo di informazione	Norma di riferimento	Tipo dato	Soggetti a cui si riferiscono le pubblicazioni	Struttura che raccoglie i dati	Struttura che inserisce i dati	Piattaforma inserimento	Struttura che valida i dati	Termine pubblicazione	Soggetti a cui si riferiscono le pubblicazioni	Struttura che raccoglie i dati	Struttura che inserisce i dati	Piattaforma di inserimento	Struttura che valida i dati	Termine pubblicazione
II)ati anagratici I	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati		Direzione generale	ISPRIZIO FOG	SAP Giuridico	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno dell'insediamento	Presidente e Assessori	Gabinetto presidente	Servizio Sru	SAP Giuridico	Dirigente Servizio AeG	Entro il giorno di nomina
IAffi di proclamazione	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	IServizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno successivo alla convalida dell'elezione						
If essazione mandato	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	IServizio FeG	SAP Giuridico	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno successivo alla cessazione/decadenza	Assessori	Gabinetto presidente	Servizio Sru	SAP Giuridico		Entro il giorno successivo alla cessazione/decadenza
IAtti di nomina	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti							Assessori	Gabinetto presidente	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il giorno esecutività atto di nomina
	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati							Assessori	Gabinetto presidente	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il giorno esecutività revoca
I( V FUITONEO	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori I	Direzione generale	IServizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno dell'insediamento	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro la data di insediamento
Biografia	I. 150/2000	Testo	Consiglieri NO Assessori	Servizio IeC	IServizio leC	SAP Self Service	Dirigente Servizio IeC	Entro il giorno dell'insediamento	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro la data di insediamento
Dati internet	I. 150/2000	Link	Presidente/Consiglieri	Servizio IeC	IServizio leC	SAP Self Service	Dirigente Servizio IeC	Entro il giorno dell'insediamento						
Foto grande/ Foto piccola	I. 150/2000	Immagine	Consiglieri NO Assessori	Servizio IeC	IServizio leC	SAP Self Service	Dirigente Servizio IeC	Entro il giorno dell'insediamento	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro la data di insediamento
1	Art. 4 e 5 L.R. 1/2012	Dati	Presidente/Consiglieri	Direzione Generale		SAP Organigram ma	Dirigente Servizio FeG	Entro il giorno successivo alla delibera di accertamento e costituzione dei Gruppi/alla designazione nelle Commissioni						
1	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	IServizio ALeCC	SAP Self Service	Dirigente Servizio ALeCC	Entro il giorno successivo all'atto di nomina						
IRETRIDITION MENSIII	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio FeG	ISERVIZIO FEG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il 30 di ogni mese	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 di ogni mese
	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Dati	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	IServizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il 30 di ogni mese	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	1 0	Entro la fine del mese successivo al trimestre oggetto di pubblicazione
II)ichiarazione snese elettorali	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Presidente/Consiglieri	Direzione Generale	IServizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro 3 mesi dalle elezioni						
1	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	IServizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro 3 mesi dalle elezioni	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro 90 giorni dall'insediamento
Il lichiarazioni ai cenci dell'art 1/1 c 1 lett ti	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	IServizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro 3 mesi dalle elezioni	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro 90 giorni dall'insediamento
Aggiornamento annuale cariche e incarichi e relativi compensi ai sensi dell'art.14, c.1, lett. d) ed e)	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	IServizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il 30 novembre	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 novembre
Aggiornamento annuale dichiarazioni ai sensi	Art. 14 d.lgs. 33/2013	Documenti	Consiglieri NO Assessori	Servizio FeG	IServizio FeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio FeG	Entro il 30 novembre	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	SAP Self Service	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 novembre
· ·	Art. 4 e 5 l.r. 1/2012	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	Servizio ALeCC	AliterNet	Dirigente Servizio ALeCC	Entro il 30 del mese successivo	Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	ticket a Trasparenza	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 del mese successivo
II)ati relati alle precenze alle cedute di Gilinta II	Art. 4 e 5 l.r. 1/2012	Dati							Presidente e Assessori	Servizio AeG	Servizio AeG	ticket a Trasparenza	Dirigente Servizio AeG	Entro il 30 del mese successivo
II)ati relativi alle attivita dei Consiglieri I	Art. 4 e 5 l.r. 1/2012	Dati	Presidente/Consiglieri	Servizio ALeCC	Servizio ALeCC	AliterNet	Dirigente Servizio ALeCC	Entro il 30 del mese successivo						
Assegni vitalizi, anche in forma indiretta	Art. 6 l.r. 6/2017	Dati	Consiglieri e Assessori cessati	Servizio FeG	Servizio FeG	Pubblicazion e manuale	Dirigente Servizio FeG	Entro il 20 del mese successivo						
Legenda						-								

Sru: Servizio Svilupppo risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio della Giunta

IeC: Servizio Informazione e Comunicazione

regionale

istituzionale Assemblea legislativa

ALeCC: Servizio Affari legislativi e coordinamento

commissioni assembleari Assemblea legislativa

FeG: Servizio Funzionamento e gestione Assemblea legislativa

AeG: Servizio Amministrazione e gestione Giunta regionale

# DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. N. 33 DEL 2013. ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022

			Sommano
PAR	TE PRIM	A -Inquadramento generale	5
1.	Am	bito di applicazione	6
2.	Ser	nplificazione delle modalità di pubblicazione	6
3.	Res	ponsabilità e sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza	7
4.	San	zioni per casi specifici. Art. 47	9
5.	La	disciplina dell'accesso civico generalizzato	10
6.	La t	trasparenza nella redazione degli atti amministrativi	13
PAR	TE SECO	NDA - Obblighi di pubblicazione concernenti l'attività della p.a	16
7.	Att	i di carattere normativo e amministrativo generale. Art.12	16
	7.1.	Atti a carattere normativo	16
	7.2.	Atti a carattere amministrativo generale	17
8.	Bar	ndi di concorso. Art 19	20
9.	Pro	vvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente e accordi. Art. 23	21
10.	Sov	venzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici. Artt. 26 e 27	23
	10.1.	Art. 26 comma 1. Criteri e modalità	24
	10.2.	Articoli 26, comma 2, e 27. Atti di concessione	24
	10.3.	Esclusioni	25
	10.4.	Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione	28
	10.5.	Modalità e tempi di pubblicazione	28
	10.6.	Informazioni e documenti da riportare sul sito internet	29
	10.7.	Superamento della soglia economica di mille euro	32
	10.8.	Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione	33
	10.9. dei docu	Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle in umenti pubblicati	
11.	Uti	lizzo <i>delle risorse</i> pubbliche, tempi <i>di pagamento e situazione debitoria. Artt. 4-bis e art.</i>	<i>33</i> 33
	11.1.	Tempi medi di pagamento	35
	11.2.	Situazione debitoria	35
12.	Pro	cedimenti amministrativi, controlli sulle dichiarazioni e acquisizione dei dati. Art. 35	36
	12.1.	Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare	37
	12.2.	Potere sostitutivo	38

	12.3.	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	39
	12.4.	Indennizzo	40
	12.5.	Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni	41
	12.6.	Ulteriori obblighi di comunicazione	41
PAR	TE TERZA	– Pubblicazioni concernenti l'organizzazione della Pubblica amministrazione	43
13.	Inca	richi politici e amministrativi (dirigenziali e posizioni organizzative). Art. 14	44
	13.1.	Titolari di incarichi politici, anche non elettivi, art. 14, comma 1 d.lgs. n. 33 del 2013	45
	13.2.	Adempimenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2012 in materia di trasparenza	47
	13.3.	Responsabile del Procedimento	49
	13.4.	Regime sanzionatorio	50
	13.5. regionale	Individuazione degli specifici ambiti di applicazione della disciplina statale e della norme sugli obblighi di trasparenza che richiedono un coordinamento da parte dell'Ente	
14. tito		lari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominarichi dirigenziali, art.14, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater	
15.	Res	oonsabile del Procedimento	59
16.	Reg	ime sanzionatorio	60
17.	Casi	particolari: gli uffici di diretta collaborazione	60
18.	Tito	lari di posizioni organizzative, art. 14, comma 1-quinquies	62
19.	Inca	richi di collaborazione o consulenza. Art. 15	62
	19.1.	Regime sanzionatorio	66
20.	Inca	richi conferiti ai dipendenti pubblici. Art.18	66
	20.1.	Incarichi conferiti dall'amministrazione	67
	20.2. incentivi	Attività per le quali sono previsti gli incentivi per funzioni tecniche (che sostituiscono i c.d. "Merloni")	69
	20.3.	Attività di difesa legale	70
	20.4.	Autorizzazioni allo svolgimento di attività esterne	71
	20.5.	Altre attività professionali	71
21.	Enti	pubblici vigilati, di diritto privato in controllo, partecipazioni in società. Art. 22	72
	21.1.	Enti pubblici non territoriali regionali	76
	21.2.	Società partecipate dalla Regione	77
	21.3.	Enti di diritto privato in controllo della Regione	77
	21.4.	Obblighi di pubblicazione	78
	21.5.	Modalità di attuazione	79
	21.6.	Divieti e sanzioni	80
	21.7.	Responsabile del Procedimento	81
22.	Ben	i immobili e gestione del patrimonio. Art. 30	81
23	Δrt	32 Servizi erogati	83

PAF	RTE QUAR	TA - Pubblicazioni concernenti i contratti della Pubblica amministrazione	87				
24.	Cor	ntratti di lavori, servizi e forniture; art. 37 d.lgs. n. 33 del 2013	87				
	24.1.	Il profilo del committente	88				
	24.2.	Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37.	91				
	24.3.	Gli obblighi contenuti nell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012	92				
	24.4.	Durata della pubblicazione	94				
	24.5.	Ricognizione degli obblighi di trasparenza previsti nel Codice dei contratti pubblici	94				
	24.6.	Appalti sotto le soglie di rilevanza europea e affidamenti diretti	97				
PAF	RTE QUIN	TA – Gestione della privacy e rimozione delle pubblicazioni	99				
25.	Dec	correnza e durata degli obblighi di pubblicazione	99				
26.	La r	La rimozione delle pubblicazioni					
27.	Rim	Rimozioni automatica delle pubblicazioni101					
28.	Art	Art. 37 co. 1 lett. a): dati relativi alla scelta dell'affidatario di lavori, forniture e servizi102					
29.	Rim	Rimozioni non automatiche103					
30.	Art	Art. 37 co.1 lett. b): pubblicazioni sul profilo del committente103					
31.	Elei	Elenco riepilogativo degli obblighi di rimozione					
32.	Tut	Tutela dei dati personali					
33.	Cat	Categorie particolari di dati					
34.	Puk	Pubblicazioni ulteriori					

#### LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

#### **ANAC**

Autorità Nazionale Anticorruzione ex **A.V.C.P.** (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture soppressa con il decreto legge 90/2014 convertito in Legge 114/2014. Le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici sono state trasferite all'A.N.A.C.) ex **C.I.V.I.T.** (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche diventata A.N.A.C. con decreto legge 101/2013 convertito in Legge 125/2013)

#### **GARANTE**

Garante per la protezione dei dati personali

## Codice dei contratti pubblici

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

# Regolamento (UE) 2016/679

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

#### **Codice privacy**

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

#### D.F.P.

Dipartimento della Funzione Pubblica

#### O.I.V.

Organismi Indipendenti di Valutazione

#### P.T.P.C.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

#### R.P.C.T.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

#### **D.P.O.** /**R.P.D.**

Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati

# PARTE PRIMA -Inquadramento generale

Il presente documento sostituisce la precedente "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" allegata ai PTPC 2019-2021 di Giunta e Assemblea legislativa approvati rispettivamente con le delibere n. 122/2019 e n. 5/2019.

Queste indicazioni interpretative recepiscono le linee e gli indirizzi che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Garante per la protezione dei dati personali hanno emanato sin ora per l'attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013, tra cui in particolare:

- determinazione ANAC n. 1310 del 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" e relativo Allegato 1) Elenco degli obblighi di pubblicazione;
- determinazione ANAC n. 1309 del 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013";
- determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", così come pubblicata sul sito dell'Autorità;
- determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- determinazione ANAC n.586 del 26 giugno 2019 "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019;
- delibera ANAC 13 novembre 2019 n.1064 "Piano nazionale anticorruzione 2019";
- delibera ANAC 4 dicembre 2019 n. 1126 "Rinvio al 1° marzo 2020 avvio attività vigilanza ANAC su applicazione art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti".

L'Autorità nazionale anticorruzione ha inoltre espresso (da ultimo in sede di PNA 2019) l'intenzione di voler procedere ad un aggiornamento dell'elenco degli obblighi del d.lgs. 33/2013, e di attivarsi per definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale e l'ISTAT, «criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria».

Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare secondo la procedura di cui all'art. 48 del d.lgs. 33/2013, la Regione, ove possibile, pubblica i dati ed informazioni in tabelle riassuntive (comma 1-bis dell'art. 3) con indicazione della data di aggiornamento del dato.

Per quanto riguarda poi gli aspetti tecnici ed organizzativi, il presente atto integra e si raccorda con gli ulteriori atti dell'amministrazione regionale contenenti indicazioni in materia di protezione di dati

personali nonché con quelli volti ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi e a promuovere maggiori livelli di trasparenza ed in particolare con:

- le misure organizzative contenute nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e allegata Mappa degli obblighi;
- la determinazione n. 12096 del 25 luglio 2016 di "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 d.lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66" (per l'Assemblea legislativa determinazione n. 529 del 28 luglio 2016);
- la nota PG\_2017\_475007 del 27 giugno 2017 contenente indicazioni operative per la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali;
- la delibera della Giunta Regionale 16 luglio 2018 n.1123 "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 per la disciplina dei rapporti tra RPD, strutture regionali della Giunta e R.P.C.T. in materia di accesso generalizzato e la delibera dell'Ufficio di presidenza dell'A.L. del 21 novembre 2018, n. 107 "Attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 101 del 2018: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali".

# 1. Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alla Giunta regionale, all'Assemblea legislativa e alle rispettive strutture amministrative.

La direttiva si applica inoltre alle Agenzie, Aziende ed Istituti regionali: Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), Agenzia di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC), Agenzia regionale per il lavoro e l'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN), e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale è chiamato a svolgere le proprie funzioni anche per tali soggetti, così come previsto dall'art. 52, comma 3, della l.r. n. 43 del 2001.

La direttiva é anche rivolta, in quanto compatibile con i rispettivi ordinamenti, agli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lett. c) della legge regionale n. 43 del 2001: Agenzia regionale per il lavoro (AERL), Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ERGO), e Consorzi fitosanitari.

La direttiva, inoltre, costituisce punto di riferimento per gli Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale.

La Regione Emilia-Romagna applica i principi contenuti nei presenti indirizzi interpretativi anche nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo che la stessa svolge sull'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte dei soggetti sottoposti a tali attività.

#### 2. Semplificazione delle modalità di pubblicazione

L'art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013 consente all'amministrazione di adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali. Questo significa che si possono evitare

duplicazioni e rimandare dalle sezioni o sottosezioni di "Amministrazione trasparente" a documenti, dati o informazioni già presenti in altre pagine o banche dati del web regionale.

Vincolo a questa opportunità è che i dati, le informazioni o i documenti altrove pubblicati devono, ogni caso, essere resi indicizzabili dai motori di ricerca. Inoltre, ne deve essere assicurata la qualità, come definita dall'art. 6 del d.lgs. n. 33 del 2013, e cioè "l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7". L'art. 7 prevede altresì che i dati vengano pubblicati utilizzando un "formato di tipo aperto" ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

Ulteriori modalità semplificate di pubblicazione sono stabilite dall'art. 9 bis. La norma prevede che le amministrazioni titolari di banche dati "centrali" che contengono dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte di tutte le altre PA, debbano renderle pubbliche in modo tale che i soggetti a cui si applica il d.lgs. n. 33 del 2013, quindi anche la Regione, possano assolvere agli obblighi di pubblicazione del decreto inserendo in "Amministrazione trasparente" un link ipertestuale alle stesse banche dati. L'elenco delle banche dati e dei corrispondenti obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 è contenuto nell'Allegato B del decreto. Quindi, in base all'art. 9 bis, l'amministrazione regionale dovrà sostituire nelle apposite sottosezioni in "Amministrazione trasparente" il dato di origine con il corrispondente collegamento ipertestuale alla banca dati. Poiché l'obbligo per le pubbliche amministrazioni esiste nella misura in cui i dati oggetto di pubblicazione sono effettivamente contenuti nelle banche dati "centrali", prima di poter inserire i link ipertestuali la Regione Emilia-Romagna effettua verifiche sia in ordine alla corrispondenza dei dati, sia in ordine alla loro effettiva pubblicazione in chiaro da parte delle banche dati "centrali".

Nel caso in cui la Regione pubblichi direttamente in "Amministrazione trasparente" i dati oggetto di comunicazione alle banche dati, dovrà comunque essere verificata l'esatta corrispondenza tra dati comunicati e dati pubblicati.

# 3. Responsabilità e sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza

NORMA	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	SANZIONE
art. 14	Informazioni e dati concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, titolari di cariche di amministrazione, di direzione o di governo, salvo nel caso in cui siano attribuite a titolo gratuito, e titolari di incarichi dirigenziali.  Dati da pubblicare: tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica*, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.	La mancata o incompleta comunicazione dà luogo all'applicazione della una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 47) a carico di colui che è tenuto a fornire i dati all'ente, cioè il responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione.

NORMA	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	SANZIONE
art. 22 co. 2	Dati sugli enti pubblici istituiti, finanziati, vigilati o con cariche nominate dalla Regione, sulle società partecipate e sugli enti di diritto privato in controllo)  Dati da pubblicare: la ragione sociale, la misura della partecipazione pubblica, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a carico della Regione, il numero dei rappresentanti della Regione negli organi di governo, il loro trattamento economico, i risultati di bilancio, i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente con trattamento economico.	La mancata pubblicazione dei dati dà luogo ad una sanzione pecuniaria a carico del responsabile della violazione.
art. 4 bis co. 2	Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.	La mancata pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 47) a carico del responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione.

In base all'art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013 gli obblighi di trasparenza integrano l'individuazione del <u>livello essenziale delle prestazioni erogate dall'amministrazione</u> a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art.117 secondo comma lett. m) della Costituzione.

L'attuazione di detti obblighi costituisce obiettivo trasversale comune a tutte le Direzioni generali, rilevante ai fini della valutazione delle prestazioni dei Direttori generali e della performance individuale dei dirigenti e dei responsabili di procedimento.

Nel d.lgs. n. 33 del 2013 le responsabilità sono incardinate, oltre che nella figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche nei **dirigenti responsabili** (o dell'amministrazione in generale), che siano "responsabili della pubblicazione" o "responsabili della trasmissione" dei documenti, delle informazioni e dei dati. Infatti, l'art. 10 prevede che l'amministrazione debba indicare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda i dirigenti responsabili, in base all'art. 43, comma 3, devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Inoltre, come chiarisce la modifica al comma 4 dell'art. 43, ricade sotto la loro responsabilità anche il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico, attese le rilevanti finalità del nuovo istituto.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione (insieme all'illegittimo rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico) costituisce, ai sensi dell'art. 46, elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale,** eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e

del trattamento accessorio collegato alla performance individuale. Tuttavia, il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che è dipeso da causa a lui non imputabile.

In relazione alla loro gravità, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza deve segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile deve segnalare gli inadempimenti anche al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. È poi prevista una specifica responsabilità nel caso di mancata pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 comma 2 (estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, soggetto percettore, ragione dell'incarico e ammontare erogato). La mancata pubblicazione comporta, nel caso di pagamento del corrispettivo, la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, se accertata con procedimento disciplinare e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno del destinatario (art. 15 comma 3).

Infine, ai sensi dell'art. 45, l'ANAC può ordinare di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. La mancata pubblicazione entro il termine previsto costituisce illecito disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Le norme sulla responsabilità dei dirigenti vanno integrate con quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 in ordine ai **responsabili di procedimento**, anche qualora non siano dirigenti. Infatti, le pubblicazioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 costituiscono parte del procedimento amministrativo e rientrano tra i compiti del singolo responsabile di procedimento (ovvero del soggetto titolare del potere sostitutivo) il quale, ai sensi del co.1 lett. d) dell'art. 6, "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi e dai regolamenti". E' parimenti a carico del responsabile della pubblicazione rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione.

Ai fini dell'individuazione del soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo" si applicano le disposizioni della legge regionale n. 43 del 2001 e ss.mm. (potere sostitutivo del dirigente sul responsabile del procedimento e potere sostitutivo del Direttore Generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale).

#### 4. Sanzioni per casi specifici. Art. 47

Esistono delle sanzioni specifiche, previste dall'art. 47, per la violazione di alcuni specifici obblighi di trasparenza, che vengono irrogate direttamente dall'ANAC; la procedura è definita da apposito Regolamento dell'ANAC.

Alle sanzioni previste dall'art. 47 (oltre alle responsabilità previste dall'art.46) fa rinvio anche il d.lgs. n. 175 del 2016 nel caso di mancata pubblicazione dei provvedimenti previsti dal comma 3 dell'art. 19 del medesimo decreto n. 175.

Con l'art. 1 comma 7 del d.l. 30.12.2019 n. 162 é stata sospesa sino al 31.12.2020 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 con riferimento all'art. 14 comma 1-bis ed é stata prevista l'adozione di

un apposito Regolamento per individuazione dei dati da pubblicare, nel rispetto dei criteri individuati dallo stesso articolo 1 comma 7, lettere da a) a c).

Con la legge di bilancio per il 2019 (legge 27.12.2019 n. 160) le seguenti disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 sono state modificate; di seguito il nuovo testo:

- dell'articolo 46, comma 1:
- « 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili>>;
  - dell'articolo 47 comma 1-bis:
- « 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 »;
  - del comma 2 dell'art. 47:
- « 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento ».

#### 5. La disciplina dell'accesso civico generalizzato

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha introdotto nell'ordinamento una nuova figura di accesso, mutuata in parte da altri ordinamenti, come ad esempio quella disciplinata dal "Freedom of information Act", legge sulla libertà di informazione, emanata negli Stati Uniti; tale istituto è definito da ANAC "accesso civico generalizzato" ed è disciplinato dagli articoli 5 e ss. del decreto trasparenza.

L'accesso civico generalizzato consiste nel diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; chiunque può presentare istanza di accesso, non essendo richiesta alcuna legittimazione soggettiva, esattamente come per il tradizionale accesso civico. Gli unici limiti al diritto di accesso generalizzato sono quelli previsti dall'art. 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, e attengono alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'istanza di accesso civico generalizzato, come per il tradizionale accesso civico, deve identificare i dati, i documenti o le informazioni richieste. Non rilevano richieste generiche che non forniscono all'Amministrazione indicazioni utili all'individuazione di quanto richiesto. L'istanza non richiede alcuna motivazione.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salvo la sospensione in presenza di controinteressati operante dall'invio della comunicazione agli stessi da parte dell'amministrazione. Dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati hanno 10 giorni di tempo per presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il d.lgs. n. 33 del 2013 all'art. 5 comma 3 prevede che le istanze di accesso civico possano essere rivolte alternativamente a diversi uffici o soggetti. Al fine di garantire la corretta ed omogenea attuazione dell'istituto da parte di tutte le strutture regionali e di consentire al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre che ai dirigenti responsabili degli uffici, il controllo della sua regolare attuazione (art. 43 comma 4), la Regione individua nell'**Ufficio relazioni con il pubblico** il punto di accesso di tutte le istanze di accesso sia civico che documentale, con il compito di gestire il registro delle richieste e di inoltrare le istanze ai soggetti competenti a rispondere.

L'accesso civico generalizzato é disciplinato dagli articoli 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori provvedimenti:

- la determinazione ANAC n. 1309 del 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" alla quale si rimanda per le parti di interesse regionale;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";
- delibera di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 898/2017 "Direttiva contenente disposizioni organizzative in materia di accesso";
- delibera dell'UP dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 47 del 5/7/2017"Direttiva contenente disposizioni organizzative in materia di accesso";
- la Circolare n. 1 del 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)" che specifica ulteriormente le modalità di utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale per la realizzazione del registro degli accessi delle amministrazioni.

Nelle direttive regionali "contenenti disposizioni organizzative in materia di accesso" vengono date indicazioni operative in merito alla gestione in entrata di tutte le tipologie di istanze di accesso, all'individuazione dei servizi competenti a decidere sulle diverse richieste, all'istruttoria e alla comunicazione degli esiti al richiedente. Le direttive regionale potranno essere oggetto di aggiornamento nel corso del 2019, anche a seguito dell'adozione della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2019, che specifica ulteriormente le modalità di utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale per la realizzazione del registro degli accessi delle amministrazioni; nelle more del suo aggiornamento, la direttiva regionale resta valida in ogni sua parte, tranne laddove faccia riferimento al sistema di gestione delle istanze attraverso la "piattaforma di ticketing".

Considerando la presenza nell'ordinamento di ulteriori forme di accesso, si riassumono per chiarezza le diverse fattispecie:

- diritto di accesso documentale "tradizionale", riconosciuto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, regolato dalla legge n. 241 del 1990 (ed enunciato dall'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1993);
- diritto di accesso civico per gli obblighi di trasparenza, riconosciuto a chiunque richieda le informazioni sulle quali esiste già per P.A. un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013 (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013);
- nuovo diritto di accesso civico generalizzato, che si sostanzia nel diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di determinati limiti (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013);
- diritto all'accesso ai propri dati personali, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 679/2016, come diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere copia degli stessi, di conoscere le categorie dei dati personali in questione, le modalità e finalità del trattamento, ed eventualmente di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- diritto di accesso all'informazione ambientale, previsto dal d.lgs. n. 195 del 2005, riconosciuto a chiunque senza obbligo di motivazione al fine di consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale;
- diritto di accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche, ex art. 5-ter del d.lgs. 33 del 2013, che consente agli enti e uffici del Sistema statistico nazionale di accedere per fini scientifici ai dati elementari raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari.

Si segnala, infine, come utile strumento di lavoro il sito web <u>www.foia.gov.it</u>, curato dal Centro nazionale di competenza FOIA presso il Dipartimento della Funzione pubblica, con l'obiettivo di promuovere la corretta attuazione della normativa sull'accesso civico generalizzato.

Nel sito web sono presenti un ampio set di contenuti, strumenti e indicazioni operative sull'accesso che includono:

- i riferimenti normativi che a più livelli disciplinano l'istituto dell'accesso generalizzato e ne regolano l'attuazione;
- le indicazioni operative, FAQ e strumenti a supporto della gestione delle diverse fasi del procedimento FOIA;
- una raccolta dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della giurisprudenza in materia;
- i risultati dell'attività di monitoraggio dell'attuazione della norma.

# 6. La trasparenza nella redazione degli atti amministrativi

Il controllo di regolarità amministrativa prevede che si debba verificare, attestandola nel dispositivo degli atti, la conformità alla normativa in materia di trasparenza, comprese le delibere e circolari interne che disciplinano la materia in Regione.

Dopo aver richiamato il d.lgs. 33 del 2013 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione (con o senza indicazione del numero di delibera che approva il Piano in corso), nel dispositivo occorrerà attestare che si provvederà, o che si è già provveduto, all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione contenuti nella normativa statale o previsti dalla disciplina regionale.

È opportuno dare anche conto della pubblicazione "ulteriore" di tutte le determinazioni dirigenziali, delibere di Giunta, decreti assessorili e atti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa come previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

#### Qualche esempio:

Fonte normativa	Tipologia di atto	formula:
Art. 23	Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	"di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art.23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e l'ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013"
Art. 26	Provvedimenti che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici	"di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e l'ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013"

L'attestazione assume particolare rilievo nei casi in cui il legislatore faccia discendere dalla mancata pubblicazione di un atto o la sua inefficacia e quindi l'illegittimità dei successivi atti consequenziali o il divieto di dar corso all'erogazione di somme.

#### Esempi in tal senso sono:

- la pubblicazione degli atti di concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici come definiti dall'art. 26 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- la pubblicazione dei dati relativi ad incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo come definiti dall'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Nel primo caso la pubblicazione dell'atto di concessione è condizione di efficacia dell'atto stesso e la sua mancanza determina l'illegittimità della liquidazione del contributo. Nel secondo caso la mancata pubblicazione dei dati determina l'inefficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e l'illegittimità della liquidazione dei relativi compensi.

Ciò comporta la necessità di un duplice riferimento alla trasparenza: nelle premesse degli atti di liquidazione occorre indicare che si è già provveduto a pubblicare quanto richiesto dalle norme e nel dispositivo occorre disporre la pubblicazione dell'atto.

Fonte normativa	Tipologia di atto	Formula
Art. 15	Liquidazione relativa ad incarico di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo	Premessa: "si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i."  Dispositivo: "di disporre la pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013"
Art. 26	Liquidazione di contributi, sussidi, vantaggi economici	Premessa: "si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i."  Dispositivo: "di disporre la pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013"

Un altro caso in cui occorre dare atto di precedenti pubblicazioni è quello delle liquidazioni a favore di società partecipate, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo, come indicati dall'art.22 del d.lgs. n. 33 del 2013. Il comma 1 del suddetto articolo elenca una serie di dati relativi a tali soggetti che la Regione deve pubblicare e il comma 4 prevede che nel caso di mancata o incompleta pubblicazione non si possano erogare somme in loro favore.

Fonte normativa	Tipologia di atto	Formula
Art. 22	Liquidazione nei confronti di società partecipate, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo	

"di disporre l'ulteriore pubblicazione prevista dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7
bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013"

Si ricorda che nel caso in cui si tratti di un pagamento che l'amministrazione è tenuta ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali è comunque possibile procedere anche in assenza delle pubblicazioni previste dal comma 1 dell'art. 22.

Un ulteriore pubblicazione della quale si deve dare conto negli atti di liquidazione di somme nei confronti delle società controllate è quella prevista dal comma 7 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Si tratta della pubblicazione dei provvedimenti previsti dai commi 5 e 6 del suddetto articolo, in mancanza della quale si applica la previsione dell'art. 22, comma 4 del d.lgs. n. 33 del 2013 e quindi non possono essere erogate somme in favore delle suddette società.

Il controllo di regolarità deve riguardare l'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti.

# PARTE SECONDA - Obblighi di pubblicazione concernenti l'attività della p.a.

# 7. Atti di carattere normativo e amministrativo generale. Art.12

PRINCIPALI	PRINCIPALI DATI DI SINTESI				
Art.12 del d.lgs. n. 33 del 2013 OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO				
Atti di carattere normativo	Statuto, leggi regionali e regolamenti regionali.				
Da pubblicare e aggiornare tempestivamente					
È data attuazione agli obblighi di pubblicazione mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali – alla banca dati "Demetra" che contiene i riferimenti a "Normattiva" per le leggi dello Stato. Le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a Demetra assicurano anche l'aggiornamento automatico.					
Atti di carattere amministrativo generale  Da pubblicare e aggiornare tempestivamente	Provvedimenti amministrativi contenenti direttive, circolari, istruzioni, programmi e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano l'Amministrazione regionale o dettano disposizioni per l'applicazione delle stesse. I documenti di programmazione strategico-gestionale.				

Ai responsabili della pubblicazione viene data tempestiva comunicazione dell'avvenuta adozione di atti a carattere amministrativo generale per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente". I soggetti coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale sono l'Assemblea legislativa, la Giunta regionale, i relativi Direttori generali, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

La disposizione si applica agli atti a carattere normativo e a carattere amministrativo generale adottati dagli organi di indirizzo politico e dagli organi di amministrazione secondo le modalità di seguito indicate.

#### 7.1. Atti a carattere normativo

Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti a carattere normativo di cui al primo capoverso dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 – "riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività – si rileva che in tale ambito vanno ricompresi le leggi statali e regionali che disciplinano l'organizzazione, regolamentano funzioni e attività della Regione.

In particolare l'art. 12 (rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale") prevede, al comma 1, che "Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.".

Per le Regioni, questa disposizione trova poi una specificazione nel comma 2 di detto articolo: "Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.". A questi obblighi risulta già data attuazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sia mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto e le leggi regionali – alla banca dati "Demetra" (la quale contiene i riferimenti a "Normattiva" per le leggi dello Stato), sia mediante la pubblicazione dei principali atti amministrativi che regolano l'attività dell'ente. Avuto poi riguardo a "gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati" degli Statuti e delle norme regionali la Regione adempie all'obbligo in quanto, nel curare le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a Demetra, assicura anche il loro aggiornamento automatico.

È data **attuazion**e agli obblighi di pubblicazione mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali – alla banca dati "Demetra" che contiene i riferimenti a "Normattiva" per le leggi dello Stato. Le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a Demetra assicurano anche l'aggiornamento automatico.

# 7.2. Atti a carattere amministrativo generale

Per quanto riguarda invece gli atti a carattere amministrativo generale gli adempimenti in materia di trasparenza riguardano una categoria più ampia rispetto a quella anzidetta.

Il citato comma 1 dell'articolo 12 prevede, infatti, al secondo capoverso, un obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi a carattere generale. Vanno dunque pubblicati:

- a) atti che dispongono in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'amministrazione e atti nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano l'amministrazione o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse;
  - b) documenti di programmazione strategico-gestionale;
- c) misure integrative di prevenzione della corruzione, individuate ai sensi dell'art.1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012;
  - d) atti degli organismi indipendenti di valutazione;
  - e) codici di condotta.

In particolare, le misure integrative di prevenzione della corruzione riguardano le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, ma non lo Stato, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 231 del 2001, quindi non la Regione.

Nella sostanza, gli atti che vengono in considerazione paiono essere quelli di carattere generale contenenti: direttive, circolari, istruzioni (in generale atti che dettano un indirizzo, lasciando margini di discrezionalità, ovvero una interpretazione), ovvero "programmi". Tali atti sono rilevanti in quanto riguardino l'organizzazione, le funzioni o gli obiettivi dell'ente

Sono oggetto di pubblicazione anche i documenti, i dati e le informazioni che attengono alla vigilanza e al controllo dell'attività dell'amministrazione. A titolo esemplificativo si richiama l'attività di controllo dell'OIV sull'adempimento degli obblighi di trasparenza come la relazione annuale, le comunicazioni sulle criticità riscontrate da inoltrare alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e le proposte all'organo di indirizzo politico-amministrativo per la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione delle premialità.

Gli atti dell'Organismo indipendente di valutazione e degli organismi che svolgono funzioni analoghe , vanno pubblicati nella sottosezione "Controllo e rilievi sull'amministrazione" come previsto all'art 31 del d. lgs n.33 del 2013.

Per quanto invece riguarda l'esplicitazione dell'obbligo di pubblicare i documenti di programmazione strategico –gestionale introdotta dalla novella all'art. 12, va assolto integrando la sezione "Atti generali" con ulteriori link, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013, alle pagine istituzionali della Regione che contengono i documenti di programmazione regionale ulteriori rispetto al Documento di economia e finanza regionale (Defr). Ad esempio, i documenti di programmazione sui Fondi strutturali, e i programmi di finanziamento regionali, quali il Programma per la ricerca e il trasferimento tecnologico, il Piano telematico, il Piano energetico, il Piano regionale integrato dei trasporti, il Piano d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, Documento di pianificazione strategica della Direzione generale-Assemblea legislativa, etc.

Restano esclusi dalla pubblicazione ex art. 12 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, con i relativi aggiornamenti annuali, previsti dall'art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, la cui pubblicazione deve avvenire nelle pagine del Profilo del Committente, come previsto dal medesimo articolo al comma 7.

Gli organi coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale sono **l'Assemblea legislativa**, **la Giunta regionale**, **i relativi Direttori generali**, ciascuno per il proprio ambito di competenza, e da ultimo l'Organismo indipendente di valutazione (Oiv) della Regione, unico per Giunta Regionale e Assemblea Legislativa.

Tra i soggetti coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere normativo ai sensi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione rientrano anche le gestioni commissariali, ivi inclusa quella relativa al commissario delegato alla ricostruzione del sisma 2012, nonché il sistema delle "Agenzie regionali" che tale Programma individua: l'Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), l'Agenzia di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC), Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), Agenzia regionale per il lavoro e l'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN). Tali soggetti pubblicano nella propria sezione "Amministrazione trasparente" i riferimenti normativi alle norme di legge statale, agli Statuti e alle norme di legge regionali di relativa competenza che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività di competenza.

Ai fini della corretta attuazione di tale disposizione, le Direzioni generali e gli altri soggetti emananti, devono segnalare la presenza di atti di tale natura al fine di una loro pubblicazione (anche mediante apposito link), nonché curare che le Agenzie e gli altri soggetti titolari di una propria sezione "Amministrazione trasparente" abbiano ottemperato agli obblighi.

Per completezza della trattazione, sono da ricomprendere nell'ambito degli atti amministrativi generali **anche alcuni atti adottati dai Direttori generali** (dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale) quali quelli aventi ad oggetto atti generali di indirizzo e di regolazione ai sensi dell'art. 40,

comma 1, lettera g), della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). La competenza dei Direttori generali ad adottare detti atti è prevista anche nella deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e nella delibera UP n. 31 del 2016 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture della Direzione generale – Assemblea legislativa e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera 67/2014".

Per dare **attuazione** agli obblighi di pubblicazione degli atti a carattere amministrativo generale le competenti strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa danno tempestiva comunicazione ai responsabili della pubblicazione dell'avvenuta adozione di atti a carattere amministrativo generale.

Tali responsabili sono individuati nel PTCP come segue:

- per gli atti della Giunta regionale e delle proprie strutture organizzative, nei responsabili di Servizio adottanti o proponenti gli atti;
- per gli atti dell'Assemblea legislativa e delle proprie strutture organizzative, in via generale, nel Direttore generale dell'Assemblea e, con specifico riferimento agli "estremi e testi ufficiali dello Statuto e delle norme di legge regionale che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività", nel Responsabile del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari.

Il Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato fornisce consulenza nell'individuazione degli atti amministrativi generali oggetto di pubblicazione. Nella sottosezione livello 2 "Atti generali" sono pubblicati anche il Codice disciplinare e il Codice di condotta, inteso come Codice di Comportamento. La responsabilità della pubblicazione è in capo al Dirigente responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari.

#### 8. Bandi di concorso. Art 19

PRINCIPALI DATI DI SINTESI			
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE	
Bandi di concorso per reclutamento dei dipendenti dell'Amministrazione	Bandi di concorso  Criteri di valutazione della  Commissione	La mancata pubblicazione non incide sulla validità e l'efficacia dei singoli atti.	
Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare	Tracce delle prove  Graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.	
	Elenco dei bandi in corso		

#### Ambito di applicazione

L'art 19 del d. lgs n.33 del 2013 come modificato dall'art. 1 comma 145 della legge di bilancio 2019 (n. 160 del 27.12.2019) prevede che:

- "1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e lee tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
- 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1. 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 »".

Nella sottosezione livello 2 "Bandi di concorso" sono pubblicati i dati e le informazioni sui bandi di concorso per il reclutamento di personale regionale presso la Giunta regionale, l'Assemblea legislativa , le Agenzie e gli Istituti regionali .

L'articolo 19 prevede la pubblicazione, ai soli fini della trasparenza, dei bandi per il reclutamento del personale, a qualsiasi titolo, dei criteri di valutazione della commissione, delle tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Queste pubblicazioni consentono il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti interessati e del cittadino. Tale regime di conoscibilità assolve inoltre alla funzione di rendere note le decisioni assunte dalla commissione esaminatrice in ordine ai criteri di valutazione adottati e alle tracce delle prove scritte.

Modalità e tempi di pubblicazione.

Per quanto concerne le modalità di attuazione dell'obbligo, la Regione pubblica i documenti relativi ai bandi di concorso nel portale Opportunità di lavoro in Regione /concorsi che contiene dati ed informazioni concernenti le procedure selettive aperte o concluse distinte per singola procedura, ai link dedicati.

Ai fini dell'osservanza dell'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 i criteri di valutazione delle prove concorsuali, sono pubblicate tempestivamente e comunque entro 30 giorni.

Le tracce delle prove scritte sono pubblicate tempestivamente in data successiva all'espletamento della prova.

Il responsabile del procedimento deve autorizzare la pubblicazione delle tracce e dei criteri di valutazione trasmessi dalla Commissione giudicatrice.

La pubblicazione dei bandi espletati, ai sensi dell'art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013, deve rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.

# 9. Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente e accordi. Art. 23.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI				
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE		
Provvedimenti adottati da organi di indirizzo politico e provvedimenti adottati da dirigenti  Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare	Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di:  • scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;  • accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	La mancata pubblicazione dell'elenco non incide sulla validità e l'efficacia dei singoli atti.  La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.		

Ambito di applicazione

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. b) "scelta del contraente" – si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti finali relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi forniture e lavori, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dall'amministrazione.

In tale ambito rientrano le determinazioni dirigenziali di aggiudicazione a seguito dell'espletamento di una procedura per l'affidamento di un appalto pubblico.

Non rileva, ai fini della trasparenza, che il provvedimento di aggiudicazione, alla data della sua adozione, non sia ancora in grado di esplicare i suoi effetti in quanto subordinato all'esito positivo dei controlli ex lege, in quanto comunque si tratta dell'atto finale della procedura di scelta del contraente. Nel caso in cui l'atto di impegno sia successivo e distinto da quello di aggiudicazione definitiva, non è necessario pubblicarlo in aggiunta a quest'ultimo. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, debba essere modificato l'aggiudicatario, andrà pubblicato anche il successivo atto di aggiudicazione.

Non vanno pubblicati, in quanto non costituiscono provvedimenti finali di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 23, gli atti di liquidazione, le determinazioni a contrarre laddove non siano anche di contestuale affidamento, gli eventuali atti di proroga del contratto e i provvedimenti relativi a contratti aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (cosiddetto 5° d'obbligo). Questo indipendentemente dall'attribuzione di un nuovo CIG. Al contrario l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 23 riguarda anche i provvedimenti di ripetizione di servizi analoghi e servizi supplementari (ex complementari) sebbene collegati ad un contratto stipulato antecedentemente, nonché gli atti di affidamento di lavori, servizi e forniture alle società in house, di cui all'art. 192 del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

Nella tipologia degli atti di cui all'art 23, comma 1, lett. b) sono ricompresi anche i provvedimenti finali relativi ai procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie a seguito di bandi per la raccolta di manifestazioni di interesse ovvero per gli inviti a presentare progetti (concorso di idee).

Nell'ambito di applicazione della norma non rientrano i provvedimenti che sono già oggetto di pubblicazioni ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di provvedimenti di concessione di contributi, sussidi ed altri vantaggi economici.

Per quanto riguarda la tipologia di atti di cui alla lett. d) dell'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 – "accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni" si fa esplicito riferimento agli atti di cui all'art. 11 (per gli accordi con i privati) e all'art 15 (per gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni) della legge n. 241 del 1990.

Si pensi a titolo esemplificativo agli accordi stipulati tra la pubblica amministrazione e i privati aventi ad oggetto accordi integrativi ovvero accordi sostitutivi dei provvedimenti amministrativi finalizzati al perseguimento di un pubblico interesse. In questi casi il contributo e la partecipazione dei privati può costituire un elemento rilevante per la promozione di interessi pubblici collegati alla promozione di obiettivi di maggiore sviluppo economico e di occupazione in determinate aree del territorio.

In ordine agli accordi tra Pubblica amministrazione e i privati si ricorda che l'articolo 1 comma 47 della legge n. 190 del 2012 ha integrato e modificato l'art 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990 come segue: "Gli accordi previsti al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'art 3 della legge n. 241 del 1990."

Tra gli accordi stipulati dall'amministrazione da pubblicare rientrano anche i protocolli d'intesa e le convenzioni tra pubbliche amministrazioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell'eventuale corresponsione di una somma di denaro.

Diversamente, non vi rientrano i contratti stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni. Non rientrano nel novero degli accordi da pubblicare nemmeno le fattispecie di cd. "programmazione negoziata" tra la Pubblica amministrazione e i privati la cui pubblicazione è già prevista dall'art. 39 "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" e dall'art. 41 "Trasparenza del servizio sanitario nazionale".

Per quanto riguarda "gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990 si rinvia alla nozione di "pubbliche amministrazioni" contenuta nell'art. 2 bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Tra gli accordi rientrano anche i provvedimenti di programmazione operativa adottati dalla Regione in attuazione degli accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti col Governo per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo del territorio. Trattasi di strumenti di programmazione operativa che consentono di dare immediato avvio agli investimenti in specifici settori e aree di intervento a cui sono allegati specifici allegati tecnici in cui si dà atto della coerenza delle scelte con i principali strumenti in atto sul territorio. Nell'Accordo di programma quadro sono inoltre indicate le risorse ordinarie, nazionali e comunitarie necessarie alla realizzazione degli interventi.

Nelle fattispecie previste dall'art. 11 e art. 15 della legge n. 241 del 1990 non sembrano poter rientrare le convenzioni stipulate con le società in house (equiparabili a normali contratti).

#### Modalità di attuazione

La Regione dispone che le pubblicazioni avvengano in elenchi semestrali, distinti per gli atti adottati dagli organi di indirizzo politico e per gli atti adottati dai dirigenti, relativi alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno: entro 1 mese da tali date sarà reso pubblico l'elenco relativo ai provvedimenti adottati nel semestre precedente. Per i provvedimenti finali relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi occorre mantenere il riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016.

Gli elenchi devono essere aggiornati anche con gli atti di secondo grado, intendendosi quelli che incidono sui provvedimenti originari (ad es. revoca). Tali atti dovranno riportare per chiarezza nell'oggetto i riferimenti del provvedimento originario sul quale incidono.

Ai fini della selezione degli atti da pubblicare andrà selezionata sull'applicativo regionale "scrivania degli atti" l'apposita voce "atti da pubblicare ai sensi dell'art.23".

Si ricorda che gli atti di autorizzazione e concessione e gli atti relativi a concorsi e prove selettive, non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria in quanto le lettere a) e c) dell'art. 23 sono state abrogate dal d.lgs. 96/2016. A partire da gennaio 2019, questi atti non confluiscono più nemmeno negli elenchi semestrali dei provvedimenti e, pertanto, non è più necessario utilizzare la voce "atto da pubblicare ai sensi dell'art.23". Tali provvedimenti sono invece oggetto di pubblicazione ulteriore al pari di tutte le altre determinazioni regionali, senza bisogno di adempimenti specifici da parte delle strutture.

#### 10. Sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici. Artt. 26 e 27.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
Sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, vantaggi economici  Pubblicazione tempestiva	Atti di determinazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari.  Atti di concessione. Per ciascun provvedimento va pubblicato:  1) nome dell'impresa o dell'ente e C.F. o nome di altro soggetto beneficiario  2) importo del vantaggio economico corrisposto  3) norma o titolo a base dell'attribuzione  4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo  5) modalità seguita per	La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
	l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto 7) link al curriculum del soggetto selezionato.	

#### 10.1.Art. 26 comma 1. Criteri e modalità

Il comma 1 dell'articolo 26 introduce l'obbligo di pubblicare i criteri e le modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi per l'erogazione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, in una sotto-sezione di 2° livello della sezione "Amministrazione trasparente."

Ne deriva che i provvedimenti amministrativi (delibere dell'Assemblea legislativa o della Giunta Regionale) predisposti per l'approvazione di criteri, procedure, percorsi amministrativo- contabili per l'erogazione dei contributi ed in genere di vantaggi economici devono essere obbligatoriamente oggetto di pubblicazione quale presupposto legittimante l'attività amministrativa.

#### 10.2. Articoli 26, comma 2, e 27. Atti di concessione

Al comma 2 dell'art 26 è disciplinato l'obbligo di pubblicazione delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere a persone ed enti pubblici e privati da distinguere in due categorie, per ciascuna delle quali appare necessario definire l'ambito oggettivo e/o soggettivo di applicazione.

- Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese:

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le imprese.

Ambito oggettivo: qualunque forma di sovvenzione finanziaria comunque denominata.

- Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati:

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le persone, gli enti pubblici e gli enti privati Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990. La locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

## Sono compresi:

- i contributi, anche ad enti pubblici, per la realizzazione di specifiche attività o l'attuazione di programmi (cui il settore pubblico ha interesse);
- gli atti di attribuzione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in cui la Regione coordina altri soggetti quale Ente capofila di Progetti e Piani approvati dall'UE e dallo Stato.

#### 10.3. Esclusioni

Si ritiene che in linea generale siano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 26 le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione. L'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, infatti, è testualmente riferito alla "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" e alla "attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere"; tale formulazione, pur molto ampia, sembra comunque non ricomprendere le transazioni commerciali collegate a rapporti sinallagmatici.

Sono altresì esclusi i <u>meri trasferimenti di somme</u> finalizzati ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione di funzioni pubbliche, oggetto di trasferimento o delegate dalla Regione, poiché tali fattispecie non risultano attratte dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione da parte della Regione, per ciascuno degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché partecipazioni in società di diritto privato, dei dati e delle informazioni indicate dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n.33 del 2013 e dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del d.lgs. n. 33 del 2013.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 26:

- i provvedimenti aventi ad oggetto compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali. In

questo caso l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dall'art.15, 15-bis e 15-ter del d.lgs. n. 33 del 2013.

- le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. In questo caso in applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art.1 co. 32 della legge n. 190 del 2012 le somme liquidate dall'Amministrazione, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse, sono pubblicate nella sotto-sezione di primo livello" Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente";
- gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni che trovano invece disciplina all'articolo 23 lett. d) e in specifiche disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013, relative, ad esempio, alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39) o alla trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41);
- i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, in ragione degli specifici obblighi di pubblicazione in materia di personale previsti agli art. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- le assegnazioni e le erogazioni di risorse finanziarie ai Comuni eventualmente stanziate dalla Regione o dallo Stato a copertura di contributi per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari sfollati dalle abitazioni nonché per le concessioni di contributi a favore di persone fisiche e di imprese per i danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi.

Non costituiscono sovvenzione in quanto non determinano nessuna effettiva attribuzione di un vantaggio economico:

- i rimborsi di spese. Il rimborso spese è oggetto di pubblicazione se è previsto nella normativa vigente uno specifico obbligo di pubblicazione. Ad esempio, l'art.14 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare i dati relativi agli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici;
- il rimborso a terzi di somme erroneamente versate a titolo di tributi e/o sanzioni amministrative. Nella fattispecie non si configura l'ipotesi di un vantaggio economico in quanto il riconoscimento dell'importo è a totale ristoro di quanto percepito in eccesso o erroneamente versato all'amministrazione regionale.
- la restituzione a terzi di somme indebitamente versate per oblazione per illeciti edilizi. Nella fattispecie non si configura l'ipotesi di un vantaggio economico in quanto il riconoscimento dell'importo è a totale ristoro per le somme indebitamente versate e percepite dall'Ente.
- la restituzione depositi cauzionali. Trattasi di importi riconosciuti a titolo di recupero degli oneri corrisposti all'Ente per partecipare a procedure di gara per l'affidamento di appalti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- i risarcimenti di danni e provvedimenti di indennizzo. Tali atti non determinano alcuna effettiva attribuzione economica assimilabile ad un riconoscimento di un vantaggio economico;
- l'attribuzione di quote di tributi ad altra amministrazione;
- le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale;

- l'accreditamento di soggetti. Si osserva al riguardo che i provvedimenti di accreditamento sono atti amministrativi aventi natura autorizzatoria e non concessoria. A titolo semplificativo si richiamano i provvedimenti amministrativi a favore delle strutture ospedaliere private accreditate per la fornitura di prestazioni ospedaliere. La pubblicazione di questi provvedimenti avviene con cadenza semestrale in quanto pubblicazione ulteriore ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013. Si rileva inoltre che l'art 41, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare con cadenza annuale l'elenco delle strutture private accreditate e gli accordi intercorsi tra la Regione e le strutture private accreditate per la fornitura del servizio sanitario.

Infine, sono esclusi dalla pubblicazione i seguenti atti:

- Atti di reiscrizione di impegni di spesa in perenzione amministrativa con contestuale liquidazione della spesa per riconoscimento di corrispettivi per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, contributi, sussidi, sovvenzioni, corrispettivi, compensi (vantaggi economici in genere) a favore di soggetti pubblici e/o privati. Trattasi di atti che si rende necessario adottare per reiscrivere a bilancio poste giustificative della spesa reclamate dai soggetti creditori in esecuzione di impegni contabili di spesa assunti prima del 1° gennaio 2012 e quindi anteriori agli obblighi di trasparenza previsti all'art.18 D.L. n.83 del 2012 e al d.lgs. n.33 del 2013 con utilizzo di capitoli di spesa corrente che in conto capitale.

Si ritiene che non generano obblighi di pubblicazione le risultanze finanziarie oggetto di provvedimenti di reiscrizione della spesa. A legislazione vigente i vantaggi economici per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013 da reiscrivere a bilancio negli esercizi finanziari futuri saranno oggetto di pubblicazione per soddisfare le condizioni della voce "importo del vantaggio economico corrisposto" di cui all'art.27 comma 1 lett. b) del medesimo decreto.

- Provvedimenti di indennità di esproprio/occupazione.
- Atti di mera quantificazione dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi di legge per il versamento dell'IVA-IRAP che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.
- **Quantificazione oneri di spesa** per l'esecuzione pagamenti obbligati per violazione norme del Codice della strada o altre infrazioni.
- **Atti di mera quantificazione** dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi di legge per il versamento di ICI, IMU, TARI, TASI, Imposte di registro che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.
- **Atti di mera quantificazione** dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi contrattuali per il versamento di canoni di locazione, spese condominiali, oneri accessori, che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.
- Atti di mera quantificazione dell'onere finanziario di spesa finalizzata al versamento di contributi consortili, contributi dovuti a consorzi fitosanitari e consorzi strade, che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.

Si ricorda che tutte le esclusioni di cui sopra riguardano esclusivamente le pubblicazioni obbligatorie previste dall'art. 26 del d.lgs. n. 33 del 2013. Resta salva la pubblicazione "ulteriore" di tali atti in quanto determinazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013 come previsto dalla sezione trasparenza del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

## 10.4. Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione

L'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013 è definito dall'art. 2-bis, che stabilisce che per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Ovvero: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

In merito all'individuazione del **soggetto obbligato** ad eseguire la pubblicazione all'interno dell'Amministrazione regionale, si rileva che l'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 al co. 1, lett. d) prevede fra i compiti del responsabile del procedimento il seguente: "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti". A tale normativa fa riferimento anche l'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1993 ("Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d'accesso") quando afferma che il responsabile del procedimento "svolge i compiti previsti dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990." L'inadempimento costituisce, ai sensi dell'art. 46, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. A rilevare la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione debbono essere gli organi di controllo; può rilevarla anche il destinatario dell'attribuzione del vantaggio e chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 43 i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Nel caso degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 la pubblicazione degli atti deve essere tempestiva e avvenire, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

#### 10.5. Modalità e tempi di pubblicazione

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 individuano due distinte sottosezioni all'interno delle quali devono essere pubblicati i documenti, le informazioni e i dati relativi rispettivamente ai "criteri e modalità" e agli "Atti di concessione".

Per quanto riguarda la prima sottosezione, si procederà a pubblicare solo l'atto amministrativo adottato dalla Regione che predetermina i criteri e le modalità di concessione (avviso, bando, ecc.). Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 33 del 2013 la pubblicazione di tali atti è tempestiva a garanzia dell'accessibilità totale e trasparenza delle informazioni pubblicate. Detta pubblicazione deve avvenire nell'immediatezza dell'adozione degli atti e comunque in data anteriore al termine iniziale del procedimento di presentazione delle istanze per accedere alla concessione dei contributi, sussidi ed altri vantaggi economici. Il responsabile del procedimento dovrà autorizzare la pubblicazione dell'avviso o

bando successivamente al consolidamento del provvedimento nella sottosezione "criteri e modalità". In ogni caso, se è prevista la pubblicazione dell'atto sul BURERT, è necessario attendere tale pubblicazione prima di procedere a quella in "Amministrazione trasparente".

Nel caso in cui i criteri e le modalità di cui al comma 1 dell'art. 26 siano contenuti in un atto normativo regionale (legge o regolamento) occorrerà aspettare, prima della pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", i termini di *vacatio legis* per la sua entrata in vigore. Tuttavia, si sottolinea che l'atto normativo deve essere pubblicato solo nel caso in cui non vi siano successivi atti amministrativi regionali (delibere di Giunta o Assemblea) con i quali vengono ulteriormente specificati i criteri e le modalità di attribuzione del vantaggio. Infatti, in questo caso, va pubblicato l'atto amministrativo e non l'atto normativo.

Diversa è l'ipotesi in cui gli atti che determinano i criteri e modalità siano adottati da amministrazione diversa da quella regionale, come nel caso di bandi e avvisi comunitari o statali. Per tali atti non è necessario procedere alla pubblicazione ai sensi del comma 1 dell'art. 26, dal momento che l'obbligo si presume assolto da parte dei soggetti che li hanno adottati. L'applicativo regionale attraverso il quale vengono effettuate le pubblicazioni dell'art. 26, è stato adeguato in modo da rendere possibile la pubblicazione degli atti di concessione anche in assenza dell'avvenuta pubblicazione dell'atto contenente i criteri e le modalità. Occorre tuttavia, al momento della pubblicazione dell'atto di concessione, indicare il bando o l'avviso comunitario o statale come norma o titolo alla base dell'attribuzione.

Infine, nel caso in cui con il medesimo atto sia disposta la concessione di un vantaggio economico e ne vengano esplicitati anche i criteri alla base dell'attribuzione, l'atto andrà pubblicato una sola volta ai sensi dell'art. 26 secondo comma. In questo caso, occorrerà individuare e indicare comunque una norma o titolo alla base dell'attribuzione.

Per quanto riguarda la seconda sottosezione, si procederà a pubblicare il testo integrale dell'atto di concessione congiuntamente ad una scheda descrittiva che riporti le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 27, comma 1, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo anzidetto.

In ordine alla qualità delle informazioni si richiamano le indicazioni definite all'allegato 2 della deliberazione ANAC (ex Civit) n. 50 del 2013 avente ad oggetto "Le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l'integrità 2014-2016".

La deliberazione prevede che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell'importo, ordine alfabetico, ecc.).

#### 10.6. Informazioni e documenti da riportare sul sito internet

Come si è già illustrato, l'articolo 27 così elenca le informazioni e i documenti che debbono essere resi pubblici sul sito internet, affinché sia integrato l'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 26:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.

In merito a tale documentazione si precisa quanto segue:

- con riferimento alla lett. a) per l'individuazione del beneficiario occorre indicare la ragione sociale e i relativi dati fiscali se trattasi di impresa o ente ovvero il nome del beneficiario se persona fisica;
- con riferimento alla lett. b) per importo del vantaggio economico corrisposto deve intendersi l'ammontare dell'importo di spesa a carico del bilancio dell'Ente determinato nell'atto di liquidazione della spesa di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari in attuazione di un provvedimento. Al fine di soddisfare la condizione prevista nella fattispecie in esame sarà necessario procedere sia alla pubblicazione del provvedimento di concessione con il relativo importo, sia delle risultanze contabili dedotte dagli atti di liquidazione, sia infine degli atti eventuali che modificano l'importo iniziale riconosciuto per garantire l'aggiornamento tempestivo e la continuità dei dati a sistema. Per le risorse finanziarie gestite, ai sensi di legge (es.: Codice della protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018), in contabilità speciali intestate al Presidente della Regione, ovvero a Dirigenti regionali o di Agenzie regionali, in qualità di Commissari delegati, sono pubblicate le risultanze contabili dedotte dagli atti di liquidazione a saldo. La data di pubblicazione dell'atto di concessione è l'elemento temporale da cui decorrono gli effetti dei provvedimenti di concessioni e attribuzioni superiori a mille euro. Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse;
- con riferimento alla lett. c) per "norma o titolo a base dell'attribuzione", deve intendersi preferibilmente come riferita all'atto regionale recante i "criteri e le modalità" in base ai quali il vantaggio è stato attribuito. Se tali criteri e modalità sono contenuti in un atto già pubblicato ai sensi del co. 1 dell'art .26, tale atto va richiamato come "norma o titolo a base dell'attribuzione" da pubblicare ai sensi del comma 2 mediante apposito link alla banca dati del comma 1. Nel caso in cui i criteri e le modalità per l'attribuzione del vantaggio siano contenuti in un atto non regionale (di fonte comunitaria o nazionale) e dunque non pubblicato ai sensi del comma 1 dell'art. 26, esso va comunque indicato in quanto "norma o titolo a base dell'attribuzione". A titolo meramente esemplificativo si richiamano i regolamenti dell'UE che predeterminano criteri e modalità per misure di sostegno a favore di categorie di soggetti pubblici o privati che presentano progetti in aree di intervento finanziate con fondi europei ovvero per misure attive a sostegno del mercato del lavoro. Al riguardo si precisa che l'avvio della procedura per l'erogazione di contributi finanziati con risorse comunitarie dalla Regione è generalmente preceduta da atti di programmazione regionali e da accordi con amministrazioni statali e altri enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto; in tal caso è opportuno richiamare l'atto di programmazione regionale che individua la norma o titolo che costituisce la base dell'attribuzione dell'atto di concessione;
- con riferimento alla lett. f) nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari senza la presentazione di un progetto ovvero di un curriculum, questi documenti non devono essere acquisiti ai soli fini della pubblicazione. In questi casi dovrà essere reso esplicitato che il curriculum e il progetto non sono tra i requisiti

richiesti dalle norme per l'attribuzione del vantaggio. Nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sulla base di una domanda dell'interessato corredata da documentazione, l'individuazione di quale documenti debbano essere pubblicati deve prendere le mosse dall'individuazione della ratio ispiratrice della previsione normativa. In particolare, il link appare come la modalità più semplice ed immediata per creare un collegamento tra la pubblicazione e la fattispecie concreta ad essa connessa. Due sono i problemi interpretativi da affrontare: cosa si intende con il termine "progetto" e quali sono i problemi tecnici di cui l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione deve tenere conto. Per quanto riguarda la definizione di "progetto" si ritiene che ad essa siano riconducibili – e quindi debbano essere pubblicati – solo quei documenti che illustrano gli elementi essenziali dell'intervento per il quale il vantaggio economico è concesso, cioè gli elementi che ne consentono l'identificazione e che non sono protetti da diritto d'autore o da segreto professionale o industriale.

I documenti a corredo della domanda possono essere molto corposi e quindi la loro gestione informatica potrebbe rivelarsi difficile e costosa, mentre l'articolo 51 del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni debbono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La soluzione a tale inconveniente va ricercata nell'applicazione di un principio di ragionevolezza, secondo il quale l'obbligo di pubblicazione non si estende agli atti e ai documenti che contengono elementi di mero supporto, nonché agli atti ed ai documenti richiesti soltanto per attestare la regolarità legale e amministrativa del progetto o della domanda. Si deve ricordare, infatti, che per garantire la conoscenza e la conoscibilità degli atti e dei documenti non pubblicati su internet si applica la normativa vigente in merito al diritto di accesso. A titolo meramente esemplificativo e non e saustivo, si ritiene che debbano essere pubblicati la relazione descrittiva degli interventi ed il relativo piano dei costi.

In ogni caso l'amministrazione deve accertare che le pubblicazioni dei dati e delle informazioni contenute nel progetto selezionato siano pertinenti e non siano eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza previste dalla legge. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il progetto selezionato, il titolare del trattamento deve verificare se i dati ivi contenuti possono essere liberamente resi pubblici ovvero possono essere oggetto di una specifica tutela in quanto protetti dal diritto d'autore o da segreto professionale. Per ovviare a tali problemi può essere utile impartire opportune istruzioni agli interessati nel bando o avviso predisponendo modelli o fac-simile di scheda progetto che i candidati devono compilare ai soli fini della pubblicazione prevista all'art. 27, co. 1 lett. d) contenenti dati e informazioni utili ad assolvere alle finalità previste dalla legge. A titolo meramente esemplificativo si allega al presente atto un modello di scheda progetto che le strutture potranno di volta in volta adattare a seconda delle caratteristiche e della tipologia dell'avviso o bando di concessione di contributi. Si ritiene infine che – qualora il beneficiario del vantaggio economico sia una persona fisica – si debba acquisirne il curriculum laddove la valutazione delle esperienze professionali sia rilevante ai fini dell'attribuzione, nonché nei casi in cui l'acquisizione stessa sia espressamente prevista dalla normativa vigente.

Si ritiene che debba essere utilizzato, quale modello-tipo, il curriculum in formato europeo, fatto salvo quanto definito, in relazione a determinati procedimenti, da normativa speciale o da linee-guida applicabili. Sarà pertanto necessario che gli avvisi pubblici forniscano un fac-simile di curriculum

idoneo alla pubblicazione sul web, rispettoso della disciplina sulla riservatezza dei dati; non sarà richiesta l'informativa all'interessato in quanto i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge (art. 13, comma 5 lett. a), del d.lgs. n. 196 del 2003). Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) le strutture inoltre sono tenute a pubblicare preventivamente il modello europeo di curriculum, o diverso modello se richiesto, quale documentazione da allegare per l'assegnazione dei relativi provvedimenti, laddove necessario. In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché le ulteriori informazioni di carattere professionale (conoscenze linguistiche oppure competenze sull'uso di tecnologie, come pure la partecipazione a convegni e seminari oppure la redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio, i recapiti personali oppure il codice fiscale.

In tema di tutela della riservatezza, il comma 4 dell'articolo 26 esplicitamente esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 26, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. L'articolo 27 stabilisce poi esplicitamente che debba essere pubblicato il codice fiscale soltanto dell'impresa e dell'ente beneficiario e non di altri soggetti; stabilisce cioè che non si debba pubblicare il codice fiscale delle persone fisiche.

In generale, la pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto delle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 7-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Per ulteriori precisazioni in merito alle limitazioni all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 26 si rinvia alle " linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", Parte I, paragrafo 9 c (delibera del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014 n. 243).

# 10.7. Superamento della soglia economica di mille euro

Come già ricordato, al contrario delle disposizioni rinvenibili negli altri articoli del d.lgs. n. 33 del 2013, l'articolo 26 si applica soltanto alle "concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare".

Il dettato normativo stabilisce che l'ammontare del vantaggio economico che determina l'obbligo della pubblicazione, al raggiungimento dell'importo complessivo superiore di mille euro, deve essere riconosciuto al medesimo soggetto beneficiario nel corso dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre di ogni esercizio finanziario di riferimento) indipendentemente dal titolo giuridico per il quale il vantaggio viene concesso/attribuito.

Sotto il profilo tecnico-operativo acquista valenza probatoria la necessità di disporre di dati identificativi dei "soggetti beneficiari" di vantaggi economici che possono essere reperiti attraverso l'obbligo di caricamento per le proposte di impegno utilizzato nell'ambito della gestione dei provvedimenti amministrativi che hanno riflessi contabili sul versante della spesa.

Si vuole dire che la tracciabilità sul sistema di registrazione contabile degli impegni di spesa richiesti con la prenotazione (proposte di impegno) che le diverse strutture regionali devono redigere sui provvedimenti amministrativi sottoposti a controllo contabile rientranti in questa fattispecie, potrebbe costituire, se validato dalla competente struttura in materia di controllo contabile con la registrazione dell'impegno di spesa un primo punto di riferimento per accertare se nell'esercizio finanziario di competenza (anno solare) il beneficiario abbia avuto il riconoscimento di un vantaggio economico.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere inoltre che l'amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

Peraltro, tenuto conto che, in applicazione dell'art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione di efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

#### 10.8. Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione

In merito agli effetti della pubblicazione, il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che essa "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo.

Le stesse regole valgono anche per i casi di pubblicazione incompleta. Rispetto alla "completezza" della pubblicazione restano però valide tutte le osservazioni contenute nel presente documento.

# 10.9. Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati

Gli articoli 26 e 27 non contemplano espressamente gli atti di revoca o riduzione del vantaggio già concesso, né gli atti che modificano le informazioni o i documenti già pubblicati; l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo prevede però che i documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati e mantenuti aggiornati.

Pertanto, qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dà atto delle avvenute modificazioni.

#### 11. Utilizzo delle risorse pubbliche, tempi di pagamento e situazione debitoria. Artt. 4-bis e art. 33

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
Art. 4-bis d.lgs. n. 33/2013 Utilizzo delle risorse pubbliche Pubblicazione con cadenza trimestrale (semestrale in fase di prima attuazione della norma)	Dati sui pagamenti con riferimento alla: - tipologia di spesa - ambito temporale di riferimento - beneficiari	La mancata pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E	CONTENUTO	EFFETTI DELLA MANCATA
TERMINE	DELL'OBBLIGO	PUBBLICAZIONE
Art. 33 d.lgs. n. 33/2013  Tempi medi di pagamento  Da pubblicare con cadenza trimestrale e annuale	Per acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture risulta necessaria la pubblicazione dei tempi medi di pagamento (indicatore di tempestività dei pagamenti – ITP).	dell'amministrazione (art. 47)
Art. 33 d.lgs. n. 33/2013 Situazione debitoria Da pubblicare con cadenza annuale	L'ammontare complessivo del debito maturato e il numero delle imprese creditrici	

Per quanto riguarda gli obblighi contenuti nell'art. 4-bis "Ciascuna amministrazione pubblica nella sottosezione "Pagamenti dell'amministrazione" della sezione "Amministrazione trasparente" i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20."

Le linee Guida ANAC, delibera n. 1310 del 2016, individuano le tipologie di spesa cui le Amministrazioni devono riferirsi in attesa di ulteriori chiarimenti normativi.

#### Uscite correnti:

- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti.

#### Uscite in conto capitale:

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie.

Per ciascuna di tali tipologie l'Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei "beneficiari" e, quale "ambito temporale di riferimento", la data di effettivo pagamento.

Nel caso di mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti il responsabile, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 47 è soggetto alla sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo e una sanzione amministrativa pecuniaria con pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'amministrazione. In Regione Emilia-Romagna è responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati sui pagamenti il Servizio Gestione della spesa regionale e, per l'Assemblea legislativa, il Servizio Funzionamento e gestione.

Vista la presenza della norma contenuta nell'art. 33 sui tempi medi di pagamento si esclude che tra i dati sui pagamenti la cui pubblicazione è richiesta dal 4-bis si annoveri anche quello relativo al tempo medio di pagamento.

Per quanto riguarda la tipologia di spesa sostenuta sono espressamente escluse le spese relative al personale, dal momento che si applicano gli articoli dal 15 al 20 del d.lgs. n. 33 del 2013. Per le restanti tipologie si farà riferimento al Piano dei Conti Integrato di cui all'art. 4 comma 7-bis del d.lgs. n. 118 del 2011 corretto e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014 utilizzando, quale dettaglio, il IV livello. La pubblicazione deve avvenire in fase di prima attuazione a cadenza semestrale, poi trimestrale.

### 11.1. Tempi medi di pagamento

Il primo degli obblighi di pubblicazione contenuti nell'art. 33 concerne i tempi medi dei pagamenti eseguiti per gli acquisti di beni, servizi e forniture e, dopo le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 97 del 2016 anche per le prestazioni professionali. Con riferimento ad ogni esercizio finanziario, sia con cadenza annuale che trimestrale, la Regione procede all'analisi statistica dei tempi medi impiegati per l'esecuzione dei titoli di spesa. Le specifiche di calcolo e pubblicazione sono contenute nel d.p.c.m. 22 settembre 2014, in particolare artt. 9 e 10.

Rientrano nel novero dell'elaborazione concernente l'indice di tempestività dei pagamenti le "transazioni commerciali" aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture nonché quelle relative ai lavori pubblici. ANAC chiarisce nelle linee guida che la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo di contratto stipulato dall'amministrazione, affidato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Si ricorda che in Regione sono ricomprese nelle transazioni commerciali anche le spese relative ai contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di un corrispettivo di denaro come la locazione e l'affitto nonché i contratti di servizio in senso ampio delle società in house (circolare NP/2015/15246 del Servizio gestione della spesa regionale).

In base all'art. 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, l'indicatore annuale va pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento mentre l'indicatore trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce. La pubblicazione dell'indicatore deve avvenire nell'apposita sotto sezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" della sezione Amministrazione trasparente in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

#### 11.2. Situazione debitoria

Il d.lgs. n. 97 del 2016 disciplina l'obbligo di pubblicare su base annuale l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici della Regione.

Con cadenza annuale, nella sezione "Amministrazione trasparente", deve essere pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti e il numero totale (non i riferimenti) delle imprese creditrici.

Rientrano nel novero i debiti maturati a fronte dell'acquisizione di beni, servizi e prestazioni professionali e lavori pubblici. Per debito maturato si intende la somma degli importi delle fatture non pagate dalla Regione, ricevute nel corso dell'anno di riferimento. La pubblicazione del dato deve avvenire non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

A tale riguardo si rileva che, in base all'art. 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (come modificato in sede di conversione dalla legge n. 64 del 2013), le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del credito, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa (30 aprile dell'anno successivo) con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. I debiti ai quali si fa riferimento sono somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

## 12. Procedimenti amministrativi, controlli sulle dichiarazioni e acquisizione dei dati. Art. 35

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	

### Per ciascuna tipologia di procedimento pubblicare le seguenti informazioni: 1) descrizione sintetica 2) principali riferimenti normativi 3) dati relativi all'Ufficio responsabile del procedimento e ove diverso dell'Ufficio responsabile dell'adozione del provvedimento Tipologie di procedimento 4) eventuali pagamenti previsti e modalità per effettuarli 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere Da pubblicare informazioni relative al proprio procedimento tempestivamente 6) termine finale di conclusione del procedimento e altri eventuali termini procedimentali rilevanti 7) casi in cui il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero in cui il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 9) nome del soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia 10) eventuali servizi on-line Per i soli procedimenti ad istanza di parte, pubblicare anche le seguenti informazioni: 11) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi fac-simile per le autocertificazioni 12) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di

L'art. 35, co. 1, prevede l'obbligo di pubblicare, in un'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", i dati relativi alle tipologie di procedimento amministrativo di competenza dell'Amministrazione regionale.

accesso con indicazione di indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.

I procedimenti considerati ai fini della pubblicazione sono sia quelli attivati ad "istanza di parte", sia quelli attivati d'ufficio, i quali abbiano rilevanza esterna in quanto si rivolgono a cittadini, imprese, altri soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

La Regione pubblica i dati delle seguenti tipologie procedimentali: autorizzazioni, riconoscimenti o iscrizioni in appositi elenchi, albi e registri, accreditamenti, concessioni ed eventuali categorie residuali a rilevanza esterna.

In considerazione della cospicua quantità di dati da raccogliere e sistematizzare e alla luce dei doveri di garantire la "qualità delle informazioni" è opportuno procedere ad una pubblicazione progressiva e per fasi successive, secondo le indicazioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

#### 12.1. Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare

In base al comma 1 dell'art. 35 i dati da pubblicare per le tipologie di procedimento indicate sono i seguenti:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

- c) l'Ufficio responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

#### 12.2. Potere sostitutivo

Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione contenuto nella lettera m) del comma 1 dell'art. 35 relativo al soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo" si applicano le disposizioni organizzative vigenti che attribuiscono il predetto potere al direttore generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale (art. 40 co.1 lett. d) legge regionale 26 novembre 2001, n. 43) e alla Giunta regionale rispetto agli atti di competenza del direttore generale (art. 42).

Il controllo sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo è disciplinato dall'art. 8 dell'Allegato A alla delibera regionale n. 468 del 10 aprile 2017 su "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e, per quanto riguarda l'Assemblea legislativa, dall'art. 6 della delibera dell'Ufficio di presidenza n. 32 del 3 maggio 2017, integrata dalla delibera n. 87 del 15 novembre 2017, nonché della delibera di Giunta regionale n. 123 del 28.1.2019 "Approvazione piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva- anno 2019".

In ogni caso, ove l'interessato al procedimento, non concluso nei termini previsti, attivi il meccanismo volto a superare l'inerzia amministrativa, si applica il complesso delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 9-bis e ss., legge n. 241 del 1990. Pertanto, il soggetto cui è attribuito il potere

sostitutivo comunica tempestivamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, il nominativo del responsabile inadempiente, per valutare l'avvio nei suoi confronti del procedimento disciplinare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Infatti, va ricordato che ai sensi dell'art. 2, comma 9, legge n. 241 del 1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente.

In caso di inottemperanza al predetto obbligo di comunicazione, il soggetto cui è attribuito, di volta in volta, il potere sostitutivo, oltre alle proprie, assume le stesse responsabilità di cui è titolare il responsabile del provvedimento conclusivo del procedimento (comma 9-bis).

Va notato che il meccanismo attivabile dal privato per superare l'inerzia amministrativa gli consente, una volta scaduto il termine per la conclusione del procedimento, di rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo affinché adotti il provvedimento conclusivo in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, avvalendosi delle strutture tecniche competenti per quel procedimento (comma 9-ter).

Il soggetto cui, di volta in volta, è attribuito il potere di sostituzione deve, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunicare alla Giunta Regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione (comma 9-quater).

L'obbligo di comunicazione è adempiuto con la comunicazione agli organi regionali di governo dei risultati del monitoraggio dei tempi di conclusione svolto nell'anno precedente alla comunicazione, nella quale vanno evidenziati gli eventuali casi di applicazione dell'art. 2, comma 9-ter.

Si ricorda inoltre che corre l'obbligo di indicare sempre nei provvedimenti attivati su istanza di parte, e adottati con ritardo, il termine previsto dalle norme e quello effettivamente impiegato (comma 9-quinquies).

#### 12.3. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

Per consentire all'Amministrazione regionale di dare corretta applicazione ai commi 9 bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul potere sostitutivo in caso di ritardo amministrativo, ma anche di individuare puntualmente e superare le anomalie nella conclusione dei procedimenti, eventualmente emerse nel corso del monitoraggio dei termini svolto ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 190 del 2012, occorre riepilogare quanto segue:

- nei casi di sospensione del termine conclusivo di un procedimento di competenza regionale, il responsabile del procedimento deve comunicare formalmente all'interessato la sospensione e predeterminarne la durata;
- ciò vale anche nella fattispecie di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 32 del 1993. In tal caso è inoltre possibile, motivatamente e per il tempo strettamente necessario a consentire all'interessato di compiere gli adempimenti a suo carico, rimodulare il termine sospensivo

assegnato. Di conseguenza l'amministrazione non può essere considerata in ritardo e non è possibile attivare il poter sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990;

- se il termine sospensivo assegnato non viene rispettato, o se la sospensione non è stata predeterminata o comunicata formalmente, il responsabile del procedimento è comunque tenuto a concludere l'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo espresso, per evitare l'insorgere di un ritardo amministrativo.

Si tenga inoltre presente che il ritardo amministrativo, determinatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di fissare un termine sospensivo nell'esclusivo interesse del destinatario del provvedimento finale, deve essere comunque segnalato nell'ambito del monitoraggio sopra richiamato e dà luogo alle responsabilità previste dal comma 9 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dalle altre norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Data la motivazione per la quale possono determinarsi, questi casi di ritardo non danno tuttavia luogo all'applicazione dei commi 9 bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (potere sostitutivo) e delle norme sulla richiesta di indennizzo contenute nell'art. 28 del decreto legge n. 69 del 2013.

Si ricorda che l'inerzia del responsabile del procedimento può comportare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, della legge regionale n. 43 del 2001.

Al fine di evitare l'indefinito protrarsi del procedimento amministrativo in forza dell'applicazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge regionale n. 32 del 1993, i responsabili dei procedimenti hanno l'obbligo di fissare, per i procedimenti ancora in corso a tale data, un termine per gli adempimenti a carico dell'interessato.

#### 12.4. Indennizzo

L'art. 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito nella legge 8 agosto 2013, n. 98, disciplina la possibilità per gli interessati di richiedere all'amministrazione procedente l'indennizzo per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti amministrativi conclusivi dei procedimenti avviati su istanza di parte e finalizzati a dare avvio ad attività di impresa.

L'art. 28 del decreto legge n. 69 del 2013 impone altresì l'obbligo per l'amministrazione di fare menzione del diritto all'indennizzo, delle modalità e dei termini per conseguirlo, sia nelle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti sia nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33 del 2013. Pertanto, la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative alle tipologie procedimentali cui si riferiscono le attività amministrative svolte dalle strutture regionali ai sensi dell'art. 35 deve essere integrata con le indicazioni utili a garantire l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'indennizzo.

Nello specifico tale integrazione - in base alla direttiva 9 gennaio 2014 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione - deve avvenire laddove vengono indicati gli "strumenti di tutela", amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato.

In considerazione del fatto che gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale sono comuni a tutte le tipologie procedimentali, si ritiene possibile adempiere all'obbligo di pubblicazione anche mediante la predisposizione di una pagina comune che li preveda tutti, circostanziandone le modalità di attivazione.

Ai sensi dell'articolo 28 citato, in caso di inosservanza del termine legale per la conclusione del procedimento, <u>fatti salvi i casi di concorsi pubblici, di silenzio significativo e tutti i casi</u> in cui non sussiste in capo all'Amministrazione procedente l'obbligo di emanare un vero e proprio provvedimento (es.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività), l'interessato può fare formale richiesta di indennizzo all'amministrazione procedente. Quest'ultima, ricorrendone i presupposti, deve corrispondere al richiedente una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e complessivamente non superiore a 2.000 euro, con decorrenza dalla data di scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento.

Per ottenere l'indennizzo, l'interessato, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, deve <u>rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo</u> richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato e contestualmente la corresponsione dell'indennizzo da ritardo. L'indennizzo andrà liquidato, come precisato dalla direttiva 9 gennaio 2014 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo non venga adottato nel termine assegnato al titolare del potere sostitutivo: termine pari alla metà di quello stabilito per la conclusione del procedimento iniziale, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge n. 241 del 1990. Il soggetto titolare del potere sostitutivo dovrà verificare la sussistenza di un ritardo, escludendo ogni valutazione relativa alle ragioni per cui si è verificato e alla legittimità dell'azione amministrativa. Va sottolineato che, nel caso di procedimenti che coinvolgono più amministrazioni, ove il ritardo sia imputabile ad altra amministrazione, l'onere di corrispondere l'indennizzo spetta a quest'ultima e non a quella procedente. L'interessato ha tuttavia facoltà di rivolgere la richiesta di indennizzo all'amministrazione procedente, che inoltra tempestivamente la richiesta al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Nel caso in cui l'indennizzo non sia corrisposto nei termini e con le modalità stabilite, l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell'articolo 117 del Codice del processo amministrativo, oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 118 dello stesso Codice.

# 12.5. Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni

Particolare rilevanza assume inoltre l'obbligo previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35 per i procedimenti "ad istanza di parte". L'obbligo di pubblicazione in questo caso concerne le informazioni relative alla documentazione da allegare all'istanza, la modulistica e i fac-simile per le autocertificazioni.

In relazione a ciò, è importante ricordare che il comma 2 dell'art. 35 vieta di richiedere l'uso di moduli o formulari non preventivamente pubblicati e di respingere l'istanza adducendone il mancato utilizzo. Sempre per effetto del comma 2, l'Amministrazione regionale, ove non abbia pubblicato l'elenco completo della documentazione da allegare all'istanza, non può, neanche in questo caso, respingerla, ma è tenuta ad invitare l'interessato a fare le opportune integrazioni in un termine congruo.

Peraltro, le strutture regionali devono avviare i procedimenti anche in assenza dei suddetti moduli e formulari. Poiché l'obbligo di pubblicazione previsto dalla lettera d) viene adempiuto mediante collegamento internet alle pagine web dell'Amministrazione regionale, le strutture devono provvedere a verificare la completezza e correttezza di tali informazioni e documenti sulle pagine istituzionali di propria competenza, ovvero alla loro tempestiva predisposizione e pubblicazione.

#### 12.6. Ulteriori obblighi di comunicazione

Il comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede ulteriori obblighi di pubblicazione riferibili alle "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati". Ai sensi della lettera a), l'Amministrazione Regionale, in qualità di "amministrazione certificante", deve pubblicare, (in un'apposita sotto-sezione denominata "Attività e procedimenti") i recapiti e le caselle di pec (posta

elettronica certificata) dell'ufficio responsabile delle attività volte a "gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti".

La norma rinvia alle seguenti disposizioni del D.P.R. n. 445 del 2000: articolo 43, relativo agli "accertamenti d'ufficio", art. 71, relativo ai "controlli sulle autocertificazioni", e art. 72, relativo alle "responsabilità in materia di accertamenti d'ufficio e di esecuzione dei controlli". Ciò implica la necessità da parte dell'Amministrazione regionale di provvedere all'individuazione del dirigente responsabile nell'ottica di rendere effettiva la cd. "de-certificazione".

Va sottolineato inoltre che, per effetto del rinvio al citato art. 72 del D.P.R. n. 445, l'Amministrazione Regionale, in qualità di amministrazione certificante, deve comunque pubblicare le misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli da parte delle amministrazioni procedenti, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Si deve notare che, sempre ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, D.P.R. n. 445, la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

I suddetti ulteriori obblighi di informazione di cui al comma 3 dell'art. 35 non sono riferibili alle singole tipologie procedimentali da pubblicare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

# PARTE TERZA – Pubblicazioni concernenti l'organizzazione della Pubblica amministrazione

Attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 14, 15, 15-bis, 18, 22 e 30 del d.lgs. n. 33 del 2013 e della legge regionale n. 1 del 2012. Misure organizzative della Regione per gli adempimenti degli enti pubblici, delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalla Regione ex art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, hanno subito una sostanziale revisione ad opera del d.lgs. n. 97 del 2016. In particolare, gli articoli 14 (concernente i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), 15 (concernente i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), 15-bis (concernente incarichi conferiti nelle società controllate), 22 (dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato) e 30 (concernente i beni immobili e la gestione del patrimonio), richiedono una distinta e coordinata applicazione rispetto alle norme generali sulla trasparenza previste dal d.lgs. n.33 del 2013.

La legge regionale 30 marzo 2012 n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) ha istituito un portale dedicato alla pubblicazione di questi dati sui rispettivi siti dell'Assemblea legislativa e della Giunta Regionale concernenti anche dati di Enti, Aziende, Agenzie ed istituti dipendenti dalla Regione.

A seguito del mutato quadro normativo la Regione ha istituito sul portale della Regione la sezione "Amministrazione trasparente", distinta in sottosezioni, ove sono stati pubblicati i dati e le informazioni sull'attività e l'organizzazione degli organi di indirizzo politico e di amministrazione nonché gli atti e i dati ulteriori previsti dalla legge regionale n. 1 del 2012 concernenti, ad esempio, l'attività svolta dagli organi assembleari dell'Assemblea legislativa con dati concernenti l'iter dei lavori per i progetti di legge e per la definizione di mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Il contesto normativo statale è stato innovato ad opera del d.lgs. n. 97 del 2016, che ha previsto sostanziali modifiche a tutto il Capo II del d.lgs. n. 33 del 2013, dedicato agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito della Regione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Il comma 1 dell'art. 9 prevede che al fine di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione "può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6".

Tali criteri dovranno essere seguiti per l'eventuale pubblicazione di dati ed informazioni imposta dalla legislazione regionale, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 relativo all'assolvimento di obblighi di pubblicazione attraverso banche dati nazionali.

Circa l'obbligo di pubblicazione dei curricula professionali sarà cura delle strutture di Giunta e Assemblea legislativa competenti alla pubblicazione, richiedere la presentazione dei curricula in conformità al vigente modello europeo.

#### 13. Incarichi politici e amministrativi (dirigenziali e posizioni organizzative). Art. 14

Di seguito si sintetizzano gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi.

Sono state ampliate le tipologie di soggetti per i quali sorgono gli obblighi di pubblicazione riguardanti:

- a) i titolari di incarichi politici (comma 1);
- b) i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo (salvo che siano attribuiti a titolo gratuito), e i titolari di "incarichi dirigenziali" (commi da 1-bis a 1-quater);
  - c) i titolari di posizioni organizzative (comma 1-quinquies).

L'ANAC nelle Linee guida sull'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, adottate con determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017, ha precisato che le ultime modifiche legislative, pur avendo ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, hanno lasciato immutati gli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, già ricompresi nel previgente testo dell'art. 14.

L'Autorità ha quindi ritenuto che per essi sia ragionevole che la pubblicazione continui a essere effettuata secondo le scadenze già previste in precedenza, fornendo chiarimenti generali e trasversali sulle modalità di prima applicazione delle disposizioni e fissando, per i nuovi destinatari degli obblighi di trasparenza (in primo luogo i titolari di incarichi dirigenziali: v. par. 15.2), al 30 aprile 2017 il termine per la pubblicazione dei dati. Tale scadenza è stata successivamente superata dalla sospensione dell'efficacia, per tutti i dirigenti pubblici, della citata determinazione n. 241/2017 ad opera della stessa ANAC (delibera n. 382 del 12 aprile 2017), limitatamente alle indicazioni riguardanti le disposizioni dell'art. 14 coinvolte nella questione di legittimità costituzionale sollevata in sede di giudizio presso il TAR del Lazio e sfociata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, cui ha dato attuazione la nuova direttiva dell'Autorità n. 586 del 26 giugno 2019, più oltre illustrate.

Tra gli altri adempimenti, viene prevista la pubblicazione, da parte delle P.A. sui propri siti istituzionali, dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica da ciascun dirigente. Inoltre, viene previsto che negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti debbano essere riportati gli obiettivi di trasparenza sia in modo aggregato che analitico, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per i cittadini (con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale). Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, oltre ad essere tenuto in considerazione ai fini del conferimento di successivi incarichi, determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Gli obblighi di pubblicazione previsti al comma 1 dell'art. 14 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, mentre per gli altri titolari di posizioni organizzative si prevede la pubblicazione del solo curriculum vitae.

#### 13.1. Titolari di incarichi politici, anche non elettivi, art. 14, comma 1 d.lgs. n. 33 del 2013

L'art. 14, comma 1, prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per un'elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici, nonché dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 14	CONTENUTI DELL'OBBLIGO
	Ai sensi dell'art. 14, comma 1, si pubblica:
Incarichi politici, anche se non di carattere	a) atto di nomina o di proclamazione, con
elettivo di livello statale regionale e locale	l'indicazione della durata dell'incarico o
	del mandato elettivo;
	b) curriculum;
TERMINE	c) compensi di qualsiasi natura connessi
	all'assunzione della carica; importi di
Entro 3 mesi dall'elezione o dalla nomina o dal	viaggi di servizio e missioni pagati con
conferimento dell'incarico	fondi pubblici;
e	d) dati relativi all'assunzione di altre
per tre anni successivi dalla cessazione del	cariche, presso enti pubblici o privati, ed
mandato o dell'incarico	i relativi compensi a qualsiasi titolo
	corrisposti;
(salvo le informazioni sulla situazione	e) altri eventuali incarichi con oneri a carico
patrimoniale e ove consentita la dichiarazione	della finanza pubblica e l'indicazione dei
del coniuge e dei parenti entro il secondo	compensi spettanti;
grado, che vengono pubblicati fino alla	f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della
cessazione dell'incarico o del mandato)	legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le
	attestazioni e dichiarazioni di cui agli
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti	articoli 3 e 4 della medesima legge, come
sono accessibili mediante accesso civico.	modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013
	limitatamente al soggetto a cui è stato
L'aggiornamento è annuale per l'attestazione	conferito l'incarico, al coniuge non
concernente le variazioni della situazione	separato e ai parenti entro il 2° grado, ove
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e	gli stessi vi consentano.

copia della dichiarazione dei redditi.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 14	CONTENUTI DELL'OBBLIGO
	Viene comunque data evidenza al mancato consenso (n.b. è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato la pubblicazione dei dati personali non pertinenti o sensibili).  Non si applica ai dati previsti nella lettera f) relativi ai soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico la disciplina di cui all'art 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 relativa ai dati aperti e al riutilizzo.

L'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 dispone la pubblicazione di dati, documenti e informazioni concernenti i titolari di incarichi politici relativi a:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Si ricorda che le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge n. 441 del 1982 riguardano:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società; la titolarità di imprese;
- l'ultima dichiarazione dei redditi soggetti ad IRPEF;
- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (nel caso in cui il dichiarante non si sia avvalso di materiali o di mezzi propagandistici predisposti o messi a disposizioni dal partito o dalla formazione politica).

#### Modalità di attuazione e termini

L'Ente pubblica in formato tabellare per ciascun componente l'organo di indirizzo politico i dati, i documenti e le informazioni previste al comma 1 utilizzando formati di tipo aperto riportando, ove possibile, direttamente il documento.

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento preposto alla vigilanza dei dati personali deve operare un'attenta selezione delle informazioni personali concernenti il

percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti ivi contenute. A tal fine l'Amministrazione potrà predisporre modelli omogenei.

Laddove non si proceda alla compilazione dei modelli predisposti dall'amministrazione è utile verificare che i dati previsti nel modello europeo siano solo quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite oppure che la diffusione di dati ulteriori sia preventivamente autorizzata dall'interessato. In tale quadro si fa presente che, non sono pertinenti le informazioni e i dati eccedenti, quali ad esempio il codice fiscale degli interessati ovvero i recapiti telefonici salvo che l'interessato non abbia espresso formale consenso.

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi degli articoli 5, comma 1, lett. d) e 15, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 nonchè dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013.

I documenti contenenti atti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 (diversamente da quanto previsto, in generale, dall'art. 8 comma 3), entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare, e l'amministrazione a pubblicare, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione e copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.

Come specificato nella delibera ANAC n. 241 del 2017, il soggetto cessato trasmette all'amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se quest'ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2020 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2019, da presentarsi nel 2020, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2020 da presentarsi nel 2021). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno, (es. febbraio 2020), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2019, da presentarsi nel 2020.

Il comma 2 dell'articolo 14 è stato novellato e prevede che decorsi i termini previsti per la pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 1-bis, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico. Infine, si ricorda che è a carico del responsabile della pubblicazione anche rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione (3 anni dalla cessazione dell'incarico).

### 13.2. Adempimenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2012 in materia di trasparenza

La legge regionale n. 1 del 2012 è stata modificata da diverse leggi regionali (legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17, legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26, legge regionale 18 luglio 2014, n. 15, legge regionale 30 aprile 2015, n. 2) e va comunque interpretata alla luce delle più recenti innovazioni introdotte al d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016.

Per ciò che qui interessa, la diffusione dei dati e delle informazioni sull'attività degli organi di indirizzo politico è prevista all'art. 4, comma 1, della legge regionale n .1 del 2012 che così recita:

"Sono pubblicati nel sito dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni

di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.".

Riguardo ai rapporti con il d.lgs. n. 33 del 2013, va notato che nella sezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo", è già disponibile il quadro delle presenze alle sedute istituzionali degli organi politici (ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni assembleari e della Giunta regionale), mentre a breve per completezza di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2012 e per consentire una maggiore raggiungibilità delle informazioni sull'attività istituzionale verrà inserito anche un link diretto alla Banca dati degli Oggetti assembleari e a Demetra, dove sono consultabili gli oggetti a partire dalla VII legislatura.

Inoltre, per l'attività dei singoli consiglieri si prevede di inserire un ulteriore link a Demetra o alla Banca dati degli Oggetti assembleari dalla pagina riepilogativa riportante tutte le schede dei consiglieri.

Convocazioni, resoconti integrali, processi verbali di Assemblea e di Commissione saranno raggiungibili nella sezione "Amministrazione trasparente" utilizzando sempre Demetra.

Attualmente per la X legislatura sono disponibili in altre sezioni del sito dell'Assemblea legislativa:

- tutte le votazioni elettroniche e quelle per alzata di mano se riferite ad atti amministrativi, che sono consultabili nelle schede degli Oggetti assembleari;
- gli emendamenti ai progetti di legge o agli altri atti, che sono pubblicati in allegato al resoconto integrale della seduta assembleare oppure al processo verbale della seduta di Commissione in cui sono esaminati;
- le registrazioni audio delle sedute delle Commissioni e i video delle sedute assembleari, che sono reperibili al link <a href="http://www.assemblea.emr.it/attivita/video-sedute-e-multimedia">http://www.assemblea.emr.it/attivita/video-sedute-e-multimedia</a>;
- gli "Atti approvati ultima seduta", che vengono aggiornati nella pagina web del Servizio Affari legislativi e coordinamento delle Commissioni assembleari, con una maggiore tempestività rispetto al caricamento degli atti nelle specifiche collezioni di Demetra.

Il perfezionamento della piattaforma dedicata all'anagrafe dei Consiglieri, comprensivo della indicizzazione degli interventi, in fase di analisi, consentirà di fornire informazioni più organiche sull'attività di ogni singolo Consigliere.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016, che hanno portato alla piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, sezione Trasparenza, come già indicato nella delibera ANAC n. 831 del 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nonché alla previsione in via generale di un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, devono essere coordinate con:

- l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2012, laddove continua a prevedere a specifica tutela dell'autonomia di un organo costituzionalmente previsto come il Consiglio regionale/Assemblea legislativa una specifica forma di approvazione per il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: infatti l'articolo 2, comma 2, disponendo che la sua adozione sia attribuita alla "Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza";
- l'art. 52 "Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione" della legge regionale n. 43 del 2001, che prevede, ai fini dell'applicazione della legge n. 190 del 2012 che "la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza".

La permanenza di queste disposizioni è stata interpretata nel senso di conservare in capo alla Giunta e all'Assemblea legislativa una propria autonomia nell'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, mantenendo l'elaborazione congiunta della sezione trasparenza da parte Responsabili per la prevenzione della corruzione, nel perseguimento dell'obiettivo di assicurare la trasparenza dell'intero ente regionale attraverso l'adozione di misure e strategie comuni.

L'Ente procede in questo contesto, con il nuovo PTPC 2020-2022 ad implementare con misure e strumenti organizzativi e gestionali le necessarie modifiche tecniche volte a garantire un coordinamento degli obblighi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 con quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 2012.

Nel 2018 è stata attivata la pubblicazione automatica dei dati relativi alle presenze alle sedute istituzionali di Aula, Commissioni, Ufficio di Presidenza, previsti dalla l.r. 1/2012.

A tal fine i flussi informativi dei dati e dell'attività concernenti il Presidente della Regione, i consiglieri dell'Assemblea legislativa e gli assessori della Giunta Regionale sono organizzati secondo schede individuali in cui sono raccolti i dati con una pluralità di informazioni. A titolo meramente esemplificativo, si richiamano i dati concernenti la titolarità dell'incarico ricoperto, le dichiarazioni relative alla titolarità di altri incarichi, le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi, l'autorizzazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi ovvero, nel caso di mancato consenso, l'atto di diniego da prodursi all'amministrazione da parte del titolare dell'incarico politico.

La cadenza dell'obbligo è soggetta a tempistiche e modalità differenti a seconda la tipologia del dato da pubblicare. Sono pubblicati con cadenza annuale, ad esempio, i dati concernenti la dichiarazione dei redditi mentre sono pubblicati tempestivamente per garantire la consultazione al più ampio numero di utenti i dati di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n.1 del 2012 relativi all'attività degli organi politici i cui dati devono essere raccolti alla fonte con il massimo possibile di dettaglio.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati, si applicano le nuove norme del comma 2 dell'art. 14 relative alla conservazione dei dati e alle relative modalità di accesso.

Per quanto riguarda i dati, documenti e informazioni relativi ai nominati da parte dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.r. 1/2012 si veda la Parte Prima del presente documento.

#### 13.3. Responsabile del Procedimento

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si rinvia a quanto già evidenziato nella Parte Prima del presente documento in ordine al Responsabile del Procedimento.

Il soggetto su cui ricade la responsabilità nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e diffusione è individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2020-2022.

La tabella relativa ai dettagli di processo per le pubblicazioni relative all'art. 14 e alla legge regionale n. 1 del 2012 definisce nel dettaglio minimo le responsabilità nelle fasi intermedie e finali per ogni tipologia di pubblicazione.

#### 13.4. Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione concernenti dati e informazioni relativi ai titolari degli incarichi previsti all'articolo 14, l'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare per mancata o incompleta comunicazione di dati e informazioni concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Nella disamina degli obblighi di pubblicazione potrebbero verificarsi dei casi di sovrapposizione delle previsioni di violazioni previste dalla legge regionale n. 1 del 2012 e quelle del d.lgs. n. 33 del 2013. In tali evenienze si ritiene che debba trovare applicazione quest'ultima normativa, in quanto la materia della trasparenza è – in generale – di competenza dello Stato, mentre le Regioni esercitano un potere normativo di carattere integrativo riguardo alle previsioni di violazioni di interesse regionale.

Il nuovo comma 3 dell'art. 47 stabilisce che le sanzioni sopra riportate sono irrogate dall'ANAC, che disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689 del 1981, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. A questo proposito si richiama il procedimento sanzionatorio, disciplinato dal regolamento dell'ANAC del 16 novembre 2016 recante "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97".

Il comma 4 dell'articolo 45 prevede inoltre che l'ANAC controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti all'art. 14, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Per quanto riguarda la trasparenza di dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 si osserva che - fatta salva la disciplina relativa agli obblighi di informazione sullo stato patrimoniale previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 – la pubblicazione di tali dati è comunque ammessa se adottata come misura atta a ridurre i costi della politica delle Regioni secondo le previsioni di cui all'art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174. Anche il comma 3 del nuovo art. 7-bis ammette la pubblicazione di dati, informazioni e documenti che l'Amministrazione non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi di legge, posti i limiti previsti all'art. 5-bis (quali ad esempio privacy e ragioni di pubblica sicurezza).

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 è applicabile nei confronti dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo.

Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

La nuova disciplina dell'art. 47, di cui al comma 1-bis, invece, introduce la sanzione - prima non prevista - anche a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati. Sono a quest'ultimo applicabili le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza previsti agli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Altre forme di responsabilità sono quelle di natura disciplinare e dirigenziale per violazioni degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) previste in via generale dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 con eventuale causa per danno all'immagine dell'amministrazione e valutazione

dell'inadempimento anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

Tali disposizioni si applicheranno pertanto, ove ne sussistano i presupposti, anche ai funzionari o dirigenti regionali responsabili della pubblicazione.

# 13.5. Individuazione degli specifici ambiti di applicazione della disciplina statale e della normativa regionale sugli obblighi di trasparenza che richiedono un coordinamento da parte dell'Ente

L'art. 4 della legge regionale n.1 del 2012 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2012		
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 4	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	
Attività dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali.  TERMINE  La pubblicità dei lavori è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea attraverso la pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno, dei verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato secondo le specifiche modalità previste nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.	Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.1 del 2012 si pubblicano:  — gli atti assembleari con relativi iter, riguardanti i progetti di legge e relativi emendamenti, le risoluzioni, le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni;  — il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e dei voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.	
Le pubblicazioni per seduta sono rese disponibili sulla banca dati Demetra.		
Le pubblicazioni dei dati di attività (presenze, numero dei Progetti di legge presentati, etc.) saranno rese disponibili per ogni consigliere nella scheda individuale prevista per le		

pubblicazioni di cui all'art. 14.

14. Titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e titolari di incarichi dirigenziali, art.14, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater

I commi da 1-bis ad 1-quater dell'art. 14 sono stati introdotti nel d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016 e prevedono una serie di obblighi di pubblicazione concernenti:

- a) i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo;
- b) i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti (ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione).

L'ANAC con determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016" ha disciplinato le modalità di prima attuazione di tale disposizione, la cui efficacia è stata sospesa per tutti i dirigenti pubblici ad opera della stessa Autorità (delibera n. 382 del 12 aprile 2017 "Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN."), limitatamente alle indicazioni riguardanti le disposizioni dell'art. 14 coinvolte nella questione di legittimità costituzionale sollevata in sede di giudizio presso il TAR del Lazio.

Successivamente sono intervenute la Sentenza dell'Alta Corte n. 20/2019 e la Delibera Anac n. 586/2019 che, in attuazione di tale pronuncia, ha stabilito la revoca della sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017, apportando integrazioni e modifiche al primo provvedimento e superando il Comunicato del Presidente dell'Anac del 7 marzo 2018 riguardante la pubblicazione dei dati di cui al comma 1-ter del medesimo articolo.

Di seguito si illustrano, per motivi di organicità e coerenza di trattazione le modalità applicative in Regione di tutte le previsioni della norma.

Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera e) dell'art. 14 si applicano per i titolari di incarichi dirigenziali delle strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa. Per i casi di cessazione dall'incarico si seguiranno le modalità di pubblicazione specificamente previste.

Tali obblighi invece non si applicano ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, attribuiti a titolo gratuito.

Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati relativi la situazione patrimoniale e reddituale di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14 del d. lgs n.33 del 2013 la Regione ha individuato con un atto di organizzazione (Deliberazione di Giunta n. 1826 del 28/10/2019 e Delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa n. 85 del 21/11/2019) i dirigenti amministrativi di vertice delle strutture della Giunta regionale , dell'Assemblea legislativa e degli enti e agenzie regionali per i quali procedere alla pubblicazione dei relativi dati come previsto dalla delibera ANAC n. 586 del 2019. In tale provvedimento l'Autorità ha espresso la necessità che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 (e quindi anche quelle non statali) identifichino le posizioni dirigenziali alle quali

applicare le misure di trasparenza rafforzata di cui alla predetta norma, per la salvaguardia, in attesa di un nuovo intervento normativo in materia, del nucleo minimo di tutela della trasparenza individuato dalla Corte Costituzionale, declinando il parametro di riferimento da essa indicato (art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 165 del 2001 riguardante i dirigenti a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale, con attribuzione di compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa di elevatissimo rilievo).

Tali atti organizzativi, ai quali si rinvia per le complessive indicazioni in essi contenute, hanno individuato, quali posizioni dirigenziali equivalenti a quelle indicate nella citata norma nazionale: per la Giunta, i titolari degli incarichi dirigenziali già indicati nella propria deliberazione n. 1786 del 29 ottobre 2018 quali incarichi amministrativi di vertice ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. i), del D.lgs. n. 39 del 2013 (Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; Direttore generale nell'organico della Giunta regionale; Direttore degli istituti e agenzie regionali di cui all'art.1, comma 3-bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001 e precisamente i Direttori dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Agrea, dell'Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici - IntercentER, dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, dell'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali); per l'Assemblea Legislativa, il titolare dell'incarico di Direttore generale della stessa.

Nella direttiva n. 586/2019, l'Autorità ha altresì evidenziato la necessità di pubblicare i dati di cui all'art. 14, del D.lgs. n. 33 del 2013 anche per il periodo pregresso, qualora l'ostensione fosse stata sospesa dalle amministrazioni in via cautelativa sulla base dei citati provvedimenti, precisando che avrebbe svolto la propria attività di vigilanza sugli obblighi di trasparenza in questione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della medesima delibera.

Recentemente l'Anac ha informato (Comunicato del Presidente del 4/12/2019) che con deliberazione n. 1126 del 4/12/2019 "Rinvio al 1° marzo 2020 avvio attività vigilanza ANAC su applicazione art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti":

- è stato rinviato l'avvio dell'attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti al 1° marzo 2020 (con l'art. 1 comma 7 del d.l. 30.12.2019 n. 162 é stata sospesa sino al 31.12.2020 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 46 e 47), dando tempo sino a tale data alle Regioni, nella fase transitoria e in attesa di un intervento legislativo chiarificatore, di identificare in appositi atti legislativi, ovvero normativi o amministrativi generali, ciascuna in base alle proprie scelte autonome, gli strumenti utili all'attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. f) e comma 1-bis, del D.lgs. n. 33/2013, tenuto conto delle peculiarità del proprio assetto organizzativo e alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale e della delibera Anac n. 586/2019;
- ha sospeso, l'efficacia della direttiva n. 586/2019 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione della predetta norma ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, fino alla definizione nel merito del giudizio che ha dato luogo all'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 7579 del 21 novembre 2019 e fermo restando quanto previsto nella direttiva stessa per i dirigenti del SSN.

Per l'evoluzione della complessiva vicenda riguardante la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) e comma 1-bis del D.lgs. n. 33/2013, i passaggi istituzionali avvenuti e le conseguenti valutazioni, si rinvia a quanto indicato nella successiva sezione "Ambito di applicazione".

Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 14, lettere da a) ad e), si applicano, ai sensi del comma 1-quinquies, primo periodo, ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del d.l. n. 78 del 2015 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Su questi aspetti, si segnalano le modifiche apportate dalla legge regionale n. 13 del 2016 e dalla legge regionale n. 21 del 2018 all'art. 34 e della legge regionale n. 43 del 2001 e quanto specificamente previsto al paragrafo successivo.

Per i dirigenti in servizio presso un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, (es. in posizione di comando o distacco), i dati previsti dall'art. 14 sono pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio.

L'art. 14, dai commi 1-bis a 1-quinquies (primo periodo), del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici, allegata alla presente deliberazione, nonché dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTE	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE	
Art.14, commi 1-bis - 1-quinquies (primo	CONTE
periodo)	

# CONTENUTO DELL'OBBLIGO

Il comma 1-bis dell'art. 14 richiama i dati da pubblicare previsti al comma 1, e quindi si

Soggetti:

- i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo;

- i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
- titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe o funzioni dirigenziali (con riferimento al comma 1 dell'art. 14).

a) atto di nomina o di proclamazione, con

- l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) curriculum;
- c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013 limitatamente al soggetto a cui è stato conferito l'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi

#### TERMINE

Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salvo le informazioni sulla situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicati fino alla cessazione

#### PRINCIPALI DATI DI SINTESI

# AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art.14, commi 1-bis - 1-quinquies (primo periodo)

dell'incarico o del mandato (v. al riguardo le specifiche indicazioni contenute nel presente paragrafo, anche in merito alla prima applicazione delle disposizioni).

Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.

L'aggiornamento annuale dell'attestazione concernente la situazione patrimoniale complessiva segue le modalità indicate nel presente paragrafo.

## CONTENUTO DELL'OBBLIGO

consentano. Viene comunque data evidenza al mancato consenso. (n.b. è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato la pubblicazione dei dati personali non pertinenti o sensibili).

Non si applica ai dati previsti nella lettera f), relativi ai soggetti individuati come destinatari della disposizione, la disciplina di cui all'art 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 su dati aperti e riutilizzo.

Si pubblicano gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica ai sensi dell'art 14, comma 1-ter.

Il comma 1-quater prevede che sia gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali sia i relativi contratti debbano contenere l'indicazione degli obiettivi di trasparenza a carico dei dirigenti.

# Ambito di applicazione

L'art. 14 comma 1-bis dispone la pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati e i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, così come elencati al comma 1:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso (obbligo riferito ai soli incarichi dirigenziali apicali individuati con DGR n. 1826 del 28.10.2019 e con delibera dell'UP dell'A.L. n. 85 del 21.11.2019, in attuazione della delibera Anac n. 586/2019).

In relazione alle informazioni indicate alle citate lett. d), e) di cui al comma 1 dell'art. 14 si precisa che la raccolta dei dati presso i dirigenti avviene, di norma, unitamente all'acquisizione dai medesimi dell'informazione sull'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica previsti al comma 1-ter del medesimo articolo. I dati sono pubblicati sul sito istituzionale distinti per ciascun dirigente.

Per quanto riguarda i dati di cui all'art 14, comma l, 1ett. d), e), si precisa che le relative pubblicazioni sono da considerare integrate con gli obblighi di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 concernenti la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici.

Il comma 1-quinquies prevede la pubblicazione degli stessi dati sopra riportati anche per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 37, comma 5, l.r. n. 43 del 2001 e relativi atti amministrativi attuativi.

Ciascun titolare di incarico dirigenziale di vertice delle strutture della Regione, come individuato nelle delibere della Giunta regionale (n.1826 del 2019) e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa (n. 85 del 2019) - come precedentemente previsto solo per i titolari di incarichi politici - è tenuto a presentare, oltre a quanto previsto per tutti i dirigenti dall'art. 14, comma 1, lett. da a) a e), alcune attestazioni circa la propria situazione reddituale e patrimoniale, provvedendo preventivamente all'oscuramento, nella dichiarazione dei redditi, dei dati eccedenti e non pertinenti o appartenenti a particolari categorie (esempio: stato civile, codice fiscale, indicazione familiari a carico, spese mediche e di assistenza per determinate patologie, erogazioni liberali in danaro a favore di movimenti, partiti politici, onlus, istituzioni religiose iniziative umanitarie, religiose e laiche, contributi associativi per società mutuo soccorso, destinazione otto per mille e cinque per mille).

Adempimenti (e dichiarazioni) sono previsti inoltre, con riferimento ai predetti incarichi dirigenziali di vertice, in merito alla situazione reddituale, patrimoniale e societaria del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta <figli dei figli>, i fratelli e le sorelle), se consenzienti (in caso di diniego ne va comunque reso pubblico il mancato consenso). La determinazione Anac n. 241/2017 ha confermato che l'onere di presentazione all'Amministrazione fa capo ai titolari stessi, così come la dichiarazione dell'eventuale mancato consenso, affinché l'Amministrazione ne dia evidenza sul proprio sito istituzionale; in tale ultimo caso occorre che i suddetti titolari indichino il legame di parentela, senza l'identificazione personale del coniuge e dei parenti che hanno negato il consenso. L'ANAC ha inoltre chiarito che la dichiarazione dei redditi del titolare dell'incarico e, se consenzienti, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili. Ne deriva che l'Amministrazione regionale procede alla pubblicazione della documentazione richiesta dalla legge così come ad essa pervenuta.

Per quanto riguarda, infine, lo specifico obbligo relativo alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi, l'Autorità ha introdotto una misura di flessibilità applicativa, per cui l'obbligo può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione stessa.

Relativamente alla pubblicazione delle dichiarazioni e attestazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) (per le quali è resa disponibile apposita modulistica), la determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017, nel fissare il termine per l'adempimento al 30 aprile 2017, aveva precisato il dovere di pubblicare la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016, ovvero quella dell'anno 2016 relativa ai redditi 2015. Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese con riferimento a tali anni dai titolari degli incarichi dirigenziali di vertice individuati con gli atti regionali sopra richiamati, attuativi della delibera Anac n. 586/2019, costituiscono quindi la prima documentazione completa da pubblicare per coloro che ricoprivano sin da allora la posizione dirigenziale apicale di cui trattasi e pertanto le dichiarazioni patrimoniali relative alle annualità successive saranno rese dai medesimi nella forma di aggiornamento/variazione dei dati già comunicati, fermo restando che, per coloro che hanno invece assunto la titolarità dell'incarico di vertice in anni successivi, la prima documentazione completa da trasmettere all'Amministrazione per la pubblicazione è quella riferita al momento dell'insediamento.

Per quanto riguarda i dati e le informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale dei dirigenti, i soggetti obbligati forniscono annualmente all'Amministrazione copia del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi (oscurato nelle parti sopra indicate) e una dichiarazione riguardante la situazione patrimoniale/le variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione dichiarata nell'anno precedente (art. 3, 1. 441/1982).

Sul punto si è avuta, nel corso del 2019, l'evoluzione di seguito sintetizzata:

- in sede di coordinamento dei RPCT presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato attivato un tavolo tecnico per adottare indirizzi condivisi sull'adempimento di cui all'art 14, comma 1-bis del d. lgs n.33 del 2013;
- alla fine del 2019 si sono tenuti presso l'ANAC tre consultazioni tra l'Autorità e i rappresentanti della Conferenza delle regioni in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati dei dirigenti regionali di cui all'art. 14 co. 1 bis del d.lgs. 33/2013 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e della delibera Anac n. 586/2019;
- é stata adottata un'ordinanza dal Tar Lazio (n. 7579 del 21 novembre 2019) la cui efficacia non è erga omnes ma è limitata ai ricorrenti (l'autorità giudiziaria ha sospeso in via cautelativa solo il provvedimento dell'azienda sanitaria locale in cui si impone la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti sanitari di struttura complessa);
- con Comunicato del Presidente del 4/12/2019 l'Anac ha quindi informato che, con deliberazione n. 1126 del 4/12/2019:
  - è stato rinviato l'avvio dell'attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti da queste dipendenti al 1° marzo 2020 (successivamente, con l'art. 1 comma 7 del d.l. 30.12.2019 n. 162 é stata sospesa sino al 31.12.2020 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 46 e 47), dando tempo sino a tale data alle Regioni, nella fase transitoria e in attesa di un intervento

legislativo chiarificatore, di identificare in appositi atti legislativi, ovvero normativi o amministrativi generali, ciascuna in base alle proprie scelte autonome, gli strumenti utili all'attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. f) e comma 1-bis, del D.lgs. n. 33/2013, tenuto conto delle peculiarità del proprio assetto organizzativo e alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale e della delibera Anac n. 586/2019;

- è stata sospesa l'efficacia della direttiva n. 586/2019 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione della predetta norma ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa, fino alla definizione nel merito del giudizio che ha dato luogo all'ordinanza cautelare sopra indicata e fermo restando quanto previsto nella direttiva stessa per i dirigenti del SSN;
- con l'art. 1 comma 7 del d.l. 30.12.2019 n. 162 é stata sospesa sino al 31.12.2020 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 ed é stata prevista l'adozione di un apposito Regolamento per individuazione dei dati da pubblicare, nel rispetto dei criteri individuati dallo stesso articolo 1 comma 7, lettere da a) a c).

Si ritiene pertanto opportuno, alla luce dell'evoluzione in corso, attendere a pubblicare i dati reddituali e patrimoniali raccolti (anche per il periodo progresso) sino alla definizione di indirizzi condivisi in sede di Conferenza delle Regioni.

In caso di cessazione dall'incarico (sono da considerarsi cessati tutti i dirigenti che, a vario titolo, sono cessati dal rapporto di lavoro, ad esempio per collocamento in quiescenza, ovvero i soggetti anche esterni all'amministrazione, cui la stessa abbia conferito un incarico a termine, alla cessazione dell'incarico stesso), i destinatari dell'art. 14, comma 1, lett. f), individuati con gli atti regionali sopra richiamati, attuativi della delibera Anac n. 586/2019, sono tenuti a depositare, ai fini della pubblicazione:

- entro tre mesi successivi alla cessazione, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. È predisposta a tal fine apposita modulistica di variazione, la prima parte della quale è destinata alla pubblicazione sul sito dell'amministrazione, da cui sono rimosse, ai sensi dell'art. 14, comma 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese dall'interessato nel corso dell'incarico;
- entro un mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, copia della dichiarazione stessa . Si tratta:
  - della dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno di cessazione, se quest'ultima interviene nel primo semestre dell'anno (es. nel caso di cessazione a febbraio 2020 è depositata la dichiarazione relativa ai redditi 2019, da presentarsi nel 2020),
  - delle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno di cessazione e nell'anno successivo alla cessazione stessa, se quest'ultima avviene nel secondo semestre dell'anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2020 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2019, da presentarsi nel 2020, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2020 da presentarsi nel 2021).

Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, che seguono il particolare regime di cui sopra, i dati di cui all'art. 14, comma 1 sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione.

Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi abbiano acconsentito, rimangono pubblicate solo fino alla cessazione dell'incarico.

Per i dirigenti, a questi adempimenti si aggiungono quelli previsti ai commi 1-ter e 1-quater, derivanti dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016.

Ciascun dirigente comunica gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica all'Amministrazione, per la relativa pubblicazione, in ottemperanza alla delibera Anac n. 586/2019.

Devono essere riportate negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti le indicazioni sugli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. Il mancato raggiungimento di detti obiettivi determina la responsabilità dirigenziale e condiziona il conferimento di successivi incarichi.

Relativamente alla citata previsione sulla comunicazione, da parte di ciascun dirigente, dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, l'Autorità ha precisato che negli emolumenti in questione vanno attualmente ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza).

Il dato (riferito all'anno precedente) è acquisito presso i dirigenti interessati (dipendenti regionali o dipendenti di altre amministrazioni in servizio presso la Regione), tramite apposita modulistica messa a disposizione. Il dato viene ricavato dal singolo interessato secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione.

I soggetti obbligati, in servizio presso la Regione, devono comunicare all'Amministrazione l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica entro il 30 novembre di ogni anno (d.P.C.M. 23.3.2012).

Pertanto, entro il 30 novembre 2020 verrà richiesto agli interessati di comunicare il dato relativo al 2019 e allo stesso modo per le annualità successive.

L'obbligo di cui all'art. 14, comma 1-ter è specificamente sanzionato all'art. 47, comma 1-bis, fatto salvo quanto più volte precisato in merito alla pubblicazione.

#### 15. Responsabile del Procedimento

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si rinvia a quanto già evidenziato nella Parte Prima del presente documento, in ordine al Responsabile del Procedimento. Il soggetto su cui ricade la responsabilità nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e diffusione è individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata alla presente deliberazione.

#### 16. Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti dati e informazioni relativi ai dirigenti, l'articolo 47 del d.lgs. n. 33, al comma 1 bis, prevederebbe una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei dirigenti che non effettuino la comunicazione prevista all'articolo 14, comma 1-ter, vale a dire gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. La stessa sanzione è prevista per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui allo stesso articolo 14. Il comma 1-bis estende la stessa sanzione euro al responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti all'articolo 4-bis, comma 2, cioè i dati sui pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito territoriale di riferimento e ai beneficiari. Questa fattispecie riguarda la pubblicazione relativa ai pagamenti e non agli incarichi.

Con l'art. 1 comma 7 del d.l. 30.12.2019 n. 162 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 é stata sospesa sino al 31.12.2020.

#### 17. Casi particolari: gli uffici di diretta collaborazione.

La determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 ha effettuato uno specifico approfondimento interpretativo per gli uffici di diretta collaborazione.

Secondo l'Autorità occorre in primo luogo distinguere tra incarichi dirigenziali conferiti all'interno degli uffici e incarichi di capo/responsabile dell'ufficio.

Mentre ai primi si applica il regime di trasparenza introdotto per tutta la dirigenza amministrativa dall'art. 14, comma 1-bis, per i secondi occorre considerare che si tratta di incarichi diversi da quelli dirigenziali, in ossequio alla chiara distinzione che il d.lgs. n. 165/2001 opera tra uffici di diretta collaborazione (che hanno esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione) e dirigenza amministrativa (cui spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo). Inoltre, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, nominati sulla base di un forte rapporto fiduciario, sono soggetti allo spoils system alla scadenza della carica dell'organo di indirizzo, a differenza dei dirigenti amministrativi.

Secondo l'Autorità, di questa distinzione non può non tenersi conto nell'interpretare l'art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui applica il regime di trasparenza di cui al comma 1 agli "incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione", dovendosi ricondurre le locuzioni utilizzate all'intenzione del legislatore di includere nel regime di trasparenza dei dirigenti amministrativi anche quelli nominati come dirigenti esterni (in applicazione dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001), senza che possa derivarne l'applicabilità delle nuove disposizioni anche a incarichi di natura non dirigenziale.

La distinzione introdotta dalla citata determinazione ANAC, che esclude con riferimento ai responsabili/capi degli Uffici di diretta collaborazione il regime più ampio di trasparenza che comprende anche la pubblicità di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 14, è confermata dalla stessa Autorità nella delibera n. 586/2019, precisando tuttavia che per i dirigenti all'interno degli Uffici di diretta collaborazione potrebbe essere necessario distinguere, in base all'organigramma, tra dirigenti "apicali", cioè posti al vertice di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali (generali e non), e dirigenti di seconda fascia o equiparati e che per i primi è da ritenersi obbligatoria anche la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f).

Sulla base della deliberazione ANAC n. 586 del 2019, sono stati quindi individuati per la Regione gli incarichi dirigenziali destinatari degli obblighi di trasparenza dell'art. 14, lett. f) ricomprendendovi l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, in quanto responsabile non solo di un ufficio di diretta collaborazione con l'organo politico, ma anche organismo apicale di riferimento di dirigenti responsabili di strutture amministrative ordinarie.

Si ricorda che nella Regione Emilia-Romagna, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 e fatta salva l'individuazione - per i motivi già esposti - delle posizioni dirigenziali apicali, la dirigenza è integralmente ricompresa in un'unica categoria riguardante i titolari di incarichi dirigenziali "a qualsiasi titolo conferiti" (rif. tabella All. 1 delle linee guida ANAC sopra citate denominata "Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali"), non ravvisandosi soggetti qualificabili come "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione e di governo", secondo quanto definito dal comma 1-bis del medesimo articolo.

L'efficacia giuridica degli incarichi dirigenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013, alla pubblicazione della dichiarazione sostitutiva sulla assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1786 del 2018 recante "Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 62 del 2013 nell'ordinamento regionale" e dalla delibera dell'Ufficio di presidenza n. 13 del 2019 "Linee di indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e per l'applicazione del D.lgs. 39/2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, degli artt. 6, 7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/1990 - Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa".

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione relativi ai dirigenti, a cura delle strutture competenti in materia di personale vengono pubblicati i dati sopra riportati, con la precisazione che gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico saranno pubblicati come parte integrante del curriculum e aggiornati ogni bimestre.

Tra i dati da pubblicare per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato è prevista la "ragione dell'incarico", che viene identificata nelle competenze assegnate alla struttura/posizione dirigenziale su cui avviene l'incarico, pubblicate nell'apposita sezione del sito, mentre per il curriculum si fa riferimento a quello pubblicato nella pagina relativa ai curricula di tutti i dirigenti.

Si precisa che la pubblicazione viene effettuata in distinte sezioni del sito, a cura delle strutture centrali per quanto riguarda i dirigenti e a cura del soggetto che conferisce l'incarico per quanto riguarda i consulenti e i collaboratori.

Per quanto concerne i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche, la pubblicazione prevista dall'art. 14 è collegata a quella di cui all'art. 18 (Obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici).

Infatti, essa avviene a seguito dell'acquisizione del dato presso ciascun dirigente tramite compilazione di apposita modulistica (di norma raccolta unitamente a quella relativa all'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica) è da considerare integrata dalla pubblicazione attuativa degli obblighi di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013, trattandosi di attività che possono rientrare negli incarichi da esso previsti.

Si precisa che:

- gli incarichi e le cariche la cui pubblicazione è richiesta dall'art. 14 sono riferiti solo al personale con incarico dirigenziale o ai titolari di posizioni organizzative cui sono delegate alcune competenze proprie della funzione dirigenziale;
- gli obblighi previsti dall'art. 18 comprendono invece l'insieme degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti dell'Ente tra cui anche quelli previsti dall'art. 14 a sola esclusione delle nomine conferite o degli incarichi svolti in rappresentanza dell'Ente o in ragione dell'ufficio ricoperto.

#### 18. Titolari di posizioni organizzative, art. 14, comma 1-quinquies

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha introdotto all'art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 2013 il comma 1-quinquies, che prevede obblighi di pubblicazione anche per i titolari di posizioni organizzative. Per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe di funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 37, comma 5, l.r. n. 43 del 2001 e relativi atti amministrativi attuativi, e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali è prevista la pubblicazione della stessa tipologia di dati indicata al comma 1 dell'articolo 14, lett. da a) a e), nei termini stabiliti nella medesima norma e decorrenti dalla data di efficacia delle deleghe, non rivenendosi attualmente i presupposti individuati dalla delibera ANAC n. 586 del 2019 per l'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, comma 1, lett. f).

Per gli altri titolari di posizioni organizzative è prevista la pubblicazione del curriculum vitae.

L'Amministrazione con la delibera di Giunta n. 1907 del 12 novembre 2018 ha adottato criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative nelle strutture ordinarie della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa.

E' stata avviata l'attuazione degli obblighi di pubblicazione essendo intervenuta la formale adozione delle deleghe di funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

#### Regime sanzionatorio

L'articolo 47, pur non prevedendo espressamente sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti dati e informazioni relativi alle posizioni organizzative previste al comma 1-quinquies dell'art. 14, è stato ritenuto dall'ANAC applicabile <u>anche ai titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali</u> (vedi determinazione n. 241 del 08/03/2017, secondo la quale tali soggetti sono potenziali destinatari delle sanzioni).

#### 19. Incarichi di collaborazione o consulenza. Art. 15.

L'impianto dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013 è stato modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, che ha previsto l'eliminazione dalla norma di tutti i riferimenti agli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, la cui disciplina viene assorbita nell'ambito dell'art. 14, come sopra esplicitato.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha inoltre inserito nel testo del d.lgs. n. 33 del 2013, due nuovi articoli:

- l'art. 15-bis riguardante gli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate;
- l'art. 15-ter concernente gli obblighi di pubblicazione relativi agli amministratori e agli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi (articolo non direttamente applicabile alla Regione e quindi non approfondito in questo documento).

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha innovato, all'art. 15, le disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione. L'art. 15 cit. prevede l'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", degli estremi degli atti di conferimento di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, del curriculum vitae, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, effettuata esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it., dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In caso di omessa pubblicazione, il contratto è nullo ed inefficace e l'eventuale pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrano le condizioni. La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico; invece la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica è semestrale. La pubblicità delle attività di prestazione di servizi consulenziali, svolte da persona giuridica, non è invece regolata dall'articolo 15, bensì dall'articolo 37 del d.lgs. 33 del 2013.

L'art. 15 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza, allegata alla presente deliberazione e dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 15	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Incarichi di collaborazione o di consulenza	Ai sensi dell'art. 15 comma 1 si pubblica:  a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;  b) curriculum vitae;  c) i dati relativi allo svolgimento degli incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
TERMINE	d) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica indicazione delle
Entro 3 mesi dall'affidamento dell'incarico e per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 15	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
	Ai sensi dell'art.15, comma 2, si pubblicano gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
	E' prevista comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. La pubblicazione dei dati e la comunicazione alla Presidenza sono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
	N.B. Si ricorda che la disciplina della prevenzione della corruzione dispone anche la pubblicazione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Pubblicazione di quanto previsto al comma 2: condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

#### Ambito di applicazione

L'articolo si riferisce agli obblighi pubblicazione relativi agli incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di collaborazione e consulenza, a soggetti esterni alla Regione, a qualsiasi titolo per il quale è previsto un compenso.

Nella categoria "incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso" (art. 15, comma 2) ricadono:

- 1) i rapporti di lavoro autonomo disciplinati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna (rif. DGR. n. 421 del 5 aprile 2017);
- 2) altri tipi di incarichi, anche esclusi dagli obblighi di procedura comparativa, e in particolare quelli richiamati all'art. 12, comma 1, della citata direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 si osserva che la Regione pubblica i dati relativi ai titolari di collaborazione e consulenza secondo le specifiche tecniche previste nel PTPC 2020-2022.

In conformità all'orientamento espresso dalla CIVIT in data 17 settembre 2013, e alle indicazioni contenute nell'apposita FAQ sulla trasparenza del sito istituzionale dell'ANAC, sono assimilati agli incarichi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013, ai soli fini delle pubblicazioni, gli incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie. In tal caso la

Regione pubblica – ponendo a base di riferimento l'attuale agire amministrativo-contabile impiegato nella fattispecie in commento - i relativi dati, informazioni e documenti sul sito istituzionale nella sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Diversamente, qualora l'amministrazione affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico ad un fornitore esterno nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio), con conseguente applicabilità, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 12 (delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), i relativi dati, informazioni e documenti sono da pubblicare nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza così come sopra definiti, previsti nella disposizione suindicata, i dati da pubblicare sono:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae del soggetto incaricato;
- c) i dati relativi all'eventuale svolgimento, da parte del soggetto incaricato, di altri incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento da parte dello stesso di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza, ove pertinente, delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

È inoltre prevista la pubblicazione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Tra i dati previsti per la pubblicazione il comma 2 menziona "la ragione dell'incarico", che nel caso degli incarichi di consulenza e collaborazione si identifica con la scheda descrittiva dell'incarico stesso.

Il comma 2 dell'art. 15 prevede inoltre che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Quanto sopra indicato richiede una precisazione, in ragione del fatto che la comunicazione prevista dall'art. 53 sopra richiamata è, per espressa previsione di legge, semestrale. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013 l'invio è fatto a seguito dell'adozione del provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico - e dell'inserimento nel Sistema Sap Contabilità da parte del Servizio responsabile del procedimento - dal Servizio Sviluppo delle Risorse umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio della Giunta regionale, o dal Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; si considera, pertanto, che tale adempimento sia sufficiente rispetto alla condizione di efficacia prevista dall'articolo 15.

In merito all'indicazione "dell'ammontare erogato" si precisa che il dato sarà aggiornato in automatico dal Sistema SAP R/3 al momento della registrazione della liquidazione sull'impegno che si riferisce all'atto in oggetto; il sistema contabile controlla che questo aggiornamento sia stato eseguito

e in caso contrario non permetterà l'emissione del mandato; infatti in mancanza dell'informazione sull'ammontare erogato, che si può ottenere solo in fase di liquidazione, non si può procedere al pagamento. L'automatismo consente di soddisfare la condizione prevista per legge sulla pubblicazione dell'importo voce "contenuto" dell'importo erogato tempestivamente con procedura automatica al momento della liquidazione.

Si ricorda, inoltre, che nel sito istituzionale dell'ANAC, nelle apposite FAQ in materia di trasparenza, viene chiarito che tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c), con riferimento ai consulenti e ai collaboratori, rientrano sia gli incarichi a titolo oneroso sia quelli a titolo gratuito.

Infine, si evidenzia che è a carico del responsabile della pubblicazione anche rimuovere i dati, i documenti o le informazioni decorso il periodo dell'obbligo di pubblicazione (3 anni dalla cessazione dell'incarico).

#### 19.1. Regime sanzionatorio

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 15, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta (comma 3, art. 15).

Dove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010, è previsto anche il risarcimento del danno del destinatario.

#### 20. Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. Art.18.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 18	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Ai sensi dell'art. 18 si pubblicano in elenco gli incarichi conferiti e quelli autorizzati dall'amministrazione.
TERMINE Pubblicazione tempestiva	Per ciascuna tipologia di incarico viene pubblicato:
	a) il compenso;
	b) la durata.
	N.B. La pubblicazione è realizzata in via ordinaria, ai sensi di legge, tramite collegamento ipertestuale con la banca dati PerlaPA e comporta la pubblicazione degli ulteriori dati in essa contenuti, resi ostensibili dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013 prevede che:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico."

Nella sottosezione livello 2 "incarichi conferiti e autorizzati (dirigenti e non dirigenti)" sono pubblicati i dati e le informazioni degli incarichi conferiti e autorizzati che le singole Direzioni Generali, le Direzioni di Agenzie e Istituto della Giunta Regionale e l'Assemblea Legislativa trasmettono al Servizio Amministrazione e Gestione, per la relativa registrazione nella banca dati dell'Anagrafe prestazioni (PerlaPA).

Secondo l'art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, le amministrazioni possono adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati e delle informazioni all'amministrazione titolare della banca dati (nel caso specifico al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite PerlaPA) e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alla banca dati stessa, ferma restando la possibilità di continuare a pubblicare i dati sul proprio sito, purché identici a quelli in essa registrati.

A seguito dell'esternalizzazione di PerlaPA, operata nel corso del 2017 dal citato Dipartimento, si sono fatti coincidere l'adempimento consistente nella comunicazione a fini anagrafe prestazioni dei dati degli incarichi e l'obbligo di pubblicazione degli stessi, attuando quanto previsto dai novellati commi 12 e 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 che - come visto sopra - richiama l'art. 9-bis del medesimo decreto.

La Regione, pertanto, adempie alla pubblicazione prevista dal cit. art. 18 tramite questa nuova modalità e resta solo secondario, quale strumento alternativo in caso di difficoltà operative, il ricorso alla pubblicazione tramite tabelle prodotte in autonomia (comunque possibile ai sensi del predetto art. 9-bis), contenenti l'elenco degli incarichi, con i relativi dati, ed aggiornate con cadenza quadrimestrale al 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre di ogni anno. In tal caso, entro un mese da tali date verranno pubblicate le tabelle relative agli incarichi conferiti e autorizzati nel quadrimestre precedente.

#### 20.1. Incarichi conferiti dall'amministrazione

Per quanto riguarda l'eventuale pubblicazione degli incarichi conferiti dalla Regione ai propri dipendenti è necessario fare una precisazione, in conseguenza dell'unificazione degli adempimenti consistenti nella comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati degli incarichi e nell'obbligo di pubblicazione degli stessi (v. sia il combinato disposto degli artt. 9-bis e 18 del d.lgs. n. 33 del 2013, sia la modifica introdotta, con d.lgs. n. 75 del 2017, al comma 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per gli incarichi conferiti dopo il 1° gennaio 2018)

Il legislatore, infatti, in un'ottica di armonizzazione regolativa, ha previsto che, per le finalità di verifica esplicitate nel cit. comma 14 (inerenti l'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge n. 662 del 1996), le amministrazioni pubbliche debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013, i dati di cui all'18 del medesimo decreto "relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo", eliminando il precedente riferimento che la disposizione faceva alla comunicazione dei "compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio".

Essendo unica la comunicazione che soddisfa le finalità dell'anagrafe delle prestazioni e della pubblicazione degli incarichi, unici dovranno anche essere i criteri da seguire per individuare gli incarichi da registrare in banca dati, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

Al riguardo, con particolare riferimento alla tipologia istituzionale o extra-istituzionale delle attività, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha recentemente chiarito (FAQ dedicate) in occasione dell'adeguamento tecnico del sistema PerlaPA alle novità recate - a decorrere dal 1° gennaio 2018 – dai commi 12 e 14 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che gli incarichi soggetti a comunicazione sono solo quelli extra-istituzionali.

In particolare, tale orientamento è stato espresso dal predetto Dipartimento:

- con riguardo agli incarichi conferiti a propri dipendenti a titolo gratuito, in relazione ai quali ha affermato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 12 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, devono intendersi soggetti a comunicazione gli incarichi a titolo gratuito extrafunzionali (cioè esulanti dai compiti e doveri di ufficio);
- con riguardo alla partecipazione di dipendenti a commissioni aggiudicatrici, precisando che al fine di discernere la natura istituzionale o extra-istituzionale si deve osservare che gli incarichi istituzionali sono quelli rientranti nei compiti e doveri di ufficio che il dipendente è tenuto ad adempiere in base all'inquadramento contrattuale e alle funzioni a lui attribuite, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa vigente, competendo a ciascuna Amministrazione valutare caso per caso l'inerenza dell'incarico a tali compiti;
- con riguardo agli incarichi remunerati con gli incentivi previsti dal Codice dei contratti (compresi i collaudi), richiamando, per gli incarichi affidati a dipendenti interni all'ufficio o interni all'amministrazione o a dipendenti di altri enti (nel caso specifico si trattava di Ministeri), l'art. 53, comma 6 del d.lgs n. 165 del 2001, il quale dispone che "Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti (commi da 7 a 13), sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso". Pertanto, secondo lo stesso Dipartimento, se gli incarichi in questione fossero relativi a compiti e doveri d'ufficio, non rientrerebbero nelle previsioni di cui ai commi da 7 a 13 del cit. art. 53, mentre in caso contrario troverebbero applicazione i commi 12 e 14 del medesimo articolo.

Si rileva tuttavia, per quanto riguarda i collaudi, una disomogeneità non risolta tra il criterio sopra espresso e l'orientamento dell'ANAC (FAQ trasparenza) secondo cui le stazioni appaltanti che conferiscono tale tipologia di incarichi ai dipendenti pubblicano i relativi dati ai sensi del citato art. 18. Sulla base di tali criteri, si ritiene quindi di confermare la valutazione di principio operata nella precedente direttiva sugli indirizzi interpretativi, considerando soggette alla pubblicazione prevista per gli incarichi dei dipendenti le attività che non rientrano tra i compiti e doveri d'ufficio ed escludendo da essa gli incarichi di natura istituzionale, secondo una valutazione da effettuare caso per caso da parte del dirigente competente ai sensi delle disposizioni regionali in materia, con le precisazioni di cui al successivo paragrafo per i collaudi, in attesa di eventuali, futuri chiarimenti delle Autorità preposte.

I dati di eventuali cariche presso gli enti di cui all'art. 22 sono pubblicati nell'ambito delle relative tabelle, anche ai fini di quanto previsto dalla lett. d) del comma 1 dell'art.14.

Alla luce di queste distinzioni e puntualizzazioni è possibile soffermare l'analisi su alcune attività che l'amministrazione conferisce ai propri dipendenti come le funzioni tecniche per le quali sono riconosciuti appositi incentivi dalla normativa in materia di contratti pubblici (v. il previgente art. 93 del

d.lgs. n.163 del 2006, l'art.113 del d.lgs. n. 50 del 2016, e il R.R. n. 2 del 2016 e il R.R. n.6 del 2019) e l'incarico di difesa legale.

# 20.2. Attività per le quali sono previsti gli incentivi per funzioni tecniche (che sostituiscono i c.d. incentivi "Merloni")

Gli incarichi conferiti ai dipendenti dell'Ente per l'attività per la quale sono previsti gli incentivi dalla normativa in materia di contratti pubblici non sono da pubblicare nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici ai sensi dell'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013, fatto salvo quanto sotto precisato per i collaudi.

Le attività tecnico-amministrative anzidette sono attività "proprie" dei dipendenti tecnici e amministrativi delle strutture regionali che svolgono le funzioni di stazione appaltante dell'Ente. L'assegnazione di tali attività tecnico-amministrative ai dipendenti avviene con atto dirigenziale del Responsabile della struttura regionale deputata alla realizzazione dell'intervento in cui sono assegnati le attività e la percentuale di compenso previsto nell'apposito Fondo di cui al previgente art. 93 del d.lgs. n. 163 del 2006, all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ai regolamenti regionali n. 2 del 2016 e n. 6 del 2019.

Tali attività rientrano nei compiti e doveri d'ufficio dei dipendenti da svolgersi durante l'orario di lavoro che richiedono il possesso di specifiche professionalità come, ad esempio, il possesso di idoneo titolo di studio, l'abilitazione e l'esperienza lavorativa nel settore tecnico.

Inoltre, a seconda del ruolo che i dipendenti tecnici e amministrativi ricoprono nell'espletamento dell'appalto sono previsti dei compensi secondo le modalità definite nei regolamenti regionali n. 2/2016 e n. 6/2019 recanti le disposizioni per la ripartizione dell'incentivo di cui al Codice dei contratti pubblici.

Come noto, il conferimento dell'incarico ai sensi della citata normativa non comporta il conferimento di un incarico professionale con l'attribuzione di uno specifico compenso, ma è la mera assegnazione di un dovere e compito d'ufficio che non richiede accettazione e per la quale è previsto solo il diritto ad un compenso, in aggiunta alla normale retribuzione, determinato sulla base di un riparto del fondo previsto nel quadro economico dell'intervento.

Peraltro, si osserva che laddove queste attività siano affidate dall'amministrazione a professionisti esterni, secondo le procedure previste dal d.lgs n. 50/2016, trattandosi di affidamento di "servizi", gli adempimenti in materia di trasparenza per gli incarichi affidati a tali soggetti consistono, secondo la valutazione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dei sopra indicati orientamenti:

- nelle comunicazioni previste dall'articolo 53, comma 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 (in riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013), se la fattispecie integra un incarico di collaborazione/consulenza,
- nella pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013, se la fattispecie integra un appalto di servizi.

Infine, occorre dedicare, come anticipato, una separata trattazione agli **incarichi di collaudo** affidati ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. n. 50 del 2016. In virtù degli orientamenti evidenziati nel precedente paragrafo, la pubblicazione avverrà in base alla disponibilità dei dati, secondo le modalità indicate nella sezione "Ambito di applicazione e modalità di attuazione": per gli incarichi conferiti ai dipendenti, di norma a seguito della liquidazione del compenso (e nel caso in cui la pubblicazione sia effettuata tramite

tabelle prodotte in autonomia, nel quadrimestre successivo all'erogazione), considerando lo svolgimento dell'attività temporalmente riferito all'anno della sua conclusione, in assenza di dati diversi, ovvero, per gli incarichi che la Regione autorizza ad un proprio dipendente a favore di altre amministrazioni aggiudicatrici, a seguito dell'autorizzazione stessa. Si ritiene che quest'ultima tipologia vada considerata a sé stante poiché il comma 6 della citata norma - a differenza del passato - non prevede che il compenso spettante per l'attività di collaudo sia contenuto, come per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del medesimo decreto, ma venga determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008, secondo cui il 50% del compenso stesso è devoluto all'amministrazione di appartenenza del dipendente (delibera della Corte dei conti, sez. Autonomie, n. 12/2015).

Infatti, non essendo postulata dalla norma una necessaria connessione con gli incentivi previsti dal Codice dei contratti (che, come noto, costituiscono deroga *ex lege* al principio dell'onnicomprensività della retribuzione per le funzioni istituzionali svolte, confermandone al contempo tale natura) non risulta certa la riconducibilità di tali incarichi alla casistica individuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica nei sopra riportati orientamenti.

Ove, peraltro, i dati concernenti l'ammontare dei compensi e la durata degli incarichi non fossero preventivamente disponibili, si procederà alla pubblicazione secondo le modalità indicate per gli altri incarichi di collaudo dei dipendenti.

#### 20.3. Attività di difesa legale

Gli incarichi conferiti agli avvocati interni per la difesa legale dell'Ente non sono da pubblicare nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici ai sensi dell'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013.

Al riguardo si osserva che gli incarichi di difesa legale degli avvocati interni non rientrano nella nozione di incarichi retribuiti in quanto trattasi di incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio ancorché ad essi sia connesso un compenso. La Regione si avvale per la difesa legale e la rappresentanza dell'Ente di avvocati dipendenti, assegnati alla specifica struttura a ciò deputata ed iscritti all'Elenco speciale previsto dall'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (oggi confluito nell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

La difesa legale è un'attività "propria" degli avvocati interni, è svolta quale compito e dovere d'ufficio e, quindi, durante l'orario di servizio. Secondo le modalità definite dall'amministrazione, il Responsabile dell'avvocatura interna assegna, alla stessa stregua degli affari consultivi, gli affari contenziosi. Detta assegnazione è attualmente formalizzata nella delibera in cui la Giunta regionale decide in merito alla costituzione in giudizio nei singoli contenziosi promossi contro la Regione tramite l'avvocatura interna. Trattasi, dunque, non di un'attribuzione di un "incarico retribuito", né di un conferimento di un incarico professionale, ma di un'assegnazione di un dovere e compito d'ufficio di competenza esclusiva, all'interno dell'Ente, dei legali assegnati alla struttura a ciò deputata.

Si precisa che per compenso si deve intendere la retribuzione del lavoro del professionista ai sensi dell'art. 13 della l.n. 247/2012.

# 20.4. Autorizzazioni allo svolgimento di attività esterne

Per quanto riguarda invece l'elenco degli incarichi autorizzati ai propri dipendenti la Regione pubblica secondo le modalità indicate alla sezione "Ambito di applicazione e modalità di attuazione" del presente paragrafo, i dati relativi a dette autorizzazioni comunicate dalle Direzioni Generali e dalle Direzioni di Agenzie e Istituto della Giunta e dall'Assemblea legislativa al Responsabile del Servizio Amministrazione e Gestione.

Al fine di definire l'ambito applicativo dell'art.18 è bene precisare, in conformità alla valutazione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito dei sopra indicati orientamenti, che non sono oggetto di pubblicazione le seguenti attività:

- a) collaborazioni a giornali, riviste enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali:
  - c) partecipazione a convegni e seminari;
  - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  - e) incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Infatti, le attività di cui alle lettere da a) a f-bis) dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - in quanto non soggette ad autorizzazione - si devono ritenere escluse dall'applicazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013.

# 20.5. Altre attività professionali

Al fine di individuare i limiti allo svolgimento di dette attività si precisa che l'espletamento di prestazioni libero-professionali da parte del dipendente è consentita solo nel rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento, e comunque solo per personale non dirigente, nei limiti e in quanto compatibile con la natura del rapporto di lavoro, previa valutazione da parte dell'amministrazione - secondo le procedure previste - dell'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali e purché non ostino disposizioni di legge.

Rientrano invece nell'ambito di applicazione dell'art.18 gli incarichi occasionali di collaborazione e consulenza autorizzati ai dipendenti e ai dirigenti.

Dalle collaborazioni e consulenze anzidette autorizzate ai propri dipendenti si distinguono quelle che l'amministrazione pubblica ai sensi dell'art.15 commi 1 e 2 a seguito di attribuzione a soggetti esterni all'Amministrazione come, ad esempio, gli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti ai componenti del Collegio sindacale, ai componenti del collegio dei revisori, ai componenti di una Commissione e al professionista a cui si conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio.

# 21. Enti pubblici vigilati, di diritto privato in controllo, partecipazioni in società. Art. 22

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE Art. 22	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	
Collegamento con i siti i	stituzionali degli enti pubblici di cui all'art.22, comma1 lett. a)	
Enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione nonché quelli per i quali l'amministrazione ha il potere di nomina degli amministratori dell'ente  TERMINE Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti pubblici	Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche).  Per ciascuno degli enti pubblici in formato tabellare la Regione pubblica:  a) la ragione sociale; b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; c) la durata dell'impegno; d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.	

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate dalla Regione di cui all'art. 22, comma 1, lett. b)

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) si pubblica:

Elencazione delle società di cui la Regione detiene quote di partecipazione anche minoritaria indicandone anche l'entità, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore della stessa o le attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche), ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, e loro controllate.

Per ciascuna società in formato tabellare la Regione pubblica:

- a) la ragione sociale;
- b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;
- c) la durata dell'impegno;
- d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
- f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.

Società partecipate

TERMINE

Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare delle società partecipate dall'amministrazione

Società partecipate

TERMINE
Pubblicazione tempestiva
(come da indicazioni ANAC
alle quali la Regione si
attiene)

Ai sensi dell'art.22 comma 1 lett. d-bis) si pubblicano, altresì: i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazioni di società a controllo pubblico in mercati non regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 19, c. 7 del d.lgs. n.175 del 2016 si pubblicano, inoltre, gli atti di cui ai c. 5 e 6:

- i provvedimenti con cui l'amministrazione pubblica socia fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;
- i provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati della Regione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c)

Enti di diritto privato in

Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche).

# controllo della Regione

Per ciascuno degli enti privati in controllo dell'Amministrazione in formato tabellare la Regione pubblica:

#### **TERMINE**

Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti di diritto privato in controllo pubblico

- a) la ragione sociale;
- b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;
- c) la durata dell'impegno;
- d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
- f) il risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati previsti al comma 1, lettere a), b), c), d) e d-bis): divieto di erogare somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione.

Il divieto non si applica per i pagamenti che l'amministrazione è tenuta a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, di cui alle lettere da a) a c).

Gli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 7 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 sorgono con l'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. Per tali atti è prevista la pubblicazione tempestiva.

Mancata o incompleta pubblicazione di tali provvedimenti: divieto di erogare somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione - ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali svolte in suo favore -, e sanzioni previste all'art. 46 e 47, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013.

L'art. 22 del d.lgs. n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella tabella di cui sopra (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2020-2022).

La lettera d) del comma 1 dell'art. 22, prevede la pubblicazione di una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società

partecipate e gli enti di diritto privato controllati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del citato articolo.

Il presente documento è utile per definire e qualificare in via interpretativa gli enti di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013 e per individuare quali attività di pubblico interesse, regolate dal diritto nazionale e dell'Unione Europea, siano svolte dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni nonché dagli enti pubblici economici.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, ed in particolare, agli enti pubblici, alle società partecipate e agli enti di diritto privato finanziati dalla Regione, si ricorda, come evidenziato nella Parte Prima del presente documento, che l'art. 2-bis ha abrogato l'art. 11 del medesimo decreto.

Le disposizioni previste all'art. 22 devono trovare coordinamento con l'art. 7, comma 1, della L.R. n. 1 del 2012, secondo il quale "Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza."

Tale norma della L.R. n. 1 del 2012 deve essere letta, come sopra già precisato, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016, che hanno portato alla piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Per la corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013 in ordine alla pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per le nomine o designazioni effettuate dalla Regione in enti pubblici, società o in enti di diritto privato in controllo regionale, si rimanda alla deliberazione della Giunta regionale n. 1786 del 2018 recante "Linee guida per l'applicazione del D.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n. 62 del 2013 nell'ordinamento regionale".

# Ambito di applicazione

Per quanto riguarda gli enti pubblici vigilati, secondo l'interpretazione di ANAC, i tre requisiti richiesti dall'art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33 del 2013, ossia enti pubblici, comunque denominati, "istituiti", "vigilati" o "finanziati" dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro (ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni).

Le società a partecipazione pubblica oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33 del 2013, sono quelle società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l'entità della partecipazione medesima.

Sono da intendere enti di diritto privato in controllo pubblico oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013, quegli enti di diritto privato

sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche (incluse le fondazioni), nonché gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Inoltre, il requisito del potere di nomina da parte dell'amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi dell'ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato.

# 21.1.Enti pubblici non territoriali regionali

La prima categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dagli "enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati" dalla Regione.

A tal proposito occorre in primo luogo definire e qualificare in via interpretativa gli elementi che caratterizzano un "ente pubblico".

L'art. 4 della legge 20 marzo 1975 n.70 recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente" ha previsto una riserva di legge disponendo che "nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non con legge".

La riserva di legge non è tuttavia criterio esaustivo per qualificare la natura pubblica dell'Ente nel nostro sistema giuridico, sicché occorre utilizzare altri "indici rivelatori della natura pubblica" che guideranno l'operatore nell'identificazione degli enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo i criteri per qualificare come pubblico un ente non territoriale sono:

- a) la partecipazione pubblica alle spese di gestione;
- b) la partecipazione pubblica finalizzata alla nomina e alla revoca dei titolari degli organi direttivi e all'amministrazione dell'ente:
  - c) l'esistenza di ispezioni e di accertamenti sulla regolarità della gestione;
- d) il controllo da parte della Corte dei conti sull'attività degli enti che ricevono sovvenzioni pubbliche.

Pertanto, in assenza di una specifica norma di legge che attribuisca la qualifica di "ente pubblico" occorre verificare dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'Ente se sussistono uno o più dei suindicati indici che, sulla base delle finalità di pubblico interesse perseguite, consentono di individuare la natura pubblica ovvero privata dell'Ente medesimo.

Si rileva che ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33 del 2016, alla categoria degli enti pubblici sono assimilati anche gli enti pubblici economici, cioè quegli enti pubblici che non operano in regime di diritto amministrativo bensì in regime di diritto privato e hanno come oggetto esclusivo o principale della loro attività l'esercizio di un'impresa commerciale.

Si ricorda inoltre che la "vigilanza", secondo l'accezione più comunemente accolta, è una relazione intersoggettiva tra Enti che si caratterizza per poteri di ingerenza costituiti non solo dalla possibilità di esercitare un controllo di legittimità sugli atti del soggetto vigilato da parte dell'Amministrazione vigilante, ma anche nel compimento di attività di amministrazione attiva, quali (a titolo esemplificativo): l'approvazione dei bilanci o di altri atti particolarmente importanti;

la nomina di commissari straordinari; lo scioglimento degli organi; l'esercizio di poteri volti ad ottenere informazioni; la determinazione di indirizzi.

Risulta evidente che, avuto riferimento al panorama dell'agire amministrativo-contabile, questi soggetti, come esplicitato alla Parte seconda, possono essere destinatari di trasferimenti di somme finalizzate ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione e l'esercizio di funzioni pubbliche trasferite o delegate dalla Regione, possono essere assegnatari di risorse finanziarie (contributi) per la realizzazione di specifiche attività, interventi, progetti etc. a titolarità dello stesso Ente pubblico percettore del vantaggio economico attribuito; possono essere altresì assegnatari di risorse finanziarie (finanziamenti) in qualità di soggetti realizzatori di progetti, attività, interventi, ecc. a titolarità regionale.

# 21.2. Società partecipate dalla Regione

La seconda categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dalle società di cui la Regione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria.

Si ricorda, che l'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 sottopone le società partecipate, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile.

Per ciascuna di esse devono essere indicate l'entità della partecipazione, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate. Sono escluse dall'applicazione della norma le società quotate in mercato regolamentati.

#### 21.3. Enti di diritto privato in controllo della Regione

L'ultima categoria menzionata dall'art. 22 è quella degli enti di diritto privato in controllo pubblico, definiti al comma 1, lettera c) come:

"gli enti privati sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

Secondo l'interpretazione dell'ANAC, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie <u>non</u> siano riconducibili alla categoria "enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione", di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione. Per individuare con maggiore nettezza tale categoria, occorre coordinare la disciplina prevista all'art. 22 con le linee guida emanate da ANAC in materia (determinazione n. 1134 del 2017 ed eventuali successivi aggiornamenti).

A questo proposito, la Regione adotta l'orientamento secondo il quale la semplice adesione della Regione ad un ente privato, che comporta l'attribuzione di una quota partecipativa annuale, non è elemento di per sé sufficiente a qualificare il beneficiario come "ente di diritto privato" ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera c).

Analizzando la disciplina dell'articolo 22, si osserva che il perimetro soggettivo degli adempimenti relativi all'art. 22, comma 1, lettera c), comprende:

- a) Enti di diritto privato in controllo pubblico, individuati dall'art. 2 bis, comma 1 del citato decreto al ricorrere cumulativo dei tre requisiti indicati;
- b) Enti di diritto privato costituiti dalla Regione nei quali la stessa ha poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di indirizzo. Deve quindi trattarsi di un ente di diritto privato costituito dalla Regione con legge regionale ai sensi dell'art. 64, comma 3 dello Statuto regionale e il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di indirizzo deve essere diretto e non di mera designazione o indiretto. Sono, comunque, ricompresi negli organi di indirizzo anche le assemblee dei soci.
- c) Enti di diritto privato vigilati dalla Regione Emilia-Romagna nei quali la stessa ha poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi di indirizzo. Per enti vigilati si intendono gli enti che svolgono attività di pubblico interesse affidate dalla Regione come definite nel par. 2.4 della delibera ANAC 1134 (sostanzialmente: attività di esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività di servizio pubblico).

In assenza dei parametri indicati alle lettere a) b) e c), si può sostenere che la semplice adesione ad un ente privato, che comporta l'attribuzione di una mera quota partecipativa annuale della Regione Emilia-Romagna, non può essere considerata significativa ai fini dell'inquadramento previsto dall'art. 22.

In questo ultimo caso, l'atto con il quale si dispone il pagamento della quota associativa rientra nella fattispecie degli atti di attribuzione di vantaggi economici ad enti privati e va pubblicato ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.

A tale riguardo, si osserva che potrebbe accadere che la pubblicazione dell'atto con il quale si dispone il pagamento della quota associativa ai sensi dell'art. 26 si vada a sovrapporre alla pubblicazione della medesima informazione ai sensi dell'art. 22. È il caso in cui esiste una situazione in fieri dell'ente che muta fino a poterlo qualificare come ente privato in controllo.

Le disposizioni di cui all'articolo 22 non trovano poi applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'UE, e loro controllate.

# 21.4. Obblighi di pubblicazione

L'art. 22, in primo luogo, impone di pubblicare e aggiornare con cadenza annuale un elenco per ciascuna delle tre categorie sopra individuate. Per ogni ente pubblico o privato in controllo pubblico e per ciascuna società devono essere indicati (comma 2):

"i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".

Per quanto riguarda l'indicazione "dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale", si ritiene che sia da intendersi l'ammontare finanziario complessivo

risultante dalla sommatoria degli importi che figurano come pagamenti effettuati sia sul conto competenza che sul conto residui nell'annualità considerata.

L'art. 22 impone inoltre di pubblicare e aggiornare sempre con cadenza annuale una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti individuati nelle tre categorie.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha previsto l'introduzione, al comma 1 dell'art. 22, della lettera d-bis), secondo la quale devono essere pubblicati anche i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazioni di società a controllo pubblico in mercati non regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal d.lgs. n. 175 del 2016 (attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124 del 2015).

In particolare, per provvedimenti di "gestione delle partecipazioni pubbliche" si possono intendere, come precisato dall'art. 9 del d.lgs. n. 175 del 2016 che utilizza la stessa terminologia dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013, i seguenti atti: atti del soggetto titolare delle partecipazioni attraverso i quali vengono disciplinate le modalità di esercizio del diritto del socio per le partecipazioni stesse (comma 2); atti di nomina o revoca diretta di uno o più componenti di organi interni della società, qualora lo statuto della società partecipata lo preveda (comma 7); atti aventi per oggetto la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali (comma 5).

Le previsioni della lettera d-bis) vanno integrate con i seguenti ulteriori obblighi di pubblicazione indicati all'art. 19, comma 7, del d.lgs. n.175 del 2016:

- i provvedimenti con cui l'amministrazione pubblica socia fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;
- i provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

#### 21.5. Modalità di attuazione

La pubblicazione degli elenchi e delle rappresentazioni grafiche, come appena specificato, avviene con cadenza annuale. Nella sotto-sezione 1° livello denominata "Enti controllati" della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione devono essere pubblicati le informazioni e i dati sopraindicati distinti nelle tre sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente "Enti pubblici vigilati", "Società partecipate" e "Enti di diritto privato controllati" unitamente ad una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati.

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 è previsto inoltre che: "nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1".

L'aggiornamento della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale deve essere effettuato, tramite apposito applicativo del Sistema Informativo Partecipate (SIP), sulla base della ricognizione annuale degli enti di diritto pubblico e di diritto privato oggetto di obblighi di pubblicazione (art. 22 d.lgs. n. 33/2013), contenuta in apposita sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione della Giunta della Regione Emilia – Romagna.

#### 21.6. Divieti e sanzioni

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti indicati dal primo comma dell'art. 22, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione in loro favore, tranne per i casi (secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 97 del 2016) di pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati al comma 1, lettere da a) a c) dello stesso articolo 22.

Per i casi di mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, qualora adottati, il comma 7 del medesimo articolo prevede l'applicazione delle sanzioni disposte dall'art. 22, comma 4, vale a dire il divieto di erogazione di somme da parte dell'amministrazione interessata a favore degli enti (ad esclusione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 97 del 2016, dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali svolte in loro favore da parte di enti o società di cui all'art. 22), nonché l'applicazione dell'art. 46 e 47, comma 2, del d.lgs. 33 del 2013.

La mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2, comporta l'irrogazione da parte dell'Anac della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 47, comma 2, del medesimo decreto.

Le violazioni di cui all'art. 47 comma 2 - primo periodo, attengono alla mancata pubblicazione dei dati da parte dei soggetti individuati nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2020-2022 come responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, concernenti:

- a. la ragione sociale;
- b. la misura dell'eventuale partecipazione;
- c. la durata dell'impegno;
- d. l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- e. il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico a ciascuno di essi spettante;
- f. i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- g. gli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Le violazioni di cui all'art. 47 comma 2 - secondo periodo, attengono alla <u>mancata comunicazione</u> dei dati, da parte degli amministratori societari, ai soci pubblici, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Al fine di mettere l'Amministrazione nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati dall'art. 22, l'art. 47 co. 2 pone infatti in capo agli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al soggetto individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTCP 2020-2022.

Sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione, sia a carico degli amministratori societari che non effettuano la comunicazione dovuta, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata dal nuovo testo delle disposizioni di cui sopra, novellate dall'art. 1 comma 163 della legge di bilancio 2019 (legge 27.12.2019 n. 160).

Per consentire alle strutture regionali coinvolte a vario titolo nel processo amministrativocontabile la massima garanzia, anche in termini di responsabilità in rapporto alle prescrizioni dettate
dalla disposizione in commento, nei provvedimenti amministrativi proposti al fine della liquidazione
della spesa (compresi i provvedimenti che dispongono la reiscrizione della spesa) – intesa come
momento che precede la fase di erogazione delle risorse pubbliche – sarà necessario che il dirigente
della struttura competente ad adottare l'atto amministrativo dia conto dell'avvenuta pubblicazione
dei dati e delle informazioni indicate dall'art. 22, comma 2 e dell'avvenuto adempimento degli
obblighi derivanti dall'art. 22, comma 1, lett. d-bis) e della pubblicazione degli atti richiamati dall'
art. 19, comma 7 del d.lgs. 175 del 2016 (qualora adottati).

Tale attività si sostanzia nella verifica nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Enti controllati" dell'inserimento dei dati e delle informazioni richieste e costituisce condizione per legittimare e rendere possibile la procedura di erogazione della spesa con discarico in termini di responsabilità del soggetto pagatore.

Anche nel caso di erogazione di contributi ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 2013 in favore degli enti e delle società di cui all'art. 22 sarà necessario, nel relativo provvedimento che dispone la liquidazione della spesa, verificare e dare conto del rispetto degli obblighi di cui al medesimo art. 22 (se si rientra nelle relative fattispecie).

# 21.7. Responsabile del Procedimento

I Responsabili della trasmissione e della pubblicazione delle informazioni, relativi all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale sono individuati nella citata Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2020-2022.

# 22. Beni immobili e gestione del patrimonio. Art. 30

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, l'art. 30 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella presente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE Art. 30	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare: pubblicazione delle informazioni identificative dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti dalla Regione, suddivisi per Provincia.	
TERMINE  Pubblicazione tempestiva (Aggiornamento semestrale)	Canoni di locazione o affitto: pubblicazione di ogni_variazione dei beni immobili di proprietà della Regione assegnati in concessione o locazione a terzi, e degli edifici e dei terreni per i quali la Regione paga un canone di affitto.	

# Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'articolo 30 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicità concernenti i beni immobili pubblici e privati posseduti dalla Regione in qualità di titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale ovvero di un diritto personale.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha esteso la previsione anche agli immobili detenuti dalle P.A. In questo caso la Regione non è titolare di un diritto reale o personale sugli immobili, ma ha un mero potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall'intenzione di esercitare una attività corrispondente ad un diritto reale. Si ha detenzione quando manca l'animus di esercitare la proprietà o altro diritto sulla cosa stessa.

L'obbligo riguarda sia i beni pubblici (demanio e patrimonio indisponibile) sia i beni assoggettati al regime di diritto privato (patrimonio disponibile). Sono previsti inoltre obblighi di pubblicazione di informazioni concernenti i canoni di locazione o affitto versati o percepiti.

In conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d.lgs. n.33 del 2013, la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente deve essere organizzata nella sezione "Amministrazione trasparente" in una sotto-sezione di 1° livello "Beni immobili e gestione del Patrimonio" distinta a sua volta in due sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente "Patrimonio immobiliare" (il cui contenuto rinvia alla prima parte dell'articolo 30) e "Canoni di locazione o affitto" (il cui contenuto rinvia alla seconda parte dell'art 30). Anche in tal caso si prevede che l'Ente provvede all'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di seguito elencate.

La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa pubblicano tempestivamente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 2 livello denominata "Patrimonio immobiliare", le informazioni identificative dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti, suddivisi per Provincia, e nella sottosezione 2 livello denominata "Canoni di locazione o affitto", le informazioni relative ad ogni variazione dei beni immobili di proprietà assegnati in concessione o locazione a terzi e quelle relative agli edifici e ai terreni per i quali pagano un canone di affitto. Gli aggiornamenti di queste pubblicazioni hanno cadenza semestrale.

Si ricorda che la Giunta regionale pubblica l'elenco degli immobili di proprietà e la loro destinazione d'uso nel Rendiconto Generale della Regione Emilia-Romagna ed in particolare all'Allegato 3 Conto del Patrimonio (pubblicato sul BURERT)

# 23. Art. 32. Servizi erogati.

PRINCIPAL	I DATI DI SINTESI
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Art. 32, commi 1 e 2 Servizi erogati  TERMINE Pubblicazione tempestiva (aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi per consentire la rilevazione dei relativi costi con riferimento all'anno precedente a quello della contabilizzazione)	Si pubblicano: - la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici; - i costi contabilizzati, e il relativo andamento nel tempo, dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi
Art. 1, c. 2, art. 4, c. 2 e c. 6 del d.lgs. n. 198/2009 Class action TERMINE Pubblicazione tempestiva	Si pubblica: - notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti dell'amministrazione al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio; - sentenza di definizione del giudizio; misure adottate in ottemperanza alla sentenza
Art. 7, comma 3 del d.lgs. 82/2005, modificato dall'art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 179/2016  Servizi in rete	Si pubblicano i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi dall'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete
TERMINE Pubblicazione tempestiva (aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi in rete in occasione dell'aggiornamento dell'elenco dei servizi per la contabilizzazione dei costi) riferimento all'anno precedente a quello della contabilizzazione)	

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 33 del 2013. Inoltre, tali soggetti, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.

La pubblicazione di tali dati è intesa come tempestiva. Tuttavia, è necessario aggiornare annualmente le sottosezioni relative alla carta dei servizi, ai servizi in rete e ai costi contabilizzati,

per attualizzare i dati sui servizi erogati nell'anno precedente a quello della pubblicazione, al fine di migliorare e valorizzare le informazioni a disposizione degli utenti.

Secondo la mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza, allegato C) del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, si tratta di pubblicazioni da effettuare a cura delle strutture dell'Assemblea legislativa, della Giunta, delle Agenzie regionali e di IBACN competenti all'erogazione di servizi. Sulla base dell'aggiornamento annuale dell'elenco dei servizi (da effettuarsi entro il mese di giugno di ogni anno), il Servizio pianificazione finanziaria e controlli avvierà l'attività di contabilizzazione dei costi, da svolgere entro il mese di dicembre.

Al fine di uniformare le pubblicazioni, dal 2018 il RPCT della Giunta ha stabilito che le Agenzie regionali e l'IBACN assolvano quest'obbligo comunicando i dati relativi ai propri servizi e ai relativi costi alla struttura tecnica competente ad aggiornare la sezione "Amministrazione trasparente" della Regione, e predisponendo nella propria corrispondente sezione di "Amministrazione trasparente" un apposito "link" che rimanda ai contenuti della sottosezione della Regione.

Per l'individuazione dei servizi oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 32 del D.lgs. n. 33 del 2013, per i quali procedere alla contabilizzazione dei relativi costi, il RPCT, con nota del 30 giugno 2017 ai referenti per la trasparenza (allegato 1 alla nota di aggiornamento 2018 PG/2018/0416985 del 07/06/2018), ha fornito alcune indicazioni metodologiche, così da poter circoscrivere in modo puntuale i servizi per i quali calcolare i costi.

Per consentire alle strutture coinvolte una più agevole e precisa attività di individuazione dei servizi per i quali procedere alla contabilizzazione dei relativi costi, occorre innanzitutto individuare la definizione di "servizio".

Dalla lettura coordinata degli artt. 32 e 35 del d.lgs. n. 33 del 2013 si evince che i procedimenti amministrativi sono già oggetto della disciplina contenuta nell'art. 35 e che pertanto l'art. 32 necessariamente non può sovrapporsi nei contenuti. Da ciò consegue che la definizione di servizi sia "in negativo".

Il problema dell'individuazione "del perimetro" di servizi erogati., non è di facile soluzione, dal momento che, a livello giuridico, questa definizione non è univoca, ma di volta in volta declinata dalle specifiche discipline settoriali.

La difficoltà di pubblicazione in merito al presente articolo è attestata dalla completa disomogeneità nei dati e nelle informazioni pubblicate nei siti delle diverse pubbliche amministrazioni, anche regionali.

In assenza di specifiche indicazioni di carattere operativo, da parte di ANAC, si è rilevato che ANAC stessa, nella propria sottosezione dedicata della sezione Amministrazione trasparente, richiama, ai fini dell'adempimento di quest'obbligo, il concetto di "servizi" contenuto nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, inerente ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Sembrerebbe, quindi, che l'oggetto dell'adempimento sia circoscritto a questa tipologia di servizi.

Si ritiene pertanto, pur con la consapevolezza della non univocità dell'interpretazione da attribuire alla norma di legge, di partire dalla rilevazione dei servizi pubblici, definiti secondo i principi indicati dalla citata direttiva del 1994, di seguito riportati:

- "1. Eguaglianza.
- 1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
- 2. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
  - 2. Imparzialità.
- 1. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.
  - 3. Continuità.
- 1. L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
- 4. Diritto di scelta. 1. Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio.
  - 5. Partecipazione.
- 1. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.
- 2. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
- 4. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo.
- 6. Efficienza ed efficacia. 1. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi."

Quindi, per l'aggiornamento della mappatura dei servizi per i quali procedere alla contabilizzazione dei costi, sembra opportuno focalizzare l'analisi sui servizi pubblici erogati a favore di terzi, ed in particolare sui servizi ai cittadini (ed imprese).

Inoltre, nella rilevazione occorre concentrarsi esclusivamente sui servizi erogati direttamente dalla Regione, perché per gli altri servizi esternalizzati, gli obblighi normativi sono già assegnati in capo ai gestori, affidatari dei servizi. Infatti, in relazione al tenore della norma, il legislatore obbliga la PA a dare conto esclusivamente dei servizi che la stessa eroga, non anche per i servizi

esternalizzati, posto che la norma prevede come destinatari dell'obbligo esplicitamente i "gestori di servizi pubblici".

Infine, per l'individuazione dei servizi, si è ritenuto coerente con l'inquadramento giuridico sopra descritto, partire dai *servizi informativi tematici già raggruppati dalla Regione negli specifici Portali che li raccolgono*. Nel caso in cui siano forniti autonomamente servizi informativi, vale a dire fuori dai portali tematici regionali, occorrerà riportare l'indicazione anche di questi servizi, aggiungendo tale segnalazione a quella del Portale tematico.

Infine, appare senz'altro utile anche verificare l'eventuale adozione di carte dei servizi o documenti contenenti standard di qualità (la cui definizione appare sintomatica del servizio). In questi casi occorre inserire il servizio nell'attività di mappatura e pubblicazione.

Questo tipo di modalità di individuazione dei servizi erogati rende più agevole anche la successiva fase di attuazione degli adempimenti richiesti dall'art. 32 del d.lgs. n. 33 del 2013, cioè l'attività di contabilizzazione dei relativi costi.

Si ricorda inoltre che nella sottosezione Servizi erogati sono da pubblicare anche i dati e le informazioni relative alle eventuali "class action" e ai "Servizi in rete", anche se tali obblighi non discendono direttamente dalla disciplina del d.lgs. n. 33 del 2013.

Infine, si evidenzia che nella sottosezione Servizi erogati è prevista anche la pubblicazione delle Liste di attesa, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 2013. Quest'obbligo è a carico di enti, aziende, e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario e; quindi, non è un obbligo di pubblicazione diretto della Regione.

# PARTE QUARTA - Pubblicazioni concernenti i contratti della Pubblica amministrazione

# 24. Contratti di lavori, servizi e forniture; art. 37 d.lgs. n. 33 del 2013.

Art. 37 lettera a)		
TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Per ciascun procedimento i dati sono da pubblicare tempestivamente in relazione allo stato di avanzamento della procedura	Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, occorre pubblicare sul sito web istituzionale:  la struttura proponente;	L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione comporta responsabilità disciplinare (art.43 d.lgs. n. 33 del 2013)
+	l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario;	La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni comporta l'applicazione da parte dell'ANAC
Da pubblicare in formato tabellare riassuntivo entro	l'importo di aggiudicazione;	delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 13
il 31 gennaio di ogni anno per tutte le procedure	i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.	dell'art.213 del Codice dei contratti pubblici. L'ANAC trasmette entro il 30 aprile di ogni
dell'anno precedente	Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, l'obbligo di pubblicazione può essere assolto comunicando i medesimi dati di cui sopra alla banca dati delle	anno alla Corte dei Conti una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso in tutto o in porto di pubblicaro in
Trasmissione ad ANAC	cui sopra alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.2 d.lgs. n. 229 del 2011)	formato digitale aperto le informazioni ex art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012.

# DOVE PUBBLICARE

- Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi sul proprio sito web istituzionale in base al comma 32 art. 1 legge n. 190 del 2012; nello specifico nella sezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione, in base al richiamo operato nell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 e relativa Tabella A.
- Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori l'obbligo di pubblicazione può essere assolto comunicando i medesimi dati di cui sopra alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.2 d.lgs. n. 229 del 2011). In questo caso occorre mettere il link alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".

# 24.1.Il profilo del committente

Tutti gli atti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 (diritto di accesso e riservatezza) del medesimo Codice, devono essere pubblicati sul Profilo del Committente.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede espressamente, al comma 1 dell'art. 29 (Principi in materia di trasparenza), che il profilo del committente debba trovarsi nella sezione "Amministrazione trasparente" delle amministrazioni aggiudicatrici, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.

ANAC ribadisce l'applicabilità, anche al profilo del committente, dell'art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013, visto il richiamo contenuto nel Codice dei contratti all'applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui consente alle amministrazioni di ottemperare agli obblighi di pubblicazione mediante "un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni".

Il profilo del committente è definito dall'art. 3 lettera nnn) del Codice dei contratti pubblici come il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice stesso, nonché dall'allegato V. La stazione appaltante a sua volta è l'amministrazione aggiudicatrice (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi costituiti da detti soggetti). In questo senso, hanno sicuramente lo stesso profilo del committente la Giunta e l'Assemblea regionali, in quanto espressione della stessa amministrazione aggiudicatrice (e stesso codice fiscale).

Per quanto riguarda le Agenzie regionali con propria personalità giuridica di diritto pubblico vanno considerate come autonome stazioni appaltanti e in quanto tali, per i contratti di cui sono committenti, devono pubblicare gli atti e le informazioni previste dal Codice dei contratti pubblici nel proprio profilo del committente, fermo restando che nel caso specifico dei contratti di lavori relativi agli interventi regionali di cui all'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25, le pubblicazioni devono avvenire nel Profilo del committente della Regione a cura dei Responsabili e degli operatori dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a ciò abilitati. Diverso è il caso dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza alle quali le Amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di affidare le funzioni di stazione appaltante: le suddette centrali di committenza devono curare le pubblicazioni relative alle fasi delle procedure di affidamento dalle stesse gestite, mentre il Responsabile Unico del Procedimento relativo a ciascuna procedura, nell'ambito delle funzioni ad esso assegnate dall'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, cura le pubblicazioni previste per le restanti fasi nel Profilo del committente della Regione, fermo restando il suo ruolo di coordinamento generale in tutte le fasi.

In tal senso risulta superata la DGR 2416/2008 sulla gestione del "profilo di committente" della Regione Emilia-Romagna da parte dell'Agenzia Intercent-ER, (nello specifico punto 127, Sezione 2. Acquisizione di beni e servizi, par. 2.4. Ripartizione delle competenze tra le Direzioni generali e l'Agenzia Intercent-ER dell'Allegato "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali").

Dal 1° giugno 2018 è a regime il nuovo sistema e il relativo applicativo informatico per le pubblicazioni sul "profilo del committente" nella sezione trasparenza della Regione Emilia-Romagna, con le indicazioni fornite con nota del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza PG 217490/2018 e con apposite misure di formazione.

Art. 37 lettera b)		
Atti e informazioni	oggetto di pubblicaz	tione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016
NORMA E TERMI	INE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
		tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;
		tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di: servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e concessioni (compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico ai sensi dell'art. 192 co. 3 ed esclusi i riservati e i secretati);
		determinazioni a contrarre (o atto equivalente);
		la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
Art. 29	Pubblicazione tempestiva	i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;
] [] [] []		pur essendo stati eliminati nel nuovo testo dell'art. 29, come novellato dall'art. 1 comma 20 lett. a) della l.n. 55/2019, gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara e il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura si ritiene di continuare a pubblicare tali atti in quanto ricompresi nella definizione di apertura della norma (tutti gli atti).
Art. 21		il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di
comma 7		importo stimato pari o superiore a 40.000 euro.  Il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro.
Decreto Minister delle infrastrutture	roPubblicazione etempestiva	Gli aggiornamenti annuali.

Art. 37 lettera b)			
Atti e informazioni o	ggetto di pubblicazione	ai sensi del d.lgs. n. 50/2016	
NORMA E TERMINE		CONTENUTO DELL'OBBLIGO	
Art. 22		Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio.  Atti della consultazione pubblica: esiti, resoconti degli incontri, resoconti dei dibattiti, altri documenti predisposti dalla pubblica amministrazione	
Art. 73 comma 4	Entro il 31 dicembre	Avvisi di preinformazione relativi agli appalti sopra e sotto soglia che si intendono bandire.	
	Almeno 35 giorni prima della data di invio dell'invito a confermare interesse	Avvisi di preinformazione come indizione di gara per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione.	
	Entro 5 giorni dalla trasmissione degli avvisi o bandi all'ufficio della pubblicazione dell'Unione Europea	Bandi di gara.	
Art. 127 e 128	Possibilmente entro il 31 dicembre	Avvisi periodici indicativi per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali.  Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali.	
Art. 19	Almeno 30 gg prima della stipula del contratto	Avvisi di sponsorizzazione per importi superiori a quarantamila euro	
Art. 90		Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni.	

Art. 37 lettera b)	Art. 37 lettera b)		
Atti e informazioni o	Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016		
NORMA E TERMIN	Έ	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	
		Atti delle procedure di somma urgenza e di protezione	
Art. 163		civile	
Punto 5.1.4. delle		Avvisi sulle indagini di mercato per la scelta dell'operatore	
linee guida Anac n.		economico	
4/2018			
		1	

#### **DOVE PUBBLICARE**

Tutti gli articoli richiamati, tranne l'art. 19, fanno espresso riferimento alla pubblicazione sul Profilo del committente. In base all'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 - Codice dei contratti pubblici - il Profilo del committente si trova nella sezione "Amministrazione trasparente".

Tutti gli atti e le informazioni di cui all'art. 29 e all'art. 21 vanno pubblicati sul profilo del committente.

# 24.2. Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37.

L'art. 37 è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016. Gli obblighi di pubblicazione contenuti in questo articolo derivano dal rinvio ad ulteriori norme: da un lato nel comma 1, lett. a), un rinvio all'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012 che prevede la pubblicazione di una serie di dati, relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, obbligo rimasto sostanzialmente invariato; dall'altro nel comma 1 lett. b), un rinvio generale agli obblighi di pubblicazione contenuti nel Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016.

Nella sua nuova formulazione l'art. 37 comma 1, lett. b) prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti debbano pubblicare "gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016. Poiché è venuto a cadere il richiamo puntuale a specifiche norme del Codice dei Contratti, per ricostruire il quadro degli adempimenti occorre innanzitutto effettuare una ricognizione degli obblighi di pubblicazione contenuti nel nuovo Codice dei contratti.

A supporto di tale ricognizione si veda l'allegato 1 alla delibera ANAC n.1310 del 2016, nella quale è espressamente previsto che "tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'Autorità ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di

accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

# 24.3. Gli obblighi contenuti nell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012

Sono restati sostanzialmente invariati gli obblighi di pubblicazione previsti all'art.1 comma 32 della Legge n. 190 del 2012, a cui l'art. 37, comma 1 lett. a) rinvia. La Regione pubblica annualmente in formato tabellare le informazioni e i dati di ogni singola procedura di "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici e aggiorna tempestivamente, dopo la sottoscrizione del contratto, i dati e le informazioni sulle singole procedure di gara.

Più specificatamente le singole strutture regionali che provvedono all'espletamento delle procedure di gara pubblicano nella sotto-sezione livello 1 "Bandi di gara e contratti" i dati e le informazioni sotto elencati secondo le indicazioni operative di cui alla delibera ANAC 20 gennaio 2016 n. 39, alla quale si rinvia per una esaustiva descrizione degli adempimenti.

I dati e le informazioni da pubblicare sono quelli relativi ad appalti i cui bandi di gara siano stati pubblicati nell'anno di riferimento ovvero le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione del bando) siano state emanate dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Inoltre, la stazione appaltante aggiorna i dati relativi ai pagamenti relativi agli affidamenti degli anni antecedenti a partire dal 1°dicembre 2012 e ancora non conclusi.

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante Procedura di scelta del contraente, per l'affidamento di lavori,
Procedura di scelta del contraente	forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e quelli invitati a seguito di procedura ristretta e negoziata). Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti

Dato	Descrizione		
Aggiudicatario	Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti		
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) ed al netto dell'IVA		
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture.  Data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata per successivi atti contrattuali (la data effettiva di ultimazione va indicata solo se conseguita e potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)		
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto		

Occorre distinguere tra obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal comma 32 dell'art.1 della legge n.190 del 2012 e obblighi di trasmissione.

Il comma 32 dell'art.1 della legge n.190 del 2012 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione trasmette all'ANAC le informazioni anzidette riferite alle procedure dell'anno precedente in formato digitale standard aperto che ne consenta l'analisi e la rielaborazione. Il formato da utilizzare è quello XML secondo gli schemi XSD definito nel documento "specifiche tecniche" disponibile sul sito dell'ANAC.

Per quanto riguarda invece l'obbligo di pubblicazione è prevista una distinzione tra contratti relativi agli affidamenti di lavori e contratti relativi agli affidamenti di forniture e servizi.

La pubblicazione relativa agli affidamenti di lavori può essere assolta attraverso l'invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 229 del 2011). Per effetto del nuovo art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 l'invio dei dati alla Ragioneria generale dello Stato e la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" della Regione del collegamento ipertestuale alla banca dati centrale, vale come assolvimento dell'obbligo di pubblicazione. È fatta salva la possibilità per la Regione di continuare a pubblicare i dati sul proprio sito Amministrazione Trasparente. È attualmente in corso di valutazione da parte della Regione la fruibilità del collegamento alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (cosiddetta BDAP) reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in data 31 dicembre 2018.

I soggetti incaricati alla trasmissione della comunicazione relativa all'avvenuto adempimento da parte della Regione degli obblighi previsti all'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012 all'ANAC sono

i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa, nonché i soggetti individuati autonomamente dai Direttori delle Agenzie e Istituti regionali rientranti nel perimetro di applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per la trasmissione dei dati ai sensi del d.lgs n. 229 del 2011 è invece designato un apposito Responsabile, come previsto dalla relativa normativa.

Le comunicazioni inviate all'ANAC mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it devono essere conformi alle "specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012" definite nel documento della medesima Autorità. Nella mail di comunicazione anzidetta l'amministrazione deve riportare i riferimenti al codice fiscale della stazione appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni.

È altresì previsto che l'ANAC trasmetta alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ciascun anno una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso, in tutto o in parte, di pubblicare e trasmettere in formato digitale standard aperto le informazioni. di cui al comma 32 dell'art.1 della legge n.190 del 2012. Nei confronti di quei soggetti che omettano o rifiutino, senza giustificato motivo, di fornire informazioni sull'omessa pubblicazione o sull'esibizione di dati in applicazione degli obblighi di cui all'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012 l'ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie.

#### 24.4. Durata della pubblicazione

I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati sul sito per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all'esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione tali dati, informazioni e documenti sono accessibili per l'accesso civico generalizzato."

# 24.5. Ricognizione degli obblighi di trasparenza previsti nel Codice dei contratti pubblici

I principi in materia di trasparenza sono contenuti nell'articolo 29, inserito nel Titolo I del Codice, tra le disposizioni comuni a tutte le procedure di affidamento, sopra e sotto la soglia di rilevanza comunitaria. In particolare, l'art. 29 prevede l'obbligo di pubblicare e aggiornare sul profilo del committente tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture e tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e concessioni, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013. Si applicheranno alle pubblicazioni richieste dal Codice dei contratti pubblici le norme del d.lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento ai principi generali

in materia di trasparenza, alla qualità delle informazioni (art. 6), al riutilizzo dei dati (art. 7 e 7 bis) e alle banche dati (art. 9 bis), nonché alle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e accesso civico (art. 46).

L'articolo 29 si riferisce in particolare a tutti gli atti di tutte le procedure per l'affidamento degli appalti, senza specificarne la tipologia. Quindi, oltre agli obblighi contenuti in altre norme all'interno del Codice, esiste un obbligo generalizzato alla pubblicazione di tutti gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni nel corso delle procedure di affidamento, anche nel caso di procedure in affidamento diretto, come quelle disciplinate dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

Gli obblighi di pubblicazione contenuti nell'art. 29 devono considerarsi operanti anche per gli affidamenti effettuati attraverso il ricorso al mercato elettronico.

Sono da pubblicare i seguenti dati e documenti:

Gli atti di Programmazione: programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali dei suddetti programmi (art. 29 e art.21, commi 7 e 8, del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali").

I progetti di fattibilità' relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città' e sull'assetto del territorio; gli atti relativi alla consultazione pubblica: esiti, resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse, altri documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22 del Codice dei contratti pubblici).

Gli avvisi di preinformazione sui bandi che l'amministrazione intende indire, per appalti sia sopra che sotto le soglie di rilevanza comunitaria (art. 70 comma 1 e art.73 Codice dei contratti pubblici).

Gli avvisi di preinformazione utilizzati come indizione di gara nel caso di procedure ristrette e di procedure competitive con negoziazione per affidamenti che l'amministrazione intende aggiudicare nei 12 mesi successivi (art. 70 comma 2 e art. 73 Codice dei contratti pubblici).

Gli avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali (art. 127 comma 2 e artt. 128, 223 del Codice dei

Contratti pubblici).

Gli avvisi per indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici nel caso di procedure per l'affidamento di contratti sotto soglia. Le indagini di mercato possono essere utilizzate in alternativa alla selezione mediante gli elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, (linee guida Anac n. 4/2018 punto 5.1.4.).

Gli avvisi relativi al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare alla procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti. Le linee guida ANAC n. 4 (delibera n. 206 del 2018) prevedono che, a seguito di indagini di mercato, nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla Stazione appaltante e non siano stati previsti criteri ulteriori di selezione, la Stazione appaltante procede al sorteggio rendendo tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio.

Gli elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni (art.90 comma 10, Codice dei Contratti pubblici).

Gli avvisi di sponsorizzazione per affidamento di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro. Si tratta di avvisi con i quali si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. L'avviso va pubblicato per almeno trenta giorni, poi il contratto può essere liberamente negoziato (art. 19 del Codice dei contratti pubblici).

Le determinazioni a contrarre o gli atti equivalenti. Pur essendo caduto l'esplicito riferimento all'obbligo di pubblicazione delle determinazioni a contrarre che era precedentemente contenuto nell'art. 37, 2 comma del d.lgs. 33/2013, si ritiene che le determinazioni a contrarre, vadano comunque pubblicate ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, che prevede l'obbligo di pubblicare "tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento". L'ANAC lo ha ribadito con la delibera 1310/2016, e precisamente attraverso l'Allegato 1 che elenca nello specifico gli obblighi di pubblicazione. L'obbligo di pubblicare la determinazione a contrarre o atto equivalente è esteso a tutte le procedure e quindi non riguarda più soltanto le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 32, 2 comma e art. 29 Codice dei contratti pubblici).

I bandi di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto la soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 comma 9 e art. 73, 4 comma Codice dei Contratti pubblici).

pur essendo stati eliminati nel nuovo testo dell'art. 29, come novellato dall'art. 1 comma 20 lett. a) della l.n. 55/2019, gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara (con possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 (delibera ANAC 1310/2016); la predisposizione e la firma degli elenchi per la pubblicazione è di competenza del responsabile della procedura di scelta del contraente) e il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura si ritiene di continuare a pubblicare tali atti in quanto ricompresi nella definizione di apertura della norma (tutti gli atti).

L'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti (art. 29 del Codice dei Contratti pubblici).

Gli avvisi relativi all'esito della procedura di aggiudicazione (art.73 Codice dei contratti).

Gli atti delle procedure di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art.163 Codice dei contratti).

I resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (art.29 del Codice dei Contratti pubblici). La Regione, sulla base delle indicazioni che fornirà ANAC, provvederà ad individuare forma e struttura di questi resoconti, tenuto conto che vengono già pubblicati, per ciascuna procedura di scelta, l'importo di aggiudicazione e l'importo complessivo delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto (art.1, comma 32 della legge n.190 del 2012).

#### 24.6. Appalti sotto le soglie di rilevanza europea e affidamenti diretti

L'art. 36 del Codice dei contratti e le linee guida ANAC n. 4/2018 prevedono l'applicazione dei principi in materia di trasparenza (art. 29 del Codice dei contratti pubblici) anche per le procedure cosiddette semplificate:

- affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro;
- affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle

soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8 per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35.

È necessaria la pubblicazione sul profilo del committente della seguente documentazione:

In caso di affidamento diretto di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a):

- determina a contrarre;
- provvedimento di affidamento con espressa motivazione della scelta del contraente; o, in alternativa:
  - provvedimento unico o atto equivalente (coerente con l'ordinamento interno in materia di bene e servizi: deliberazione g.r. n. 376 /2019, circolare prot. PG 2019/0793035 del 29.10.2019).

In caso di affidamento diretto previa valutazione di preventivi nel caso di lavori e di operatori economici in caso di forniture e servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b): avviso relativo alle indagini di mercato, eventuale avviso sull'esito con indicazione dei soggetti valutati, nonché

- determina a contrarre:
- provvedimento di affidamento con espressa motivazione della scelta del contraente; o, in alternativa:
  - provvedimento unico o atto equivalente (coerente con l'ordinamento interno in materia di bene e servizi: deliberazione g.r. n. 376 /2019, circolare prot. PG 2019/0793035 del 29.10.2019).

In caso di procedura negoziata con consultazione di più operatori economici per affidamento di lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere c) e c bis):

- determina a contrarre;
- avvisi per ricorso ad indagini di mercato;
- altri documenti previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici indicati nel paragrafo precedente "Ricognizione degli obblighi di pubblicazione previsti nel Codice dei contratti pubblici", da pubblicare in relazione alla specifica procedura;

avviso sull'esito della procedura di aggiudicazione con indicazione dei soggetti invitati.

# PARTE QUINTA – Gestione della privacy e rimozione delle pubblicazioni.

# 25. Decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione

d.lgs. n. 33/2013	Contenuto dell'obbligo
Art. 8 co.3  Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione	I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
Art. 14 co. 2  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
Art. 15 co. 4  Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Il d.lgs. n. 33/2013, all'art. 8 prevede che "I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti...".Decorrenza e durata diverse sono previsti dagli articoli 14, comma 2, con riferimento ai titolari di incarichi politici di amministrazione,

di direzione o di governo e ai titolari di incarichi dirigenziali e dall'articolo 15, 4 comma, con riferimento ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza. In questi due casi la pubblicazione va fatta entro tre mesi dalle elezioni, nomine o conferimento dell'incarico e dura finché non sono decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico.

In tutti i casi in cui non è specificato il momento iniziale della pubblicazione essa si intende tempestiva. Per le pubblicazioni ex art. 26 (concessione di vantaggi economici) si rimanda al paragrafo relativo per la precisa definizione del concetto di tempestività.

# 26. La rimozione delle pubblicazioni

Decorsi gli anni di durata dell'obbligo di pubblicazione i dati, le informazioni e i documenti restano accessibili ai sensi dell'articolo 5, che disciplina la fattispecie dell'accesso civico. Nel caso in cui si ritenga di lasciarli in pubblicazione, essi andranno trattati ai sensi dell'art. 7-bis comma 3 e cioè come dati ulteriori dei quali non è richiesta la pubblicazione. Questo implica che i dati personali eventualmente presenti dovranno essere anonimizzati e che la pubblicazione potrà essere fatta solo dopo aver valutato l'assenza di pregiudizio ad uno degli interessi pubblici o privati indicati dall'art. 5-bis (esclusioni e limiti all'accesso civico).

Nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è previsto espressamente che chi è responsabile della pubblicazione del dato, dell'informazione o del documento, è altresì responsabile della sua rimozione allo scadere del termine di pubblicazione obbligatoria. Nel caso in cui si sia verificata un'alternanza nella responsabilità dirigenziale, il nuovo dirigente sarà responsabile anche della rimozione delle pubblicazioni avvenute prima del suo incarico.

La rimozione dei dati, delle informazioni e dei documenti allo scadere del termine previsto, è assolutamente necessaria laddove siano coinvolti dei dati personali. Infatti, una volta scaduti i termini di pubblicazione obbligatoria e in assenza di ulteriori norme che la legittimino, la diffusione del dato personale, non avendo più copertura normativa, costituisce violazione delle norme in materia di riservatezza e trattamento dei dati.

Tuttavia, anche l'esistenza di un obbligo di pubblicazione non esime dal rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, tra cui, in particolare, il principio di minimizzazione che richiede che i dati personali debbano essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" nonché il principio di esattezza, secondo il quale i dati devono essere "esatti e, se necessario, aggiornati" (articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679).

I responsabili di pubblicazione devono procedere a verifiche puntuali sulle pubblicazioni di loro pertinenza tese ad individuare ciò che va rimosso dalla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

Per procedere alla rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione trasparente" la Regione si è dotata di appositi indirizzi operativi. Si tratta degli allegati alle circolari PG/2019/0465589 del 16/05/2019 e PG/2019/0757871 del 11/10/2019. Ulteriori informazioni sono contenute nella guida pubblicata all'interno dell'applicativo regionale per le pubblicazioni trasparenza. Si rimanda a tali documenti per i dettagli operativi.

Come criterio generale, al fine di semplificare il più possibile le attività legate alla rimozione ma anche in un'ottica di maggior trasparenza possibile, la Regione ha deciso di delimitare il perimetro degli interventi di rimozione alle sole pubblicazioni contenenti dati personali, in quanto assolutamente

necessario. La rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni non contenenti dati personali viene invece effettuata dalla struttura a ciò preposta, a seguito di valutazioni relative all'usabilità e accessibilità delle informazioni stesse.

La Regione, nell'ottica di snellire il loro lavoro, ha attivato dei meccanismi di rimozione automatica delle pubblicazioni a scadenza dei termini. Questi meccanismi operano laddove la pubblicazione avvenga mediante l'applicativo regionale per la gestione della trasparenza. Anche in questo caso i responsabili della pubblicazione sono chiamati ad un adempimento: individuare gli atti che continuano a produrre effetti oltre la data prevista di rimozione. In questo caso occorre modificare sull'applicativo informatico la data di rimozione.

Il responsabile è tenuto altresì ad individuare le pubblicazioni di sua pertinenza effettuate senza l'uso di applicativi informatici. Queste pubblicazioni non vengono rimosse automaticamente e dunque è il responsabile della loro pubblicazione che deve individuarne la scadenza e procedere a rimuoverle manualmente dal sito istituzionale, segnalandolo a chi di dovere. A tal fine si ricorda che in tutti i casi di pubblicazione obbligatoria di atti e provvedimenti amministrativi che contengono dati personali (quindi anche oltre la portata del d.lgs. 33 del 2013) la pubblica amministrazione deve rendere tali dati accessibili solo per l'ambito temporale individuato dalle diverse normative di settore e, in mancanza, deve fissare congrui periodi di tempo entro i quali mantenere dati e informazioni on line (Garante Privacy provvedimento n. 243/2014) Tale lasso di tempo non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati personali stessi sono resi pubblici.

Particolare attenzione deve essere quindi prestata alla pubblicazione di atti contenenti dati personali sul BURERT (laddove non espressamente richiesta da norme di legge) o in altre forme che rendano difficoltoso l'esercizio da parte del titolare del dato dei diritti previsti dal Regolamento Europeo sulla privacy, tra cui quello all'oblio.

Nello specifico, il diritto all'oblio consente agli interessati di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche on line e anche da parte delle amministrazioni, in presenza di determinate condizioni, tra cui quella per cui "i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stato raccolti". I dati dovranno essere "dimenticati" dalle banche dati, dai mezzi di informazione e dai motori di ricerca. A questo diritto si accompagna l'obbligo per il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati di comunicare la richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto tecnicamente possibile. Il diritto all'oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi specifici: per esempio, per garantire l'esercizio della libertà di espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; per tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute pubblica); oppure quando i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche

#### 27. Rimozioni automatica delle pubblicazioni

Gli automatismi automatici di rimozione sono previsti per le seguenti pubblicazioni:

Art. 26 co. 2: dati e i documenti relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Queste pubblicazioni sono rimosse in automatico dal sistema informatico alla scadenza dei 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro pubblicazione. I responsabili della pubblicazione/rimozione dei dati devono, tramite l'applicativo regionale di gestione della trasparenza, modificare la data prevista di rimozione della pubblicazione, nel caso in cui l'atto non abbia ancora esaurito i suoi effetti.

Art. 15 co. 4: dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza per i quali siano trascorsi tre anni dalla data di cessazione dell'incarico

Il sistema informatico calcola i tre anni a partire dalla data di cessazione dell'incarico come inserita dagli operatori all'atto della pubblicazione e procede alla rimozione del dato.

Nel caso di incarichi legali la data di cessazione del rapporto non è prevedibile nel momento del conferimento. Per attivare l'automatismo di rimozione è necessario che siano gli operatori a compilare il campo "data fine incarico" con la data dell'atto di liquidazione.

Art. 22: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

I dati personali relativi agli amministratori e ai nominati negli organi di governo di enti e società vengono rimossi automaticamente dal sistema informatico che gestisce i dati decorsi i 5 anni previsti dall'art. 8. Le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui all'art.20 del d.lgs. n.39 del 2013, vengono rimosse nel momento della cessazione dell'incarico.

Art. 23 lettere b) e d): provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

L'obbligo viene adempiuto mediante la pubblicazione di liste semestrali di provvedimenti. Il sistema informatico regionale calcola i 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della lista e provvede alla sua rimozione dal sito istituzionale. Si ricorda che con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 sono state abrogate le lettere a) e c) dell'art. 23, con riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e concessione e di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera.

#### 28. Art. 37 co. 1 lett. a): dati relativi alla scelta dell'affidatario di lavori, forniture e servizi

In assenza di ulteriori specifiche si applica a questa pubblicazione la durata prevista all'art. 8 e dunque le informazioni vanno rimosse alla scadenza dei 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione. Tuttavia, in considerazione del fatto che queste pubblicazioni devono essere via via aggiornate, come previsto dalla norma, con gli importi liquidati a fronte del contratto, è stato valutato che i 5 anni debbano decorrere dal momento in cui viene liquidato l'ultimo importo

a saldo del contratto. Ciò si evince anche dal parere reso dal Responsabile della protezione dei dati regionale (DPO) in merito alla decorrenza iniziale del periodo di durata delle pubblicazioni della trasparenza (NP/2018/29363 del 3/12/2018). Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione dovrà durare anche di più se, decorsi i 5 anni dalla data pubblicazione dell'ultimo documento della procedura, non si è ancora esaurito il rapporto contrattuale derivante dall'affidamento.

Il sistema informatico regionale verifica la coincidenza tra il totale dell'importo liquidato e l'importo aggiudicato, imputa automaticamente la data di fine contratto e calcola su di essa i 5 anni al termine dei quali provvede a rimuovere le pubblicazioni. In tutti i casi in cui non si verifica tale coincidenza, è necessario l'intervento manuale delle strutture sugli applicativi regionali che gestiscono la trasparenza. È fatta comunque salva la possibilità per il responsabile della pubblicazione di definire una diversa data di chiusura del contratto. Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare PG/2019/0757871 del 11/10/2019.

#### 29. Rimozioni non automatiche

I responsabili della pubblicazione/rimozione devono segnalare alla struttura referente per le pubblicazioni sulla sezione trasparenza del sito web istituzionale, quali sono i dati, i documenti e le informazioni da rimuovere. La segnalazione va fatta anticipatamente rispetto alla scadenza del termine dell'obbligo di pubblicazione. La Regione Emilia-Romagna in un'ottica di ampliamento costante della trasparenza e di semplificazione delle attività di rimozione ha deciso di provvedere alla rimozione delle sole pubblicazioni contenenti dati personali. Altre rimozioni possono essere effettuate, sempre alla scadenza della durata minima degli obblighi di pubblicazione, ai fini di una maggiore usabilità e fruibilità delle informazioni pubblicate. In particolare, si segnalano le seguenti pubblicazioni in quanto contenenti dati personali:

#### 30. Art. 37 co.1 lett. b): pubblicazioni sul profilo del committente

Se contenenti dati personali, occorre rimuovere tutte le procedure pubblicate manualmente sulle pagine web del Profilo del committente della Regione. Si tratta delle procedure di appalto avviate prima del 31/5/2018 e pertanto non ancora gestite mediante applicativo informatico. Si ricorda che sono personali i dati riferibili a persona fisica o ditta individuale. A tal fine occorre verificare la presenza di:

- soggetti partecipanti e/o affidatari che siano persone fisiche o ditte individuali
- dati personali dei componenti della commissione aggiudicatrice (atto di costituzione della commissione, curricula dei componenti)
- dati personali nei provvedimenti che determinano le esclusioni o le ammissioni alla procedura di affidamento, all'esito delle valutazioni sui requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali.

Tra le procedure così individuate vanno rimosse quelle per le quali sia scaduto il periodo di 5 anni di durata massima della pubblicazione. Il periodo va fatto decorrere dal momento della pubblicazione dell'ultimo documento riferito alla procedura (ad esempio dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione). Si ricorda che è necessario provvedere alla rimozione simultanea di tutti i documenti pubblicati con riferimento ad una stessa procedura, trattandoli come un insieme

unico. In altre parole, non è corretto eliminare dalla pubblicazione solo i documenti contenenti dati personali, in quanto l'informazione resa non sarebbe integra, completa e comprensibile, come richiesto dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Nel caso in cui l'unico dato personale relativo ad una procedura di appalto sia quello relativo ai componenti della commissione aggiudicatrice, ed essi siano tutti collaboratori regionali, sarà sufficiente rimuovere i soli curricula, mantenendo in pubblicazione tutti gli altri documenti (sul regime particolare dei dati relativi ai collaboratori regionali si veda il paragrafo "categorie particolari di dati").

Dati questi criteri, i responsabili di pubblicazione devono individuare tutti i documenti riferiti alle procedure da rimuovere e segnalarli a chi gestisce e aggiorna le pagine web su cui sono stati pubblicati. A tal fine si ricorda che Intercent-ER ha operato in funzione di Profilo del Committente per la Regione Emilia-Romagna sino al 31/12/2016.

Per le procedure di appalto avviate dal 31/5/2018 le pubblicazioni vengono effettuate mediante l'applicativo informatico "Profilo del committente", sul quale verranno attivati opportuni automatismi per la rimozione.

#### Art. 10 e 38 co. 1: OIV e Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Decorsi i 5 anni previsti dall'art. 8. vanno rimossi dalla pubblicazione i dati relativi ai componenti degli organismi e nuclei di valutazione pubblicati (nominativi e curricula).

# Art. 13 e 14: informazioni riguardanti il personale e la dirigenza regionale.

Vanno rimossi dalla pubblicazione seguendo le puntuali indicazioni del comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. n.33 del 2013 tutti i dati riferiti ai titolari di incarichi politici, di direzione e di governo, di incarichi dirigenziali e alle posizioni organizzative pubblicati (elenchi, retribuzioni, valutazioni, curricula, dichiarazioni sostitutive). In particolare, le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui all'art.20 del d.lgs. n.39 del 2013, vanno rimosse nel momento della cessazione dell'incarico.

# 31. Elenco riepilogativo degli obblighi di rimozione

Articolo del d.lgs. 33/2013	Contenuto dell'obbligo	Presenza di automatismi per la	Adempimenti a cura del responsabile di pubblicazione
u.igs. 55/2015	den obbligo	rimozione	responsabile di pubblicazione
Art. 10 e 38	Dati riguardanti gli	No	Rimuovere i dati dopo 5 anni,
	organismi di		decorrenti dal 1° gennaio dell'anno
	valutazione		successivo a quello da cui decorre
			l'obbligo di pubblicazione
Art. 14	Dati sui titolari di	No	Rimuovere i dati relativi al personale
	incarichi		cessato da più di tre anni e le
	dirigenziali,		dichiarazioni di inconferibilità e

Articolo del	Contenuto	Presenza di	Adempimenti a cura del
d.lgs. 33/2013	dell'obbligo	automatismi per la	responsabile di pubblicazione
		rimozione	
	politici, di		incompatibilità relative ad incarichi
	direzione, di		cessati
	governo e posizioni		
	organizzative		
Art. 15	Incarichi legali	Si, i dati vengono	Inserire la data di fine incarico (data
		rimossi decorsi tre	dell'ultima liquidazione) su tutti gli
		anni dalla data di fine	incarichi già chiusi
		incarico	
Art. 15	Altri incarichi	Si, i dati vengono	Nessun adempimento
		rimossi decorsi tre	
		anni dalla data di fine	
		incarico	
Art. 22	Enti e società	Si.	Nessun adempimento
Art. 23	Provvedimenti	Si, gli elenchi degli	Nessun adempimento
	amministrativi	atti vengono rimossi	
		dopo 5 anni.	
Art. 26	Atti di concessione	Si, gli atti vengono	Verificare che gli atti non stiano
2 comma	di contributi e	rimossi	ancora producendo i loro effetti e in
	vantaggi economici		caso affermativo modificare la data di
			rimozione
Art. 37 co. 1	Scelta del	Si, il sistema rimuove	Inserire la data di fine contratto in tutti
lett. a)	contraente	le pubblicazioni	i casi in cui non è presente
		decorsi 5 anni dalla	
		data di fine contratto	
Art. 37 co. 1	Profilo del	No	Rimuovere i dati e i documenti dopo 5
lett. b)	committente ante		anni.
	31/5/2018		
Art. 37 co. 1	Profilo del	Non ancora	Nessun adempimento
lett. b)	committente post		
	31/5/2018		

# 32. Tutela dei dati personali

La presenza di una norma di legge che obbliga l'amministrazione a pubblicare dati, documenti e informazioni sul suo sito web, non esime i responsabili della pubblicazione dal verificare il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali. Infatti, le regole minime di protezione del dato valgono sempre, indipendentemente dal fatto che l'atto sia oggetto di un obbligo di pubblicazione previsto dal decreto trasparenza.

La prima regola al riguardo è quella della minimizzazione: i dati personali devono essere

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art 5 par. 1 lett. c) del Regolamento Europeo 2016/679). In altre parole, chi pubblica è tenuto a ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi.

In secondo luogo, il Regolamento Europeo sottolinea che i dati personali devono essere esatti (principio di esattezza) e, se necessario, aggiornati. È il responsabile della pubblicazione a dover adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti.

I dati da tutelare sono quelli personali, cioè qualunque informazione relativa ad una persona fisica identificata oppure identificabile. Pertanto, non rientrano in tale novero i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni. Un caso a parte è rappresentato dalle ditte individuali in quanto "la ragione sociale dell'azienda individuale, essendo idonea a identificare direttamente l'interessato configura un trattamento di dati personali riguardanti le persone fisiche (provvedimento Garante privacy n.217/13).

Anche l'introduzione nel nostro ordinamento del nuovo diritto di accesso generalizzato non modifica sostanzialmente i rapporti tra trasparenza e privacy, perché esso incontra il limite della "protezione dei dati personali in conformità della disciplina legislativa in materia" (art. 5-bis comma 2 d.lgs. n. 33/2013) e quindi del Codice privacy e, ancor prima e necessariamente, del Regolamento Europeo 2016/679. Nella valutazione dell'eventuale pregiudizio ai danni di soggetti terzi nell'ambito di un procedimento di accesso, particolare attenzione dovrà essere posta alla protezione dei dati personali presenti perché le informazioni, una volta rese accessibili, sono considerate pubbliche e potenzialmente conoscibili da parte di chiunque.

#### 33. Categorie particolari di dati

L'art. 9 comma 1 del Regolamento Europeo dice che "È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Anche il Codice Privacy (nuovo articolo 2 septies) ribadisce che i dati genetici, biometrici e relativi alla salute non possono essere diffusi (si ricorda che la pubblicazione è una forma particolare di diffusione del dato).

Il decreto trasparenza, dopo aver ribadito all'art. 7 bis che "Restano fermi i limiti... alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" aggiunge un'ulteriore tutela con riferimento alle pubblicazioni previste dall'art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati). Il comma 4, infatti, prevede che "è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati". Si tratta quindi di dati che, pur non rientrando tra le "categorie particolari" previste dal Regolamento Europeo, incontrano un espresso divieto di pubblicazione.

Per capire se un dato personale appartiene ad una delle categorie particolari la cui diffusione è esclusa, occorre metterlo in relazione con le altre informazioni contenute nell'atto nel quale il dato è inserito. A titolo esemplificativo, il nome e il cognome della persona fisica alla quale viene dato un

contributo sono dati personali, ma se il contributo viene erogato in ragione del particolare stato di salute della persona, ecco che il dato personale, in combinato disposto con la motivazione dell'atto, diventa idoneo a rivelare lo stato di salute.

Sempre con riferimento alle categorie particolari di dati, si ricorda che le firme apposte in calce ai documenti, sono considerate dati personali biometrici, e dunque oggetto di un divieto assoluto di pubblicazione.

Con riferimento ai dati precedentemente definiti giudiziari dal Codice privacy, si ricorda che non tutti i dati relativi a procedimenti processuali o contenziosi di qualunque genere sono da considerarsi particolari, ma solo quelli relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del Regolamento europeo).

#### 34. Pubblicazioni ulteriori

L'Amministrazione ha la facoltà di pubblicare sul proprio sito istituzionale anche dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo legale di pubblicare. Tuttavia, in questo caso, l'art. 7 -bis prevede che si debbano rispettare gli stessi limiti previsti per l'accesso dall'art. 5-bis "Esclusioni e limiti all'accesso civico". In pratica, quando si effettua una pubblicazione ulteriore bisogna domandarsi se da essa possa derivare un pregiudizio concreto ad un interesse pubblico o privato (cioè alla protezione dei dati personali, alla libertà' e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale, al diritto d'autore e segreti commerciali). In questi casi non è possibile procedere alla pubblicazione.

La Regione ha ritenuto opportuno garantire livelli di trasparenza ulteriori avvalendosi della succitata facoltà e ha pertanto disposto la pubblicazione dei seguenti dati e documenti:

- a) deliberazioni della Giunta regionale, decreti del Presidente e degli assessori della Giunta regionale, deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, determinazioni dei dirigenti della Giunta, dell'Assemblea legislativa e delle Agenzie e Istituti rientranti nel perimetro di applicazione del PTPC
- b) elenco mensile degli assegni vitalizi erogati dall'Assemblea ai titolari di cariche elettive (ai sensi della L.R. n. 7 del 2017);
- c) titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa (ai sensi della L.R. n. 1/2012).
- d) monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 28 della L. n. 190/2012.
- e) censimento auto dell'Amministrazione regionale utilizzate per trasporto persone.

Per quanto riguarda la lettera a) la pubblicazione delle deliberazioni, decreti e determinazioni avviene automaticamente nel momento in cui gli atti hanno concluso il loro iter. Tuttavia, l'art. 7 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, che consente le suddette pubblicazioni ulteriori, non autorizza di per sè la diffusione dei dati personali eventualmente contenuti in tali atti.

La diffusione dei dati personali, come previsto dall'art.2 ter del d.lgs. 196/2003, è ammessa soltanto

se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In assenza di tale fondamento giuridico, occorre procedere all'oscuramento dei dati personali mediante il sistema di gestione della privacy presente sulla piattaforma regionale per la pubblicazione degli atti.

Tra le norme che consentono la diffusione dei dati personali è opportuno ricordare il regolamento regionale n. 2/2007 (come modificato nel 2015). All'art. 14 esso prevede, con riferimento ai beneficiari di contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, la diffusione di diversi dati "fra cui i nominativi (nome e cognome e data di nascita), anche dei legali rappresentanti, dei richiedenti e dei beneficiari del contributo, Comune di residenza, codice fiscale e numero di partita IVA, la denominazione e l'entità del contributo, la ragione dell'erogazione, il punteggio totale o la valutazione, se necessari. Il dato relativo alla motivazione di non ammissibilità che riguardi la sfera personale del soggetto richiedente deve essere di norma comunicato soltanto all'interessato, salvo diversa specifica previsione di legge o regolamento". Sempre il regolamento regionale n. 2 del 2007, all'articolo 10, prevede che sia genericamente consentita la diffusione di dati concernenti i nominativi dei collaboratori regionali facenti parte di commissioni o gruppi di lavoro, che operano nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente. Non consente invece la diffusione dei loro curriculum vitae. Questo comporta che, nel caso in cui l'unico dato personale relativo ad una procedura di appalto sia quello relativo ai componenti della commissione aggiudicatrice, ed essi siano tutti collaboratori regionali, sarà sufficiente rimuovere i soli curricula, mantenendo in pubblicazione tutti gli altri documenti.

Per quanto concerne la lettera b) a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1), sono altresì pubblicati nella suddetta sotto-sezione i nominativi dei componenti dell'Assemblea e della Giunta regionale cessati dalla carica che beneficiano dell'assegno vitalizio, nonché l'importo lordo mensile per ciascuno di essi erogato. In caso di decesso viene indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza di eventuali aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio. La Responsabilità della pubblicazione è del Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa.

Con riferimento alla lettera **c**), ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2012, sono pubblicati con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall'articolo 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, le informazioni concernenti i seguenti nominati dall'Assemblea legislativa:

- Presidente e componenti della Consulta di garanzia statutaria;
- Presidente e componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom);
- Difensore civico regionale;
- Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
- Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- Presidente dell'Istituto per i beni culturali;
- Revisori dei conti.

Per quanto riguarda i dati ulteriori di cui alla lett. e) la pubblicazione ha ad oggetto dati di autovetture di servizio per trasporto persone, a qualsiasi titolo posseduti e detenuti dall'amministrazione. La

Regione pubblica e aggiorna con cadenza annuale i dati degli automezzi immatricolati come "autovetture per trasporto persone" utilizzate dall'ente.

I dati anzidetti sono pubblicati con cadenza annuale in forma aggregata in tabelle riassuntive con indicazione della data del relativo aggiornamento nella sottosezione di secondo livello tra i dati ulteriori denominata " censimento delle auto di servizio".

Trattasi di un adempimento di trasparenza previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 (Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone) che ha introdotto nuove modalità di rilevamento dei dati relativi alle autovetture di servizio. L'art 4 dell'anzidetto decreto prevede che le Amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'apposito questionario i dati delle auto di servizio e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I dati e le informazioni da pubblicare riguardano il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.

Il responsabile della pubblicazione è Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

# ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Anna Voltan, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2020/1

IN FEDE

Anna Voltan

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

# ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Anna Voltan, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2020/1

IN FEDE

Anna Voltan

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi ASSEMBLEA LEGISLATIVA

X Legislatura Delibera Num. 2 del 08/01/2020 Seduta Num. 1

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario	Torri Yuri